

Dario Altobelli, Francesco Tibursi

# La colpa e il perdono

Uno studio sociologico sulle procedure di grazia del Presidente della Repubblica Italiana riguardanti donne condannate (1949-1955)



**Sociologia**

**FrancoAngeli**





Il presente volume è pubblicato in open access, ossia il file dell'intero lavoro è liberamente scaricabile dalla piattaforma **FrancoAngeli Open Access** (<http://bit.ly/francoangeli-oa>).

**FrancoAngeli Open Access** è la piattaforma per pubblicare articoli e monografie, rispettando gli standard etici e qualitativi e la messa a disposizione dei contenuti ad accesso aperto. Oltre a garantire il deposito nei maggiori archivi e repository internazionali OA, la sua integrazione con tutto il ricco catalogo di riviste e collane FrancoAngeli massimizza la visibilità, favorisce facilità di ricerca per l'utente e possibilità di impatto per l'autore.

Per saperne di più: [Pubblica con noi](#)

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it) e iscriversi nella home page al servizio "[Informatemi](#)" per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

Dario Altobelli, Francesco Tibursi

# La colpa e il perdono

Uno studio sociologico sulle procedure di grazia del Presidente della Repubblica Italiana riguardanti donne condannate (1949-1955)



**Sociologia**

**FrancoAngeli** ©

Il volume è stato pubblicato con il finanziamento assegnato dal programma “Search for Excellence - UdA – 2019”, bandito dall’Università “G. d’Annunzio” di Chieti e Pescara, al progetto “Guilt and Clemency. A sociological study on individual pardon procedures of the Presidents of Italian Republic (1948-1978)” (GuiltClemency) - PI Dario Altobelli.

Copyright © 2024 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d’autore ed è pubblicata in versione digitale con licenza *Creative Commons Attribuzione-Non Commerciale-Non opere derivate 4.0 Internazionale* (CC-BY-NC-ND 4.0)

*L’Utente nel momento in cui effettua il download dell’opera accetta tutte le condizioni della licenza d’uso dell’opera previste e comunicate sul sito*  
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it>

# Indice

<b>Introduzione</b> , di <i>Dario Altobelli e Francesco Tibursi</i>	pag.	9
Bibliografia di riferimento	»	16
<b>1. La grazia, la giustizia, la legge</b> , di <i>Francesco Tibursi</i>	»	17
1. Origine e problemi del potere di grazia	»	17
2. Grazia e diritto positivo	»	19
3. Il carattere eccezionale del potere di grazia	»	27
Bibliografia di riferimento	»	29
<b>2. Il potere di grazia del Presidente della Repubblica Italiana. Una nota sociologico-giuridica</b> , di <i>Dario Altobelli</i>	»	31
1. Introduzione	»	31
2. La sentenza 200/2006 della Corte Costituzionale	»	33
3. Una nota sociologico-giuridica sul potere di grazia presidenziale a partire dalla sentenza 200/2006	»	37
Bibliografia di riferimento	»	43
<b>3. La ricerca, l'oggetto di studio e le questioni di metodo</b> , di <i>Dario Altobelli e Francesco Tibursi</i>	»	45
1. "La colpa e la grazia": itinerario progettuale della ricerca	»	45
2. Questioni di metodo: il criterio del "genere" per l'analisi della documentazione	»	49
3. I percorsi di indagine e analisi	»	53
Bibliografia di riferimento	»	55
<b>4. Lineamenti teorici e metodologici per una sociologia storica</b> , di <i>Dario Altobelli</i>	»	57
1. Introduzione	»	57
2. Questioni di sociologia storica	»	58

3. Conseguenze dell' <i>archival turn</i>	pag.	60
4. Il concetto di sistema archivistico come "infrastruttura"	»	62
5. Metodologia della sociologia dell'archivio e del documento	»	64
6. Conclusioni	»	67
Bibliografia di riferimento	»	68
<b>5. Alcune osservazioni sulla criminalità femminile tra sociologia della devianza e criminologia</b> , di <i>Dario Altobelli</i>	»	70
1. Introduzione	»	70
2. Devianza femminile e donne delinquenti fra stereotipi culturali e problemi teorici	»	72
3. Il dispositivo <i>sex/gender system</i> : una rilettura della tesi di Gayle Rubin	»	81
4. Conclusioni	»	84
Bibliografia di riferimento	»	91
<b>6. Il corpus documentale e il dataset della ricerca</b> , di <i>Dario Altobelli</i>	»	93
1. Introduzione	»	93
2. La composizione del fascicolo di istruttoria della grazia	»	95
3. Il dataset della ricerca	»	103
4. Un piccolo intreccio tra questioni procedurali e aspetti storico-archivistici	»	105
<b>7. Analisi quantitative su donne, reati e grazie</b> , di <i>Francesco Tibursi</i>	»	107
1. Introduzione	»	107
2. Le tipologie di reato e la loro rilevanza	»	108
3. Tempo, luogo e durata della pena	»	112
4. I profili delle condannate fra livello d'istruzione e stato di famiglia	»	119
5. La condizione patrimoniale e professionale delle condannate	»	124
6. Alcune osservazioni sui dati analizzati	»	129
Bibliografia di riferimento	»	132

<b>8. La razionalità sociale dell'onore, di Francesco Tibursi</b>	pag.	133
1. L'onore come categoria sociale e giuridica	»	133
2. Metodologia, obiettivi e oggetto d'analisi	»	138
3. L'onore tra <i>negotium</i> e follia	»	140
4. La distruzione dell'onore	»	143
5. La pubblicità dell'onore	»	146
6. A sangue freddo: le ambiguità dell'onore	»	149
7. L'immagine sociale dell'onore	»	152
8. Brevi considerazioni conclusive	»	156
Bibliografia di riferimento	»	158
<b>9. Fattucchiere, maghe e le pratiche segrete delle donne, di Dario Altobelli</b>	»	160
1. Introduzione	»	160
2. La pratica dell'aborto: fra tradizioni culturali e scienza medica	»	162
3. I casi di studio: levatrici e fattucchiere	»	167
4. I casi di studio: pericolose fattucchiere o malate di mente?	»	174
4. Conclusioni	»	182
Bibliografia di riferimento	»	183
<b>Bibliografia generale</b>	»	185





# *Introduzione*

di *Dario Altobelli e Francesco Tibursi*

Il libro presenta i risultati della ricerca “Guilt and Clemency. A sociological study on individual pardon procedures of the Presidents of Italian Republic (1948-1978)”, finanziata dall’Università degli Studi “G. d’Annunzio” nell’ambito del Bando “Search for Excellence” (2019) riservato al personale ricercatore e docente nell’Ateneo.

Come si illustrerà in dettaglio successivamente, il progetto iniziale aveva un’ampiezza e una complessità di gran lunga maggiori rispetto a quello che sarebbe stato poi realizzato. Oltre alle ragioni specifiche che saranno discusse, un fattore che ha costituito un ostacolo insuperabile prima e poi determinato un significativo rallentamento è stato rappresentato dalla pandemia di SARS-CoV-2. Dopo l’iniziale periodo di lockdown, le successive misure di contenimento, consistendo nella chiusura delle istituzioni culturali presso cui la ricerca doveva essere condotta e, quindi, nel contingentamento degli accessi, hanno rappresentato elementi di ritardo che, unitamente a un periodo di vita per tutti complicato e a impegni accademici e didattici sempre più ampi e numerosi, non è stato possibile recuperare. Tuttavia, nonostante il periodo difficile in cui è stata svolta, la ricerca ha infine trovato una sua direzione piuttosto coerente, anche se decisamente più limitata rispetto all’intento originario.

La questione della grazia è complessa, di interesse multi- e interdisciplinare, capace di porre in discussione alcuni assunti degli ordinamenti giuridici e delle dinamiche politico-istituzionali delle moderne democrazie e di mettere in luce alcuni luoghi aporetici delle concezioni di potere legittimo, pena e perdono, consentendo di coglierne anche i riverberi sul piano culturale e simbolico. Di questi aspetti più generali si cerca di dare conto nei primi saggi del volume.

Nel capitolo 1 si offre una breve disamina del problema generale del potere di grazia, le cui implicazioni attraversano la teoria giuridica, sociale e

politica sin dagli albori della nostra civiltà. Non si è cercato, ovviamente, di ripercorrere l'intera estensione di tale tradizione, ma di coglierne piuttosto la sua formulazione sul limitare della modernità, ovvero nel periodo più prossimo all'epoca contemporanea e più rispondente alla sensibilità e alle questioni specifiche della presente ricerca, a partire dal pensiero di figure come Cesare Beccaria e Jeremy Bentham, fra molti altri<sup>1</sup>. Il potere di grazia è sempre stato legato – e ancor più nell'epoca moderna degli stati assoluti – alla volontà del soggetto cui la sovranità era attribuita; il monarca, ad esempio, la esercitava nella sua facoltà di decidere della vita o della morte del condannato. Tuttavia, con l'avvento degli ordinamenti giuridici codificati e dello Stato di diritto – weberianamente di un potere “legale razionale” – la collocazione della grazia diviene alquanto problematica: essa non può essere separata da un suo esercizio discrezionale da parte del soggetto che ne è titolare ma, allo stesso tempo, l'ordinamento giuridico cerca di collocarla al suo interno come norma positiva, come attributo i cui confini sono definiti dalla struttura oggettiva della legge stessa. Per questo il potere di grazia è allo stesso tempo un prodotto del diritto positivo, inquadrato nell'ordinamento, ma che attribuisce al soggetto che ne ha facoltà di modificare gli esiti di procedimenti amministrativi e giudiziari già conclusi ed efficaci. In tal senso, la grazia si configura come un'eccezione all'ordinamento che, paradossalmente, proprio quest'ultimo produce e regola al proprio interno; dunque, le norme positive definiscono un potere che, in una certa misura, può negare gli effetti di queste stesse norme.

Nel secondo capitolo si prende in esame l'istituto della grazia con specifico riferimento al Presidente della Repubblica Italiana. L'analisi si svolge ripercorrendo il dettato della nota Sentenza 200/2006 riguardante il caso Bompressi e il conflitto di competenze tra Presidente e Guardasigilli, all'epoca Carlo Azeglio Ciampi e Roberto Castelli, con lo scopo di rilevare alcuni aspetti di tipo sociologico-giuridico generalmente rimasti sullo sfondo delle più numerose e approfondite interpretazioni offerte in ambito giuridico e politico. Come la nota sentenza rilevava, nel contingente conflitto istituzionale veniva in luce la particolare utilizzazione della clemenza individuale nell'Italia Repubblicana. Si evidenziava, tra le righe, un notevole nodo problematico esplicitatosi storicamente sul piano della prassi, ma con notevoli ricadute anche su quello della dottrina. L'impiego, nello specifico, di un puro atto di clemenza individuale all'interno di una logica di misure generali di politica penitenziaria, come era stato nei fatti, per decenni, mes-

---

<sup>1</sup> C. Beccaria C., *Dei delitti e delle pene*, Castelvechi, Roma, 2017, eBook; J. Bentham, *Selected writings*, S.G. Engelmann (ed.), Yale University Press, New Haven, 2011, eBook.

so in atto da parte dei Presidenti, da un lato estremizzava e disattivava l'originario significato culturale derivante da tradizioni giuridiche e politiche di lunga durata, dall'altro si mostrava come uno strumento di governo e di amministrazione della giustizia coerente con il paradigma della biopolitica definito da Michel Foucault<sup>2</sup>. In altri termini, la considerazione sociologica di una questione apparentemente di solo rilievo politico-istituzionale e giuridico-normativo pone in evidenza dinamiche socio-culturali più ampie e profonde che invitano a interrogare il funzionamento reale della forma-Stato democratica nel Novecento.

Dopo i due saggi che introducono alla questione del potere di grazia, si entra nello specifico della ricerca iniziando a perimetrare il campo sul piano teorico e metodologico nel capitolo 3. La ricerca è presentata nel suo disegno e sviluppo, nelle domande e questioni teoriche e di metodo considerate, negli aspetti epistemologici e metodologici più specifici, offrendo un profilo ricostruttivo dell'itinerario seguito. In modo particolare, un punto epistemologico e metodologico fondamentale concerne l'adozione nello studio di una prospettiva di genere rispetto a cui si forniscono le preliminari valutazioni sviluppate mediante considerazioni di ordine statistico, verificate sulle «Serie storiche» ISTAT relative a condanne e popolazione detenuta. Come viene in seguito spiegato e illustrato approfonditamente, l'adozione del criterio di genere sul repertorio di analisi è risultata efficace sia per delimitare, sul piano metodologico, in modo coerente e omogeneo il perimetro della ricerca; sia per mettere a fuoco una serie di aspetti di ordine teorico che hanno contribuito a definire in modo puntuale l'oggetto di studio sullo sfondo di tematiche di più ampio respiro.

Come riferimento teoretico più generale della ricerca e delle sue diramazioni, si pone la sociologia storica a cui si dedica, nel tentativo di presentarne alcuni lineamenti significativi, il capitolo 4. La sociologia storica, nella definizione che se ne propone, è considerata specificamente nel rapporto fecondo che dovrebbe sempre intrattenere con altri ambiti dei saperi storico-sociali fra cui la scienza archivistica. L'importanza conferita al territorio dell'*ontologia sociale per il tramite della documentalità*, riconosciuta oggi anche in altri ambiti del sapere e con riferimento alle dinamiche sociali più recenti in tema di media vecchi e nuovi, sistemi di comunicazione, registrazione, riproduzione e archiviazione di dati di vario tipo<sup>3</sup>, caratterizza l'idea di sociologia storica proposta in cui il passato è ovviamente il ter-

---

<sup>2</sup> M. Foucault, *La volontà di sapere. Storia della sessualità I*, Feltrinelli, Milano, 1996.

<sup>3</sup> M. Ferraris, *Dove sei? Ontologia del telefonino*, Bompiani, Milano, 2005; id., *Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce*, Laterza, Roma-Bari, 2009.

reno di studio sociologico, ma solo nell'assunzione delle diffrazioni e degli "effetti di verità" inerenti alle fonti impiegate per lo studio stesso. Si pensa per questo motivo a una sociologia storicamente impegnata che prenda atto delle dimensioni euristiche aperte dall'*archival turn*<sup>4</sup>, e da una considerazione dall'*interno* degli archivi e dei complessi documentali come luoghi politicamente e culturalmente densi e attraversati da interessi e investimenti materiali e simbolici.

Come detto, la grazia è stata indagata con esclusivo riferimento a donne detenute. La questione ha assunto immediatamente una curvatura molto particolare che si è rivelata di straordinario interesse e foriera di molteplici domande e problemi anche eccedenti i confini stessi dello studio. Il principale perno dell'analisi è consistito, infatti, nello scegliere la prospettiva di genere focalizzata sulle donne, ma non in quanto vittime o sopravvissute a violenze contro di loro agite e procurate da uomini<sup>5</sup>. Si è scelta, invece, la via inversa: i soggetti criminali considerati sono stati quelle donne che, condannate in via definitiva per reati di varia natura, hanno presentato in prima persona istanze di grazia o a favore delle quali sono state avanzate da familiari, congiunti e così via. Il focus scelto punta sulla figura del reo e del condannato che presenta istanza di grazia, non sulle vittime dei suoi atti e comportamenti. La considerazione della donna come vittima rientra in un altro ordine di questioni che possono essere ricondotte, propriamente, al dominio molto strutturato e tutt'altro che semplice della vittimologia<sup>6</sup>.

Seguendo questa via si è provato a ripensare, in controluce e mediante la criminologia critica femminista<sup>7</sup>, alla controversa tradizione della sociologia della devianza e della criminologia sul tema, di lombrosiana definizione, della "donna delinquente"<sup>8</sup>. A una rilettura degli studi su questi argo-

---

<sup>4</sup> Cfr. A.L. Stoler, *Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense*, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2009.

<sup>5</sup> Come si vede, per esempio, nello studio di C. Nubola, *Uomini che uccidono le donne. Processi e misure di clemenza in Italia tra anni '40 e '50*, «Genesis», XVIII / 2, 2019, pp. 105-125, basato sulle fonti qui analizzate e fra i più importanti riferimenti per la ricerca.

<sup>6</sup> In un'ampia bibliografia, per una visione d'insieme sul campo e sulle prospettive recenti, cfr. J.K. Wilson (ed.), *The Praeger Handbook of Victimology*, Praeger, Santa Barbara, CA, 2009; W.G. Doerner, S.P. Lab, *Victimology*, Elsevier, Burlington, MA, 6th ed., 2012; L.E. Daigle, *Victimology. The Essentials*, SAGE, Thousand Oaks, CA, 2nd ed., 2018; S. Walklate (ed.), *Handbook of Victims and Victimology*, Routledge, London & New York, 2nd ed., 2018.

<sup>7</sup> C. Smart, *Women, crime and criminology. A feminist critique*, Routledge and Kegan Paul, Boston, Mass., 1977; N. Naffine, *Female Crime. The construction of women in criminology*, Allen and Unwin, Sidney, 1987.

<sup>8</sup> C. Lombroso, G. Ferrero, *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, L. Roux e C., Torino-Roma, 1893.

menti è dedicato, quindi, il capitolo 5 nel quale si prova a offrire una chiave interpretativa centrata su una ripresa critica del dispositivo del *sex/gender system* formulato dall'antropologa Gayle Rubin<sup>9</sup>. Mediante tale dispositivo è possibile dare conto tanto delle deformazioni attestate negli studi intorno alla criminalità femminile, quanto offrire una piattaforma interpretativa per lo specifico delle forme della devianza femminile. Nella ricerca l'adozione criticamente avvertita della prospettiva di genere centrata sulle donne ha pertanto consentito di considerare la problematicità dei casi analizzati quali casi storicamente situati in un passato relativamente recente, promuovendo una maggiore e articolata presa d'atto delle contraddittorie dinamiche riguardanti la vita sociale e culturale delle donne nell'Italia del Novecento all'interno di più ampi quadri sociali, materiali e culturali.

Affrontati i principali aspetti di ordine teorico e metodologico, nel capitolo 6 si presentano le caratteristiche e gli elementi di un corpus documentale risultato omogeneo e idoneo alle analisi approntate e, derivante direttamente da questo, i termini della predisposizione di un *dataset* come mappatura integrale del repertorio analizzato, reso disponibile, con l'opportuna anonimizzazione dei dati, alla comunità degli studiosi<sup>10</sup>. A esplicitazione di principi prima enunciati riguardo ai quadri epistemici e pratici di ricerca, si illustrano in dettaglio un nucleo di questioni propriamente epistemologiche, metodologiche e storico-archivistiche specifiche inerenti al corpus oggetto di studio. Esse offrono la possibilità di considerare in senso più puntuale il profilo della ricerca; di prendere conoscenza diretta e particolareggiata del corpus documentale e del dataset; e di considerare aspetti procedurali e storico-archivistici che permettono la più adeguata contestualizzazione storica e culturale del tema.

Per quanto riguarda, infine, la parte di ricerca e di analisi svolte, si è scelto di svolgere due ordini di indagini.

Innanzitutto una prima, più ampia e generale indagine quantitativa tesa a definire le donne richiedenti la grazia in ordine al loro profilo sociologico e demografico e con attenzione specifica volta a valorizzare statistiche inerenti gli aspetti giudiziari e detentivi. Il capitolo 7 è interamente volto all'analisi puntuale, corredata dall'elaborazione e discussione di grafici e tabelle, del repertorio documentale analizzato. Si è cercato di riorganizzare la grande varietà di fattispecie offerta dal fondo archivistico al fine di otte-

---

<sup>9</sup> G. Rubin, "The Traffic in Women: Notes on the 'Political Economy' of Sex", in R.R. Reyer (ed.), *Toward and Anthropology of Women*, Monthly Review Press, New York and London, 1975, pp. 157-210.

<sup>10</sup> Il dataset è disponibile in open access nella pagina del libro sul sito di FrancoAngeli Editore.

nere un set di dati sufficientemente omogeneo da consentire un'analisi numerica, ma allo stesso tempo capace di conservare la suddetta varietà fenomenica, utile per le successive analisi qualitative. I dati sono dunque stati raccolti in una serie di categorie (elementi relativi al reato commesso, condizioni personali e familiari, condizioni professionali e patrimoniali) e analizzati, con lo scopo di delineare un profilo socio-demografico di carattere generale delle condannate.

Tale analisi ha consentito di far emergere alcuni temi e problemi specifici e costituisce lo sfondo generale delle analisi qualitative presentate negli ultimi due capitoli. Nella impossibilità di dare conto di tutte le questioni implicate nelle vicende studiate, si è proceduto con una scelta tematica riguardante due questioni su tutte: l'onore e le pratiche femminili di intervento sul corpo delle donne, quali l'interruzione di gravidanza, sullo sfondo di tradizioni magico-religiose ancora operanti. Questi due temi, chiaramente, non esauriscono affatto le prospettive che si sarebbero potute seguire, ma invitano anzi a proseguire nelle indagini nel senso di un loro ampliamento e di una loro specificazione sempre maggiori.

Per quanto concerne il tema dell'onore discusso nel capitolo 8, si è mosso dal ruolo centrale che questo ha avuto nella nostra cultura, sia da un punto di vista sociale e di costume, sia dal punto di vista giuridico attraverso il tema del delitto d'onore. In tal senso, la prospettiva di genere ha aperto un campo di analisi interessante, poiché il ruolo e la posizione della donna nella struttura sociale italiana del tempo si colloca proprio al centro delle dinamiche legate all'onore. Allo stesso tempo però, non si è voluto adottare un approccio strettamente *gender oriented*, legato dunque all'analisi critica del delitto d'onore e al ruolo generale dell'onore come categoria sociale nella definizione del ruolo subordinato della donna nel tessuto sociale. Si è invece preferito trattare l'onore, sulla base dell'impostazione offerta dal pensiero di Georg Simmel<sup>11</sup>, come l'espressione specifica di una razionalità sociale che, sebbene si cali nella condizione del singolo individuo definendone il rapporto alle funzioni sociali, si pone come una forma oggettiva dell'ordinamento sociale stesso, come un meccanismo o un processo di regolazione delle proprie funzioni interne.

In tale prospettiva, il ruolo della donna non è tanto l'obiettivo del saggio, quanto il filtro e lo strumento problematico che aiutano a rivelare queste dinamiche proprie dell'onore, in virtù della peculiare posizione della

---

<sup>11</sup> G. Simmel, "Le cerchie sociali", in P. Alferj, E. Rutigliano (a cura di), *George Simmel. Ventura e sventura della modernità. Antologia degli scritti sociologici*, Bompiani, Milano, 2003, pp. 309 e ss.

donna al loro interno. Ciò è stato realizzato attraverso un'analisi qualitativa di alcuni fascicoli del fondo archivistico di particolare rilevanza paradigmatica, per la capacità di far emergere gli aspetti fondamentali del “funzionamento” dell'onore.

L'ultimo capitolo, invece, parte dalla considerazione dell'aborto e delle pratiche relative alla gestazione, al parto e alla cura, affidato all'epoca a figure di levatrici in transizione da uno statuto folklorico e popolare di lunga durata a nuovi e moderni quadri professionalizzanti nei domini della biomedicina<sup>12</sup>, per aprire la riflessione su un tema di squisito interesse storico-antropologico: quello delle pratiche e credenze circa capacità e poteri magici da parte di donne descritte come fattucchiere nell'esercizio di attività curative e, anche ma non solo, connesse al parto o alle pratiche abortive<sup>13</sup>. Sebbene si tratti di casi numericamente trascurabili ed evidentemente espressione di forme di vita sociali residuali, pure tali casi attestano un quadro socio-culturale e simbolico molto più complesso e sfaccettato, nel cuore del Paese, riguardante le donne, e contribuiscono a problematizzare taluni assunti interpretativi delle prospettive di genere.

La ricerca, come detto all'inizio, non ha carattere conclusivo e definitivo: non si può affermare, infatti, che in essa siano stati esauriti tutti i problemi e le questioni evocati. Vero è anzi il contrario. Per le ragioni contestuali sopradette, la parte empirica è risultata alla fine un po' sacrificata rispetto a una impegnativa impostazione teorica e metodologica di cui non si sono potute sviluppare e approfondire tutte le possibili direzioni. Per questo motivo, i risultati qui presentati sono da intendersi come una base e un ponte per futuri approfondimenti e verifiche, quindi per altre ricerche, anche ampliate ad altri fondi archivistici sui temi della grazia e della colpa negli Stati moderni. Infatti, come anche si è suggerito in vari punti della riflessione, ulteriori strade di indagine sono possibili all'interno di questo repertorio documentale di indubbio fascino e altri consimili sui quali, nella chiave sociologico-giuridica e della devianza, si possono misurare e verificare la continuità e la discontinuità delle forme del mutamento sociale e culturale nell'Italia del secolo XX<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> A. Gizzi, *Le segrete manovre delle donne. Levatrici in Italia dall'Unità al Fascismo*, Biblink, Roma, 2006.

<sup>13</sup> M. Bettini, *Nascere. Storie di donne, donnole, madri ed eroi*, Einaudi, Torino, 2018.

<sup>14</sup> Una prima presentazione della ricerca è stata pubblicata a cura di D. Altobelli e F. Tibursi con il titolo di “*Parere contrario*”. *Profili sociologici di donne richiedenti la grazia (1949-1955)* su «Sociologia del diritto», 2/2023, pp. 35-67. DOI: <https://doi.org/10.54103/1972-5760/21816>, open access.



## Bibliografia di riferimento

- Altobelli D., Tibursi F. (2023), "Parere contrario". *Profili sociologici di donne richiedenti la grazia (1949-1955)*, «Sociologia del diritto», 2/2023, pp. 35-67, DOI: <https://doi.org/10.54103/1972-5760/21816>, open access.
- Bettini M. (2018), *Nascere. Storie di donne, donnole, madri ed eroi*, Einaudi, Torino.
- Beccaria C. (2017), *Dei delitti e delle pene*, Castelvecchi, Roma, eBook.
- Bentham J. (2011), *Selected writings*, S.G. Engelmann (ed.), Yale University Press, New Haven.
- Daigle L.E. (2018), *Victimology. The Essentials*, SAGE, Thousand Oaks, CA, 2nd ed.
- Doerner W.G., Lab S.P. (2012), *Victimology*, Elsevier, Burlington, MA, 6th ed.
- Ferraris M. (2005), *Dove sei? Ontologia del telefonino*, Bompiani, Milano.
- Ferraris M. (2009), *Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce*, Laterza, Roma-Bari.
- Foucault M. (1996), *La volontà di sapere. Storia della sessualità I*, Feltrinelli, Milano.
- Gizzi A. (2006), *Le segrete manovre delle donne. Levatrici in Italia dall'Unità al Fascismo*, Biblink, Roma.
- Lombroso C., Ferrero G. (1893), *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, L. Roux e C., Torino-Roma.
- Naffine N. (1987), *Female Crime. The construction of women in criminology*, Allen and Unwin, Sidney.
- Nubola C. (2019), *Uomini che uccidono le donne. Processi e misure di clemenza in Italia tra anni '40 e '50*, «Genesis», XVIII / 2, pp. 105-125.
- Rubin G. (1975), "The Traffic in Women: Notes on the 'Political Economy' of Sex", in R.R. Reyter (ed.), *Toward and Anthropology of Women*, Monthly Review Press, New York and London, pp. 157-210.
- Simmel G. (2003), "Le cerchie sociali", in P. Alferj, E. Rutigliano (a cura di), *George Simmel. Ventura e sventura della modernità. Antologia degli scritti sociologici*, Bompiani, Milano, pp. 309 e ss.
- Smart C. (1977), *Women, crime and criminology. A feminist critique*, Routledge and Kegan Paul, Boston, Mass.
- Spina R. (1900), *Origine sociale del delitto*, «Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie», 24, 94 (Ottobre), pp. 165-180.
- Stoler A.L. (2009), *Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense*, Princeton University Press, Princeton, NJ.
- Walklate S. (ed.) (2018), *Handbook of Victims and Victimology*, Routledge, London & New York, 2nd ed.
- Wilson J.K. (ed.) (2009), *The Praeger Handbook of Victimology*, Praeger, Santa Barbara, CA.

# 1. La grazia, la giustizia, la legge

di Francesco Tibursi

## 1. Origine e problemi del potere di grazia

L'esercizio del potere di grazia è stato oggetto di riflessione da parte di molti e importanti pensatori e giuristi. Esiste, si può sostenere, una vera e propria "filosofia della grazia" variamente articolata e modulata nel tempo. Prima e soprattutto in Antico Regime attuata con riferimento alle prerogative regie, fra cui quella di grazia era definita da Kant come "il diritto più delicato"<sup>1</sup>. Secondo il filosofo non v'è dubbio che nel "diritto di far grazia (*ius aggratiandi*)" si può osservare l'espressione più chiara del "diritto di maestà"<sup>2</sup>. E poi proseguita in tempi anche recenti con riferimento ai Capi di Stato negli ordinamenti giuridici e politici contemporanei. Vi è in tal senso una linea di continuità nelle teorie sul potere di grazia e diverse sono le riflessioni sulla natura e il senso di questo particolare istituto svolte soprattutto in merito al profilo di coerenza logica e sistematica rispetto all'ordinamento giuridico e all'impianto legislativo, nonché rispetto alla "natura giuridica" propria dell'atto di clemenza: giurisdizionale, legislativa, amministrativa, di governo cioè politica in senso lato<sup>3</sup>, e su cui vi è appunto incertezza in dottrina<sup>4</sup>. Esiste in tutta evidenza, infatti, un'aporia ineludibile nella questione della grazia sovrana riguardante la sua "logica" interna per la quale, come osservato da Canetti, "la grazia è un atto di potere eccezionalmente alto e con-

---

<sup>1</sup> I. Kant, "La dottrina generale del diritto", in *Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto*, UTET, Torino, 1956, pp. 423-567.

<sup>2</sup> *Ibidem*.

<sup>3</sup> G. Ambrosini, "Grazia", ad vocem in *Digesto delle Discipline Penali*, VI, UTET, Torino, 1992, pp. 44-47.

<sup>4</sup> G. Zagrebelsky, "Grazia (dir. cost.)", ad vocem in *Enciclopedia del diritto*, XIX, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 757-770.

centrato proprio perché presuppone la condanna; se non è stata pronunciata una condanna, non può aver luogo alcun atto di grazia<sup>5</sup>”.

Questa riflessione illumina uno dei problemi essenziali relativi al potere di grazia. Esso, come scrive Canetti, ha luogo solo a seguito di una condanna; in altri termini, la grazia non agisce *all'interno* del procedimento giudiziario – nella sua parte istruttoria e sanzionatoria – ma interviene *a posteriori*, quando la sentenza è già stata formulata e risulti passata in giudicato. Ciò significa che, in prima battuta, l'attività dei tribunali debba svolgersi nella sua interezza, completando tutti i passaggi che l'ordinamento attribuisce al processo con cui un reato viene posto sotto il vaglio sanzionatorio delle autorità giudiziarie. Solo a seguito di ciò, una volta ottenuta quantomeno una sentenza di I grado, è possibile adire ai poteri competenti nella concessione della grazia o di un condono della pena. Inoltre, l'autorità dotata di tale funzione non è di tipo giudiziario ma, strettamente parlando, attiene al potere esecutivo o comunque a organi rientranti nell'amministrazione dello Stato.

Si configura in tal modo la peculiare natura aporetica del potere di grazia, come sopra osservato. Tale facoltà risiede in un campo esterno al potere giudiziario e, di fatto, ne opera una limitazione, che può intervenire in ogni momento in cui il giudizio abbia assunto una forma compiuta ed efficace; allo stesso tempo però, è l'ordinamento stesso ad attribuire tale potere – lo ripetiamo, facente capo a organi non strettamente parte del sistema giudiziario – dunque la grazia non si configura come un'eccezione assoluta, esterna all'ordinamento e operante una piena sospensione dei processi giuridici che formano l'ordinamento stesso. Ciò è vero in generale, già nelle forme premoderne in cui la grazia si realizza nella storia del diritto occidentale. Tuttavia, assume una particolare e grave rilevanza all'interno di un ordinamento giuridico codificato in norme positive oggettive, così come viene a realizzarsi nel diritto rivoluzionario e subito dopo nel XIX secolo.

Nel caso di norme weberianamente razionalizzate all'interno di un codice strutturato in modo sistematico, la pretesa dell'ordinamento è di poter definire, in modo puntuale e il più esatto possibile, tutti i procedimenti che possano attuarsi, a vario titolo, all'interno dell'ordinamento stesso. Allo stesso modo, definisce tutti i possibili poteri da cui tali procedimenti emanano, attribuendoli a organi o soggetti specifici, cercando altresì di delinearne quanto più accuratamente possibile i confini, i limiti di attribuzione e, soprattutto, i criteri di risoluzione dei conflitti di competenza che certamente emergeranno nell'ordinaria attività di amministrazione dello Stato. Nell'*Ancien Régime*, ciò poteva esser risolto grazie al carattere “personale”

---

<sup>5</sup> E. Canetti, *Massa e potere*, Bompiani, Milano, 1989, p. 361.

della sovranità, ovvero la sua legittimazione a partire dalle qualità intrinseche del soggetto che ne era titolare; un potere eccezionale poteva esser espressione di una libera disposizione e discrezionalità del sovrano medesimo. Ben più complessa la questione in uno Stato di diritto, ove la legittimità deriverebbe proprio dalla presenza di un ordinamento oggettivo e impersonale che riassume in sé l'intera vita giuridico-politica di una società. È l'ordinamento stesso, come sistema autonomo dalle volontà individuali, a definire le eccezioni – come il potere di grazia – che sospendono perlomeno gli effetti dei procedimenti ordinari di cui esso stesso si compone. Lo ripetiamo, si tratta di poteri eccezionali definiti tuttavia proprio dall'interno dell'ordinamento; dunque, diviene difficile misurare con esattezza il grado di tale esteriorità o eccezionalità, dato che la loro esecuzione avviene, alla fine, all'interno dell'ordinamento stesso.

Da una prospettiva sociologica, è chiaro che tale concezione del diritto non può in ogni caso escludere per principio l'esistenza di poteri esterni alla sua codifica positiva – come potrebbe, del resto, divenire impermeabile a pressioni di tipo politico e sociale? – ma li colloca nondimeno nel campo dell'eccezionalità, aprendo una serie di significativi problemi in ordine alla gerarchia delle fonti e dei poteri, in primo luogo; in secondo luogo, in merito alla natura di tali poteri e alla loro concrezione istituzionale all'interno dell'ordinamento giuridico.

## 2. Grazia e diritto positivo

Non è un caso che tale problema fu particolarmente percepito nelle correnti giusformalistiche, istituzionalistiche e nel positivismo giuridico: poteri come quello di grazia sollevavano infatti gravi eccezioni riguardo la certezza del diritto e dell'ordinamento, come pure sulla completezza e autonomia dello stesso nei confronti di istanze extragiuridiche.

Un esempio illuminante è la definizione del potere di grazia offerta da Santi Romano nei suoi *Principii di diritto costituzionale generale* (1946):

Il capo dello Stato ha inoltre alcuni poteri, i quali condizionano talvolta l'esercizio della funzione giurisdizionale e, tal'altra, gli effetti dei suoi atti. Tipici, fra essi, sono quelli che derivano dall'istituto della grazia, in base al quale il capo dello Stato ha: il potere di grazia in senso stretto, cioè di condonare o mitigare la pena di singoli condannati; di indulto, che implica ugualmente il condono o la mitigazione di pene per tutta una categoria di condannati o di giudicabili; e, in taluni ordinamenti, di amnistia, che non solo fa cessare l'esecuzione della condanna, ma fa venir meno tutti gli effetti

penali di essa (non così gli effetti civili ed amministrativi) ed estingue la stessa azione penale: in altri ordinamenti, come in quello francese, l'amnistia non può essere concessa se non da una legge. Gli atti con cui il capo dello Stato esercita questi poteri possono essere decretati con condizioni sospensive ed obblighi. Essi sono manifestazioni di una competenza, che non è per sua natura legislativa, e quindi non hanno i caratteri dei decreti legislativi. [...]. Sono invece atti pertinenti alla funzione esecutiva: più precisamente l'indulto e l'amnistia rientrano, non in quelle sue manifestazioni che costituiscono la semplice amministrazione, ma nelle altre in cui si concreta la funzione politica, ed anche la grazia in senso stretto sembra che abbia questo carattere per quanto attenuato<sup>6</sup>.

Il potere di grazia, così tratteggiato da Santi Romano, ci fornisce una qualifica sia di carattere formale che sostanziale di tale facoltà, utile a chiarire i problemi precedentemente esposti. Da un punto di vista formale, la grazia non rientra certamente nel potere giurisdizionale, non rappresentando un esercizio della facoltà di punire (o di omettere la punizione) che, in realtà, costituisce il presupposto materiale e procedurale perché la grazia si possa concedere; non è poi nemmeno ascrivibile al potere legislativo, non rientrando in nessuna delle tipologie di normazione previste dall'ordinamento. Può dunque esser solamente ricondotta a una potestà di tipo amministrativo ma, anche in questo caso, sotto la specie di una facoltà eccezionale, il cui scopo non sarebbe l'esecuzione delle norme e il governo dell'apparato istituzionale ma, piuttosto, l'apertura di un accesso a favore di istanze sociali, politiche, morali.

La grazia incarna dunque la maschera giuridica di sentimenti di "indulgenza", di "equità", come di pacificazione sociale. Ciò conferma quanto già sopra osservato, ovvero la natura di confine di tale potere che non solo non esiste per lo scopo generale della preservazione e del funzionamento dell'ordinamento ma – quasi in senso contrario a tali finalità – introduce istanze extragiuridiche nei processi istituzionali, istanze che mitigano o, in alcuni casi, contrastano gli esiti giuridici di questi stessi processi. La grazia avrebbe dunque il potere di tradurre istanze provenienti dalla società in azioni con efficacia giuridica – sempre, ovviamente, entro i limiti del procedimento amministrativo con cui la grazia viene richiesta e l'istruttoria svolta su cui, più avanti, ci soffermeremo.

Dal versante del giuspositivismo troviamo invece una riflessione sul tema di Hans Kelsen, con una sensibilità invero non troppo distante da quella di Santi Romano. Come questi, il giurista austriaco nel suo *Il primato del*

---

<sup>6</sup> S. Romano, *Principii di diritto costituzionale generale*, Giuffrè, Milano, 1946, pp. 319-320.

*parlamento* (1982) osserva il carattere sociale, dunque extragiuridico della grazia; affronta tuttavia anche un'altra fondamentale questione, ovvero il rapporto di tale potere con l'indipendenza delle autorità giudiziarie:

Se però si guarda più da vicino, quest'indipendenza dei tribunali dalle norme individuali non costituisce affatto un carattere assoluto rispetto all'amministrazione. Si deve anzitutto osservare che l'indipendenza dei tribunali penali subisce una limitazione non irrilevante per il fatto che il procedimento penale può essere messo in moto solo per iniziativa di un funzionario amministrativo dipendente dal governo, il pubblico ministero, che può essere di regola interrotto per ordine del capo dello stato e che il potere di grazia dà a quest'ultimo la possibilità di togliere di mezzo una sentenza penale, o meglio, i suoi effetti giuridici. Certo, il governo non può ordinare ad un tribunale di decidere il singolo caso in un certo modo; può tuttavia – secondo la maggior parte delle costituzioni che riconoscono il principio dell'indipendenza dei tribunali – stabilire, in un modo che vincola il tribunale competente, che in un caso concreto venga adottata, non adottata o abbandonata una certa procedura. Esso non può certamente ordinare al tribunale di assolvere l'imputato, ma può ottenere un effetto giuridico simile all'assoluzione, che anche i tribunali devono onorare. Nella misura in cui la separazione della giurisdizione dall'amministrazione si attenua – come avviene attraverso l'ingerenza dell'amministrazione nella giustizia penale –, ne resta limitata l'indipendenza dei tribunali<sup>7</sup>.

E, subito dopo:

È poi da osservare che l'indipendenza giudiziaria perde significato per il fatto che contro la sentenza di un tribunale si può fare appello a un altro tribunale che, pur non essendo gerarchicamente superiore, è tuttavia un'autorità più alta rispetto al primo, in quanto ha la possibilità di annullare la sentenza. Proprio così: l'indipendenza del primo tribunale deve considerarsi eliminata anche sul piano formale, dal momento che esso, nella sua nuova decisione, è vincolato dalle vedute giuridiche che l'istanza più alta ha posto a base della pronuncia di annullamento. Se anche queste vedute trovano espressione solo nella motivazione e non nel dispositivo della sentenza di annullamento, ciò equivale tuttavia ad una norma individuale, che vincola il primo tribunale; e quindi, ad una sensibilissima limitazione dell'indipendenza del giudice<sup>8</sup>.

Tale riflessione è di capitale importanza sia nell'economia della teoria kelseniana, sia per la nostra ricognizione sul problema della grazia. L'indipendenza del giudice è infatti non solo uno dei capisaldi dello Stato

---

<sup>7</sup> H. Kelsen, *Il primato del parlamento*, Giuffrè, Milano, 1982, pp. 135-136.

<sup>8</sup> *Ibidem*.

di diritto, ma uno dei pilastri necessari a garantire l'assoluta autonomia dell'ordinamento giuridico rispetto agli elementi a esso esterni<sup>9</sup>.

Nella lettura offertaci dallo studioso austriaco, il potere di grazia appare infatti come un'"imperfezione" dell'ordinamento; necessaria e utile, certamente, ma la cui presenza incrina la struttura formale che garantisce l'autonomia dell'ordinamento. Si deve ricordare che per Kelsen l'ordinamento giuridico è, prendendo in prestito la terminologia di Luhmann, un sistema autopoietico, ovvero un meccanismo distinto e separato dalle altre componenti del sistema sociale e capace di riprodursi e perpetuarsi in autonomia; questo, a partire dagli atti d'imputazione "originari" che ne costituiscono le fondamenta, la *Grundnorm*. La presenza di una procedura che, in modo più o meno discrezionale, intervenga per rovesciare gli esiti di questi processi disturba l'indipendenza di questo sistema, che proprio nella terzietà e autonomia dei tribunali trova una delle sue espressioni.

Inoltre, la grazia – come invero le altre forme di giudizio per equità – tende a interrompere il "flusso" dei processi di imputazione che, dai vertici della gerarchia delle fonti, si diffonde nell'ordinamento stesso, discendendo dalle norme fondamentali sino alle leggi penali e a quelle relative alla loro esecuzione. Intervenendo con un atto capace di privare di efficacia la sentenza (o almeno di limitarla nel tempo con un condono), introduce un procedimento parallelo e indipendente rispetto a quello giudiziario, che in tal modo vede ridotta la propria pretesa di piena certezza.

Per un ordinamento formalizzato attraverso codici positivi, il potere di grazia rappresenta dunque un problema. Non in modo diretto, anzi, la sua presenza è fattore positivo di integrazione del potere giudiziario con la dimensione morale e sociale; indirettamente, tuttavia, la sua presenza segnala un'insufficienza dell'ordinamento, di contro alla pretesa di completezza e onnicomprensività del diritto razionale codificato. Non si tratta qui di negare la grazia come istanza sociale, ma le norme di un sistema "legale-razionale" sono espressione di una pretesa di piena sufficienza dell'ordinamento nella sua capacità di garantire l'esercizio della giustizia, escludendo in via astratta la necessità di forme altre, esterne di tutela e giudizio.

Le discussioni sarebbero però continuate e in certo modo sono destinate a non finire mai, sia pure anche per ragioni più specifiche e "procedurali", ma sempre però rinviati a profonde questioni di principio, siano esse politicamente o meno connotate come in noti dibattiti occorsi in anni recenti<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Scopo essenziale che Kelsen cerca di realizzare con la sua dottrina pura del diritto.

<sup>10</sup> Cfr. R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, *La grazia contesa. Titolarità ed esercizio del potere di clemenza individuale*, Giappichelli, Torino, 2006, incentrato sui noti "casi" Bompreschi e Sofri.

Di particolare rilievo è, infatti, esattamente lo sfondo filosofico e, poi, storico e sociologico, cui rimanda la concessione della clemenza sovrana. Von Jhering ha posto in maniera chiarissima i termini filosofici del problema indicando nella grazia l'espressione di un "arbitrio", di una "inosservanza della legge da parte del potere statale", di una "ingerenza nell'ordinamento giuridico" che, però, va adeguatamente inquadrata nel complesso tema del rapporto tra il Diritto o Legge e la Giustizia.

«Con la grazia, la pura anomia (*Gesetzlosigkeit*) siede sullo scranno del diritto; la grazia è il riconoscimento formale dell'arbitrio nell'ambito della giustizia penale». E tuttavia, aggiungeva il giurista, non è propriamente all'arbitrio che si cede lo «scranno del diritto», bensì «alla giustizia che, nel caso singolo, riconosce l'inesatta configurazione della legge ed alla quale pertanto si deve offrire la possibilità di non far pagare a un innocente l'errore in cui essa stessa è incorsa». La grazia, infatti, se vista nella chiave della giustizia, secondo von Jhering può, anzi deve intendersi, come «correzione d'una legge riconosciuta imperfetta nei riguardi di un caso singolo, cioè, in breve, come dell'autocorrezione della giustizia (...)»<sup>11</sup>.

È stato puntualmente rilevato da Romagnosi che «O le leggi penali sono giuste e prudenti, o no. Se lo sono, dunque debbono essere *inesorabilmente* eseguite. Se poi nol sono, correggansi, e non si lasci una incauta occasione di delinquere colla lusinga di ottenere poi grazia»<sup>12</sup>. Seguendo questa interpretazione, la grazia segnalerebbe una carenza delle leggi, non abbastanza "giuste" o "prudenti" da consentire giudizi avveduti nella normale prassi giudiziaria. Inoltre, la soluzione ideale a tal mancanza non può essere, appunto, un procedimento parallelo, che rischierebbe di costituire una scappatoia dalla punizione; solo una legislazione più accorta e illuminata consente di correggere questi vuoti dell'ordinamento in modo definitivo ed efficace.

Le parole di Romagnosi riprendevano il ragionamento analogo svolto prima di lui da Beccaria, Pastoret, Bentham e altri. Proprio Beccaria, cui Romagnosi qui chiaramente si volge, articola in modo molto chiaro questa opinione. La grazia, nel passo che leggiamo da *Dei delitti e delle pene* (1764), appare proprio come il simbolo visibile dell'insufficienza del diritto:

A misura che le pene divengono più dolci, la clemenza ed il perdono diventano meno necessari. Felice la nazione nella quale sarebbero funesti! La clemenza dunque, quella virtù che è stata talvolta per un sovrano il supple-

---

<sup>11</sup> Così come citato in M. Pisani, *Dossier sul potere di grazia*, II ed., CEDAM, Padova, 2007, p. 7.

<sup>12</sup> G.D. Romagnosi, *Genesi del diritto penale* - Quarta edizione pratese, V. IV, del Guasti, Prato, 1842, pp 340-341.



mento di tutt'i doveri del trono, dovrebbe essere esclusa in una perfetta legislazione dove le pene fossero dolci ed il metodo di giudicare regolare e spedito. Questa verità sembrerà dura a chi vive nel disordine del sistema criminale dove il perdono e le grazie sono necessarie in proporzione dell'assurdità delle leggi e dell'atrocità delle condanne. Quest'è la più bella prerogativa del trono, questo è il più desiderabile attributo della sovranità, e questa è la tacita disapprovazione che i benefici dispensatori della pubblica felicità danno ad un codice che con tutte le imperfezioni ha in suo favore il pregiudizio dei secoli, il voluminoso ed imponente corredo d'infiniti commentatori, il grave apparato dell'eterne formalità e l'adesione dei più insinuanti e meno temuti semidotti. Ma si consideri che la clemenza è la virtù del legislatore e non dell'esecutore delle leggi; che deve risplendere nel codice, non già nei giudizi particolari; che il far vedere agli uomini che si possono perdonare i delitti e che la pena non ne è la necessaria conseguenza è un fomentare la lusinga dell'impunità, è un far credere che, potendosi perdonare, le condanne non perdonate siano piuttosto violenze della forza che emanazioni della giustizia. Che dirassi poi quando il principe dona le grazie, cioè la pubblica sicurezza ad un particolare, e che con un atto privato di non illuminata beneficenza forma un pubblico decreto d'impunità. Siano dunque inesorabili le leggi, inesorabili gli esecutori di esse nei casi particolari, ma sia dolce, indulgente, umano il legislatore. Saggio architetto, faccia sorgere il suo edificio sulla base dell'amor proprio, e l'interesse generale sia il risultato degl'interessi di ciascuno, e non sarà costretto con leggi parziali e con rimedi tumultuosi a separare ad ogni momento il ben pubblico dal bene de' particolari, e ad alzare il simulacro della salute pubblica sul timore e sulla diffidenza. Profondo e sensibile filosofo, lasci che gli uomini, che i suoi fratelli, godano in pace quella piccola porzione di felicità che lo immenso sistema, stabilito dalla prima Cagione, da quello che è, fa loro godere in quest'angolo dell'universo<sup>13</sup>.

La sensibilità illuminista di Beccaria ci mostra l'intensa frizione fra la codificazione razionale e la grazia, qui percepita – a ragione, in una certa misura – davvero come un residuo dell'*Ancien Régime*. Sebbene la grazia non costituisca per sé qualcosa di esecrabile, il fatto che l'ordinamento debba ricorrere ad essa nei processi giudiziari indica il “disordine” di un sistema normativo. Certamente, essa è «la più bella prerogativa del trono», ma è tale solo perché il potere legislativo non è stato in grado di definire “pene dolci”, misurate, tali da includere la giusta proporzione di clemenza nelle procedure con cui vengono eseguite. Si potrebbe dire che la presenza del potere di grazia sia proporzionale alla gravità delle patologie dell'ordinamento giuridico. Nell'idea di Beccaria, dare ampio spazio a tale forma di attenuazione delle pene significherebbe confessare la necessità,

---

<sup>13</sup> C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, Castelvechi, Roma, 2017, eBook.

anche in un ordinamento razionale, di un soggetto individuale capace, per sue proprie qualità personali, di intervenire in modo discreto e puntuale laddove le leggi dello Stato non garantissero la giustizia. Il che equivarrebbe a vanificare l'esercizio della ragione *tout court* in ambito politico, giuridico e sociale.

È infatti importante la diversa concezione della sovranità che qui traspare. Essa è attributo essenziale non del monarca ma del legislatore, che per Beccaria agisce come un sapiente e saggio architetto, capace di progettare un edificio normativo in cui la punizione assuma un significato educativo, correttivo, proprio attraverso la giusta misura della propria severità nei confronti dei reati. La clemenza sarebbe dunque un carattere interno a tale misura della pena, non una facoltà esterna con cui correggere, per eccesso o difetto, le storture di una sentenza. Qui, veramente, il potere di grazia sembra rappresentare le vestigia di un mondo antico, oramai tramontato, e il cui ritorno non è né possibile né desiderabile. La nuova forma assunta dalla sovranità, che con Weber potremmo definire conforme al tipo legale-razionale di potere, esclude per sua natura l'esercizio di questa facoltà secondo la discrezionalità del soggetto che *de facto* "opera" la sovranità. Una sovranità impersonale si manifesta massimamente in un sistema oggettivato di norme, dunque la grazia non può più esser legata alla volontà umana, ma, piuttosto, dovrebbe esprimersi come aspetto o elemento dei rapporti necessari interni alla struttura di questo stesso sistema normativo.

Potrebbe, perché come sappiamo il potere di grazia è invece legato proprio alla discrezionalità e alla sensibilità dell'autorità che lo esercita, anche in uno Stato di diritto. L'aspirazione illuministica di poter produrre un oggetto (sociale e politico) che, nella sua forma, incarni tutta l'esattezza della ragione, non si realizza mai del tutto. Cionondimeno, l'oggettività dell'ordinamento realizza una metamorfosi del potere di grazia, che in primo luogo viene regolato e limitato dalla procedura amministrativa necessaria alla manifestazione dei suoi effetti. Inoltre, cosa più importante, esso si fa portatore di un'altra forma di discrezionalità, la cui origine è sociale piuttosto che personale-autoritativa.

Scrivo sul tema Jeremy Bentham:

In all these countries, the law in this part of the field having been copied from the Mosaic, the aspect of it towards the transgression has been in nearly equal degrees severe: in the degree of steadiness and consistency given to the execution – in this has been the difference. In all these countries, the official establishment furnishes a public prosecutor, without whose active concurrence, generally speaking, punishment can in no case be inflicted. In him, therefore, resides not indeed exactly the power of pardoning, but a po-

wer still more efficient. For of the power of pardoning, even though it be antecedently to conviction, the exercise involves in it a certain degree of publicity: of publicity whereby the attention of the public is to a certain extent attracted to the subject, and the public mind set to work: and it is obvious how much more perfect [is] that degree of impunity which is the work of causes purely negative, such as inaction and silence<sup>14</sup>.

Questo breve appunto di Bentham introduce un ulteriore livello di riflessione. Come abbiamo già visto in Kelsen, il potere di grazia si fa portatore di istanze di carattere sociale e politico; nel pensatore austriaco, tuttavia, questo elemento viene letto dal punto di vista dell'ordinamento normativo, sicché in tal caso viene esaltata la loro natura extragiuridica, il loro essere fattori esterni al diritto, ma comunque rilevanti nei processi giudiziari e amministrativi. L'utilitarista inglese ci offre invece un punto di vista sulla sanzione *interno alla sfera sociale*: in questo caso, non solo la grazia veicola contenuti di tipo politico-sociale, ma ancor più essa interviene nell'ordinamento proprio a partire da una specifica attenzione dell'opinione pubblica rivolta alle vicende giuridico-amministrative. Questa diversa prospettiva consente di leggere tale fattispecie non come mera insufficienza del diritto – punto di vista che, in modi e misure diversi, traspare negli approcci giuridici sopra analizzati –, ma piuttosto come il canale necessario a raccordare elementi normativi, politici e sociali nell'amministrazione della giustizia. Inoltre, il riferimento alla “pubblicità” della clemenza denota uno scivolamento semantico nella definizione di sovranità presupposta al potere di grazia. In questo caso, non emana infatti dall'autorità personale del monarca, ma da un *corpus* oggettivato di valori e norme sociali espressione di un'entità collettiva quale l'opinione pubblica. In altri termini, sono il costume e il comune senso morale (quel che Bentham definisce *public mind*) a fornire dei criteri aggiuntivi, di origine sociale e paralleli alle norme positive, utili a correggere o integrare le sentenze.

Secondo questo ragionamento, la grazia svolgerebbe una funzione positiva e necessaria di traduzione e integrazione di criteri sociali di giudizio entro il procedimento giudiziario; una prospettiva che potremmo definire più “sociologica”, poiché assume che i fatti *giuridicamente* rilevanti non vengano mai del tutto sottratti all'influenza dell'universo simbolico dello spazio pubblico e sociale, di contro alla concezione giuspositivistica che vorrebbe tali fatti, una volta entrati nel campo di applicazione della norma-

---

<sup>14</sup> J. Bentham, *Selected writings*, S.G. Engelmann (ed.), Yale University Press, New Haven, 2011, eBook.

tiva penale, trasformarsi in oggetti *esclusivi* del procedimento giudiziario regolato dall'ordinamento normativo stesso.

### 3. Il carattere eccezionale del potere di grazia

Dall'affermazione che conduce a considerare la valenza simbolica dell'istituto in un'ottica di lungo periodo, per la quale preminente se non unico «scopo della grazia è fare giustizia»<sup>15</sup>, ne deriverebbe la coimplicazione problematica tra legge, decisione sovrana e potere di grazia. Una coimplicazione che, collocandosi in un'area di *eccezionalità* rispetto all'ordinamento giuridico, sia esso antico, moderno o contemporaneo, introducendo una «sorta di eccezione singolare»<sup>16</sup> e quale «strumento da utilizzare in casi estremi, secondo una logica di natura eccezionale»<sup>17</sup>, indicherebbe uno *spazio socio-giuridico*, sottratto nella sua struttura alla dimensione storico-temporale. In tale *spazio peculiare* stanno dinanzi, come figure di un dramma senza tempo, il Sovrano e il Criminale, il Potere Assoluto e la Colpa Irredimibile, avvinti in una relazione di perdono che sembra forzare, in quanto tale, la sfera giuridica ponendosi non solo come «un momento fondamentale dell'individualizzazione del giudizio nell'ambito dell'esperienza giuridica»<sup>18</sup>, ma quasi ad affermare una visione di Giustizia calata nella singola biografia del graziato ed evocando scenari e immaginari più ampi e complessi. Una coimplicazione che, infatti, si ritrova pienamente nel funzionamento dell'istituto nelle democrazie contemporanee con notevoli rifrazioni simboliche e culturali. Patrimonio ereditato della sovranità monarchica, quindi sempre rinviante alla sfera della *persona* del sovrano ed espressione per così dire pura del diritto dissimmetrico «di *far* morire o di *lasciar* vivere»<sup>19</sup>, assume nuove forme e significati con la nascita dello Stato di Diritto e dello Stato rappresentativo democratico, mantenendo però nella logica interna caratteri di più lunga e stratificata durata.

Proprio Michel Foucault, in *Sorvegliare e punire*<sup>20</sup>, affronta la duplice natura giuridica e sociale della grazia, seppur in forma indiretta. Ad esem-

---

<sup>15</sup> M. Stronati, *Il governo della 'grazia'. Giustizia sovrana e ordine giuridico nell'esperienza italiana (1848-1913)*, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 139 e ss.

<sup>16</sup> G. Zagrebelsky, «Grazia (dir. cost.)»..., cit., p. 760.

<sup>17</sup> V. Maiello, «Grazia (Dir. pen.)», ad vocem in *Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007, p. 203.

<sup>18</sup> M. Pisani, *Grazia e giustizia*, Giuffrè, Milano, 2007.

<sup>19</sup> M. Foucault, *La volontà di sapere. Storia della sessualità I*, Feltrinelli, Milano, 1996, p. 120.

<sup>20</sup> M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 1993.

pio, la celebre apertura di questo saggio, in cui vengono poste a confronto la cronaca del supplizio del parricida Damiens e il regolamento di un istituto minorile del XIX secolo, offre una cornice interpretativa al problema della grazia; qui, al di là dell'analisi critica nei confronti della società disciplinare, si configura infatti una rappresentazione ove il potere di punire (e di perdonare) è in stretta relazione con la capacità soggettiva di agire rispetto a questo stesso potere.

Nel caso del supplizio, il potere punitivo del sovrano è assoluto sul corpo del condannato, ma tale assolutezza è possibile proprio perché viene data alla soggettività ampia libertà di azione contro la volontà del sovrano stesso. Potremmo dire che il potere sovrano sul soggetto è proporzionale alla libertà del soggetto medesimo, il quale non viene limitato nelle sue possibilità a priori, ma solo dalla punizione successiva. Si tratterebbe dunque di un rapporto fra soggettività, sebbene tale relazione sia chiaramente del tutto asimmetrica, con il puro scopo di manifestare la magnificente superiorità della volontà sovrana sul suddito-soggetto.

Nel caso della prigione, simbolo della società disciplinare, tale ostensione della forza non è necessaria, poiché il diritto interviene direttamente sulla misura della libertà soggettiva, regolandola e canalizzandola con norme specifiche. Come nel caso della celebre analisi del *Panopticon* di Bentham, il potere sovrano qui si sottrae alla vista, ovvero sparisce come soggettività superna, interrompendo quel rapporto asimmetrico che ancora fondava le pratiche di giustizia nell'*Ancien Régime*. Ovviamente non cessa così di agire, ma si trasforma in potere astratto e impersonale di regolazione, ove l'azione soggettiva è possibile solo entro i confini del disciplinamento: si verifica così una forma di controllo puntuale, minuzioso e capillare dell'agire, nel quale il corpo, come noto, viene sottoposto a una complessa forma di tecnica di soggettivazione<sup>21</sup>.

Non scendiamo, in questa sede, nei dettagli critici dell'analisi foucaultiana. È importante però rilevare come tale opera di *ortopedia* sociale trova proprio nel tema della punizione e della grazia uno dei suoi argomenti centrali. Laddove l'agire viene indirizzato a priori dalla struttura reticolare della società, la grazia diviene una pratica meno necessaria, semplicemente perché la soggettività vedrà ridotte – meglio, imbrigliate – le proprie potenzialità di azione. È significativo infatti che proprio Beccaria sia uno degli esempi addotti da Foucault per esplicitare questa trasformazione, poiché “la dolcezza delle pene” è speculare alla funzione educativa degli istituti pena-

---

<sup>21</sup> Per un approfondimento del tema, cfr. V. Cesareo, *Socializzazione e controllo sociale. Una critica alla concezione dell'uomo ultrasocializzato*, FrancoAngeli, Milano, 1987.

li; e l'educazione, per lo studioso francese, è appunto lo strumento di disciplinamento più forte, agendo sui processi soggettivi *interni* prima della loro concrezione in azioni materiali con riflessi *esterni* di tipo sociale.

Nella rappresentazione di Foucault, il tema della punizione e della clemenza si situa esattamente nell'intersezione fra struttura sociale e ordinamento giuridico. Se la poniamo a fianco di quanto sinora detto, traspare così tutta l'ambivalenza del potere di grazia, ambivalenza invero fertile da un punto di vista sociologico: di natura veramente trasversale, questa facoltà viene regolata da specifiche leggi positive, ma, nelle pieghe delle disposizioni normative, conserva una valenza e un'intensità sociali del tutto peculiari, tali da attribuire a chi la esercita un'autorità morale e di costume, oltre che giuridica.

Pietro Rescigno ha così osservato, con riferimento al Presidente della Repubblica Italiana e alla rilevanza della sua figura nell'immaginario sociale, che «a livello di opinione popolare non c'è dubbio che dispensare dalle pene è il segno massimo del potere, e che il concedere grazia cinge di una particolare autorità, prestigio, benevolenza e fiducia la figura del Capo dello Stato»<sup>22</sup>.

## Bibliografia di riferimento

- Ambrosini G. (1992), "Grazia", ad vocem in *Digesto delle Discipline Penali*, VI, UTET, Torino, pp. 44-47.
- Beccaria C. (2017), *Dei delitti e delle pene*, Castelveccchi, Roma, eBook.
- Bentham J. (2011), *Selected writings*, Engelmann S.G. (ed.), Yale University Press, New Haven, eBook.
- Bin R., Brunelli G., Pugiotto A., Veronesi P. (2006), *La grazia contesa. Titolarità ed esercizio del potere di clemenza individuale*, Giappichelli, Torino.
- Canetti E. (1989), *Massa e potere*, Bompiani, Milano.
- Cesareo V. (1987), *Socializzazione e controllo sociale. Una critica alla concezione dell'uomo ultrasocializzato*, FrancoAngeli, Milano.
- Foucault M. (1993), *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino.
- Foucault M. (1996), *La volontà di sapere. Storia della sessualità I*, Feltrinelli, Milano.
- Kant I. (1956), "La dottrina generale del diritto", in *Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto*, UTET, Torino, pp. 423-567.
- Kelsen H. (1982), *Il primato del parlamento*, Giuffrè, Milano.
- Maiello V. (2007), "Grazia (Dir. pen.)", ad vocem in *Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore*, Il Sole 24 Ore, Milano, pp. 198-204.

---

<sup>22</sup> P. Rescigno, *Il Presidente della Repubblica. Comm. della Cost.*, Branca, Bologna-Roma, 1978, p. 278.

- Pisani M. (2006), *Dossier sul potere di grazia*, CEDAM, Padova, 2007, II ed.
- Pisani M. (2007), *Grazia e giustizia*, Giuffrè, Milano.
- Rescigno P. (1978), *Il Presidente della Repubblica. Comm. della Cost.*, Branca, Bologna-Roma.
- Romagnosi G.D. (1842), *Genesi del diritto penale - Quarta edizione pratese*, Parte V, IV, Guasti, Prato.
- Romano S. (1946), *Principii di diritto costituzionale generale*, Giuffrè, Milano.
- Stronati M. (2009), *Il governo della 'grazia'. Giustizia sovrana e ordine giuridico nell'esperienza italiana (1848-1913)*, Giuffrè, Milano.
- Zagrebelsky G. (1992), "Grazia (dir. cost.)", ad vocem in *Enciclopedia del diritto*, XIX, Giuffrè, Milano, pp. 757-770.

## 2. Il potere di grazia del Presidente della Repubblica Italiana. Una nota sociologico-giuridica

di Dario Altobelli

### 1. Introduzione

Il potere di grazia del Presidente della Repubblica Italiana è stabilito dall'art. 87 della Costituzione per il quale il Capo dello Stato «può concedere grazia e commutare le pene». Ai sensi dell'art. 89 della Costituzione, secondo cui «nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità», l'atto è controfirmato dal Ministro della Giustizia. Presupposto della grazia è il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. La grazia estingue anche le pene accessorie, se il decreto lo dispone espressamente; non estingue invece gli altri effetti penali della condanna (art. 174 c.p. *Indulto e grazia*) secondo cui

L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.

L'esatto perimetro procedurale è previsto dall'art. 681 del Codice di Procedura Penale recante *Provvedimenti relativi alla grazia*.

1. La domanda di grazia, diretta al presidente della Repubblica, è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale ed è presentata al ministro di grazia e giustizia.
2. Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al magistrato di sorveglianza, il quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il giudice indicato nell'articolo 665, la trasmette al ministro con il proprio parere motivato. Se il condannato non è detenuto o in-



ternato, la domanda può essere presentata al predetto procuratore generale, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro con le proprie osservazioni.

3. La proposta di grazia è sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina ed è presentata al magistrato di sorveglianza, che procede a norma del comma 2.

4. La grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o proposta. Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 ne cura la esecuzione ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti.

5. In caso di grazia sottoposta a condizioni, si provvede a norma dell'articolo 672 comma 5.

Diverse sono le *Circolari* che negli anni intervengono nella proceduralizzazione del procedimento e articolata risulta essere la prassi in materia<sup>1</sup> sino alla recente *Circolare 9 giugno 2021 del Ministero della Giustizia*. Esse riguardano molteplici aspetti formali e sostanziali della prassi giuridica e procedurale. Tali aspetti concernono non tanto il Presidente, quanto gli Uffici presso il Ministero di Grazia e Giustizia preposti all'istruttoria delle pratiche di grazia e vari attori istituzionali richiesti di pareri, perizie, testimonianze.

L'istruttoria costituisce un passaggio delicato e dirimente sulla possibilità che l'istanza giunga all'attenzione del Presidente ed è nelle pieghe della sua dimensione "grigia", procedurale e burocratica che si trova un delicato punto di attenzione per la ricerca.

Nella storia dell'istituto, non a caso, si registra il momento di massimo attrito istituzionale tra Presidente della Repubblica e Ministro di Giustizia, investendo e riguardando esattamente il profilo procedurale connesso alle relative sfere di competenza, nel noto "caso Bompreschi". In relazione a questo caso, e in particolare alla sentenza 200/2006 della Corte Costituzionale, è stata sviluppata negli anni una ricchissima discussione in ambito giuridico relativamente ai molteplici aspetti istituzionali, costituzionali, politici e procedurali coinvolti. Da un punto di vista sociologico-giuridico e con riferimento ai profili di interesse rispetto alla ricerca, è opportuno riconsiderare tale vicenda per provare a individuarne alcuni aspetti e implicazioni. Si formula in tal senso una ipotesi generale di lettura sociologica della sentenza e con essa del potere di grazia presidenziale intesa a contestualizzare su un piano più ampio la casistica oggetto di studio.

---

<sup>1</sup> G. Camerini, "Grazia (profili penali e processuali)", ad vocem in *Digesto delle Discipline Penalistiche*, VI, UTET, Torino, 1992, pp. 47-53; M. Pisani, *Dossier sul potere di grazia*, II ed., CEDAM, Padova, 2006.

## 2. La sentenza 200/2006 della Corte Costituzionale

Ovidio Bompressi (Massa, 16 gennaio 1947) è stato un attivista italiano, ex militante di *Lotta continua*, una formazione politica di sinistra extraparlamentare, condannato con sentenza definitiva passata in giudicato a 22 anni per l'omicidio materiale del commissario Luigi Calabresi. Per motivi di salute, dal 2000 in poi e fino al 2006, ci furono varie richieste di grazia, da parte dei familiari di Bompressi e da lui stesso, che furono non concesse prima per la brevità della pena (al netto delle sospensioni e degli sconti, la sua pena sarebbe terminata nel 2012) e successivamente dall'opposizione, considerata la gravità del reato, del Ministro della Giustizia Roberto Castelli il quale, rifiutando di inoltrare e di controfirmare il provvedimento di grazia, causò un ricorso del Capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi davanti alla Corte Costituzionale. Sul conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato si espresse infine la Consulta con una sentenza, appunto la 200/2006, che fu sfavorevole al Ministro della Giustizia, affermando che il Capo dello Stato ha il potere di concedere la grazia *motu proprio* e il Guardasigilli ha l'obbligo di avviare l'iter burocratico e controfirmare il documento presidenziale come atto dovuto. Si arrivò così al provvedimento di clemenza che estinse la pena, firmato da Giorgio Napolitano il 31 maggio 2006, per motivi umanitari (fu il primo atto firmato dal Presidente). Il Ministro della Giustizia Clemente Mastella controfirmò e Bompressi ottenne la libertà.

La sentenza 200/2006 della Corte Costituzionale è un documento molto interessante il cui significato non risiede soltanto nell'esplicitare la suprema funzione di giudizio sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, ma anche, nella prospettiva di questa ricerca, nell'interpretazione che offre dell'istituto della grazia presidenziale.

«Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato del Presidente della Repubblica avverso il rifiuto del Guardasigilli di formulare la proposta di grazia e di predisporre il relativo decreto di concessione» – si legge nella motivazione di ammissibilità –

malgrado il Capo dello Stato avesse manifestato la propria determinazione di volere concedere a favore dell'interessato il provvedimento di clemenza, sussiste, sulla base dell'art. 110 Cost., la *legittimazione passiva* del Ministro della Giustizia, il quale è competente, *ratione materiae*, ad effettuare l'istruttoria sulla grazia, a predisporre il relativo decreto di concessione, a controfirmarlo ed a curarne l'esecuzione (Cort. Cost. 200/2006, cors. mio).

Nella dettagliata motivazione di merito si sottolinea che,

recuperato l'atto di clemenza alla sua funzione di mitigare o elidere il trattamento sanzionatorio per *eccezionali ragioni umanitarie*, risulta evidente la necessità di riconoscere nell'esercizio di tale potere [...] una potestà decisionale del Capo dello Stato, quale organo *super partes*, "rappresentante dell'unità nazionale", estraneo a quello che viene definito il "circuito" dell'indirizzo politico-governativo (Cort. Cost. 200/2006, cors. mio).

Nella distinzione tra la «potestà decisionale» in capo al Presidente e le declinazioni contingenti «dell'indirizzo politico governativo», tra una funzione superiore ed estranea ai mutevoli contesti governativi e politici del Paese e le diverse motivazioni che politicamente possono determinarsi nel dibattito e nella vita di una democrazia, la Corte richiamava il Ministro di Giustizia a una funzione di tipo meramente procedurale e *passiva* in merito allo svolgimento e alla conclusione dell'istruttoria. Ammissibile, in tal senso, era solo l'esplicitazione da parte del dicastero delle «ragioni di legittimità o di merito che, a suo parere, si oppongono alla concessione del provvedimento». In caso contrario, infatti, si sarebbe dovuto ammettere che il Ministro «disponga di un inammissibile potere inibitorio, una sorta di potere di veto» nei confronti del Capo dello Stato, cosa evidentemente impossibile. Dal suo canto, il Presidente della Repubblica, si sostiene, potrà esternare «nell'atto le ragioni per le quali ritiene di dovere concedere ugualmente la grazia, malgrado il dissenso espresso dal Ministro». A quest'ultimo spetta, in buona sostanza, la sola attestazione della completezza e della regolarità dell'istruttoria e dell'iter procedimentale seguito.

Nel dettaglio delle considerazioni prodotte si acquisiscono ulteriori importanti e significative notazioni di carattere storico che si inquadrano perfettamente nella riflessione filosofico-giuridica e sociologico-giuridica esposta nel precedente capitolo, offrendone una verifica empirica su un caso specifico.

Prerogativa personale dei sovrani assoluti, la concessione della grazia ha sostanzialmente mantenuto tale carattere anche dopo l'avvento della Monarchia costituzionale, essendo quello di dispensare dalle pene il segno massimo del potere, che attribuiva particolare autorità e prestigio alla figura del Monarca (Cort. Cost. 200/2006).

Nell'esperienza italiana, quindi, «dapprima, nell'art. 5 del Proclama dell'8 febbraio 1848 (atto con il quale veniva preannunciata da Carlo Alberto l'emanazione dello Statuto), e, successivamente, nell'art. 8 dello Statuto stesso, venne riconosciuto al Re il potere di "far grazia e commutare le pene"». Si tratta di una «prerogativa, evidentemente, concepita in stretta

connessione con i caratteri della “inviolabilità” e “sacralità” della persona del Monarca».

In tale sviluppo storico-giuridico, però, avviene da subito un importante mutamento concettuale intorno alla precisa sfera giuridica implicata nel provvedimento.

Non irrilevante [...] appare la circostanza che, mentre nel primo dei citati testi normativi l'esercizio del potere de quo veniva ascritto alla sfera del “giudiziario” (il predetto art. 5, difatti, recitava: «ogni giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome. Egli può far grazia e commutare le pene»), nel secondo, viceversa, si recideva tale legame. Alla previsione, difatti, dell'art. 8 dello Statuto («il Re può far grazia, e commutare le pene») corrispondeva quella autonoma dell'art. 68 (secondo cui «la Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch'Egli istituisce»), e ciò quasi a sottolineare che l'adozione del provvedimento di clemenza si poneva, già allora, come l'esito di un giudizio equitativo del tutto diverso da quello riservato agli organi giurisdizionali; ciò che rendeva l'esercizio del potere di grazia non idoneo ad essere gestito dalla magistratura il cui compito è “fare giustizia” applicando la legge (Cort. Cost. 200/2006).

In tal senso, non è affatto per caso «che già il primo codice di rito penale del Regno d'Italia (quello del 1865) prevedesse – all'art. 826 – che le «suppliche per grazia di pene pronunziate» fossero «dirette al re, e presentate al Ministro di grazia e giustizia», dettando così una norma che, se non dirimeva la questione circa la natura della grazia (e la sua titolarità), indicava tuttavia il luogo opportuno della sua trattazione, distinto dalla sede giurisdizionale. È questo il passaggio storico che attesta le linee generali di una proceduralizzazione della clemenza individuale che sarebbe transitata senza soluzione di continuità dal Monarca al Presidente della Repubblica.<sup>2</sup>

Va notato che, infatti, una volta mutato il quadro istituzionale con il passaggio dalla Monarchia alla Repubblica, dal dibattito svoltosi nell'Assemblea costituente si arrivò – nel testo della Costituzione del 1948 – a riconfermare

il Capo dello Stato quale titolare di un potere intimamente connesso, almeno da un punto di vista storico, alla figura del Monarca. L'art. 87, undicesimo comma, della Costituzione, dettando una disposizione sostanzialmente identica all'art. 8 dello Statuto albertino, ha infatti stabilito che il Presidente

---

<sup>2</sup> Per il passaggio del potere di grazia dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana utili osservazioni in T.L. Rizzo, *Il potere di grazia del Capo dello Stato dalla Monarchia alla Repubblica*, «Rivista della Guardia di Finanza», n. 2, 1998, pp. 581-647.

della Repubblica “può concedere grazia e commutare le pene” (Cort. Cost. 200/2006).

Non fu affatto una decisione semplice e il dibattito nella Costituente ne dà ampio conto.

In particolare, si sottolineò nella seduta assembleare del 22 ottobre del 1947 come il potere di concedere la grazia, rientrando in origine tra quelle “attribuzioni (...) ancora di natura personale, residui dei diritti propri dei monarchi, senza alcun concorso di altri organi costituzionali”, avesse progressivamente mutato natura già sotto il vigore del regime monarchico. Dalla affermazione secondo cui, allorché “il re fa la grazia, la fa come persona, non la fa in quanto rappresenta lo Stato”, si era progressivamente passati al riconoscimento che “il Capo dello Stato della monarchia, secondo lo Statuto albertino, non ha nessun potere personale; tutti i suoi poteri sono esercitati in quanto rappresentante dello Stato e tutti sottoposti al principio generale della responsabilità ministeriale” (Cort. Cost. 200/2006).

Per questa ragione

nel medesimo impianto costituzionale configurato nel 1948, venne ribadita la necessità che tutti gli atti del Presidente della Repubblica, a pena di invalidità, dovessero essere controfirmati dai Ministri “proponenti” (espressione equivalente, secondo l’interpretazione successivamente invalsa, a quella di Ministri “competenti”), respingendo l’Assemblea costituente la proposta – avanzata nel corso di quella stessa seduta del 22 ottobre 1947 – di escludere dall’obbligo della controfirma gli atti presidenziali adottati “in via di prerogativa” (Cort. Cost. 200/2006).

Ultimo punto da sottolineare: le «finalità essenzialmente umanitarie» del potere di grazia presidenziale. Queste sono

da apprezzare in rapporto ad una serie di circostanze (non sempre astrattamente tipizzabili), inerenti alla persona del condannato o comunque involgenti apprezzamenti di carattere equitativo, idonee a giustificare l’adozione di un atto di clemenza individuale, il quale incide pur sempre sull’esecuzione di una pena validamente e definitivamente inflitta da un organo imparziale, il giudice, con le garanzie formali e sostanziali offerte dall’ordinamento del processo penale. La funzione della grazia è, dunque, in definitiva, quella di attuare i valori costituzionali, consacrati nel terzo comma dell’art. 27 Cost., garantendo soprattutto il “senso di umanità”, cui devono ispirarsi tutte le pene, e ciò anche nella prospettiva di assicurare il pieno rispetto del principio desumibile dall’art. 2 Cost., non senza trascurare il profilo di “rieducazione” proprio della pena (Cort. Cost. 200/2006).

### 3. Una nota sociologico-giuridica sul potere di grazia presidenziale a partire dalla sentenza 200/2006

Mentre gli aspetti giuridici e politici della sentenza sono stati oggetto di un ampio e complesso dibattito, minore attenzione sembra essere stata data ai profili sociologici e sociologico-giuridici in particolare. Fra questi, uno è da sottolineare forse più di ogni altro. Nei primi anni della Repubblica e fino a tempi recenti si osserva una particolare declinazione dell'istituto della grazia presidenziale. Da misura di clemenza individuale esso inizia sin da subito ad assumere un carattere di strumento di politica penitenziaria. I dati numerici dei provvedimenti di clemenza individuale adottati dai Capi dello Stato fino all'8 aprile 2023 sono espliciti.

In base alla documentazione custodita nell'Archivio storico della Presidenza della Repubblica, su cui a seguire si forniranno elementi più specifici, si hanno le seguenti evidenze<sup>3</sup>.

Einaudi (dal 12 maggio 1948), n. 15.578. La clemenza fu concessa dal Presidente Einaudi con 479 decreti cumulativi riferibili complessivamente a 15.578 persone.

Gronchi (dall'11 maggio 1955), n. 7.423. Inizialmente, anche il Presidente Gronchi concesse clemenza con decreti cumulativi. Si trattò di 659 decreti riferibili complessivamente a 4.730 persone. I decreti successivi furono invece individuali e si riferirono a 2.693 persone. Il conteggio è stato effettuato presso l'Archivio Storico dal Servizio Studi del Segretariato.

Segni/Merzagora (dall'11 maggio 1962, Presidente Segni; dal 10 agosto 1964 al 6 dicembre 1964, Presidente supplente Merzagora), n. 926.

Saragat (dal 29 dicembre 1964), n. 2.925.

Si noti che, dai dati forniti dall'Archivio Storico, non risultano grazie per reati militari concesse dai Presidenti Einaudi, Gronchi, Segni, Saragat e dal Presidente supplente Merzagora.

Leone (dal 29 dicembre 1971), n. 7.498 (7.373 per reati comuni e 125 per reati militari).

Pertini (dal 9 luglio 1978), n. 6.095 (2.805 per reati comuni e 3.290 per reati militari).

Cossiga (dal 3 luglio 1985), n. 1.395 (1.240 per reati comuni e 155 per reati militari).

Scalfaro (dal 28 maggio 1992), n. 339 (302 per reati comuni e 37 per reati militari).

Ciampi (dal 18 maggio 1999), n. 114 (71 per reati comuni e 43 per reati militari).

---

<sup>3</sup> Si riporta dalla fonte dell'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica: <https://www.quirinale.it/page/provclpe#n2>. Su questo dataset in formato open link data si tornerà successivamente per i profili di interesse più specifici della ricerca.

Napolitano I (dal 15 maggio 2006), n. 23 (22 per reati comuni e 1 per reato militare).

Mattarella (dal 3 febbraio 2015), n. 35 (per reati comuni).

Mattarella II (dal 29 gennaio 2022), n. 13 (per reati comuni).

All'8 aprile 2023, i provvedimenti di clemenza individuale sono stati dunque 42.364 di cui (almeno) 3.651 per reati militari.

Come è evidente, sino alla Presidenza Pertini inclusa, il provvedimento di clemenza individuale ha riguardato migliaia di persone per ciascun Presidente. Dalla Presidenza Cossiga a oggi, invece, si osserva un progressivo e deciso calo numerico che riconduce l'istituto a cifre molto più contenute e, in certo senso, più coerenti con la natura particolare ed eccezionale della misura presidenziale. Questo è un punto su cui riflettere.

Prima della sentenza era stata infatti variamente osservata «la riduzione dei provvedimenti di grazia in connessione con l'introduzione delle rilevanti riforme dell'ordinamento penitenziario approvate a far corso dagli anni '70»<sup>4</sup>. Si tratta di un esito determinato anche da altri fattori come «talune modifiche del diritto penale sostanziale»:

si pensi alla cancellazione del reato di obiezione totale di coscienza, la cui commissione implicava la c.d. "spirale delle condanne", che riusciva ad essere interrotta solo attraverso gli interventi clemenziali del Capo dello Stato<sup>5</sup>.

Si è parlato più di recente, in proposito, di «una prassi distorsiva che ormai aveva reso lo strumento della grazia come un atto ordinario di politica penitenziaria»<sup>6</sup>. Che è poi quanto la stessa Corte Costituzionale ha affermato nella sentenza:

Se infatti molto frequente, fino alla metà degli anni '80 del secolo appena concluso, si è presentato il ricorso a tale strumento, tanto da legittimare l'idea di un suo possibile uso a fini di politica penitenziaria, a partire dal 1986 – ed in coincidenza, non casualmente, con l'entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

---

<sup>4</sup> M. Siclari, *Concessione della grazia e controfirma ministeriale (a proposito di due recenti proposte di riforma)*, «Associazione Italiana dei Costituzionalisti», *Materiali*, consultabile all'indirizzo [https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old\\_sites/sito\\_AIC\\_2003-2010/materiali/anticipazioni/grazia\\_e\\_controfirma/index.html](https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003-2010/materiali/anticipazioni/grazia_e_controfirma/index.html), 2004, p. 12 (data di accesso 24 novembre 2023).

<sup>5</sup> M. Siclari, *Concessione della grazia...*, cit., p. 12.

<sup>6</sup> L. Cherchi, *La natura del potere di grazia e gli effetti della sentenza n. 200 del 2006 nella prassi presidenziale*, «Amministrazione in Cammino. Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione a cura del Centro di Ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet"» 20 maggio 2020, pp. 15-16.

– si è assistito ad un ridimensionamento nella sua utilizzazione: valga, a titolo esemplificativo, il raffronto tra i 1.003 provvedimenti di clemenza dell’anno 1966 e gli appena 104 adottati nel 1987, ma il dato numerico è ulteriormente diminuito negli anni successivi, riducendosi fino a poche decine (Cort. Cost. 200/2006).

Questo aspetto ha un diretto riflesso sulla ricerca in oggetto perché istituisce un doppio regime simbolico dell’esercizio del potere di grazia quale espressione di un potere di *Ancien Régime* che però si modula come una forma di moderno bio-potere. Si individua una contraddizione o, per meglio dire, una fenomenologia che conferma, contraddicendolo, il paradigma foucaultiano.

Il concetto di bio-potere e quello a esso connesso, con il quale però non deve confondersi, di bio-politica, sono come noto formulati da Michel Foucault verso la metà degli anni Settanta. Questi concetti segnano, può dirsi, un punto di svolta del suo pensiero e raggiungono una centralità e una diffusione nel dibattito contemporaneo che hanno probabilmente pochi equivalenti.

Il bio-potere è il “potere sulla vita”: una determinata forma di potere che si sviluppa in Occidente a partire dal XVII secolo seguendo due linee e presentandosi in due forme principali: 1. le *discipline* o l’*anatomo-politica del corpo umano*; 2. «una serie d’interventi e di *controlli regolatori: una biopolitica della popolazione*»<sup>7</sup>.

Si tratta del cambiamento di paradigma nel potere sovrano con il quale inizia il celebre capitolo “V. Diritto di morte e potere sulla vita”, del capolavoro *La volontà de savoir* (1976).

Dal più antico «diritto di vita e di morte» come «diritto di *far morire* o di *lasciar vivere*» – che trova la sua classica espressione, simbolizzata dalla spada, come diritto dissimetrico nella guerra e nella messa a morte di colui che attenta alla vita del sovrano e alla integrità dello Stato – si arriva a «un potere di *far vivere* o di *respingere* nella morte»<sup>8</sup>. E ci si arriva attraverso uno spostamento delle forme del potere, dei suoi oggetti di applicazione, delle sue attenzioni. Il “prelievo” rimane, ma si trova a poco a poco affiancato da altri elementi «che hanno funzioni d’incitazione, di rafforzamento, di controllo, di sorveglianza, di maggiorazione e di organizzazione delle forze che sottomette»<sup>9</sup>. Il potere non intende più, soltanto, distruggere,

---

<sup>7</sup> M. Foucault, *La volontà di sapere. Storia della sessualità I*, Feltrinelli, Milano, 1996, p. 123.

<sup>8</sup> M. Foucault, *La volontà di sapere...*, cit., p. 122.

<sup>9</sup> M. Foucault, *La volontà di sapere...*, cit., p. 120.



piegare, bloccare le forze, ma vuole produrle, farle crescere, ordinarle. Emerge sulla scena del mondo occidentale un diverso oggetto: l'esistenza «biologica, di una popolazione» per la quale «il potere si colloca e si esercita a livello della vita, della specie, della razza e dei fenomeni massicci di popolazione»<sup>10</sup>.

Il potere, si legge in un altro punto dell'opera foucaultiana, «si è – per così dire – fatto carico della vita. Si tratta d'una presa di potere sull'uomo in quanto essere vivente, d'una sorta di statalizzazione del biologico [...]»<sup>11</sup>. Il potere sovrano si qualifica allora sempre più nella sua capacità di gestire la vita: la prerogativa di toglierla rimane, certamente, ma si trova a poco a poco relegata come un limite, uno scandalo e una contraddizione. Di qui la storia della pena di morte; di qui il suicidio come «uno dei primi comportamenti ad entrare nel campo dell'analisi sociologica»<sup>12</sup>.

Certo, osserva Foucault con riferimento implicito a Max Weber, nello sviluppo del capitalismo, nella sua prima affermazione storica, un ruolo importante è stato svolto dall'affermazione di una morale ascetica. Ma questo fenomeno è forse secondario, per ampiezza e importanza, a un altro fenomeno: «l'ingresso della vita nella storia – voglio dire l'ingresso dei fenomeni propri alla vita della specie umana nell'ordine del sapere e del potere –, nel campo delle tecniche politiche»<sup>13</sup>.

È un passaggio epocale di cui misuriamo oggi le estreme conseguenze. Nell'arco di pochi decenni è avvenuto che «procedimenti di potere e di sapere prendono in considerazione i processi della vita ed iniziano a controllarli e a modificarli»<sup>14</sup>. Condizioni di esistenza e probabilità di vita, salute individuale e salute collettiva, modificazione delle forze e gestione dello spazio:

per la prima volta probabilmente nella storia, la realtà biologica si riflette in quella politica; il fatto di vivere non è più il fondo inaccessibile che emerge solo di tanto in tanto, nelle vicende della morte e della sua fatalità; esso passa, almeno in parte, nel campo di controllo del sapere e d'intervento del potere<sup>15</sup>.

La vita umana sembra ancora a Foucault poter sfuggire “senza posa” alla presa delle tecniche che vogliono dominarla e gestirla. Ma altrettanto,

---

<sup>10</sup> M. Foucault, *La volontà di sapere...*, cit., p. 121.

<sup>11</sup> M. Foucault, *Bisogna difendere la società. Dalla guerra delle razze al razzismo di stato*, Ponte alle Grazie, Firenze, 1990, p. 155.

<sup>12</sup> M. Foucault, *La volontà di sapere...*, cit., p. 122.

<sup>13</sup> M. Foucault, *La volontà di sapere...*, cit., p. 125.

<sup>14</sup> M. Foucault, *La volontà di sapere...*, cit., p. 126.

<sup>15</sup> M. Foucault, *La volontà di sapere...*, cit., p. 126.

essa era già catturata e sempre più lo sarebbe stata «nel campo dei calcoli espliciti» definito dal *potere-sapere* quale «agente di trasformazione della vita umana». È questo il punto di attraversamento della «soglia di modernità biologica» di una società: quello nel quale «la specie entra come posta in gioco nelle sue strategie politiche». Qui Foucault scrive la celebre frase su cui e da cui proseguirà, si può ricordare, la riflessione di Giorgio Agamben<sup>16</sup>: «Per millenni, l'uomo è rimasto quel che era per Aristotele: un animale vivente ed inoltre capace di un'esistenza politica; l'uomo moderno è un animale nella cui politica è in questione la sua vita di essere vivente»<sup>17</sup>. Si annuncia quindi una diversa forma di società, la *società della normalizzazione*, in cui la *norma*, da intendere non in senso stretto come norma giuridica, bensì quale norma sociale che include la *normazione* come principio di regolazione socio-culturale pervasivo ed esteso all'interezza del corpo sociale, assume sempre più peso e importanza rispetto all'ordinamento giuridico positivo<sup>18</sup>.

Ora, l'ipotesi sociologico-giuridica che si propone sostiene che il paradigma foucaultiano trova singolare conferma e contraddittoria esplicitazione proprio nel potere di grazia del Presidente della Repubblica Italiana sino agli anni Settanta e Ottanta del Novecento. La prerogativa già ribadita e dalla dottrina sempre confermata di una sostanziale continuità simbolica ed effettuale di un *potere sovrano*, e non di un *diritto*, nel concedere la grazia, cioè nel commutare la detenzione in una liberazione vale a dire nella facoltà di concedere un *perdono* che assolva la *colpa*, è traslata nella figura di un Capo dello Stato non più Monarca, ma Presidente che di quello assume *ereditando* tale suprema e peculiare funzione senza soluzione di continuità. Si potrebbe addirittura sostenere che il paradigma foucaultiano è già iscritto paradossalmente nel potere di grazia e che quest'ultimo rappresenta storicamente un punto di snodo e articolazione tra le forme del diritto e le forme del potere sovrani. In parole semplici, la grazia è un «diritto di *far morire* o di *lasciar vivere*» che è però già da sempre «un potere di *far vivere* o di *respingere* nella morte»<sup>19</sup>.

La questione è direttamente verificata sul piano più strettamente procedurale. Nel codice di procedura penale del 1930 vigente per gli anni considerati dalla ricerca, che sarà quindi poi modificato coerentemente con il diverso assetto istituzionale del regime repubblicano, si ritrova la funzione

---

<sup>16</sup> G. Agamben, *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Einaudi, Torino, 1995.

<sup>17</sup> M. Foucault, *La volontà di sapere...*, cit., p. 127.

<sup>18</sup> M. Foucault, *Bisogna difendere...*, cit., p. 162.

<sup>19</sup> M. Foucault, *La volontà di sapere...*, cit., p. 122.

attribuita al Re dall'art. 595 (*Procedimenti relativi alla grazia*) che sarà poi assunta direttamente dal Presidente della Repubblica.

La domanda di grazia è diretta al Re ed è presentata al Ministro della giustizia; essa deve essere sottoscritta dal condannato, da un suo prossimo congiunto o dalla persona che esercita sul condannato la tutela o la cura, ovvero da un avvocato o da un procuratore. Può essere presentata al procuratore generale presso la corte d'appello del distretto nel quale ha sede il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione della condanna, o alla direzione del carcere che la trasmette con le sue osservazioni al predetto procuratore generale. Questi, raccolte le opportune informazioni ed osservazioni, trasmette la domanda e ogni altro elemento che ad essa si riferisce al Ministro della giustizia.

Se tale è, nella sua struttura, il potere di grazia presidenziale, quasi conseguentemente esso potrà funzionare nell'affermazione delle forme moderne di Stato come un dispositivo che avrà posto in essere in modo coincidente il risalente diritto di vita e di morte con il potere di far vivere e lasciar morire. Certo, come il caso italiano dimostra, ciò sarebbe avvenuto in modo contingente e determinato anche da ragioni di ordine storico specifico. Lo si è letto: il presidente Luigi Einaudi promulgò ben 479 decreti cumulativi riferibili complessivamente a 15.578 persone, Giovanni Gronchi 659 decreti riferibili complessivamente a 4.730 persone. Le ragioni di tale operato andranno ricercate nella particolare situazione del paese dopo la guerra e il regime. Ma nondimeno ciò è la plastica dimostrazione dell'ipotesi presentata: il potere sovrano realizza mediante la prerogativa della grazia – del concederla e del non concederla – una sintesi tra un'attenzione portata all'individuo e uno sguardo condotto sulla popolazione.

La questione diventa quindi di vedere come, nella concreta prassi istituzionale e politica, un attributo di antico regime e proprio di un modello di potere storicamente precedente entra in combinazione con le funzioni di controllo e governo delle popolazioni, in questo caso di popolazioni detenute dallo Stato, in una forma originale che, nel mentre rimane fondata sulla dimensione "individuale" di una misura *ad personam*, si esprime nella concretezza giuridica e amministrativa cumulativamente sul metro di una collettività.

Forse è in tale prospettiva che potrebbe essere riconsiderato l'aspro dibattito politico e giuridico che ha condotto infine alla sentenza 200 già citata. Si è assistito, questa la tesi, a un cambio di paradigma che, in termini sociologici più che giuridici, riguarda le modalità di esercizio di una prerogativa di natura eccezionale lungo l'asse del mutamento sociale e istituzio-

nale. Si conferma, altresì, la natura di confine o liminare di un tale potere, quindi, collocato sia tra diritto e politica, sia tra differenti paradigmi di potere tra Antico Regime e forme dell'ordinamento democratico, sia ancora tra modelli di società tradizionali e modelli di società avanzate e complesse, sia infine tra una dimensione individuale originaria nella dottrina e nella prassi e una dimensione collettiva che si afferma successivamente nella sola prassi.

Di tutto questo occorrerà tenere conto nel momento in cui si leggeranno le carte dalle quali emergerà in controluce questo doppio profilo, osservato nel momento di transizione dal fascismo alla repubblica. Da una parte vi sarà sempre la dimensione di una relazione individuale estrema emblemizzata nella “domanda di grazia” che presenta una sua precisa fenomenologia storico-documentale<sup>20</sup>. Dall'altra, si dovrà sempre considerare il piano quantitativo, “cumulativo”, seriale delle pratiche che evidenziano la dimensione sociale più ampia propria e inerente a un governo delle popolazioni detenute, ed espressione di una vera e propria bio-politica complessa e sfaccettata.

## Bibliografia di riferimento

- Agamben G. (1995), *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Einaudi, Torino.
- Camerini G. (1992), “Grazia (profili penali e processuali)”, ad vocem in *Digesto delle Discipline Penalistiche*, VI, UTET, Torino, pp. 47-53.
- Cherchi L. (2020), *La natura del potere di grazia e gli effetti della sentenza n. 200 del 2006 nella prassi presidenziale*, «Amministrazione in Cammino. Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione a cura del Centro di Ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet”» 20 maggio 2020, pp. 15-16.
- Foucault M. (1996), *La volontà di sapere. Storia della sessualità I*, Feltrinelli, Milano.
- Foucault M. (1990), *Bisogna difendere la società. Dalla guerra delle razze al razzismo di stato*, Ponte alle Grazie, Firenze.
- Pisani M. (2006), *Dossier sul potere di grazia*, II ed., CEDAM, Padova.
- Rizzo T.L. (1998), *Il potere di grazia del Capo dello Stato dalla Monarchia alla Repubblica*, «Rivista della Guardia di Finanza», n. 2/98, pp. 581-647.
- Siclari M. (2004), *Concessione della grazia e controfirma ministeriale (a proposito di due recenti proposte di riforma)*, «Associazione Italiana dei Costituzionalisti», *Materiali*, consultabile all'indirizzo [https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old\\_sites/sito\\_AIC\\_2003-](https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003-)

---

<sup>20</sup> Q. Verreycken, *The power to pardon in late medieval and early modern Europe: New perspectives in the history of crime and criminal justice*, «History Compass», 2019, <https://doi.org/10.1111/hic3.12575>.

2010/materiali/anticipazioni/grazia\_e\_controfirma/index.html (data di accesso 24 novembre 2023).

Verreycken Q. (2019), *The power to pardon in late medieval and early modern Europe: New perspectives in the history of crime and criminal justice*, «History Compass», 17, 6, June 2019, consultabile all'indirizzo <https://doi.org/10.1111/hic3.12575> (data di accesso: 23 novembre 2023).

### 3. La ricerca, l'oggetto di studio e le questioni di metodo

di Dario Altobelli e Francesco Tibursi<sup>1</sup>

#### 1. “La colpa e la grazia”: itinerario progettuale della ricerca

Il punto di partenza della ricerca nasce da una preliminare constatazione: il potere di grazia, tema di rilevanza interdisciplinare<sup>2</sup> e oggetto di analisi in chiave comparativa<sup>3</sup>, è stato studiato, oltre che in ambito giuridico, soprattutto in quello storico<sup>4</sup> e specificamente nel settore della *history of crime and criminal justice*<sup>5</sup>, mentre più limitatamente in ambito sociologico

---

<sup>1</sup> Il capitolo è stato scritto insieme da Altobelli e Tibursi, ma per indicare una autorialità più specifica Altobelli ha scritto i paragrafi 1 e 3; Tibursi il paragrafo 2.

<sup>2</sup> M. Pisani, *Grazia e giustizia*, Giuffrè, Milano, 2007; P.S. Ruckman Jr., *The Study of Mercy: What Political Scientists Know (and Don't Know) About the Pardon Power*, 9 U. St. Thomas L.J. 783, 2012, consultabile all'indirizzo <https://ir.stthomas.edu/ustlj/vol19/iss3/7/> (data di accesso: 23 novembre 2023).

<sup>3</sup> L. Sebba, *The Pardoning Power A World Survey*, «The Journal of Criminal Law and Criminology», 68, 1, 1977, pp. 83-121; A. Novak, *Comparative Executive Clemency. The Constitutional Pardon Power and the Prerogative of Mercy in Global Perspective*, Routledge, London-New York, 2016; I. Udofa, *The Abuse of Presidential Power of Pardon and the Need for Restraints*, «Beijing Law Review», 9, 113-131, 2018, DOI 10.4236/blr.2018.92008 (data di accesso: 23 novembre 2023).

<sup>4</sup> Per l'Italia, cfr. fra gli altri M. Stronati, *Il governo della 'grazia'. Giustizia sovrana e ordine giuridico nell'esperienza italiana (1848-1913)*, Giuffrè, Milano, 2009; C. Nubola, *Supplications between Politics and Justice: The Northern and Central Italian States in the Early Modern Age*, «IRSH», 46, Supplement, 2001, pp. 35-56, DOI: 10.1017/S0020859001000323 (data di accesso: 23 novembre 2023); C. Nubola, “Giustizia, perdono, oblio. La grazia in Italia dall'età moderna ad oggi”, in K. Härter, C. Nubola (a cura di), *Grazia e giustizia. Figure della clemenza fra tardo medioevo ed età contemporanea*, il Mulino, Bologna, 2011, pp. 11-42; C. Nubola, *Uomini che uccidono le donne. Processi e misure di clemenza in Italia tra anni '40 e '50*, «Genesis», XVIII / 2, 2019, pp. 105-125.

<sup>5</sup> K. Verreycken (2019), *The power to pardon in late medieval and early modern Europe: New perspectives in the history of crime and criminal justice*, «History Compass», 17, 6, June, consultabile all'indirizzo <https://doi.org/10.1111/hic3.12575> (data di accesso: 23 novembre 2023).

e, in particolare, sociologico-giuridico<sup>6</sup>. Si tratta quindi di un tema che merita attenzione proprio da parte della sociologia del diritto e della devianza con studi sia di tipo contemporaneistico che storico-sociale capaci di offrire prospettive di analisi attente ai molteplici riflessi sociali e culturali sul versante istituzionale e su quello dei richiedenti l'atto di clemenza.

La ricerca di cui si presentano qui alcuni risultati, originariamente denominata "Guilt and Clemency. A sociological study on individual pardon procedures of the Presidents of Italian Republic (1948-1978)", aveva come scopo iniziale la definizione di una "mappa storico-sociale" dell'esercizio del potere di grazia in Italia dei Presidenti della Repubblica. In particolare, seguendo un orientamento di sociologia storica e di sociologia del diritto, il progetto intendeva basarsi sullo studio e l'analisi di documentazione archivistica, consistente nei fascicoli riguardanti i procedimenti di richiesta di grazia, conservata presso l'Archivio storico della Presidenza della Repubblica e l'Archivio Centrale dello Stato a Roma.

Sul piano storico-sociologico, la ricerca intendeva prendere in esame due grandi questioni. Da una parte, indagare il legame tra potere di grazia e contesto sociale italiano, considerando e, in certo modo, "misurando" la trasformazione di questo stesso contesto nell'arco temporale in esame (1948-1978) negli *effetti* – da individuare, soppesare e analizzare – sull'esercizio del potere di grazia. Dall'altra, adottare la "lente" del genere come curvatura interpretativa della documentazione analizzata sia per delimitare il campo di indagine in modo omogeneo e coerente, sia per le specifiche questioni teoretico-metodologiche connesse, come sarà di seguito specificato. Questo secondo elemento apre, infatti, una serie di specifiche questioni che la ricerca intendeva affrontare.

Su un piano più generale, si trattava di verificare, a partire dalla diversa quantità delle condanne di donne rispetto al numero di condanne totali, la rilevanza delle procedure di grazia accordate a donne condannate, rispetto al totale delle grazie concesse. Su questo piano inoltre, occorre elaborare una serie di analisi statistiche e di carattere quantitativo capaci di restituire il profilo sociologico e storico delle condanne e delle grazie riguardanti donne: per es. di tipo socio-culturale come provenienza geografica, età,

---

<sup>6</sup> Per es. K. McEvoy, L. Mallinder, *Amnesties in Transition: Punishment, Restoration, and the Governance of Mercy*, «Journal of Law and Society», 39(3), 2012, pp. 410-440, consultabile all'indirizzo <https://doi.org/10.1111/j.1467-6478.2012.00591.x> (data di accesso: 23 novembre 2023); N. Norton, *The Persistence of Pardons and the End of Attainder Moral Explanations, Relational Facts, and Institutional Forms*, «European Journal of Sociology», 59, 1, 2018, pp. 91-118, DOI 10.1017/S0003975618000061 (data di accesso: 23 novembre 2023).

grado di istruzione etc.; e di tipo sociologico-giuridico relativamente al reato e alla condanna, alle motivazioni della richiesta di grazia e alle ragioni del suo diniego o accoglimento. Come sarà discusso nel prossimo capitolo, le fonti archivistiche e documentali, adeguatamente interrogate e valorizzate, costituiscono una fonte preziosa per la sociologia storica in quanto possono offrire una serie di dati omogenei raccolti in modo costante da parte degli Enti produttori. Sebbene siano ovviamente molteplici gli interventi euristici che devono essere svolti dallo studioso sul materiale di studio, in linea generale è come se il sociologo avesse già a disposizione i dati su cui poter poi svolgere i controlli, le operazioni di uniformazione e infine le rilevazioni e analisi.

A questo tipo di indagine, si sarebbe accompagnata un'analisi di tipo qualitativo tesa a riprendere e ricostruire alcune vicende biografiche scelte per la loro natura esemplare o eccezionale e capaci di restituire il concreto *modus operandi* delle istituzioni coinvolte nei procedimenti analizzati quanto il contesto storico-sociale e culturale in cui la vicenda aveva avuto luogo.

Infine, il progetto guardava anche a una prospettiva più squisitamente teorica orientata all'individuazione e alla comprensione delle trasformazioni di concetti socialmente significativi come colpa, perdono e crimine attraverso la loro presenza come valori sociali esplicitati o presupposti nell'esercizio del potere di grazia riguardo a donne condannate. Questo assunto si basava sull'ipotesi, da impiegare anche come elemento di verifica della ricerca, che il fattore del genere potesse costituire una categoria epistemologica centrale per comprendere i casi studiati e il contesto complessivo.

La ricerca, pertanto, intendeva porre in correlazione una decisa focalizzazione sulla dimensione procedurale e istituzionale con un'attenzione profonda per la dimensione storico-sociale dell'Italia Repubblicana osservata nello specchio delle vicende di donne condannate che hanno chiesto la grazia ai Presidenti della Repubblica.

In tale prospettiva, la domanda iniziale della ricerca prevedeva di consultare a fini di studio, nell'Archivio storico della Presidenza della Repubblica, i fascicoli dei condannati graziati dalla Presidenza Einaudi (dal 12 Maggio 1948) alla Presidenza Leone (fino al 9 Luglio 1978, data di insediamento del Presidente Pertini).

I dati sommari relativi agli atti di clemenza di tutti i Presidenti sono riportati in formato *open access* sul Portale dell'Archivio Storico del Quirinale (<https://archivio.quirinale.it/aspr/potere-di-grazia/>). Tali dati anonimizzati riportano le informazioni generali relative ai fascicoli delle singole istanze (ad esempio, la data della sentenza, alcuni dati anagrafici, tipo di



reato e durata della condanna): su tale dataset in formato *linked open data* si tornerà successivamente riguardo ad alcune analisi che vi è possibile svolgere.

L'intenzione originaria dello studio, in ogni caso, era quella di consultare e analizzare, non tanto tali dati, quanto e soprattutto i fascicoli da cui tali dati sono stati registrati per svolgere analisi approfondite sia di tipo procedurale che intorno al profilo delle condannate graziate. Tale Archivio storico aveva rappresentato nell'ideazione e progettazione della ricerca la principale fonte da esplorare. Rispetto all'idea originaria, però, non è stato possibile avere accesso ai fascicoli riguardanti tali atti perché, come puntualmente ricevuto in risposta da parte dei Responsabili dell'Archivio cui era stato richiesto l'accesso presentando il lavoro che vi si intendeva svolgere, «la documentazione inerente le pratiche di grazia risulta estranea al normale procedimento amministrativo, in quanto relativa all'esercizio di espressa attribuzione costituzionale del Presidente della Repubblica (Corte Costituzionale, sentenza n. 200 del 2006). Pertanto non è oggetto di visione o di rilascio di copie». Una misura che, derivante dalla nota sentenza ampiamente discussa in precedenza, si applica in modo retroattivo anche, in questo caso specifico, a documentazione di oltre 70 anni fa, in deroga al Decreto Legislativo 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (art. 122-127).

Per questo motivo ostativo, inaggirabile e perentorio, la ricerca si è dovuta indirizzare nell'analisi di un altro fondo archivistico, molto più piccolo e già in parte scandagliato da precedenti studi di tipo storiografico<sup>7</sup>, conservato presso l'Archivio Centrale dello Stato: il *Fondo Ministero di Grazia e Giustizia. Direzione generale Affari penali grazie e casellario. Ufficio Grazie. Pratiche di grazia relative a condanne di Corti di Assise 1949-1955*.

Si tratta di un fondo, ordinato e inventariato da Francesco Lombardi, con il coordinamento di Caterina Arfè, su cui non sono posti vincoli alla consultazione, relativo a pratiche di grazie *non concesse* dai Presidenti Einaudi e, in minima parte Gronchi. Esso si compone di 6.021 fascicoli raccolti in 281 buste relativi a procedimenti di grazia istruiti dal Ministero di Grazia e Giustizia che sono stati rigettati dal Dicastero e non sono stati quindi inoltrati alla Presidenza della Repubblica. Il fondo conserva, pertanto, pratiche di grazia che non sono giunte al Presidente e che hanno avuto esiti differenti, dall'esecuzione della condanna senza sconti a forme diverse

---

<sup>7</sup> C. Nubola, *Uomini che uccidono...*, cit.

di mitigazione delle pene dalla grazia completa o riduzioni e sconti di vario genere<sup>8</sup>.

In considerazione della particolare natura di questi documenti, l'indagine sul potere di grazia ha assunto una connotazione "in negativo" prendendo in esame pratiche in cui la grazia non era stata concessa. Questo fatto ha spostato decisamente il focus e limitato di molto il perimetro della ricerca, consentendo però di vedere in controluce il potere di grazia presidenziale e, per così dire, nel filtro grigio del procedimento burocratico, cioè attraverso la lente della macchina amministrativa dei funzionari preposti all'istruttoria ministeriale. Si è così colta l'occasione di svolgere una considerazione delle forme e delle ragioni dei dinieghi e di avviare, a tale riguardo, una riflessione in prospettiva sociologico-giuridica su questioni di tipo procedurale e su temi di natura sociale, culturale e simbolica.

## **2. Questioni di metodo: il criterio del "genere" per l'analisi della documentazione**

Un punto epistemologico e metodologico fondamentale da considerare, ed è un punto decisivo sul quale si sono articolati lo svolgimento della ricerca e le domande dell'indagine, concerne l'adozione di una prospettiva di genere nello studio in oggetto. Sin dalla fase di definizione progettuale, la necessità di individuare una chiave di lettura principale intorno a cui svolgere lo studio e un criterio coerente rispetto alla numerosità delle pratiche da prendere in esame ha imposto la necessità di una riflessione intorno alla selezione del materiale da studiare. Si trattava, oltre tutto, già nella ideazione originaria del progetto di ricerca, di razionalizzare il lavoro rispetto alle risorse disponibili e al tempo previsto per il suo svolgimento. Tra le possibili ipotesi prese in considerazione in tale direzione, quella più interessante è sembrata essere l'adozione del criterio di genere.

Tale criterio riveste una duplice importanza epistemologica, sia in senso teorico che metodologico, su cui occorre soffermarsi.

---

<sup>8</sup> Si ricorda che, come discusso in precedenza, sul piano quantitativo delle grazie concesse, il Presidente Luigi Einaudi, a cui ci riferiremo quasi esclusivamente, emanò 479 decreti cumulativi riferibili complessivamente a 15.578 persone. Si tratta di un numero altissimo di provvedimenti, che nessun Presidente successivo raggiunge, determinato plausibilmente dalla particolare situazione storica e sociale dell'Italia del secondo dopoguerra. Il Presidente Giovanni Gronchi, infatti, che gli successe l'11 maggio 1955, emise nel corso del suo mandato 659 decreti riferibili a 4.730 persone.

## 2.1 Aspetti metodologici

Sul piano metodologico l'adozione del criterio di genere si è rivelata scelta solida ed efficace. Si constatano, infatti, due elementi. Da un lato, come vi sia una tendenziale stabilità nel tempo del valore percentuale di donne condannate con sentenza irrevocabile sul totale dei condannati; dall'altro, il fatto che in genere tale valore sia significativamente inferiore a quello della popolazione condannata maschile in proporzioni tendenzialmente stabili<sup>9</sup>.

Osservando i dati ISTAT riportati nella "Tavola 6.21 – Condannati per delitto con sentenza irrevocabile secondo la pena, il sesso, l'età, il Paese di nascita – Anni 1890-2015 (valori assoluti)" delle Serie Storiche ISTAT (*Giustizia, litigiosità e criminalità*, <https://seriestoriche.istat.it/>), il primo elemento che emerge immediatamente è la stabilità dei valori assoluti relativi alle condanne di donne.

Fra gli anni 1890 e 1955, infatti, il numero di condannate oscilla tra 17.786 e 32.982, con una differenza percentuale, calcolata sul valore minimo, dell'85,4%. Se, a titolo di raffronto, osserviamo invece i valori relativi agli uomini, troviamo che vanno da un minimo di 48.508 a un massimo di 152.800, con un incremento percentuale sul valore minimo del 215%.

Il numero di condannate in tale lasso temporale risulta di 1.039.872 su di un valore totale (compresi gli uomini) di 5.395.955, pari dunque al 19,3%.<sup>10</sup>

In considerazione di tale evidenza, l'ipotesi da cui si è partiti è che anche il numero di grazie richieste da condannate sul numero complessivo delle istanze presentate dovesse rispettare l'andamento percentuale sopra evidenziato, o comunque manifestare una regolarità statistica nel tempo.

---

<sup>9</sup> Un dato che sembra costante nel tempo. Nel recente rapporto "Donne e criminalità. Analisi dei reati commessi dalle donne e della detenzione femminile negli Istituti Penitenziari", pubblicato nel 2021 dal Ministero dell'Interno in collaborazione con l'Amministrazione Penitenziaria, si rileva «come l'incidenza delle donne arrestate e denunciate in Italia sia evidentemente molto inferiore a quella maschile, nel biennio 2019-2020, e si è evidenziato come nel primo anno considerato, la percentuale delle donne sia del 18,1%, contro l'81,9% degli uomini, e nel 2020 sia pari al 17,9% contro l'82,1%» (p. 5). Mentre «dall'analisi effettuata emerge sicuramente quanto minore sia il numero delle detenute rispetto agli uomini; le donne, infatti, costituiscono solo il 4,2% dell'intera popolazione detenuta» (p. 7). Questo tema sarà discusso nel successivo capitolo sulla concezione della criminalità femminile.

<sup>10</sup> Si deve constatare l'assenza di dati per un numero consistente di anni di interesse per la ricerca, come indicato in una precedente edizione dei medesimi set di dati: «dal 1931 al 1949 e dal 1960 al 1967 non venne effettuata la rilevazione» (ISTAT 1976, p. XIX).

Nel momento in cui non è stato possibile accedere ai fondi dell'Archivio Storico del Quirinale, come sopra detto, questa ipotesi è stata posta empiricamente alla prova prendendo in esame i dati *open access* dell'Archivio Storico del Quirinale limitatamente agli anni dal 1948 al 1955. Le grazie concesse a donne dai Presidenti Einaudi e, per il periodo temporale interessato, Gronchi, sono 3.192 su un totale di 15.530, pari al 20,6% del totale, perfettamente in linea con i valori generali sulla popolazione condannata sopra indicati.

Tale filtro di analisi è stato quindi applicato anche al fondo presso l'Archivio Centrale dello Stato. Si sono innanzitutto considerati i due fondi archivistici insieme: si hanno complessivamente 21.551 fascicoli di grazia (fra concesse e non concesse), di cui quelli relativi a condannate sono complessivamente 3.650, pari al 16,9% del totale, un valore non identico, ma molto prossimo a quello sopra indicato.

Con riferimento specifico all'Archivio Centrale dello Stato, il numero dei fascicoli di donne richiedenti la grazia, poi non concessa o concessa parzialmente lì documentate, risultava di 458 su 6.021, pari a un valore percentuale dell'8% circa sul totale delle pratiche rigettate<sup>11</sup>.

Questo elemento costituisce un dato interessante in merito alla rilevanza del criterio di genere in rapporto alla concessione o meno della grazia. Se infatti specifichiamo ulteriormente questo aspetto, distinguendo le pratiche rigettate per genere, emerge che la percentuale di grazie richieste da uomini e non concesse è pari al 31,1% del totale di quelle presentate (5.563 rigetti su 17.901 istanze), mentre lo stesso dato osservato solo per le donne scende al 12,5% (458 rigetti su 3.650). Ne consegue che la concessione della grazia sembra essere molto più frequente per soggetti di sesso femminile: un dato rilevante nella prospettiva della ricerca che potrebbe essere utile verificare in chiave comparativa e storico-sociologica su altri ordinamenti<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Rispetto alle pratiche in esame, va rilevato che i fascicoli facenti parte del database elaborato nell'ambito della presente ricerca coprono le pratiche aperte nel periodo dal 1949 al 1955; dunque, riguardano la Presidenza Einaudi e, in minima parte, quella di Gronchi. Tuttavia, si tratta di pratiche, come detto, che concernono solo indirettamente il Presidente e direttamente il Ministero in qualità di istituzione incaricata della procedura amministrativa di effettuare l'istruttoria in merito all'istanza presentata, assieme agli altri soggetti coinvolti (quali ad esempio il Pubblico Ministero e il Procuratore Generale).

<sup>12</sup> Per esempio per gli USA, un'interessante ricerca su pena di morte e grazia (1973-1999) ha dimostrato come il genere abbia una rilevanza statistica nei casi di concessione della grazia a donne rispetto che a uomini: M. Heise, *Mercy by the Numbers: An Empirical Analysis of Clemency and its Structure*, «Virginia Law Review», 89, 2, 2003, pp. 239-310, consultabile all'indirizzo <https://doi.org/10.2307/3202434> e <https://scholarship.law.cornell.edu/facpub/732/> (data di accesso: 24 novembre 2023).

L'adozione del criterio di genere sul repertorio di analisi risultava pertanto efficace per delimitare in modo coerente e rilevante il perimetro della ricerca – in virtù della costanza di rapporto fra il numero totale dei condannati e il numero delle condannate donne, anche all'interno del campione più ristretto degli istanti grazia – e invitava a considerare una serie di questioni specifiche.

## 2.2 *Aspetti epistemologici*

Sul piano epistemologico e teoretico, il criterio di genere ha conferito allo studio una specifica curvatura e indirizzato le domande della ricerca. Da una prima analisi della documentazione, è emersa la possibilità di lavorare su molteplici fronti: profili socio-economici, culturali e distribuzione geografica delle condannate; tipologie di reati e specificità dei casi in rapporto al genere; rappresentazioni e realtà della “donna delinquente” come emergenti nelle carte giudiziarie e nelle pratiche di grazia. Questi sono solo alcuni dei numerosi elementi che possono contribuire a un approfondimento delle numerose e importanti analisi sulle donne italiane negli anni fra Fascismo e Repubblica. Si tratta, certo, di una curvatura molto particolare, ma appunto per questo di indubbio interesse per porre in rilievo, rispetto agli studi storico-sociologici di genere, aspetti forse meno indagati, ma rimarchevoli sotto diversi profili.

La questione offre, infatti, la possibilità di riflettere sulla rappresentazione e concettualizzazione della criminalità femminile nella criminologia e nella sociologia della devianza, cui si dedica in termini generali il capitolo 5 di questo volume, verificandone contestualmente taluni assunti nella documentazione in oggetto.

In senso specifico, la ricerca rimanda alle più ampie problematiche da un lato della criminalità e dall'altra della detenzione femminili entrambe in chiave storica, giuridica e sociale su cui esiste un'amplissima bibliografia. Ma non si tratta solo di questo, perché la ricostruzione di vicende criminali di donne italiane nel Novecento fra periodo fascista e Repubblica riveste un ulteriore profilo di rilevanza dato il particolare contesto storico, sociale, politico, economico di un'Italia che era appena uscita da un regime autoritario e da un conflitto mondiale.

Si può dunque dire che il criterio di genere è stato assunto qui non *tout court*, come obiettivo dell'analisi, ma come *filtro epistemologico* avente due funzioni: una pratico-operativa, atta a circoscrivere il campo di osservazione su di una serie omogenea di fenomeni; una propriamente epistemi-

co-concettuale, per il particolare interesse del campo di osservazione che una prospettiva centrata sulle donne offre. La considerazione del ruolo e della condizione della donna – al di là della problematicità in sé della questione – offre notevoli spunti di riflessione sulla struttura e il funzionamento della società del tempo nel suo complesso, proprio a causa della posizione della donna in essa e delle numerose norme sociali e giuridiche atte a regolarne, limitarne e reprimerne l'azione sociale nell'esercizio di tale ruolo<sup>13</sup>. In altri termini, la condizione femminile offre una chiave interpretativa della società dell'epoca in generale, anche e soprattutto alla luce delle trasformazioni occorse nell'arco temporale dagli anni '60 agli anni '80 del Novecento.

In tale prospettiva, il focus specifico della ricerca ha inteso evidenziare, nell'ambito giuridico delle pratiche in esame, alcuni costumi e orientamenti valoriali caratteristici della società italiana nel periodo analizzato tra forme di una «modernizzazione repressiva» propria dell'epoca fascista e l'avvio, non senza profonde contraddizioni, di mutamenti e processi di trasformazione del ruolo pubblico e privato delle donne che sarebbero stati sempre più evidenti di lì a qualche anno<sup>14</sup>.

In altri termini, l'approccio di genere non costituisce solamente un criterio per sé, ma rappresenta anche una finestra o una *soglia* da cui affacciarsi sull'ordinamento giuridico e le strutture sociali italiani del periodo.

### 3. I percorsi di indagine e analisi

Come si illustrerà a seguire, definito il corpus documentale e il perimetro di analisi, si sono sviluppate due linee di ricerca, valorizzazione e interpretazione in stretta connessione tra loro: una più specificamente quantitativa e statistica, l'altra di tipo qualitativo.

Per quanto concerne la prima linea, si è definito il profilo sociologico-quantitativo delle donne richiedenti grazia focalizzato sui dati di tipo demografico e sociologico, finalizzando l'analisi alla definizione del profilo biografico, socio-economico e socio-culturale delle condannate; parimenti,

---

<sup>13</sup> Si pensi, ad esempio, al tema del delitto d'onore e dell'aborto, nonché a questioni di ben più antica radice come l'idea del carattere intrinsecamente "naturale", passionale, "isterico" e magico dell'animo femminile. Su alcuni di questi temi torneremo in seguito, nelle sezioni qualitative dell'analisi.

<sup>14</sup> L. Passerini, "Donne, consumo e cultura di massa", in G. Duby, G. Perrot, F. Thebaud (a cura di), *Storia delle donne. Il Novecento*, Laterza, Roma-Bari, 1992, pp. 373-392, p. 382 e *passim*.

si sono presi in considerazione i profili più strettamente giuridici delle richiedenti grazia (per es. tipologie di reati e distribuzione geografica dei tribunali che hanno emesso le condanne).

Per quanto riguarda la seconda linea di ricerca, di tipo qualitativo, si sono svolte riflessioni sulle ragioni delle mancate grazie, ovvero sulla possibile relazione fra il contesto sociale dell'epoca, includendo la sfera dell'opinione pubblica sovente evocata nelle ragioni dei "pareri contrari" alla richiesta di grazia, le caratteristiche e le tipologie di reato, il fattore di genere. Su questa via si sono potuti ricostruire alcuni percorsi biografici sospesi tra un'aderenza a pratiche usuali nell'Italia del tempo, riguardanti la vita affettiva e sessuale, la genitorialità e la proprietà, e i quadri normativi, giuridici e morali prevalenti.

Queste sono le principali direzioni seguite dal progetto di ricerca che, ipotizzate all'inizio e progressivamente definite, sono state poi verificate con lo studio del corpus documentale, particolarmente ricco e affascinante, da cui emerge anche il ritratto chiaroscurale di una Nazione che, mentre si avviava, sia pure lentamente, verso una ricostruzione e un complessivo ammodernamento di tradizionali strutture sociali ed economiche, mostrava la vigenza di precedenti orientamenti ideologici e morali, saldati in specifiche condizioni materiali di esistenza<sup>15</sup> e riflettentesi in ambito giuridico, e dinamiche rappresentazioni culturali tra modelli risalenti, stereotipi e nuove forme dell'identità femminile.

Prima di inoltrarci nei risultati della ricerca a partire dalla definizione di dettaglio e operativa del corpus documentale analizzato, sono opportuni due approfondimenti preliminari, il primo dei quali è stato implicitamente definito, il secondo esplicitamente. Il primo ambito rinvia, precisamente, al settore più generale della sociologia storica, ovvero di quella parte della sociologia che indaga fenomeni storico-sociali collocando la lente di analisi su un piano temporale non sincronico con quello dello studioso: è il peculiare terreno di ricerca che verrà qui sondato con particolare riguardo ai contributi che la scienza archivistica può offrire. Il secondo concerne, invece, la questione già esplicitata del criterio di genere quando adottato su fenomeni di tipo criminologico: su questo è necessario presentare un profilo di riferimento generale che, unitamente al primo ambito, consentirà una più attenta e adeguata lettura della documentazione analizzata.

---

<sup>15</sup> Sebbene relativo a un arco cronologico più ampio, molto utile rimane il classico P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi. Società e politica 1943-1988*, Einaudi, Torino, 1989, in particolare i primi capitoli, per delineare sinteticamente i tratti principali della società italiana a cavaliere tra Fascismo e Repubblica.

## Bibliografia di riferimento

- Ginsborg P. (1989), *Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi. Società e politica 1943-1988*, Einaudi, Torino.
- Heise M. (2003), *Mercy by the Numbers: An Empirical Analysis of Clemency and its Structure*, «Virginia Law Review», 89, 2, 2003, pp. 239-310, consultabile all'indirizzo <https://doi.org/10.2307/3202434> e <https://scholarship.law.cornell.edu/facpub/732/> (data di accesso: 24 novembre 2023).
- ISTAT (1976), *Istituto Centrale di Statistica. Sommario di statistiche storiche dell'Italia (1861-1975)*, Roma.
- McEvoy K., L. Mallinder (2012), *Amnesties in Transition: Punishment, Restoration, and the Governance of Mercy*, «Journal of Law and Society», 39(3), pp. 410-440, consultabile all'indirizzo <https://doi.org/10.1111/j.1467-6478.2012.00591.x> (data di accesso: 23 novembre 2023);
- Ministero dell'Interno (2021), *Donne e criminalità. Analisi dei reati commessi dalle donne e della detenzione femminile negli Istituti Penitenziari*, disponibile su [https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-09/donne\\_e\\_criminalita.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-09/donne_e_criminalita.pdf) (cfr. anche il commento ministeriale su <https://www.interno.gov.it/it/notizie/delittuosita-femminile-donne-continuano-commettere-meno-reati-uomini>) (data di accesso 24 novembre 2023).
- Norton N. (2018), *The Persistence of Pardons and the End of Attainder Moral Explanations, Relational Facts, and Institutional Forms*, «European Journal of Sociology», 59, 1, pp. 91-118, DOI 10.1017/S0003975618000061 (data di accesso: 23 novembre 2023).
- Novak A. (2016), *Comparative Executive Clemency. The Constitutional Pardon Power and the Prerogative of Mercy in Global Perspective*, Routledge, London-New York.
- Nubola C. (2001), *Supplications between Politics and Justice: The Northern and Central Italian States in the Early Modern Age*, «IRSH», 46, Supplement, pp. 35-56, DOI: 10.1017/S0020859001000323 (data di accesso: 23 novembre 2023).
- Nubola C. (2011), “Giustizia, perdono, oblio. La grazia in Italia dall'età moderna ad oggi”, in K. Härter, C. Nubola (a cura di), *Grazia e giustizia. Figure della clemenza fra tardo medioevo ed età contemporanea*, il Mulino, Bologna, pp. 11-42.
- Nubola C. (2019), *Uomini che uccidono le donne. Processi e misure di clemenza in Italia tra anni '40 e '50*, «Genesis», XVIII / 2, pp. 105-125.
- Passerini L. (1992), “Donne, consumo e cultura di massa”, in G. Duby, G. Perrot, F. Thebaud (a cura di), *Storia delle donne. Il Novecento*, Laterza, Roma-Bari, 1992, pp. 373-392.
- Pisani M. (2007), *Grazia e giustizia*, Giuffrè, Milano.
- Ruckman Jr. P.S. (2012), *The Study of Mercy: What Political Scientists Know (and Don't Know) About the Pardon Power*, 9 U. St. Thomas L.J. 783, consultabile all'indirizzo <https://ir.stthomas.edu/ustlj/vol9/iss3/7/> (data di accesso: 23 novembre 2023).
- Sebba L. (1977), *The Pardoning Power A World Survey*, «The Journal of Criminal Law and Criminology», 68, 1, pp. 83-121.



- Stronati M., *Il governo della 'grazia'. Giustizia sovrana e ordine giuridico nell'esperienza italiana (1848-1913)*, Giuffrè, Milano, 2009.
- Udofa I. (2018), *The Abuse of Presidential Power of Pardon and the Need for Restraints*, «Beijing Law Review», 9, 113-131, DOI 10.4236/blr.2018.92008 (data di accesso: 23 novembre 2023).
- Verreycken K. (2019), *The power to pardon in late medieval and early modern Europe: New perspectives in the history of crime and criminal justice*, «History Compass», Volume 17, Issue 6, June, consultabile all'indirizzo <https://doi.org/10.1111/hic3.12575> (data di accesso: 23 novembre 2023).

## 4. Lineamenti teorici e metodologici per una sociologia storica

di Dario Altobelli

### 1. Introduzione

La ricerca “Guilt and Clemency. A sociological study on individual pardon procedures of the Presidents of Italian Republic (1948-1978)” è una ricerca di area sociologica, specificamente sociologico-giuridica e della devianza, che assume a proprio oggetto di indagine fonti di tipo storico e archivistico. Il terreno storiografico e il campo documentale costituiscono ambiti specifici da trattare sociologicamente in modo adeguato da un lato per evitare di mimare le modalità della ricerca storica propriamente intesa e dall’altro per mettere in luce la possibilità stessa di una sociologia storica come settore o ambito ben definito all’interno del paradigma sociologico maggiore.

È opportuna in tal senso una definizione dei quadri generali teorici e metodologici di riferimento che si sono impiegati nella ricerca. I primi vertono in particolare sull’individuazione di tre assi teoretici: il profilo epistemologico della sociologia storica; la centralità del concetto di archivio per le scienze umane e sociali come tematizzato nell’“archival turn”<sup>1</sup>; il concetto di sistema archivistico come «infrastruttura informativa»<sup>2</sup>. I secondi sono incentrati sulle modalità di analisi sociologica dell’archivio e del documento mediante una lettura di sociologi del diritto come Jean Carbonnier (2012) alla luce delle scienze archivistiche. Seguendo queste direzioni ri-

---

<sup>1</sup> A.L. Stoler, *Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense*, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2009.

<sup>2</sup> S.L. Star, K. Ruhleder, *Steps toward an ecology of infrastructure: Design and access for large information spaces*, «Information Systems Research», 7 (1), 1996, pp. 111-134; G.C. Bowker, K. Baker, F. Millerand, D. Ribes, “Toward Information Infrastructure Studies: Ways of Knowing in a Networked Environment”, in J. Hunsinger, L. Kjastrup, M. Allen (eds.), *International Handbook of Internet Research*, Springer, Dordrecht-Heidelberg-London-New York, 2010, pp. 97-118.

flessive si propone, nelle pagine che seguono, quelle che vogliono essere alcune linee di una sociologia storica attenta alla dimensione *archiviale*, cioè una sociologia storica anche intesa come uno *sguardo* o un *modo* di interpretare e praticare le ricerche sociologiche (e aggiungo: antropologiche) nei territori del passato sulla base di fonti documentali<sup>3</sup>.

## 2. Questioni di sociologia storica

Il rapporto tra sociologia e storiografia è tuttora argomento di stringente attualità e meritevole di una profonda attenzione critica. Lungi dall'essere un tema secondario per l'organizzazione epistemica dei saperi sociologici o dal poter essere considerato come una questione marginale nelle attività di ricerca, questo rapporto mostra il suo valore problematicamente fecondo in numerosi luoghi e momenti della conoscenza sociologica. Basterà ricordare come la sociologia delle origini fosse profondamente attraversata da un interesse strutturale per il problema storiografico, come si osserva in Max Weber e il motivo della sociologia come scienza storico-sociale e in Georg Simmel nei suoi problemi di filosofia della storia<sup>4</sup>. Sul piano della ricerca sociologica nei domini del passato storico, saranno quindi da ricordare, sempre a titolo di esempio, il programma di sociologia storica di Norbert Elias (1939), le ricerche di Robert K. Merton<sup>5</sup>, la corrente della "Historical Sociology"<sup>6</sup> e così via. Il tema ha insomma un'ampiezza e complessità tali da non potersi affrontare in questa sede, anche relativamente alle altrettanto note e importanti perplessità, se non vere e proprie critiche, mosse nel tempo.

Qui preme invece rilevare un punto programmatico più generale. Occorre valutare attentamente l'opzione di fondo per la quale la conoscenza sociologica non debba e non possa esercitarsi unicamente sul piano sincroni-

---

<sup>3</sup> Una versione preliminare di questo saggio è stata pubblicata con il titolo di *Lineamenti di una sociologia storica del carcere*, «Sociologia. Rivista Quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali», LIV, 2020, 1, pp. 149-157.

<sup>4</sup> L'intera opera di M. Weber è fortemente permeata e orientata a oggetti di studio di tipo storico, rispetto a cui si svolge anche una densa riflessione metodologica esemplificata, per esempio, dai saggi raccolti in *Il metodo delle scienze storico-sociali*, Einaudi, Torino, 1974; per G. Simmel si consideri, fra l'altro, *I problemi della filosofia della storia*, Marietti 1820, Genova, 2001.

<sup>5</sup> Cfr. i saggi notissimi di R.K. Merton intorno alla scienza moderna, alle sue origini, al suo significato storico-sociale in "Studi di sociologia della scienza", in *Teoria e struttura sociale*, 3 voll., il Mulino, Bologna, 1976, vol. 3, pp. 937-1085.

<sup>6</sup> In un'ampia bibliografia, sia sufficiente il rinvio a R. Lachmann, *What is Historical Sociology?*, Polity, Malden, MA, 2013.

co ma, al contrario, le sia necessario e anche indispensabile considerare nell'analisi anche il piano diacronico, la cui estensione può ovviamente variare, ma che non è mai escludibile a priori, se non appunto secondo una consapevole scelta del sociologo. È un'opzione di ricerca che non è certo maggioritaria nella comunità sociologica. Buona parte delle ricerche contemporanee, soprattutto nel formato più ridotto di pubblicazioni su riviste, evita completamente di prendere in considerazione la questione della storicità dei fenomeni studiati. Prevale ovunque un approccio sincronico, il passato è passato recente, recentissimo, il passato più lontano è scenario da evocare, ma senza riconoscergli alcuna importanza ai fini del lavoro di ricerca e dei risultati attesi.

Vi è poi da considerare, ed è questo il caso in esame, la possibilità di studiare sociologicamente fenomeni storicamente sedimentati e collocati in un passato anche remoto rispetto al tempo dello studioso. In questi casi, tra cui quello qui considerato, l'opinione di chi scrive è che, nello studio di fenomeni sociali in cui la dimensione storica sembra prevalente, non si tratterà di tentare l'improbabile difesa di una purezza di analisi sociologica su oggetti di studio storicizzati, quanto di individuare lo specifico contributo che la sociologia potrà apportare con il *proprium* metodologico e concettuale rispetto al ventaglio delle discipline storiografiche. E qui la questione si fa complessa e suscettibile di sviluppi e problematizzazioni molteplici.

Questo specifico contributo, questo *proprium* metodologico, infatti, derivanti dalle discipline sociologiche, consisteranno non solo e non tanto nell'impiegare categorie sociologiche per l'interpretazione di fatti e fenomeni sociali oggetto di indagine, ma anche nel riprendere e ripensare criticamente i risultati di altre e differenti analisi sociologiche condotte su oggetti non storici, secondo una metodologia di tipo comparativo. L'individuazione, nella fenomenologia storico-sociale indagata, di elementi costanti nel tempo, per esempio, quali possono essere talune forme dell'interazione sociale o la permanenza di significati culturali e simbolici, potrà consentire di porre in relazione euristica i risultati di indagini sociologiche con le evidenze documentali derivanti dal terreno di ricerca, cioè con le tracce di un passato che sovente continua a vivere nel tempo presente.

La metodologia comparativa può essere esercitata proficuamente su terreni di ricerca ben delimitati. La proposta teorico-metodologica che qui si illustra concerne quindi una sociologia storica con una scala ridotta di analisi rispetto a quella promossa da indirizzi di ricerca come la "Comparative

Historical Sociology”<sup>7</sup>, in quanto le indagini s’incentrano prioritariamente sulla dimensione microsociologica dei fenomeni per ampliarsi solo in un secondo momento a una comparazione di ampio respiro.

Diversi sono i motivi che determinano tale impostazione, il più importante dei quali è determinato proprio dal tipo di fonti studiate che spesso invitano ad applicare una metodologia di analisi contestuale fortemente focalizzata sul livello micro-sociale interno all’istituzione di cui si osservano le fenomenologie correlative. Diversamente da quanto si potrebbe pensare, questa metodologia non avvicina il sociologo allo storico più di quanto non lo avvicini, invece, all’archivista le cui competenze teoretiche e di metodo devono dialogare con le sue di scienziato sociale. Nella possibilità di individuare un tipo originale di *sguardo interdisciplinare* risiede il nucleo della sociologia storica qui posta in essere.

### 3. Conseguenze dell’*archival turn*

La posizione generale sopra enucleata trova preziosa conferma e applicazione in anni recenti. La definizione e proposta di una “svolta archivistica” nelle scienze umane e sociali è stata formulata a seguito del dibattito suscitato dal seminale *Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense* (2009) di Ann Laura Stoler, antropologa e storica del colonialismo. Conducendo ricerche negli archivi delle Indie orientali olandesi, la studiosa ha offerto una lettura del fenomeno coloniale attraverso le fonti archivistiche non per svolgere ricostruzioni narrative o a carattere evenemenziale secondo un ordinato racconto cronologico di “fatti” rappresentati in “documenti”, bensì per individuare più ambiziosamente le forme dell’immaginario sociale del governo coloniale. Attenzione è stata data alle «archival forms», cioè a un insieme di elementi individuabili nella documentazione fra cui «prose style, repetitive refrain, the arts of persuasion, affective strains that shape “rational” response, categories of confidentiality and classification, and not least, genres of documentation»<sup>8</sup>. In un senso più ampio, il suo studio si focalizza

---

<sup>7</sup> Cfr. M. Lange, “Comparative-Historical Sociology: A Multi-Method, Combinatorial Approach”, in K. Korgen (ed.), *The Cambridge Handbook of Sociology: Core Areas in Sociology and the Development of the Discipline*, pp. 153-161, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, DOI 10.1017/9781316418376.016.

<sup>8</sup> A.L. Stoler, *Along the Archival Grain...*, cit., p. 20.

on archiving-as-process rather than archives-as-things. Most importantly, it looks to archives as condensed sites of epistemological and political anxieties rather than as skewed and biased sources. These colonial archives were both transparencies on which power relations were inscribed and intricate technologies of rule in themselves<sup>9</sup>.

L'impatto di questo studio è stato notevole in molti settori disciplinari e, nella nostra prospettiva, esso offre un'istanza teorica da prendere in considerazione e misurare nelle declinazioni di metodo. Da un lato, infatti, problematizza in modo fecondo per le scienze umane e sociali il concetto tradizionale di archivio riconoscendogli una densità politica ed epistemologica generalmente del tutto ignorata<sup>10</sup>. Dall'altro conferma l'importanza di studiare i complessi documentari nel loro insieme, o comunque di tenere conto della loro *identità storico-istituzionale*, come premessa a qualsiasi considerazione più di dettaglio su singole figure e fatti in essi rappresentati. Ampliando lo sguardo, l'archivio è oggi da più parti inteso come un "multiverso"<sup>11</sup> che dischiude molteplici e inedite possibilità di studio nei correnti "tempi liquidi"<sup>12</sup>.

È stato infatti e di recente osservato nel merito che:

Following the recent "archival turn" of the early 2000s, most historians working on judicial sources – and more broadly on any kind of government record – consider the necessity to examine the internal logic of archives, as the product of a specific context and administration, resulting from the interaction of individuals with various aspirations<sup>13</sup>.

---

<sup>9</sup> A.L. Stoler, *Along the Archival Grain...*, cit., p. 20.

<sup>10</sup> Nell'accezione tecnica, l'archivio è il «complesso dei documenti prodotti o comunque acquisiti da un ente (magistrature, organi e uffici centrali e periferici dello Stato; enti pubblici; istituzioni private, famiglie e persone) durante lo svolgimento della propria attività» (P. Carucci, *Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione*, Carocci, Roma, 2003, p. 200).

<sup>11</sup> A.J. Gilliland, S. McKemmish, A.J. Lau (ed.), *Research in the Archival Multiverse*, Monash University Publishing, Clayton, 2017.

<sup>12</sup> F. Smit, A. Glaudemans, R. Jonker (eds.), *Archives in Liquid Times*, Stichting Archief Publicaties, 's-Gravenhage, 2017.

<sup>13</sup> A. Walsham (2016), *The social history of the archive: Record-keeping in early modern Europe*, «Past & Present», 230 (suppl. 11), 9-48, <https://doi.org/10.1093/pastj/gtw033>, cit. in K. Verreycken (2019), *The power to pardon in late medieval and early modern Europe: New perspectives in the history of crime and criminal justice*, «History Compass», 17, 6, June, p. 4, consultabile all'indirizzo <https://doi.org/10.1111/hic3.12575> (data di accesso: 23 novembre 2023).

In prospettiva sociologica, la considerazione dell'archivio come *soggetto agente* capace di “creare” l'evento e non solo di “registrarlo”, apre numerosi fronti interpretativi:

It speaks to organizational sociology by treating the creation of documentary reality as an organizational and thus traceable and legible process; to cultural sociology by unboxing how the meanings we can recover are contingent on specific power structures, organizational processes and the agency of professional archivists; to historical comparative sociology by providing a framework to think about comparison of distinct datasets; and to mainstream sociology in advancing how we can think about what it means to conduct robust research, as archival bodies can help us dispel the illusion of false necessity<sup>14</sup>.

Il terreno, a un'attenta considerazione, appare pertanto molto fertile e foriero di sviluppi sia sul piano teorico che applicativo, anche tenendo in considerazione l'esplosione dell'importanza dei “data” nell'attuale conformazione e funzionamento dei sistemi sociali al livello globale. Paradossalmente, forse senza averne piena consapevolezza, in tale prospettiva si può sostenere che già adesso molte ricerche sociologiche, per esempio quelle svolte nei domini dei social network, sono ricerche che si svolgono dentro e nella logica di archivi, basi di dati e tracce documentali, senza però forse averne del tutto piena contezza.

#### **4. Il concetto di sistema archivistico come “infrastruttura”**

La centralità epistemologica riconosciuta al concetto di archivio risulta, infine, preziosa per l'analisi sociologica di un'istituzione od organizzazione, sia in senso sincronico che diacronico. Il sistema documentale di un ente, che è possibile definire come il sistema archivistico in cui e mediante cui transitano dati, informazioni e documenti, sia internamente all'organizzazione che da e verso l'esterno, e mediante il quale si costituisce nel tempo l'archivio propriamente detto, può essere definito come la sua infrastruttura informativa<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> A. Skarpelis, *Life on File: Archival Epistemology as Theory*, «Trajectories - Newsletter of the ASA Comparative and Historical Sociology Section», vol. 30, n. 2-3, Winter/Spring 2019, pp. 23-29, pp. 23-24, consultabile all'indirizzo <http://chs.asa-comparative-historical.org/wp-content/uploads/2019/05/Trajectories-Winter-Spring-2019.pdf> (data di accesso 24 novembre 2023).

<sup>15</sup> S.L. Star, K. Ruhleder, *Steps toward an ecology...*, cit.; G.C. Bowker, K. Baker, F. Millerand, D. Ribes, *Toward Information Infrastructure...*, cit.

Nello specifico, inteso come “infrastruttura” in senso antropologico<sup>16</sup>, il sistema archivistico è una struttura informativa a rete nella quale gli attori sociali sono osservati in relazione sistemica con gli strumenti informativi adoperati, che includono modelli documentali, regole di composizione, modalità di trasmissione etc., e con i documenti e le informazioni prodotti, scambiati e archiviati, aventi tutti un peso equivalente al livello di un’analisi strutturale. In altri termini, tale prospettiva invita a studiare il sistema documentale di un ente come una totalità in cui il livello istituzionale (rappresentato da *mission* e attività finali), le forme di organizzazione interna e divisione del lavoro (uffici, ruoli e mansioni) e il piano delle pratiche degli attori sociali sono interpretati accanto e attraverso i riflessi documentali che ne sono supporto ed espressione. Si riconosce al sistema archivistico una centralità nella vita dell’ente come elemento strategico e trasversale del suo funzionamento, diffuso, stabile ma non statico, tendenzialmente strutturato e fondamentalmente coerente, parte integrante delle pratiche sociali all’interno delle organizzazioni e fonte di specifiche pratiche sociali esso stesso<sup>17</sup>.

Tra le conseguenze rilevanti per gli studi sociologici di questo orientamento di studio, si possono annoverare da un lato, a un livello macro, la possibilità di cogliere il nodo, sovente intricato, dei presupposti e delle conseguenze ideologici e politici implicati nei sistemi archivistici rilevando le logiche soggiacenti alla loro costruzione e utilizzo in itinere, nel mentre si vanno formando, che potranno essere ricostruite anche a posteriori, cioè dopo la loro formazione, quando saranno diventati complessi documentari da conservare e rendere disponibili, almeno in ipotesi, all’utenza rappresentata dalla società civile, ovvero avranno subito un destino di smembramento, abbandono, distruzione. Dall’altro, al livello micro, l’opportunità di rilevare la micro-fisica di poteri e saperi applicati dei quali si potrà cogliere l’ampio ventaglio dei significati simbolici e culturali veicolati unitamente al più consueto e ovvio profilo giuridico e burocratico sullo sfondo del piano materiale delle relazioni sociali agite e rappresentate.

Entrambi questi fronti confermano e sostengono l’idea di archivio come soggetto attivo e centro di tensioni epistemologiche e politiche.

---

<sup>16</sup> B. Larkin, *The Politics and Poetics of Infrastructure*, «Annual Review of Anthropology», Vol. 42, pp. 327-343 (volume publication date October 2013), consultabile online su <https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-092412-155522> (data di accesso 24 novembre 2023).

<sup>17</sup> Per lo studio sociologico sincronico può rivelarsi efficace l’approccio ANT (Actor-Network-Theory) e un approccio etnografico come esemplificato, fra gli altri, da B. Latour, *La fabrique du droit*, La Découverte, Paris, 2002.



## 5. Metodologia della sociologia dell'archivio e del documento

Per le organizzazioni moderne, ma non limitatamente a esse, il documento e l'archivio sono strumenti e prodotti peculiari delle attività svolte. La funzione della "documentalità", intesa, in ambito amministrativo, come la relazione sequenziale che lega l'azione amministrativa alla sua documentazione avente valore giuridico-probatorio<sup>18</sup> – nozione che ricontestualizza il nesso socio-giuridico originario individuato tra «il fatto ovvero l'atto che producono effetti giuridici (diritti o obbligazioni), nei quali si compendia il momento dell'azione giuridica, e il ricordo scritto di essi, cioè la stesura dello scritto destinato a tramandarne la memoria, in cui si compendia la documentazione»<sup>19</sup> – occupa un ruolo centrale nella vita sociale delle organizzazioni e delle istituzioni politiche, giuridiche e così via ed è parte integrante del loro funzionamento.

Finalizzata alla registrazione e conservazione delle informazioni, delle decisioni e delle azioni dell'ente, la documentazione e, più in generale, l'archivio costituiscono il fronte materiale della conoscenza: l'ineludibile presenza del fatto come traccia e iscrizione capace di durare nel tempo e, perciò in grado, da un lato, di mantenere vigenti e operanti le disposizioni stabilite nel passato e i suoi effetti giuridici e sociali nel presente, dall'altro di costituire fonte memoriale di quanto avvenuto. L'attenzione volta a tali oggetti non dovrà cadere in un'ingenuità metodologica per la quale sia sempre postulabile una diretta corrispondenza tra il documento e l'atto che vi è testimoniato e rappresentato; così come, secondo il grado di analisi sociologica dell'istituzione ambito dell'indagine, il sociologo dovrà essere consapevole della distanza che separa, proprio in termini di rappresentazione storicamente e sociologicamente pertinente oltre che da un punto di visto ontologico, l'archivio dall'ente<sup>20</sup>.

La considerazione d'ora innanzi specificamente rivolta alla sociologia giuridica consentirà di dettagliare la metodologia di cui si sono rapidamente indicati i perimetri disciplinari e che sarà applicata o costituirà lo sfondo teorico-metodologico di riferimento per il caso oggetto di studio.

---

<sup>18</sup> G. Penzo Doria, "Affari, attività e procedimenti amministrativi delle università italiane", in G. Penzo Doria (a cura di), *I procedimenti amministrativi delle università italiane*, Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2017, pp. 137-169, pp. 140-1.

<sup>19</sup> A. Pratesi, *Genesi e forme del documento medievale*, Jouvence, Roma, 1987, p. 29.

<sup>20</sup> G. Cencetti, *Il fondamento teorico della dottrina archivistica*, «Archivi», VI, 1939, pp. 7-13; C. Pavone, *Ma è poi tanto pacifico che l'archivio rispetti l'istituto?*, «Rassegna degli Archivi di Stato», XXX, 1970, pp. 145-149.

Con particolare sensibilità, Jean Carbonnier (2004) ha scritto pagine importanti su questi temi. A suo modo di vedere, dato un oggetto essenziale come le istituzioni giuridiche, comune sia alla sociologia giuridica che alla storia del diritto, è pacifico convenire «che la distanza è sottile tra uno storico di spirito sociologico e un sociologo di spirito storico». Nondimeno, sottolinea Carbonnier, «ci sono delle configurazioni di materie rispetto alle quali la competenza della sociologia sembra la più naturale» e queste sono

Testimonianza, i fenomeni collettivi, in contrasto con i fenomeni-istituzioni: l'istituto del matrimonio sotto l'Ancien Régime appartiene alla storia del diritto; la nuzialità nel XVII e XVIII secolo alla sociologia (o, se si preferisce, alla demologia) storica. [...] Con riguardo alla causa di una legge: oltre al legislatore giuridico, al quale la storia del diritto può fermarsi [...], il metodo storico del sociologo tenterà di penetrare fino al legislatore sociologico, vale a dire alle forze impersonali, alle necessità sociali, economiche, morali, religiose, etc., che hanno determinato la comparsa del testo<sup>21</sup>.

Si ricorderanno, a tal fine, le pagine dedicate dallo studioso alla «ricerca sui documenti» in sociologia giuridica<sup>22</sup>, poi riprese quasi testualmente da Renato Treves<sup>23</sup>, in cui emergono una chiara competenza e sensibilità archivistiche.

In sintesi, i principi cui Carbonnier richiama il ricercatore sono: la specificità delle domande che saranno poste ai documenti dal sociologo rispetto a quelle dello storico; il fatto che il sociologo debba prendere in esame sia documenti giuridici propriamente detti, che documenti non giuridici; la raccomandazione che l'analisi del contenuto sia sempre finalizzata al reperimento di «un messaggio interessante per la sociologia del diritto»; l'osservazione che le analisi possano essere di genere sia qualitativo sia quantitativo.

Portando l'esempio del testamento, Carbonnier ricerca in questo tipo di documento giuridico non «l'applicazione di una norma di diritto, ma [...] la manifestazione di un fenomeno giuridico» e specifica:

Un atto nullo, un commento aberrante possono essere sociologicamente significativi. Conseguono alcuni corollari: che, se è possibile, con prove estrinseche, riportare il documento alle circostanze sociali che hanno potuto

---

<sup>21</sup> J. Carbonnier, *Sociologie juridique*, Presses Universitaires de France, Paris, 2004; trad. it. *Sociologia giuridica*, traduzione e introduzione di F. Cuculo, G. Giappichelli, Torino, 2012, p. 148.

<sup>22</sup> J. Carbonnier, *Sociologia giuridica...*, cit., pp. 153-176.

<sup>23</sup> R. Treves, *Sociologia del diritto. Origini, ricerche, problemi*, Einaudi, Torino, 2004, pp. 203-207.

determinarlo (esempio, essendo stato fatto un testamento, atto tuttavia isolato per eccellenza, a quale classe apparteneva il testatore? Qual era la condizione economica?), ciò deve essere fatto; soltanto, se il suo documento può essere collegato ad altri, è preferibile analizzare la catena intera, piuttosto che l'anello<sup>24</sup>.

Espressione, quella del documento come *anello di una catena*, su cui porre l'accento in quanto riconosce uno dei concetti fondamentali delle scienze archivistiche, quello di "vincolo archivistico" quale nesso originario, naturale, logico e necessario fra i documenti che partecipano della medesima attività e pertanto elemento contestuale imprescindibile per la loro più corretta interpretazione<sup>25</sup>.

Altri importanti elementi di metodo sono indicati da Carbonnier osservando come i «particolari che hanno l'aria giuridicamente oziosa [...] saranno sociologicamente pertinenti», o portando attenzione alle «indicazioni procedurali» tra cui la durata dei procedimenti e le competenze coinvolte; per arrivare ai «motivi di diritto» e all'analisi del «dispositivo»<sup>26</sup>.

Pari attenzione metodologica è conferita da Carbonnier anche allo studio sociologico dei «documenti non giuridici» fra i quali sono ricordati quelli prodotti dai mass media e quelli letterari e fino ai documenti iconografici. Ed equivalente e coerente metodologia è poi indicata per l'analisi quantitativa di documenti su cui oggi sofisticati e sempre più potenti strumenti di calcolo nel dominio dei big data e della AI consentono analisi statistiche elaborate e ricche di informazioni, anche secondo logiche predittive e non soltanto descrittive.

Leggendo Carbonnier ritornano alla mente le parole di Luigi M. Lombardi Satriani per il quale «niente è ontologicamente fonte e ogni cosa può esserlo se adeguatamente interrogata»<sup>27</sup>. Il principio metodologico invocato da questi studiosi è quello di un'apertura all'interrogazione delle fonti secondo la specifica prospettiva disciplinare dello studioso, ma senza pregiudiziale o preventiva esclusione di alcun tipo di fonte. È l'oggetto di studio che guida la ricerca rispetto alla quale la disciplina scientifica del ricercatore costituisce la piattaforma teorico-metodologica di riferimento da cui scaturiscono le domande fondamentali della ricerca stessa e mediante la quale

---

<sup>24</sup> J. Carbonnier, *Sociologia giuridica...*, cit., pp. 155-156.

<sup>25</sup> Concetto fondamentale della scienza archivistica, per il quale vedi G. Cencetti, *Il fondamento teorico...*, cit.; L. Duranti, *The Archival Bond*, «Archives and Museum Informatics», 11, pp. 213-218, 1997, <https://doi.org/10.1023/A:1009025127463>.

<sup>26</sup> J. Carbonnier, *Sociologia giuridica...*, cit., pp. 161-162.

<sup>27</sup> L.M. Lombardi Satriani, "La stanza degli specchi", in *La stanza degli specchi*, Meltemi, Roma, 1994, pp. 17-34, p. 27.

sono invitate altre discipline e prospettive di indagine a corredo e completamento della propria. Questo è il più importante principio di metodo che si ritiene valido non solo per la sociologia storica qui discussa, ma per le scienze umane e sociali in genere.

La pertinenza sociologica invocata da Carbonnier invita quindi a svolgere indagini sociologiche “interrogando” le fonti archivistiche, i documenti storicamente sedimentati e le molteplici diramazioni e diffrazioni dell’archivio con uno sguardo capace di recuperare forme e significati sociologicamente rilevanti.

A queste preziose indicazioni di metodo, chi scrive ritiene di poterne aggiungere altre, di tipo più tecnico e delimitato, e fra queste indubbiamente l’attenzione da conferire al fenomeno comune della tipizzazione documentale che risulta dall’individuazione, secondo la disciplina diplomatica che studia specificamente le forme del documento, dei caratteri estrinseci e intrinseci atti a conferire a un documento le proprietà di originalità, validità e affidabilità<sup>28</sup>. La presenza di medesime tipologie di documenti, ricorrente e persistente nell’attività di un’istituzione nel tempo, consente al sociologo di individuare le tracce stabili e tipizzate delle pratiche sociali da esse testimoniate permettendo di definire un piano di continuità spazio-temporale fra parole e cose, tra rappresentazioni e azioni. Nel caso delle istituzioni penitenziarie italiane, per esempio, le cosiddette “domandine” sono emblematiche sotto questo riguardo: esse rappresentano una tipologia documentale che testimonia in forme prefissate e rigidamente proceduralizzate, e pure continuamente “interpretate” dal soggetto istante, di un’azione sociale rivolta dall’individuo al potere, e in tal senso appartengono alla medesima tipologia sociologico-storica delle “richieste di grazia” di cui qui si tratta.

In ultimo, i documenti recano anche tracce del loro uso come segni a margine, simbologie, strappi o lacerazioni e altri elementi che, pur non rinviando direttamente a un impiego ufficiale, spesso sono testimonianza di usi codificati e, in taluni casi, di specifiche subculture<sup>29</sup>.

## 6. Conclusioni

Con le brevi notazioni discusse si è inteso offrire una prospettiva definitoria della sociologia storica in una particolare e delimitata concezione. I

---

<sup>28</sup> A. Pratesi, *Genesi e forme...*, cit.

<sup>29</sup> Sul tema, cfr. il lavoro pionieristico di A. Farge, *Le goût de l'archive*, Editions du Seuil, Paris, 1989.

punti di metodo e teorici evidenziati costituiscono un quadro di riferimento generale per studi di sociologia storica attenti alla dimensione *archiviale* e documentale. I riverberi di interesse analitico sia per gli individui nelle istituzioni e nelle organizzazioni che per queste ultime sono molteplici e andranno di volta in volta messi a fuoco.

Nella ricerca sulle grazie rifiutate di donne condannate nei primi anni della Repubblica questo sfondo teorico e metodologico è stato solo parzialmente applicato. In particolare si è data attenzione alla ricognizione e descrizione delle tipologie documentali presenti nei fascicoli studiati; si è poi, solo in parte, cercato di ricostruire l'iter istruttorio sulle carte stesse, rilevando alcuni punti critici nell'intreccio tra dimensione procedurale e aspetti documentali e propriamente archivistici. Sul piano dei contenuti, infine, si sono svolte analisi quantitative e qualitative tendenti a offrire con le prime una rappresentazione a largo spettro dei casi censiti, con le seconde due linee di approfondimento tematico intorno ai temi dell'onore e delle pratiche segrete e magiche delle donne.

## Bibliografia di riferimento

- Altobelli D. (2020), *Lineamenti di una sociologia storica del carcere*, «Sociologia. Rivista Quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali», LIV, 1, pp. 149-157.
- Bowker G.C., Baker K., Millerand F., Ribes D. (2010), "Toward Information Infrastructure Studies: Ways of Knowing in a Networked Environment", in Hunsinger J., Klastrup L., Allen M. (a cura di), *International Handbook of Internet Research*, Springer, Dordrecht-Heidelberg-London-New York, pp. 97-118.
- Carbonnier J. (2012), *Sociologie juridique*, Presses Universitaires de France, Paris, 2004; trad. it. *Sociologia giuridica*, traduzione e introduzione di F. Cuculo, G. Giappichelli, Torino.
- Carucci P. (2003), *Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione*, Carocci, Roma.
- Cencetti G. (1939), *Il fondamento teorico della dottrina archivistica*, «Archivi», VI, pp. 7-13.
- Duranti L. (1997), *The Archival Bond*, «Archives and Museum Informatics», 11, pp. 213-218, <https://doi.org/10.1023/A:1009025127463>.
- Elias N. (1939), *Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen*, 2 vols., Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1997; trad. it. *Il processo di civilizzazione*, il Mulino, Bologna, 1988.
- Farge A. (1989), *Le goût de l'archive*, Editions du Seuil, Paris.
- Gilliland A.J., McKemmish S., Lau A.J. (eds.) (2017), *Research in the Archival Multiverse*, Monash University Publishing, Clayton.
- Lachmann R. (2013), *What is Historical Sociology?*, Polity, Malden, MA.
- Lange M. (2017), "Comparative-Historical Sociology: A Multi-Method, Combinatorial Approach", in K. Korgen (ed.), *The Cambridge Handbook of Sociology*:

- Core Areas in Sociology and the Development of the Discipline*, pp. 153-161, Cambridge University Press, Cambridge, DOI 10.1017/9781316418376.016.
- Larkin B. (2013), *The Politics and Poetics of Infrastructure*, «Annual Review of Anthropology», Vol. 42, pp. 327-343, consultabile online su <https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-092412-155522> (data di accesso 24 novembre 2023).
- Latour B. (2002), *La fabrique du droit*, La Découverte, Paris.
- Lombardi Satriani L.M. (1994), “La stanza degli specchi”, in *La stanza degli specchi*, Meltemi, Roma, pp. 17-34.
- Merton R.K. “Studi di sociologia della scienza”, in *Teoria e struttura sociale*, 3 voll., il Mulino, Bologna, 1976, vol. 3, pp. 937-1085.
- Pavone C. (1970), *Ma è poi tanto pacifico che l'archivio rispetti l'istituto?*, «Rassegna degli Archivi di Stato», XXX, pp. 145-149.
- Penzo Doria G. (2017), “Affari, attività e procedimenti amministrativi delle università italiane”, in G. Penzo Doria (a cura di), *I procedimenti amministrativi delle università italiane*, Edizioni Università di Trieste, Trieste, pp. 137-169.
- Pratesi A. (1987), *Genesi e forme del documento medievale*, Jouvence, Roma.
- Skarpelis A. (2019), *Life on File: Archival Epistemology as Theory*, «Trajectories - Newsletter of the ASA Comparative and Historical Sociology Section», vol. 30, n. 2-3, Winter/Spring 2019, pp. 23-29, pp. 23-24, consultabile all'indirizzo <http://chs.asa-comparative-historical.org/wp-content/uploads/2019/05/Trajectories-Winter-Spring-2019.pdf> (data di accesso 24 novembre 2023).
- Simmel G. (2001), *I problemi della filosofia della storia*, Marietti 1820, Genova.
- Smit F., Glaudemans A., Jonker R. (eds.) (2017), *Archives in Liquid Times*, Stichting Archief Publicaties, 's-Gravenhage.
- Star S.L., Ruhleder K. (1996), *Steps toward an ecology of infrastructure: Design and access for large information spaces*, «Information Systems Research», 7 (1), pp. 111-134.
- Stoler A.L. (2009), *Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense*, Princeton University Press, Princeton, NJ.
- Treves R. (2004), *Sociologia del diritto. Origini, ricerche, problemi*, Einaudi, Torino.
- Verreycken K. (2019), *The power to pardon in late medieval and early modern Europe: New perspectives in the history of crime and criminal justice*, «History Compass», consultabile all'indirizzo <https://doi.org/10.1111/hic3.12575> (data di accesso: 23 novembre 2023).
- Walsham A. (2016), *The social history of the archive: Record-keeping in early modern Europe*, «Past & Present», 230 (suppl. 11), pp. 9-48. <https://doi.org/10.1093/pastj/gtw033>.

## *5. Alcune osservazioni sulla criminalità femminile tra sociologia della devianza e criminologia*

di *Dario Altobelli*

### **1. Introduzione**

La ricerca “*Guilt and Clemency. A sociological study on individual pardon procedures of the Presidents of Italian Republic (1948-1978)*”, ridefinita nella perimetro temporale più limitato agli anni 1949-1955 alle sole pratiche di grazie non concesse, ha adottato un preciso criterio per delimitare in modo coerente il corpus documentale oggetto di studio. Si tratta di quella che, nel linguaggio comune come in quello scientifico, si indica con l’espressione di “prospettiva di genere”. Con essa si intende qui specificamente l’adozione di un criterio di analisi centrato sulle donne: nella ricerca sono stati presi in considerazione unicamente casi di condannate di sesso femminile.

Questa scelta ha subito mostrato la sua validità ed efficacia sul piano metodologico e conferito un coerenza alla ricerca nel suo complesso. Allo stesso tempo, però, tale scelta è stata assunta con una precisa consapevolezza circa i caratteri peculiari da essa determinati sul piano epistemologico.

Il criterio di genere, infatti, in termini generali e, specificamente per quanto qui interessa, nel campo della sociologia della devianza e della criminologia, non è un criterio che possa definirsi astrattamente neutrale o privo di implicazioni valoriali. Al contrario, tale criterio presenta allo studioso la necessità di una comprensione piuttosto attenta tanto dei presupposti quanto delle conseguenze che esso può determinare nella conduzione e nell’esito della ricerca. Sebbene la prospettiva di genere negli studi possa apparire come una tra le diverse opzioni teoriche e critiche a disposizione dello scienziato umano e sociale, questa non solo non è sempre stata ammessa o contemplata come oggi, ma è soprattutto il risultato di una sensibilizzazione sociale e culturale sulla condizione femminile ottenuto mediante decenni di lotte femministe.

Alla base di quelle che correntemente sono definite “teorie di genere” vi è, in particolare, il contesto sociale e culturale degli anni Sessanta e Settanta del Novecento. I movimenti per la liberazione delle donne, per il riconoscimento dei loro diritti, per la difesa e la tutela contro le violenze subite e così via condussero un’ampia e variegata attività politica e culturale al livello nazionale e internazionale affinché fossero messe in luce le condizioni, storicamente strutturate e sedimentate, di una fondamentale subordinazione delle donne agli uomini in tutti i principali settori e ambiti delle società umane<sup>1</sup>. Fra questi, ovviamente, vi era anche quello della cultura e della ricerca accademica e scientifica.

Solo dagli anni Settanta iniziò così un profondo percorso riflessivo interno a tutte le discipline scientifiche promosso da donne tendente a evidenziare le forme stereotipate nelle rappresentazioni femminili da parte delle scienze umane e sociali e portatore di una revisione dei quadri teorici e applicativi sino a quel momento dominanti di carattere prettamente maschile. È pertanto in questo contesto che si venne a definire e ad affermare un orientamento critico di stampo femminista sulla sociologia della devianza e la criminologia<sup>2</sup>. Apparve da subito evidente e sempre di più negli anni a seguire che le teorie criminologiche e sociologiche erano il prodotto o, comunque, accoglievano in modo implicito una visione della realtà sociale fortemente se non esclusivamente centrata sul punto di vista maschile. Ciò risultava evidente esattamente rispetto a un singolare oggetto di studio: la “donna delinquente” e, più in generale, la devianza e la criminalità femminili<sup>3</sup>.

In questo capitolo, in considerazione dell’ampio quadro problematico rapidamente richiamato, si procederà considerando in primo luogo alcuni dei principali risultati critici prodotti dalla sociologia della devianza e dalla criminologia di orientamento femminista. Ci si riferirà in particolare al lavoro molto noto di Carol Smart e di altre studiose, fra cui Ngaire Naffine, che offrono un quadro ricostruttivo del settore di studi evidenziandone le curvature deformanti e gli effetti distorsivi, determinati da una prospettiva

---

<sup>1</sup> In un’ampia bibliografia, cfr. R. Emerson Dobash, Russell P. Dobash, *Women, violence and social change*, Routledge, London-New York, 1992.

<sup>2</sup> Uno studio pionieristico in tal senso è quello di D. Klein, *The Etiology of Female Crime. A review of the Literature*, «Issues in Criminology», 8, 1973, pp. 3-30. Cfr. R. Simon, *Women and crime*, Lexington Books, Lexington, Mass., 1975; F. Adler, R. Simon (eds.), *Criminality of deviant women*, Houghton Mifflin, Boston, Mass., 1979; E. Leonard, *Women, crime and society. A critique of theoretical criminology*, Longman, New York, 1982; K. Daly, M. Chesney-Lind, *Feminism and criminology*, «Justice Quarterly», 5, 1988, pp. 497-538.

<sup>3</sup> Vedi per esempio gli studi di G. Marotta, *La criminalità femminile in Italia*, Commissione Nazionale Pari Opportunità, Roma, 1987; e *Donne, criminalità e carcere*, EUROMA, Editrice universitaria di Roma La Goliardica, Roma, 1989.



maschile acriticamente assunta e impiegata nel tempo, sia nella definizione dei quadri teorici elaborati, che nelle metodologie impiegate, che infine nella selezione degli oggetti di indagine<sup>4</sup>. La considerazione di questi studi consentirà, parimenti, di porre in luce alcune questioni definitorie relativamente alle forme della devianza al femminile e alcuni nodi problematici di particolare rilievo.

Conclusivamente, si riconsidererà criticamente il dispositivo del *sex/gender system* formulato da Gayle Rubin<sup>5</sup> come meccanismo socio-culturale capace di spiegare sia le contraddizioni e i paradossi individuati sul piano epistemologico delle discipline considerate che alcuni dei nodi problematici relativi alla fenomenologia della devianza femminile.

Si sottolinea che una ricostruzione puntuale dell'intero campo problematico evocato esula dagli scopi di questo scritto. Esso ha, piuttosto, il fine di inquadrare uno sfondo teorico coerente che possa fungere da riferimento generale nello studio sulle donne richiedenti la grazia nei primi anni della Repubblica. Si segue quindi un limitato approccio epistemologico che assumerà la questione del *sexo/genere* come un indice interno alle discipline criminologiche e sociologiche della devianza rispetto alla capacità interpretative che può offrire, unitamente ad altre prospettive analitiche, per lo studio in oggetto.

## **2. Devianza femminile e donne delinquenti fra stereotipi culturali e problemi teorici**

Assumo come punto di partenza non una teoria o una concettualizzazione, ma un dato empiricamente singolare che non ha trovato, sinora, spiegazione univoca e definitiva. È un punto che costituisce un vero e proprio *topos* della questione criminale femminile: il pressoché universale fenomeno di una decisa minore quantità di reati commessi da donne e, di conseguenza, un minor numero di condanne e di detenzioni rispetto agli uomini. È un dato, come si è discusso nel capitolo 3, che è stato confermato specificamente anche dalla ricerca sulle grazie, sullo sfondo di statistiche di lungo

---

<sup>4</sup> C. Smart, *Women, crime and criminology. A feminist critique*, Routledge and Kegan Paul, Boston, Mass., 1977; N. Naffine, *Female Crime. The construction of women in criminology*, Allen and Unwin, Sidney, 1987.

<sup>5</sup> G. Rubin, "The Traffic in Women: Notes on the 'Political Economy' of Sex", in R.R. Reyter (ed.), *Toward and Anthropology of Women*, Monthly Review Press, New York and London, 1975, pp. 157-210.

periodo prese in esame che attestano tale regolarità per l'Italia. Proverò a utilizzare questo dato come un *fil rouge* nella riflessione che segue.

Si tratta di un dato che sembra infatti universale: ampiamente attestato in culture antiche e moderne e costante nel tempo, esso si affianca a una parallela minore incidenza femminile nelle forme storicamente attestate della devianza in culture e società extraoccidentali.

Non stupirà constatare che intorno a questo dato si sia prodotto un discorso scientifico e accademico che lo ha lungamente utilizzato come base per rappresentazioni stereotipate e pregiudizialmente orientate della criminalità femminile. Si osserva, infatti, un vero e proprio bias cognitivo e culturale negli studi determinato da un ottuso sguardo maschile che ha replicato acriticamente, nei domini della devianza, le immagini e le rappresentazioni delle donne e del femminile presenti nei più ampi contesti sociali.

Nel celebre libro che inizia il dibattito sulla questione della devianza femminile, il famoso *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale* di Cesare Lombroso e Guglielmo Ferrero del 1893, si può osservare con purezza cristallina una postura intellettuale che, sia pure in modo più raffinato o più coperto, sarebbe proseguita lungo tutto il Novecento. Si tratta di un libro che, sia detto *en passant*, come tutta l'opera dell'alienista veneto, è la plastica dimostrazione di una scienza ciarlatanesca, permeata di stereotipi e rappresentazioni perfino macchiettistiche, sostanziata da modi di argomentare fallaci e capziosi, vera e propria espressione dell'ideologia della debole borghesia dell'Italia neo unitaria, ma capace di raccogliere e interpretare in senso autorevole – perché basato sulla scienza – il senso comune deterioro del periodo storico e, non secondariamente, di prolungarne sino ai giorni nostri la vigenza e la *ragionevolezza in ragione della sua utilità politica e sociale*<sup>6</sup>. Ebbene, la distorsione sulla criminalità femminile effettuata mediante la sua collocazione nello spettro simbolico e culturale del tempo, assunto come un orizzonte naturale, “crea” una “donna delinquente” che è la rappresentazione del modo in cui la donna in quanto tale era considerata in quell'epoca piuttosto che una rappresentazione obiettiva della donna nel contesto dei fenomeni devianti.

Rispetto al problema della minore quantità di reati femminili di contro a quelli maschili, nel libro si legge, fra l'altro, riportato nella peculiare e grottesca tassonomia lombrosiana, che «in complesso possiamo affermare che se le criminali nate sono in minor numero che i maschi, sono spesso di una

---

<sup>6</sup> Sia consentito il rinvio a D. Altobelli, *L'utile e il ragionevole. Saggio su Cesare Lombroso*, Mimesis, Milano, 2019 (2a ed.).

efferatezza assai maggiore. Come ciò può spiegarsi?»<sup>7</sup>. La risposta dei due studiosi è la seguente:

Vedemmo che la donna normale è già meno sensibile al dolore dell'uomo; ora la compassione è una derivazione diretta della sensibilità; se questa manca, manca anche quella: vedemmo pure che la donna ha molti tratti comuni col bambino; che il suo senso morale è deficiente; che è vendicativa, gelosa, portata a procurarsi vendette di una crudeltà raffinata: solo nei casi ordinari questi difetti sono neutralizzati dalla pietà, dalla maternità, dal poco ardore delle passioni, dalla freddezza sessuale, dalla debolezza, dalla intelligenza poco sviluppata.

Ma se una eccitazione morbosa dei centri psichici viene ad acuire le qualità cattive e a cercar nel male uno sfogo; se la pietà e la maternità mancano, se vi si aggiungono le forti passioni e i bisogni derivanti da un intenso erotismo, una forza muscolare abbastanza sviluppata e una intelligenza superiore per poter concepire il male ed eseguirlo, è chiaro che da quella semi-criminaloide innocua che è la donna normale dovrà escire una criminale-nata più terribile d'ogni delinquente maschio. Che criminali terribili non sarebbero infatti i bambini se avessero grandi passioni, forza e intelligenza, se di più le loro tendenze al male fossero esasperate da una eccitazione morbosa! Ora le donne sono dei grandi bambini, le loro tendenze al male sono più numerose e più svariate che nell'uomo, solo rimangono quasi sempre latenti; quando però sono attizzate e ridestate, il loro risultato è naturalmente assai più grande.

Inoltre la criminale-nata è per dir così una eccezione a doppio titolo; come criminale e come donna, perché i criminali sono una eccezione nella civiltà e le donne criminali sono una eccezione tra i criminali stessi, perché la regressione naturale delle donne è la prostituzione e non la criminalità, la donna primitiva essendo una prostituta più che una criminale. Deve quindi come doppia eccezione essere più mostruosa. Abbiamo, difatti, visto quanto siano numerose le cause che conservano onesta la donna (maternità, pietà, debolezza, ecc., ecc.). Ora, se non ostante tanti ostacoli una donna commette delitti, è segno che la sua malvagità è enorme, perché è riuscita a rovesciar tutti quegli impedimenti<sup>8</sup>.

Si è riportato per intero il brano, tra i più interessanti dell'opera, anche perché lo si trova spesso citato senza accuratezza e precisione. È un brano emblematico che meriterebbe ampio commento. Il cenno alle «donne primitive» come prostitute la dice lunga sul quadro maschilista e razzista dell'ideologia scienziata lombrosiana perfettamente coerente con i quadri culturali, simbolici ed epistemici del colonialismo. Come sempre, non lo si ripeterà mai abbastanza, l'importanza storica di Cesare Lombroso consiste

---

<sup>7</sup> C. Lombroso, G. Ferrero, *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, L. Roux e C., Torino-Roma, 1893, p. 433.

<sup>8</sup> C. Lombroso, G. Ferrero, *La donna delinquente...*, cit., pp. 433-434.

nel testimoniare in modo plastico l'insieme di pregiudizi e stereotipi del suo tempo. Il maschilismo evidente in opere come questa attestano il ruolo subordinato della donna nella società occidentale dell'Ottocento. Ma la questione non si limita e non si è arrestata all'opera lombrosiana e al XIX secolo.

Negli anni Settanta, nel contesto prima richiamato di attivismo politico e riflessione critica femministe, uno studio pionieristico di Marcia Millman iniziava a esaminare criticamente la più generale e diffusa curvatura deformante maschile sulla devianza e criminalità femminili<sup>9</sup>. Ricordato come «a powerful feminist indictment of the treatment of women by sociologists of deviance» da Ngaire Naffine, Millman constatava «how our basic understanding and conceptions of deviance and social control have been limited by a systematically male-biased perspective of the world and its activities», passando in rassegna alcune note opere di Daniel Bell, Howard S. Becker, Edwin Lemert e altri in cui tale distorsione era rilevabile<sup>10</sup>.

Si tratta probabilmente della tesi più importante di questa corrente di studi in cui il saggio di Carol Smart, alla fine degli anni Settanta, poneva i termini del problema in modo chiaro sul piano diacronico e teorico<sup>11</sup>. Anche Smart prendeva le mosse dal dato empirico riguardante il tasso di reati femminili molto più basso di quello maschile. La studiosa sottolineava in merito la singolare situazione degli studi socio-criminologici riguardanti la criminalità femminile registrando una generale mancanza di interesse da parte degli studiosi, anche proprio in ragione della scarsa quantità di casi rispetto al totale dei reati e nel confronto con quelli maschili.

Tuttavia, secondo la Smart, questa indubbia evidenza statistica doveva essere a sua volta oggetto di un'analisi critica. Essa, in altri termini, non doveva tradursi in un'adesione ai dogmi positivistici tendenti a offrire spiegazioni “naturalistiche”, biologicamente o essenzialisticamente orientate, circa una presunta caratteristica femminile di non propensione alla devianza e al crimine in ragione di sue proprie qualità naturali o innate.

Al contrario, sociologicamente si dovevano piuttosto rilevare e considerare alcune «sex-specific offenses» come l'infanticidio, il taccheggio e la prostituzione, tutte connesse, e per ragioni tutte da spiegare, a persone di sesso femminile. Vi era cioè la possibilità per un ripensamento della pre-

---

<sup>9</sup> M. Millman, *She Did it All For Love: A Feminist View of the Sociology of Deviance*, «Sociological Inquiry», 45, 2-3, April 1975, pp. 251-279, DOI 10.1111/j.1475-682x.1975.tb00338.x.

<sup>10</sup> M. Millman, *She Did it...*, cit., p. 253.

<sup>11</sup> C. Smart, *Women, Crime and Criminology...*, cit. Per le citazioni si fa riferimento all'edizione 2013 eBook del libro.

sunta obiettività statistica circa la minore tendenza al crimine da parte delle donne rispetto agli uomini.

La questione era e rimane molto interessante perché nell'individuare, su base empirica, uno specifico della criminalità femminile, immediatamente entrano in campo questioni che rinviano alle tematiche di genere, cioè a quelle che, come si vedrà successivamente, erano e sono tuttora considerate le questioni di ordine socio-culturale e simbolico inerenti al modo in cui in ogni società sono stabiliti e attribuiti ruoli, aspettative, comportamenti e modelli culturali e simbolici alle donne e agli uomini.

Così, rispetto al taccheggio, osservava Smart che

Shoplifting can therefore be seen as an extension of the feminine role, it is 'role-expressive' both in method and in its object, unlike other forms of deviance which appear to contradict the traditional, stereotyped, female sex role<sup>12</sup>.

Da ciò ne poteva discendere che

Shoplifting, prostitution in adults and promiscuity and 'ungovernability' in adolescents are the only 'offences' that the statistics reveal to be predominantly 'female offences'. That is, it is only in these forms of deviance or criminality that the numbers of female offenders exceed male offenders<sup>13</sup>.

A questa casistica si può aggiungere poi il reato di aborto e, connesso a questo, l'insieme dei comportamenti aggressivi nei confronti della prole fino all'infanticidio: sono tutti reati che, mentre sono connotati in senso extrasociale come propri delle donne in ragione delle loro caratteristiche biologiche, rimandano sempre e comunque alle forme sociali e culturali che la gravidanza, il parto e l'allevamento dei figli prevedono in ogni società.

Sulla base di queste osservazioni, Carol Smart sviluppava una critica delle rappresentazioni della devianza femminile su base statistica su altri fronti più sofisticati. Fra questi, la studiosa attaccava proprio quello riguardante la presunta attendibilità dei dati statistici e, a esso connesso, il tema della "sessualizzazione" del reato.

Per quanto concerne il primo punto, non soltanto occorre ricordare il ben noto problema del numero oscuro dei delitti che, nel caso di quelli femminili, è correlato a stili di vita e a condizioni materiali nei quali le donne possono trovarsi a commettere reati soprattutto in ambito domestico

---

<sup>12</sup> C. Smart, *Women, Crime and Criminology*..., cit.

<sup>13</sup> C. Smart, *Women, Crime and Criminology*..., cit.

e privato, quindi non facilmente rilevabile dalle statistiche criminali ufficiali in quanto si tratta di atti che possono non arrivare ad alcuna denuncia, almeno fino al caso grave ed estremo. La questione criminale e deviante femminile, questa la premessa, era sempre necessariamente imbricata nelle condizioni materiali di vita delle donne e le statistiche non potevano che darne conto.

Ma era anche necessario aprire un altro fronte riflessivo: tutto il problema della curvatura deformante di genere sulle donne che delincono in quanto tali. Qui entravano ed entrano in gioco rappresentazioni, aspettative, immagini, sempre fortemente stereotipate quanto riflessivamente inavvertite delle donne e della loro specifica propensione al crimine che si traduce soprattutto in reati di carattere sessuale. Per meglio dire: secondo Carol Smart sovente la sessualizzazione del reato precede la definizione di reato femminile.

Facendo riferimento agli studi di un'altra importante esponente della criminologia e sociologia della devianza femministe, Meda Chesney-Lind<sup>14</sup>, Smart rilevava

the double-standard of morality present in the wider society. Consequently any sexual behaviour by a girl who is either under age or unmarried is treated as a very serious misdemeanour even though it offends morality rather than criminal statute. The same behaviour on the part of a boy is treated as appropriate and 'natural', however, requiring adults to 'turn a blind eye' rather than to be morally outraged. But Chesney-Lind goes further than this for she does not argue that juvenile courts merely concentrate on sexual (mis)behaviour by girls, she also maintains that they actively sexualize offences committed by girls<sup>15</sup>.

Carol Smart denunciava poi il fatto che le donne fossero sottoposte a trattamenti di accertamento del reato che entravano nella sfera della loro sessualità.

The sexualization of offenses, or the casting of specific law violations into the broader categories of incorrigibility, running away or sex delinquency, is suggested then not only by the court's skewed offense distribution but al-

---

<sup>14</sup> Vedi per es. M. Chesney-Lind, *Judicial paternalism and the female status offender. Training women to know their place*, «Crime and Delinquency», 23, 1977, pp. 121-130.

<sup>15</sup> C. Smart, *Women, Crime and Criminology...*, cit.

so by the court's routine use of pre-trial physical examinations and lengthy detention in the processing of females brought before the court<sup>16</sup>.

Per questi motivi, l'autrice poteva ben sostenere che «official statistics represent a limited and problematical basis from which to commence an analysis of female criminality and delinquency»<sup>17</sup>.

Secondo questi studi, quindi, rimane tutto da stabilire il tema della criminalità femminile in termini statistici; allo stesso modo, una volta che dagli anni Sessanta in poi proprio le statistiche hanno iniziato a mostrare un aumento dei reati, non è stato affatto immediato né banale spiegare tale incremento. Smart rilevava in tal senso due aspetti tra loro interrelati. Da un lato il dover considerare adeguatamente aspetti di mutamento sociale nel ruolo e nella vita delle donne nelle società industrializzate alla base di tale incremento nel numero di reati femminili; dall'altro, la prospettiva discriminante per la quale tale incremento sarebbe stato correlato proprio ai movimenti femministi. In entrambe le chiavi di lettura, come è chiaro, la questione della criminalità femminile era direttamente implicata nella questione più generale del ruolo politico e delle rappresentazioni culturali delle donne nelle società moderne avanzate.

Whether this is the result of changes in the 'real' behaviour of women and girls or whether it merely reflects a growing awareness on the part of theorists and policy-makers that women also play an active part in committing crimes in our society is hard to determine<sup>18</sup>.

Su questo punto famosa era la tesi, formulata sempre negli stessi anni, proposta da Freda Adler nel libro *Sisters in Crime*<sup>19</sup>. Secondo questa criminologa l'emancipazione della donna nelle società avrebbe condotto a una sua "maschilizzazione" nel comportamento con ricadute anche sul piano delle condotte devianti e criminali. Il mutamento sociale avrebbe determinato un aumento del numero dei reati femminili e una minore caratterizzazione sessuale o di genere degli stessi. Si tratta di tesi che, tuttavia, non hanno poi trovato riscontri empirici soddisfacenti e, come detto, il numero

---

<sup>16</sup> M. Chesney-Lind, *Judicial enforcement of the female sex role: the family court and the female delinquent*, «Issues in Criminology», 8, 2, Fall 1973, pp. 51-69, p. 57, cit. in C. Smart, *Women, Crime and Criminology*, cit.

<sup>17</sup> C. Smart, *Women, Crime and Criminology...*, cit.

<sup>18</sup> C. Smart, *Women, Crime and Criminology...*, cit.

<sup>19</sup> F. Adler, *Sisters in Crime. The rise of the new female criminal*, McGraw-Hill, New York, 1975.

dei reati femminili rimane sempre intorno a 1/5 di quelli maschili, con conseguente ricaduta sulle statistiche giudiziarie e penitenziarie<sup>20</sup>.

Il lavoro di Smart su cui ci si è soffermati con attenzione rimane una pietra miliare nell'approccio critico alla criminologia nella prospettiva di genere e femminista. Esso era il primo e più sistematico risultato maturato in ambiti criminologici e di sociologia della devianza in anni in cui non mancavano rinnovate attenzioni per questa critica. Nella ricerca, questo lavoro ha rappresentato un importante punto di riferimento teorico per inquadrare i problemi in una dimensione sociologica e criminologica più ampia.

Un'altra importante studiosa che ha svolto un lavoro di sintesi che completa, sebbene criticamente, quello di Smart, è Ngaire Naffine. La sociologa ha rilevato puntualmente diverse questioni negli studi sociologici che rinviano al più vasto campo delle rappresentazioni stereotipate del maschile e del femminile nella società. In particolare,

the sympathies of sociologists lay with their male subjects, who were consistently presented as more inventive, more interesting and more independent than the women who featured in their accounts of social behavior. The overwhelming impression created by the sociological canon on deviance is that men alone are capable of standing up for their rights and defying convention, particularly when social rebellion is interpreted in terms of the 'heroic' qualities of bravery and loyalty to the oppressed. Deviant women, by contrast, are regarded as anaemic, as 'politically uninspired'<sup>21</sup>.

Il trattamento o, per riprendere proprio il titolo dello studio di Naffine cui ora ci volgiamo, la "costruzione della donna" rappresenta un caso paradigmatico di sessismo nella sociologia della devianza e nella criminologia. In tal senso, la ricercatrice presentava uno studio in cui passava criticamente in rassegna alcuni postulati di queste discipline, fra cui:

the postulate that crime is an expression of social strains of a mainly financial nature in the male and of an emotional kind in the female; the notion that offending is learned in social groups which approve of crime and from which women are excluded; masculinity theory, or the view that crime is symbolically masculine and is therefore an unsuitable activity for women; the statement that crime is a natural and spontaneous pursuit whose curtail-

---

<sup>20</sup> Una tesi, peraltro, che potrebbe accostarsi, in senso opposto, a quella sulla *chivalry* di O. Pollak, *The Criminality of Women*, Greenwood Press, Westport, 1977, secondo cui gli uomini nelle forze dell'ordine e nell'apparato giudiziario tenderebbero a usare un atteggiamento di "cavalleria" nei confronti delle donne che delinquono, tale da limitare l'impatto statistico dei reati di parte femminile.

<sup>21</sup> N. Naffine, *Female Crime...*, cit., p. 5.



ment depends on an acquired commitment to the conventional social order; the labelling theory – the contention that becoming a criminal is a matter of the application of stigmatising social labels; and lastly the impact of the women’s liberation movement on the thinking of criminologists<sup>22</sup>.

Si tratta di numerosi aspetti ciascuno dei quali coglie criticità rilevanti negli impianti epistemologici disciplinari e su cui la studiosa svolge un’attenta disamina. L’insieme dei temi sollevati, nell’intenzione di Naffine, era emblematico di un problema più generale coincidente con un misoginismo diffuso nel pensiero occidentale: «a tradition which esteems men for their supposed autonomy, their intelligence and their force of character while disdaining women for their alleged weakness, their compliance and their passivity»<sup>23</sup>.

Certo, capire bene tutte le implicazioni esistenti tra quanto appare essere una considerazione “obiettiva” di fatti sociali e quanto sia una costruzione orientata a pregiudizi e stereotipi rimane questione notevolmente complessa che non è possibile seguire in questa sede. Valga la pena fare un rapido esempio per illustrare l’ordine di problemi affrontati.

Ngairé Naffine osserva con riferimento a Sutherland, ma ovviamente il discorso vale più in generale, che

The theory of differential association when applied to women may be stated simply. Women do not mix in criminal circles. Their gender role defines them as wives and mothers and restricts their sphere of influence and experience to the home. As a consequence, women and girls do not roam the streets learning to fight and steal. They do not enter organised crime by acquiring the skills of those who have already infiltrated criminal subcultures; women’s involvement in crime is considerably less than that of men who have entry into the criminal underworld<sup>24</sup>.

Emerge pertanto, in tanta letteratura sociologica, l’idea che «the female lot [...] is conceived as a state of negativity, of “otherness”. Women are kept outside all the cultures of the male, criminal and otherwise. The only place women positively belong is in the family»<sup>25</sup>.

Si ritornerà conclusivamente su queste considerazioni, provando a svilupparle, dopo aver visto quello che si ritiene essere un concetto decisivo per la comprensione tanto della devianza femminile quanto per il particola-

---

<sup>22</sup> N. Naffine, *Female Crime*..., cit., p. 6.

<sup>23</sup> N. Naffine, *Female Crime*..., cit., p. 7.

<sup>24</sup> N. Naffine, *Female Crime*..., cit., p. 26.

<sup>25</sup> N. Naffine, *Female Crime*..., cit., p. 32.

re regime discorsivo della sociologia della devianza e della criminologia nell'ottica di genere.

### 3. Il dispositivo *sex/gender system*: una rilettura della tesi di Gayle Rubin

In una prospettiva sociologica più ampia, la questione della criminalità femminile e della rappresentazione della donna da parte della criminologia e della sociologia della devianza riflette le dinamiche proprie di quello che è stato definito il *sex/gender system*: «the set of arrangements by which a society transforms biological sexuality into products of human activity, and in which these transformed sexual needs are satisfied»<sup>26</sup>.

Con questo concetto, l'antropologa Gayle Rubin mise in luce, in un articolo seminale degli anni Settanta, la tesi che, implicitamente o esplicitamente, sostiene il funzionamento di un dispositivo socio-culturale di grande importanza per qualsiasi organizzazione sociale. Rileggendo alcune classiche rappresentazioni della questione femminile, con riferimento al noto *Le origini della proprietà privata, della famiglia e dello Stato* di Friedrich Engels, Rubin notava come

The realm of human sex, gender, and procreation has been subjected to, and changed by, relentless social activity for millennia. Sex as we know it – gender identity, sexual desire and fantasy, concepts of childhood – is itself a social product<sup>27</sup>.

La considerazione in ottica marxiana dei modi di produzione di una società e del funzionamento economico e produttivo, la “base reale”, deve tenere in considerazione il piano della riproduzione sociale nel quale sono le donne a giuocare il ruolo decisivo. Ma il funzionamento del *sex/gender system* va molto oltre una relazione più o meno coerente con la dimensione produttiva. Infatti «the formation of gender identity is an example of production in the realm of the sexual system. And a sex/gender system involves more than the “relations of procreation”, reproduction in the biological sense»<sup>28</sup>.

Il dispositivo *sex/gender system*, rilevava sempre Rubin, «on the other hand, is a neutral term which refers to the domain and indicates that oppression is not inevitable in that domain, but is the product of the specific

---

<sup>26</sup> G. Rubin, *The Traffic...*, cit., p. 159.

<sup>27</sup> G. Rubin, *The Traffic...*, cit., p. 166.

<sup>28</sup> G. Rubin, *The Traffic...*, cit., p. 167.

social relations which organize it»<sup>29</sup>. La dimensione storico-culturale, in altri termini, risulta determinante nella prospettiva di uno studio e di un'analisi e nella prospettiva di un intervento politico nella prassi e nella lotta sociale.

Per questo motivo l'area degli studi antropologici assumeva, nel ragionamento, una distinta importanza. Lo «scambio [*traffic*] delle donne» come meccanismo di funzionamento dei «sistemi di parentela» consentiva di riconoscere la questione femminile nel cuore stesso della storia umana in quanto tale. È nel sostrato biologico della specie che risiede il punto di articolazione di un dispositivo che, in molte società, avrebbe condotto alla subordinazione delle donne a logiche maschili o al cosiddetto «patriarcato» come struttura delle società. In tal senso,

At the most general level, the social organization of sex rests upon gender, obligatory heterosexuality, and the constraint of female sexuality.

Gender is a socially imposed division of the sexes. It is a product of the social relations of sexuality. Kinship systems rest upon marriage<sup>30</sup>.

Rubin notava inoltre un fatto che si ritrova, non problematizzato, nella riflessione criminologica e della sociologia della devianza sulle donne criminali. È una tesi centrale per lo sviluppo della *gender theory*. La base biologica maschile e femminile è oggetto di una plasmazione, di una trasformazione, di una definizione socio-culturale in ciò che definiamo comunemente «uomo» e «donna». La differenza che ne deriva, però, non va assolutizzata ovvero intesa come «naturale» nel modo in cui si possa considerare la differenza tra il giorno e la notte, il cielo e la terra, lo yin e lo yang, la vita e la morte.

In fact from the standpoint of nature, men and women are closer to each other than either is to anything else – for instance, mountains, kangaroos, or coconut palms. The idea that men and women are more different from one another than either is from anything else must come from somewhere other , than nature<sup>31</sup>

Proprio se si considerano le cose in prospettiva naturalistica, infatti, si osserva che le differenze tra maschi e femmine presentano ampi tratti di sovrapposizione, addirittura di inversione o contraddizione con le caratteristiche medie. Così una donna può essere più alta di un uomo, e un uomo

---

<sup>29</sup> G. Rubin, *The Traffic...*, cit., p. 168.

<sup>30</sup> G. Rubin, *The Traffic...*, cit., p. 179.

<sup>31</sup> G. Rubin, *The Traffic...*, cit., p. 179.

presentare una muscolatura meno sviluppata di una donna. In termini semplici, non esiste una opposizione “naturale”, naturalisticamente fondata in termini di assoluta differenza e irriducibile opposizione fra i due sessi, eccezion fatta per la sfera riproduttiva chiaramente. È vero anzi il contrario – ed è questo il cuore del dispositivo *sex/gender system*. Esso si svolge solo mediante un processo di “repressione” di caratteri condivisi da entrambi i sessi, repressione che avviene *via* socializzazione in termini culturali e materiali sin dall’infanzia, secondo le più varie conformazioni culturali attestate dalla storia e dagli studi antropologici<sup>32</sup>. Così che

Far from being an expression of natural differences, exclusive gender identity is the suppression of natural similarities. It requires repression: in men, of whatever is the local version of “feminine” traits; in women, of the local definition of “masculine” traits. The division of the sexes has the effect of repressing some of the personality characteristics of virtually everyone, men and women. The same social system which oppresses women in its relations of exchange, oppresses everyone in its insistence upon a rigid division of personality<sup>33</sup>.

È necessario che al livello socio-culturale generale, compreso quello dei processi psichici su cui, nella lettura dell’antropologa, la psicoanalisi freudiana ha offerto diverse prospettive interpretative a partire dalla teoria del “complesso di Edipo”, in molte culture i “tratti” maschili siano repressi nelle femmine e, viceversa, quelli femminili repressi nei maschi.

Si tratta di un punto molto importante variamente sottolineato, e dimenticato altrettante volte, nel tempo. Scriveva per esempio la sociologa Ann Oakley:

To sum up, then, we can say that the chief importance of biological sex in determining social roles is in providing a universal and obvious division around which other distinctions can be organised. In deciding which activities are to fall on each side of the boundary, the important factor is culture. In early upbringing, in education and in their adult occupations, males and females are pressed by our society into different moulds. At the end of this process it is not surprising that they come to regard their distinctive occupations as predetermined by some general law, despite the fact that in reality the biological differences between the sexes are neither large nor so invariable as most of us suppose, and despite the way in which other cultures have developed sex roles quite different from our own, which seem just as natural and just as inevitable to them as ours do to us<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> A. Oakley, *Sex, Gender and Society*, Gower/Maurice Temple Smith, Aldershot, 1985.

<sup>33</sup> G. Rubin, *The Traffic...*, cit., p. 180.

<sup>34</sup> A. Oakley, *Sex, Gender and Society...*, cit., pp. 156-157.

Oakley consentiva così di sviluppare il ragionamento sul *sex/gender system* di Rubin.

It is true that every society uses biological sex as a criterion for the ascription of gender but, beyond that simple starting point, no two cultures would agree completely on what distinguishes one gender from the other. Needless to say, every society believes that its own definitions of gender correspond to the biological duality of sex<sup>35</sup>.

Sesso (*sex*) e genere (*gender*) funzionano come dispositivo socio-culturale proprio in ragione della loro differenza. La questione, però, di comprenderne la complessità socio-antropologica, gli usi, gli effetti, i significati nel tempo, apre problemi che qui non possono essere affrontati. È sufficiente, piuttosto, considerare questi aspetti per rivolgerli conclusivamente sulla questione del comportamento deviante e criminale femminile.

#### 4. Conclusioni

Il dispositivo *sex-gender system* di Rubin appare utile sia per la comprensione dell'ambito delle condotte devianti femminili che per provare a rileggere le numerose distorsioni che costellano la riflessione criminologica e di sociologia della devianza. In altri termini, il dispositivo può essere assunto come una chiave epistemica in grado di districare il discorso criminologico e sociologico sulla devianza femminile ponendo in evidenza la pervasività del suo funzionamento sia sull'oggetto di studio che sui mezzi per studiarlo. Va da sé che si tratta di un tentativo di ricostruzione storico-sociologica che dovrà trovare in altra sede più adeguato sviluppo e approfondimento.

Si può ritornare in tale prospettiva al testo di Carol Smart in cui la critica alla criminologia e alla sociologia della devianza si focalizzava sulle due correnti principali: il “determinismo positivista biologico” e l'impostazione tipica di una “tradizione liberale”. Le due correnti, nella critica femminista, appaiono interrelate più di quanto non si tenderebbe a pensare. L'impostazione biologistica di matrice lombrosiana e quella liberale di William Isaac Thomas, infatti, per non citare che i due riferimenti originari di tali indirizzi, a ben vedere tendevano a sovrapporsi se non a coincidere nella misura in cui ignoravano e, forti del loro status di opere scientifiche,

---

<sup>35</sup> A. Oakley, *Sex, Gender and Society...*, cit., p. 159.

occultavano ideologicamente il meccanismo che regola in ogni società il rapporto tra sesso (*sex*) e genere (*gender*).

La questione ricadeva direttamente nell'ambito della criminalistica perché la ricerca delle ragioni di una minore propensione delle donne al crimine deve necessariamente fare ricorso a un'analisi delle condizioni socio-culturali e materiali proprie della società o gruppo sociale su cui si sta indagando lo specifico femminile. La minore propensione al crimine, in altri termini, al netto delle distorsioni statistiche, non sarebbe altro che l'effetto di una cristallizzazione di *ruoli di genere* che indirizzano l'esistenza dei membri di una società verso condizioni e occasioni più o meno predisponenti all'azione criminale a seconda di specifiche condizioni di vita. Era ed è il problema dei cosiddetti "sex-specific crimes" o "sex-related offences" di cui si è detto: crimini che sono specificamente commessi secondo il *sesso/genere* della persona in termini quasi esclusivi. Per le donne, questi sembrano essere: l'infanticidio, la prostituzione, il taccheggio, cui si aggiungono specifiche condotte sessuali.

Ora, si capisce molto bene quale sia il problema qui. Non solo vi è la necessità di una contestualizzazione sociologica più ampia – evidentemente per avere un reato di taccheggio occorrono negozi etc. –, ma è proprio la definizione stessa di *condotta criminale sessualmente connotata* a porsi come problematica perché in ogni caso assume implicitamente tutto un orizzonte definitorio della donna e del femminile. La questione non solo ha una diretta ricaduta sulla criminologia e sulle statistiche criminali, ma soprattutto esprime lo *sguardo* che la società pone sulla criminalità femminile. Il risultato più comune è infatti immancabilmente una rappresentazione distorta e inficiata da bias cognitivi e culturali piuttosto pesanti.

The assumption that women are evil and malicious and gentle and caring is part of our cultural heritage; it is quite possible to adhere to the belief as long as it is never questioned or made fully explicit. Consequently such (mis)conceptions and prejudices have remained implicit and unaddressed because their validity is taken for granted and their self-evident nature is shared with all members of our culture. These contradictory assumptions are not only commonly shared in all sections of society however as, in practice, they are also referred to for confirmation of 'scientific' postulations on the causes of female criminality<sup>36</sup>.

In tal senso, come si accennava, se un medesimo sguardo stereotipato e stereotipizzante guarda ai fenomeni sociali, in questo caso alla criminalità

---

<sup>36</sup> C. Smart, *Women, Crime and Criminology...*, cit.

femminile, il risultato non può che essere il medesimo a dispetto degli orientamenti culturali ed epistemologici seguiti. Con riferimento a Thomas, Naffine nota che senza dubbio i suoi lavori

are indicative of the development of a liberal tradition in criminology. This liberalism rests upon the individualization of social 'problems' and ultimately on methods of individual treatment or 'cure'. It carries over from Lombroso's work a belief that criminality or deviance is a pathology, but that it is a socially induced pathology rather than a biological abnormality<sup>37</sup>.

Tuttavia, non si può negare che

For Thomas the source of female criminality, which he believed to be mainly sexual, was the breakdown of the traditional restraints on women who formerly would not have thought of working outside the home or marrying outside the ethnic or community group<sup>38</sup>.

In tal senso, Thomas falliva pesantemente esattamente perché ignorava le distorsioni determinate nel suo sguardo sociologico da un grave pregiudizio sulle donne e dall'applicazione di una doppia morale. Come scrive Smart,

a girl's or woman's value, according to Thomas, is dependent upon how others perceive her. She has no intrinsic value, she is merely a symbol of purity and she becomes valuable only inasmuch as she pleases and enhances others. Hence Thomas argued that "the girl as a child does not know she has any particular value until she learns it from others, but if she is regarded with adoration she correspondingly respects herself and tends to become what is expected of her. And so she has in fact a greater value. She makes a better marriage and reflects recognition on her family"<sup>39</sup>.

Così commenta Smart a seguire:

A woman is therefore an object of adoration. However, not all women are able to live up to such an ideal of virgin purity and infinite tenderness. Such girls, Thomas argued, are amoral; they are not 'fallen' or immoral, rather they have not had the opportunity to acquire a middle-class moral code and so they cannot be said to have lost it. They will use their sexuality not for its 'appropriate' purpose (i.e. legitimate reproduction) but in order to achieve

---

<sup>37</sup> C. Smart, *Women, Crime and Criminology...*, cit.

<sup>38</sup> C. Smart, *Women, Crime and Criminology...*, cit.

<sup>39</sup> W.I. Thomas, *The Unadjusted Girl*, Harper & Row, New York, 1967, p. 98 cit. in C. Smart, *Women, Crime and Criminology...*, cit.

the material objects or life-styles they desire. This is, according to Thomas, the beginning of their delinquency<sup>40</sup>.

Dal nostro punto di vista, qui si osserva il funzionamento del dispositivo *sex/gender system* non più sul lato sociale della criminalità al femminile, ma sul lato epistemologico dell'attività scientifica. Il dispositivo opera senza riguardo ad ambiti di pertinenza rinviando al funzionamento generale della società. Thomas dimostra paradossalmente la validità della tesi di Rubin mostrandola operativa all'interno del suo discorso scientifico. Questo apre due ordini di questioni.

Da un lato, il fatto che un certo tipo di discorso a pretesa scientifica, come la criminologia e la sociologia, sovente non è in grado di individuare le proprie aporie. Lombroso è certamente il caso più eclatante per i discorsi che stiamo facendo, ma quello di Thomas è se possibile anche più grave. L'introduzione di "giudizi di valore" in senso weberiano nella sua indagine sulla criminalità femminile la dice lunga sulla persistenza e pervasività di pre-orientamenti valoriali discriminanti nel cuore stesso dell'impresa scientifica e oggi tecnoscientifica.

Dall'altro, questa impostazione costituisce un *vulnus* nella tradizione criminologica e di sociologia della devianza che rimane a monito per tutte le pretese di scientificità avanzate da tali assai incerte "scienze" profondamente compromesse dalla confusione valoriale, come peraltro sembra inevitabile che avvenga quando si affrontano temi connessi alla devianza e criminalità, alla giustizia e al controllo sociale.

Su un piano tangente a quello più sociologico e culturale sin qui considerato, le derive criminologiche biologistiche che cercano di individuare in un sostrato biologico ancora più profondo di quello lombrosiano, come i geni, ampiamente anticipate sin dagli Sessanta da Cowie e altri studiosi<sup>41</sup>, vanno lette esse pure come manifestazioni di un quadro culturale pregiudiziale che inficia alla radice ogni tipo di ricerca di questo tipo.

Although they express certainty that an abnormal chromosomal balance is at the root of female delinquency, no medical evidence exists to support this hypothesis. But a more significant flaw in the logic of their argument is their neglect or ignorance of the distinction between sex and gender<sup>42</sup>.

---

<sup>40</sup> C. Smart, *Women, Crime and Criminology...*, cit.

<sup>41</sup> J. Cowie, V. Cowie, E. Slater, *Delinquency in Girls*, Heinemann, London, 1968.

<sup>42</sup> C. Smart, *Women, Crime and Criminology...*, cit.



I gravi errori evidenziati da Smart circa il lavoro di Cowie, Cowie e Slate (1968) originano dalla loro acritica accettazione del dato culturale come appare in termini di manifestazione di una realtà che viene assunta e indagata come “senso comune”. Così come avviene a Lombroso e Ferrero nello studio iniziatore di questa prospettiva distorta quanto egemone, essi studiano la delinquenza femminile in assoluto isolamento dalle istituzioni sociali, con l’eccezione della famiglia. Osserva Smart che gli autori scrivono che

It is more *natural* to suppose that the male-female difference, both in delinquency rates and in the forms that delinquency takes, would be closely connected with the masculine or feminine pattern of development of personality (op. cit., 1968, p. 170, emphasis added). And again later they state: “*Common-sense* suggests that the main factors [in predisposing to delinquency] are somatic ones, especially hormonal ones...” (op. cit., 1968, p. 171, emphasis added)<sup>43</sup>.

Per osservare infine come

Significantly Cowie et al. do not attempt to analyse critically common-sense understandings of sexuality, sexual differences or female delinquency; they accept them as if they constituted the basis of objective evidence and in consequence they fail to see the cultural and historical limitations of their work or its ideological function<sup>44</sup>.

La questione può iniziare a chiarirsi solo quando si comprende il concetto di “gender role” e, in questa chiave, si approccia il modo in cui la criminalità si sviluppa fenomenicamente secondo le linee di definizione del genere socio-culturalmente stabilito. Così che, per esempio, nota ancora Smart, «all the available data on violent crimes by women appear to reflect the domestic world in which women still predominate and the use of such a weapon as the knife indicate familiarity with a weapon which is more usually a domestic tool»<sup>45</sup>.

Sarebbe insomma una questione da ricondurre alle aspettative sociali connesse al ruolo che diversamente strutturano le esistenze di donne e uomini in una società: e ciò anche nella criminalità, ovviamente.

In the case of offences like burglary or robbery, Hoffman-Bustamante maintains “it appears that they have played secondary, supportive roles. ... Thus women seem to commit crimes in roles auxiliary to men, in keeping with

---

<sup>43</sup> C. Smart, *Women, Crime and Criminology...*, cit.

<sup>44</sup> C. Smart, *Women, Crime and Criminology...*, cit.

<sup>45</sup> C. Smart, *Women, Crime and Criminology...*, cit.

their sex roles and for lesser returns; often making them more vulnerable to arrest<sup>746</sup>.

Tuttavia, un approccio di questo tipo non necessariamente contesta l'approccio biologico: anzi, paradossalmente può esservi coerentemente connesso. Il dispositivo *sex/gender system*, come si è detto, è un meccanismo che funziona sempre nell'attivazione differenziale dei due poli. Tale funzionamento può avvenire in modi molto specifici anche in una attivazione reciproca massima. Secondo Smart, quindi, la teoria del ruolo come tale non è sufficiente.

Role theory therefore is of limited value in accounting for female criminality. To improve the status of the role theory approach the concept of role must itself be located within a theory which first can account for the existence of specifically differentiated roles as well as other features of human activity (like criminality) and second treats both as the outcome of socio-economic, political and historical factors, rather than treating one (crime) as the outcome of the other (sex roles)<sup>47</sup>.

La “prospettiva di genere” dovrà pertanto essere sempre temperata con la considerazione puntuale di altri fattori nell'interpretazione dei fatti devianti e criminali.

Ma, come avrebbe notato successivamente Ngaire Naffine, vi sono ulteriori aspetti problematici da considerare che complicano ancora e differenzialmente la questione: quello di *ruolo di genere / ruolo sessuale* è concetto in definitiva vago che presenta diverse insidie.

It is the problem of a powerful stereotype of women in criminology which is based almost exclusively on a deep conviction about the different and unequal natures of the sexes, not on empirical proof. That stereotype of woman was nurtured in sociology by Talcott Parsons, imported into criminology by Cohen, and has maintained its privileged status within the discipline with little critical comment<sup>48</sup>.

La critica è più generale e riguarda anche il lavoro di Carol Smart:

As we saw in tracing the idea from Parsons to Smart, the assumed connection between masculinity, femininity and crime has failed to develop be-

---

<sup>46</sup> D. Hoffman-Bustamante, *The nature of female criminality*, «Issues in Criminology», 8, 2, Fall 1973, pp. 117-136, p. 131 cit. in C. Smart, *Women, Crime and Criminology...*, cit.

<sup>47</sup> C. Smart, *Women, Crime and Criminology...*, cit.

<sup>48</sup> N. Naffine, *Female Crime...*, cit., p. 59.

yond a vague notion that women are socialised in a manner which equips them poorly for offending<sup>49</sup>.

Per arrivare a concludere in una prospettiva radicale che critica gli stessi assunti di letture femministe: «Criminologists, through their insistence on so narrowly defining the gender-appropriate attitudes and behaviour of the female, leave women little room to act with initiative, assertiveness or intelligence»<sup>50</sup>. Nella sua rassegna Naffine nota come «what all this seems to indicate is a profound criminological tendency to devalue the female and value the male even when they are doing precisely the same things»<sup>51</sup>. La questione, in altri termini, è non solo di non ipostatizzare il *gender role* e le aspettative socialmente connesse, anche in senso materiale, ma di mantenere ferma l'attenzione critica sul riconoscimento della personalità e dell'iniziativa del soggetto femminile deviante, sulla sfera delle capacità e delle determinazioni individuali.

Il dibattito, come si comprende, sarebbe proseguito oltre le studiose prese in esame. Esso è stato qui in parte ricostruito, secondo una particolare traiettoria critica, consentendo di presentare i fondamenti di una teoria criminologica e di sociologia della devianza che individua nel *sex/gender system* un dispositivo socio-culturale capace di operare in profondità nelle strutture sociali determinando, nel caso dei fenomeni devianti, tanto le forme che la devianza assume con specifico riguardo alle donne quanto i confini epistemologici e gli effetti distorsivi degli studi che sono stati condotti su questo tema. Per ricerca sulle donne richiedenti la grazia questo tipo di acquisizione teorica costituirà lo sfondo, richiamato esplicitamente o semplicemente evocato, che consentirà di porre nella prospettiva socio-culturale e storicamente determinata dell'Italia di metà Novecento le vicende criminali di donne il cui profilo emerge in carte che documentano il loro percorso deviante e il tentativo di alleviare le pene cui sono state condannate.

---

<sup>49</sup> N. Naffine, *Female Crime...*, cit., p. 60. L'accenno a Talcott Parsons meriterebbe approfondimento specifico sia nella trattazione della studiosa, che come tesi dal sociologo sostenuta rispetto alla funzione sociale della famiglia. Si veda T. Parsons, F.R. Bales, *Famiglia e socializzazione*, Mondadori, Milano, 1974. Sul punto, in una considerazione anche dell'opera molto famosa di Margaret Mead, *Sesso e temperamento in tre società primitive*, il Saggiatore, Milano, 1967, cfr. O. Urpis, "Genere e ruoli sociali, due modelli interpretativi a confronto: Talcott Parsons e Margaret Mead", in G. Paolin, T. Tonchia (a cura di), *Donne, Politica e Istituzioni*, «Quaderno 2008», EUT, Trieste, 2008, pp. 68-79.

<sup>50</sup> N. Naffine, *Female Crime...*, cit., p. 62.

<sup>51</sup> N. Naffine, *Female Crime...*, cit., p. 67.

## Bibliografia di riferimento

- Adler F. (1975), *Sisters in Crime. The rise of the new female criminal*, McGraw-Hill, New York.
- Adler F., Simon R. (eds.) (1979), *Criminality of deviant women*, Houghton Mifflin, Boston, Mass.
- Altobelli D. (2019), *L'utile e il ragionevole. Saggio su Cesare Lombroso*, Mimesis, Milano, 2a ed.
- Chesney-Lind M. (1973), *Judicial enforcement of the female sex role: the family court and the female delinquent*, «Issues in Criminology», 8, 2, pp. 51-69.
- Chesney-Lind M. (1977), *Judicial paternalism and the female status offender. Training women to know their place*, «Crime and Delinquency», 23, pp. 121-130.
- Cowie J., Cowie V., Slater E. (1968), *Delinquency in Girls*, Heinemann, London.
- Daly K., Chesney-Lind M. (1988), *Feminism and criminology*, «Justice Quarterly», 5, pp. 497-538.
- Emerson Dobash R., Dobash R.P. (1992), *Women, violence and social change*, Routledge, London-New York.
- Hoffman-Bustamante D. (1973), *The nature of female criminality*, «Issues in Criminology», 8, 2, pp. 117-136
- Klein D. (1973), *The Etiology of Female Crime. A review of the Literature*, «Issues in Criminology», 8, pp. 3-30.
- Leonard E. (1982), *Women, crime and society. A critique of theoretical criminology*, Longman, New York.
- Lombroso C., Ferrero G. (1893), *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, L. Roux e C., Torino-Roma.
- Marotta G. (1987), *La criminalità femminile in Italia*, Commissione Nazionale Pari Opportunità, Roma.
- Marotta G. (1989), *Donne, criminalità e carcere*, EUROMA, Editrice universitaria di Roma La Goliardica, Roma.
- Mead M. (1967), *Sesso e temperamento in tre società primitive*, il Saggiatore, Milano.
- Millman M. (1975), *She Did it All For Love: A Feminist View of the Sociology of Deviance*, «Sociological Inquiry», 45, 2-3, pp. 251-279, DOI 10.1111/j.1475-682x.1975.tb00338.x.
- Naffine N. (1987), *Female Crime. The construction of women in criminology*, Allen and Unwin, Boston, Mass. (ed. 2016).
- Parsons T., Bales F.R. (1974), *Famiglia e socializzazione*, Mondadori, Milano.
- Pollak O. (1977), *The Criminality of Women*, Greenwood Press, Westport.
- Oakley A. (1985), *Sex, Gender and Society*, Gower/Maurice Temple Smith, Aldershot.
- Rubin G. (1975), "The Traffic in Women: Notes on the 'Political Economy' of Sex", in R.R. Reyter (ed.), *Toward and Anthropology of Women*, Monthly Review Press, New York and London, pp. 157-210.
- Simon R. (1975), *Women and crime*, Lexington Books, Lexington, Mass.
- Smart C. (1977), *Women, crime and criminology. A feminist critique*, Routledge and Kegan Paul, Boston, Mass.
- Thomas W.I. (1967), *The Unadjusted Girl*, Harper & Row, New York.

Urpis O. (2008), “Genere e ruoli sociali, due modelli interpretativi a confronto: Talcott Parsons e Margaret Mead”, in G. Paolin, T. Tonchia (a cura di), *Donne, Politica e Istituzioni*, «Quaderno 2008», EUT, Trieste, pp. 68-79.

## 6. *Il corpus documentale e il dataset della ricerca*

di *Dario Altobelli*

### 1. **Introduzione**

Il presente saggio vuole offrire alcuni concetti, nozioni e strumenti utili a comprendere la composizione dei documenti analizzati e il rapporto di quanto presente nei fascicoli con la procedura di istruttoria delle pratiche di grazia. Presso l'Archivio Centrale dello Stato, il nucleo documentale "Ministero di Grazia e Giustizia. Direzione Generale Affari Penali e Casellario. Ufficio grazie" raccoglie la serie delle "Pratiche di grazia relative a condanne di Corti di Assise – 1949-1955". Ordinato e inventariato da Francesco Lombardi, con il coordinamento scientifico di Caterina Arfè, la serie si compone di 281 buste numerate (dalla n° 436 alla n° 716) per 6021 fascicoli. Si tratta di un fondo che comprende anche una prima serie corrispondente agli anni 1926-1948 sempre curata da Lombardi e Arfè.

L'inventario pubblicato a novembre 2018 – *Inv. 19/14.1 (II)* – presenta allo studioso alcuni elementi descrittivi utili a una prima ricognizione del materiale.

Nell'*Introduzione all'Inventario*, Francesco Lombardi nota che, nella documentazione in esame, si vede

che le richieste di grazia vengono inoltrate da persone differenti: generalmente da familiari (coniugi, figli, genitori, fratelli, ecc.) del condannato, oppure da persone autorevoli, rispettabili e/o degne di massima credibilità (ad esempio parroci o prelati, autorità locali, datori di lavoro, ecc.) incaricati della mediazione, altre volte è l'interessato stesso a presentare l'istanza e, più raramente, la richiesta può provenire dalle persone danneggiate, in tal caso accompagnata talora da dichiarazione di persona e/o di ottenuto risarcimento (p. 1).

Si nota, inoltre, che «in alcune circostanze, soprattutto nei casi di condannati per delitti particolarmente efferati o reiterati», nelle pratiche si trovano dichiarazioni di diniego del perdono o anche richieste di rifiuto della concessione della grazia da parte di persone a nome delle vittime, loro parenti o accreditate e «interpellate a riguardo».

Interessante è la presenza di talune istanze di grazia inoltrate anche a figure femminili come «la regina (in epoca monarchica) o la moglie del capo dello Stato, a cui si chiede l'intercessione facendo leva in questi casi sullo spirito materno, soprattutto quando la richiesta proviene dalle madri dei condannati» (p. 1).

Rispetto ai reati, l'insieme è eterogeneo comprendendo furto e rapina, associazione a delinquere e «omicidio in tutte le sue forme (preterintenzionale, colposo, volontario o più specificamente uxoricidio, parricidio, matricidio, fratricidio, infanticidio)» (pp. 1-2), oltre a estorsione, concussione, spaccio, detenzione abusiva di armi, sequestro di persona, violenza carnale, e così via.

L'inventario riporta i seguenti dati per ciascun fascicolo secondo un indice nominativo per ordine alfabetico:

- Numero di fascicolo.
- Indicazione del/dei reato/i commesso/i.
- Numero di busta che lo contiene.
- Anno di richiesta della grazia.

Per la ricerca questo *Inventario* ha fornito il punto di partenza per l'individuazione dei nominativi femminili e per una prima registrazione di dati nel dataset che avrebbe costituito uno degli strumenti e dei risultati della ricerca stessa e su cui si ritornerà a seguire.

Il corpus documentale registrato nella ricerca comprende 467 fascicoli primamente individuati a inventario e poi verificati nella ricerca. Una volta individuati i nominativi, si è proceduto con la consultazione di tutti i fascicoli di interesse e la registrazione di altri dati a integrazione di quelli già raccolti. Nell'analisi sono emersi fascicoli “nascosti” all'interno di altri fascicoli o sono stati espunti alcuni nominativi in quanto riferentesi, per esempio, non a condannate, ma a madri di condannati i cui nomi erano stati registrati in quanto a questi erano intestati i fascicoli di richiesta di grazia: in totale il numero di fascicoli lavorabili è stato di 458.

## 2. La composizione del fascicolo di istruttoria della grazia

I fascicoli sono generalmente completi nella documentazione e offrono la possibilità di ricostruire tutto l'iter istruttorio curato dal Ministero. In alcuni casi più di rado, invece, manca documentazione al cui posto sono stati talvolta inseriti dei “fantasmini” indicatori.

Il punto più importante nella prospettiva di una ricerca sulla clemenza individuale è chiaramente il fatto che non vi è documentazione della Presidenza della Repubblica, fatta eccezione per le lettere di trasmissione della pratica perché sia istruita dal Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero in cui si chiede conto dell'esito dell'istruttoria, ovvero ancora, più raramente, nei casi in cui vi sia stato un provvedimento di clemenza presidenziale che viene comunicato alle istituzioni interessate, per esempio quella detentiva dove sconta la pena l'istante, e quindi alla condannata.

Dalle carte emerge, sotto questo specifico riguardo, soprattutto la dimensione *grigia*, procedurale e burocratica delle istanze di grazia che di fatto non arrivano mai al Presidente della Repubblica. L'istruttoria costituisce un vero e proprio sbarramento da superare perché la richiesta possa avere accoglimento presidenziale. Sebbene non si sia potuto svolgere un'analisi in parallelo sui fascicoli delle grazie concesse, si può supporre che presso l'Archivio Storico del Quirinale vi siano fascicoli molto simili e omogenei a quelli studiati che però presentano il documento – il decreto presumibilmente – di accoglimento della domanda di grazia da parte del Presidente.

In diversi casi il fascicolo di istruttoria documenta una serie reiterata di richieste di grazia che si susseguono accertamento dopo accertamento, diniego dopo diniego, negli anni. In altri casi la richiesta non viene accolta perché formulata prima della sentenza definitiva ovvero perché la condannata ha già usufruito di altre misure di attenuazione della pena come l'indulto; nella maggior parte dei casi sembra risultare determinante per l'esito negativo la “cattiva impressione” che la grazia potrebbe suscitare nell'opinione pubblica oppure una serie di ragioni di opportunità rispetto alle condizioni di salute della detenuta o alla gravità del reato o ancora alla mancata concessione del perdono della parte offesa nelle figure perlopiù dei suoi famigliari.

L'analisi puntuale dei contenuti dei fascicoli studiati ha consentito di svolgere una mappatura della documentazione generalmente in essi conservata. La documentazione presenta in dettaglio diversi livelli di interesse che vanno dal piano prettamente formale (modello, tipo e forma del documento, formulario eventualmente presente nel testo, tipologia di scrittura a mano o



dattiloscritta, presenza di timbri, firme, etc.) a quello propriamente contenutistico.

Le principali tipologie documentarie rinvenute sono le seguenti:

- *Lettere di trasmissione*
- *Istanze di grazia*
- *Sentenza di condanna*
- *“Specchietto per grazia”*
- *Casellario giudiziale. Richiesta di certificato. Certificato penale*
- *Estratto della Cartella Biografica del detenuto*
- *Estratto matricolare*
- *Carteggi*
- *Note e appunti di lavoro*

Nel dettaglio si presenta a seguire una descrizione per ciascuna tipologia documentale anche con riferimento diretto alle pratiche studiate.

- *Lettere di trasmissione* della pratica tra istituzioni fra cui Presidenza della Repubblica (Segretariato generale), Ministero di Grazia e Giustizia (Gabinetto; Direzione Generale Affari Penali – Ufficio 5° Grazie), Procure generali della Repubblica e altri.

Come detto, è qui che è possibile ritrovare l'unica traccia della Presidenza della Repubblica.

Un primo esempio è costituito da uno specifico documento intestato alla Presidenza della Repubblica Italiana – Segretariato generale indirizzato al Ministero di Grazia e Giustizia «per l'istruttoria di competenza e con preghiera di informare del provvedimento definitivo» (B. 540, F. 2936). Si tratta del documento che, a seguito della ricezione o comunicazione di una istanza di grazia, avvia la pratica istruttoria su diretto invito della Presidenza della Repubblica. Su questo stesso documento si può trovare l'esito conclusivo dell'istruttoria: “Rigetto” è quello più frequente.

Un secondo esempio: nel fascicolo 2592, busta 539, relativo a Filomena A.Z., si trova la lettera del 23 aprile 1954 dal Ministero di Grazia e Giustizia – Ufficio V Grazie alla Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e di Pena di comunicazione del Decreto Presidenziale del 16 aprile 1954 che stabilisce «la commutazione della pena dell'ergastolo [...] nella reclusione per il periodo finora espiato». A questa comunicazione segue cronologicamente la lettera del 27 aprile 1954 di avvenuta ricezione, da parte della Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, del Decreto Presidenziale del 16 aprile 1954 suddetto. Nel fascicolo non c'è copia del Decreto nominato. Non è chiaro il motivo per il quale questo fa-

scicolo che si conclude, di fatto, con la concessione di una misura di clemenza individuale, sia in questa serie invece che nell'Archivio Storico del Quirinale. Un'indagine comparativa tra i due fondi archivistici consentirebbe probabilmente di sciogliere queste evenienze, rare, ma comunque presenti nel repertorio oggetto di studio, i cui motivi possono essere di ordine procedurale e connessi alle forme di archiviazione delle pratiche esaurite.

- *Istanze di grazia*: manoscritte o dattiloscritte, redatte dal detenuto o da persone di sua fiducia come familiari, avvocati etc.

Si tratta della tipologia documentale più importante del fascicolo rispetto alla pratica stessa. È questo il primo documento dal quale si avvia tutto l'iter o da parte della Presidenza della Repubblica o da parte del Ministero.

Sul piano materiale e formale si presenta un'ampia casistica. Fogli protocollo e fogli in carta semplice di varia grandezza e grammatura, scritture a mano e scritture dattiloscritte, testi di lunghezza variabile, stile formale, talvolta redatto da mano "esperta" come quella di un avvocato, altre volte di pugno della condannata o di persona che scrive in sua vece, con l'impiego di uno stile che tenta di essere formale evidenziando, però, i limiti culturali dello scrivente.

Sul piano contenutistico le richieste di grazia offrono alcuni elementi di interesse per lo studio.

Il testo è spesso avviato da un «Eccellenza» cui segue un tono deferente in cui l'istante presenta, con le sue parole, il caso per il quale è stata condannata e le motivazioni per le quali chiede la grazia. Nel caso in cui sia la stessa detenuta a scrivere, ricorrono i motivi legati alla cura della famiglia, dei figli soprattutto, del marito. Nel caso in cui siano i suoi parenti a scrivere, sono sovente invocate ragioni di salute, anche documentate da visite peritali in carcere, o motivi legati all'età, oltre che all'accudimento dei propri familiari.

Così il padre di una detenuta:

Eccellenza!

È l'animo straziato di un padre che chiede clemenza per le sue creature, è la certezza del buon animo di mia figlia, ubbidiente, rispettosa, amante della casa e della nostra religione, che ne fa fede della sua innocenza, è l'angoscia di sua madre, che si dilania l'animo per la figlia, la madre molto di più, in quanto essa pure fu sotto il peso di sì tremenda accusa; assolta poi in giudizio e così doveva essere la figlia! Solo il buon Dio, che sa leggere nel cuore di noi mortali, può comprendere quanto di più sacro è nel mio animo, al pensiero che il Vostro buon cuore vorrà benevolmente accogliere la presente, augurando all'Eccellenza Vostra la benedizione del nostro Redentore. Con profondi ossequi (B. 455, F. 1345).

In questi termini una madre:

Sono una povera madre di due figlie anch'esse minate dal terribile male del bacillo di Koch, delle quali una è ricoverata all'Ospedale Principe Umberto e l'altra, accusa di complicità nell'omicidio consumato dal marito rinchiusa nel carcere femminile Poggioreale di Napoli.

Date le condizioni precarie di salute della detenuta, la sottoscritta fa istanza all'Ecc.V. perché voglia concedere la grazia della libertà provvisoria all'infelice figlia in attesa della causa, allo scopo di potersi curare dall'inesorabile male che in prigione minaccia aggravarsi.

Fiduciosa che l'Ecc.V. prenderà a cuore questo caso tanto pietoso e se può accordare l'implorata grazia prego gradire i miei deferenti e devoti saluti (B. 667, F. 319).

Così invece la conclusione di condannata una richiedente grazia:

Nella dolce speranza di conseguire quanto ossequiosamente invoca, anticipa i più caldi rendimenti di grazie, e implora sopra a Sua Ecc.za nonché su tutta la sua nobile famiglia la celeste benedizione. Umilissima devotissima P. Luigia (B. 438, F. 116).

Infine, quando è l'avvocato a scrivere per la detenuta, sono abbondanti le considerazioni, le tesi e i motivi a supporto della concessione della grazia, espressi nel massimo livello di formalità. Così si conclude una di queste istanze di avvocato:

Circa il risarcimento del danno agli eredi della parte lesa, vi è ugualmente documentazione allegata alla precedente domanda di grazia, da cui risulta che vi si è provveduto, e sono state allegate le due dichiarazioni delle parti lese per l'assenso all'accoglimento della domanda di grazia. Questa detenuta, che è cadente di età e per infermità, e che continua a proclamarsi innocente, anela di ritornare per gli ultimi giorni della sua vita, presso i figli, onde chiudere la sua vita terrena presso di loro. Vigendo tutte le condizioni volute dalla legge, al caso concreto, il sottoscritto ha l'onore di ripetere a S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia la domanda di grazia per Maria R. maritata F. Con alto ossequio (B. 539, F. 2532).

- Copia integrale della *sentenza di condanna*.

È senza dubbio il documento più importante, e in definitiva l'unico nel fascicolo, per ricostruire il caso in esame. Il dispositivo si dipana come un racconto nel quale sono sinteticamente riportati i passaggi più salienti dei fatti e del dibattimento giudiziario. Come si vedrà nelle analisi qualitative, la sentenza permette di inquadrare alcuni elementi di tipo sociale e culturale rapportati alle categorie giuridiche vigenti. Si osserva, seppure in forma

crystallizzata, il conflitto di posizioni e di versioni, di ragioni e di spiegazioni tra le parti in causa. Entrano nel testo anche estratti dalle perizie medico-psichiatriche, espressioni e dichiarazioni ottenute negli interrogatori, evidenze testimoniali. La sentenza attesta il percorso decisorio in modo definitivo consentendo di inquadrare il caso in esame in un contesto storico, sociale, culturale materiale e simbolico.

- “*Specchietto per grazia sovrana*” o “*Specchietto per grazia*”.

Si tratta di un foglio ripiegato in due che funge da “sottofascicolo”. Questo documento è, con la sentenza, il più interessante e importante perché presenta una serie di informazioni riassuntive del caso e l’esito dell’istruttoria. È da notare che, per un classico effetto di “inerzia” amministrativa, ancora nei primissimi tempi della Repubblica il modello documentale riportava “Specchietto per Grazia Sovrana”.

Sulla prima facciata sono registrati dall’ufficio competente dell’apertura della pratica i dati anagrafici e giudiziari dell’istante.

Nel verso del primo foglio e sulle facciate del secondo, che vanno a costituire in tal senso una “copertina” all’interno della quale sono raccolti vari documenti, sono registrate informazioni che dettagliano il caso in esame come, per esempio, negli spazi denominati:

- “Esposizione succinta del fatto”.

Si riporta in sintesi il fatto criminale. Costituisce un vero e proprio riassunto di quanto avvenuto. Nell’economia dello “Specchietto” rappresenta la descrizione del reato con funzione di promemoria per chi si occuperà dell’istruttoria. Il linguaggio è formale, probabilmente desunto da documenti di polizia o giudiziari, come quello di un breve verbale di *notizia criminis* di un fatto che costituisce reato e in seguito al quale si dà inizio all’azione penale. Talvolta si tratta di testi molto brevi, quasi epigrammatici; altre di testi molto lunghi, dettagliati, estesi.

Nella forma breve si può leggere ad esempio: «La S.A. Maria, anteriormente al 9 settembre 1928, in S. Margherita Ligure in Genova, ha determinato F. Amelia a cagionare la morte, mediante annegamento, del di lei figlio naturale F. Luigi» (B. 454, F. 1240).

Oppure più estesamente:

La S. Zaira, in Rieti, nella notte dal 14 al 15 ottobre 1940 inferiva un colpo di pugnale al marito F. Antonio, mentre dormiva, producendoli una lesione, al torace penetrante in cavità dalla quale derivava pericolo di vita, malattia per giorni 80 e indebolimento permanente dell’organo della respirazione (B. 464, F. 1813).

O ancora parimenti:

R. Angelina, donna di facili costumi, che aveva già procreato due figli e li aveva riconosciuti, aveva dato alla luce, nella città di Napoli, un'altra figlia, che non volle riconoscere e alla quale venne imposto il nome di B. Maria. Dopo pochi giorni dal parto la R. fece ritorno al suo paese di Faicchio, ma prima di giungervi, passando per Telese, si disfece della bimba gettandola nel fiume Grassano (B. 557, F. 1181).

Un altro esempio:

La B. dopo l'8 settembre 1943 collaborò col tedesco invasore; accompagnò i tedeschi in vari rastrellamenti e valendosi delle sue conoscenze dei luoghi, concorso alla cattura di tre ufficiali inglesi, che si erano rifugiati presso i partigiani; fece catturare vari partigiani che poi furono uccisi. Durante le perquisizioni nelle case di partigiani si impossessava di oggetti, indumenti e denaro delle vittime (B. 440, F. 223).

Un ultimo esempio più esteso:

Nel 1950 l'imputata C. Vincenza, di anni 14, venne deflorata dallo zio, cieco, C. Vincenzo il quale per raggiungere il suo turpe proposito le aveva dato ad intendere che dalla di lei vagina, dopo il coito, avrebbe tratto lo sperma con il quale avrebbe preparato una magica mistura capace di fare innamorare per lei qualunque uomo. Il C. Vincenzo, con la scusa di avere dimenticato di preparare il recipiente per riporvi la mistura, possedette diverse volte la ragazza la quale capito finalmente l'inganno cessò di frequentare la casa dello zio. Successivamente la C. si fidanzò con certo M. Angelo, ma il matrimonio veniva ostacolato, per futili motivi, dal padre della ragazza su consiglio del fratello Vincenzo che non voleva evidentemente perdere l'oggetto delle sue insane voglie. La C. Vincenza, riuscito a sapere questo, spinta dalla disperazione, si recò il 14/7/1953 in casa dello zio, che le aveva fatto ancora la proposta di un accoppiamento per preparare finalmente la famosa mistura, e senza rispondere alle domande del vecchio che chiedeva chi fosse entrato, impugnato il coltello commise il delitto andando poscia a costituirsi ai carabinieri (B. 706, F. 1938).

Come si vede, in testi come quest'ultimo è possibile ricavare, con una certa precisione quasi di dettaglio, tutto il quadro sociale e culturale nel quale matura il crimine, anche includendovi i caratteri umani coinvolti. Nella relativa asciuttezza del testo, in cui appaiono giudizi di valore sul comportamento dell'anziano zio con le espressioni «turpe proposito» o «insane voglie», emerge l'obiettività di un sentimento di riprovazione per de-

terminati comportamenti, pur senza ovviamente lasciar trasparire empatia con la condannata.

- “Sunto dei motivi della istanza”.

L’istruttore della pratica riporta in questo spazio una sintesi dei contenuti dell’istanza o istanze presentate.

Per esempio: «In massima parte espone motivi che si riferiscono al processo, e quindi potrebbero essere oggetto di revisione. Madre di tre bambini, in tenera età, chiede di poter tornare alla propria casa per accudire ad essi» (B. 648, F. 1990). Oppure «Ritornare ai due figli e perché in non buone condizioni di salute (affetta da tonsillite cronica con spremitura positiva)» (B. 640, F. 1447).

- “Perdono della parte offesa e adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato”.

Qui sono riportate sinteticamente informazioni circa il perdono / il risarcimento della parte lesa. Per esempio si legge «La parte offesa, F. Francesco, unico erede della parte civile P. Maria, deceduta, non intende assolutamente concedere perdono data la natura del reato» (B. 539, F. 2532). Oppure: «Non sono state adempiute le obbligazioni civili nascenti dal reato. La vedova dell’ucciso ha dichiarato di essere disposta a concedere perdono [se] qualcosa venga risarcita dei danni subiti» (B. 661, F. 2844).

- “Circostanze favorevoli” e “Circostanze contrarie”.

Qui sono riportati i motivi ritenuti a favore o contro la concessione della grazia. Fra questi, molto ricorrente è l’“impressione” “ottima” o “pessima” che la concessione dell’atto di clemenza produrrebbe nella popolazione rinviando quindi alla dimensione pubblica della grazia. Nella maggior parte vi è una registrazione di entrambi gli ordini di considerazioni. Per esempio, in un caso si legge fra le circostanze favorevoli «L’appartenenza a numerosa famiglia e lo stato di infermità della madre». Fra quelle sfavorevoli: «L’aver provocato con la sua delazione l’uccisione dei partigiani Fulvio G. e Bruno B. I non buoni precedenti morali» (B. 455, F. 1345). Un altro esempio riporta elementi specificamente giudiziari: fra le circostanze favorevoli «mai condannata in precedenza / certificato medico a fol. 5», tra quelle sfavorevoli «gravità del reato / ha usufruito di 3 anni di condono per il Decreto 23.12.1949 n. 930 / rapporto del Comandante la Compagnia dei Carabinieri» (B. 480, F. 978). In altri casi vi è ampiezza di informazioni:

[Circostanze favorevoli] necessità di assistere l'unica figlia di 14 anni attualmente affidata ai nonni materni i quali provvedono al suo mantenimento; parere favorevole dei Carabinieri e della Questura.

[Circostanze contrarie] la brevità del tempo del suo ricovero non consente alcun giudizio sulla sua pericolosità; parere contrario del Giudice di sorveglianza; parere contrario del Direttore della Casa di Cura e di Custodia; la parte offesa non ha perdonato (B. 506, F. 521).

- Lo "*Specchietto per grazia sovrana*" o "*Specchietto per grazia*" è sovente concluso con l'espressione di "parere contrario" all'accoglimento dell'istanza presentata espresso dal "Pubblico Ministero" cui seguono firma e avallo del Procuratore della Repubblica. Ma vi possono essere anche casi di parere favorevole cui, però, non necessariamente segue la grazia. Con riferimento a un ultimo fascicolo prima citato si legge: «Parere favorevole ad una lieve riduzione di pena che si riterrebbe equo fissare in non oltre un terzo della pena residua come già precedentemente proposto» (B. 455, F. 1345).

All'interno o, nella maggior parte dei casi, al di fuori di tale sottofascicolo, possono trovarsi i seguenti documenti:

- *Casellario giudiziale. Richiesta di certificato. Certificato penale.*

Documento di richiesta dello stato dei precedenti eventuali della condannata e relativa evidenza documentale.

- *Estratto della Cartella Biografica del detenuto.*

- *Estratto matricolare* dall'istituto di pena dove si trova il recluso.

Rispetto a questi ultimi due, si tratta di documenti prodotti dall'amministrazione penitenziaria e compilati a cura dell'istituto di detenzione. Riportano dati molto sintetici che, oltre a ripetere informazioni già registrate in altri documenti, si riferiscono unicamente al periodo di reclusione. Essi concorrono, insieme ad altri pareri richiesti nell'istruttoria, a costruire il profilo della persona condannata rispetto alla condotta tenuta in carcere.

- *Carteggio.*

In generale, per istruire la pratica di grazia, le procure generali presso le corti di appello competenti scrivono a diversi soggetti istituzionali.

Fra di essi vi sono i Carabinieri o funzionari di P.S. relativamente ai pareri raccolti dalle parti o espressi circa l'accoglimento dell'istanza di grazia; le eventuali dichiarazioni di perdono della rea oppure di diniego del perdo-

no da parte dei famigliari della vittima; e altre valutazioni e documenti pertinenti il caso, etc.

Vi si trova anche il Comune di residenza o di nascita, da cui avere informazioni sullo stato di famiglia etc. Insieme a queste informazioni anagrafiche, il Comune interpellato può esprimere anche il proprio parere sull'eventuale concessione della grazia.

- *Carteggio vario.*

Vi può essere infine una corrispondenza eterogenea che raccoglie documentazione diversa come i pareri espressi nell'iter circa l'accoglimento dell'istanza di grazia da alcune figure coinvolte nel procedimento, le dichiarazioni di perdono oppure di diniego di perdono da parte dei familiari della vittima ove non già acquisite, il "Certificato di povertà" emesso dal Comune ("Municipio") di residenza, e altra documentazione a corredo della pratica.

- *Note e appunti di lavoro.*

Sono presenti nel fascicolo anche appunti e note redatti dai funzionari che si occupano della pratica direttamente sul retro o sul verso dei documenti predisposti, oppure su altri fogli o foglietti volanti.

### 3. Il dataset della ricerca

Da questa documentazione, presente in maniera non omogenea nei fascicoli studiati, sono state registrate le seguenti informazioni in un *dataset* predisposto per definire il quadro generale delle pratiche analizzate su cui poter svolgere analisi di tipo quantitativo e statistico e messo a libera disposizione degli studiosi.

I campi previsti dal dataset sono i seguenti:

- <i>Fascicolo</i>	= numero del fascicolo.
- <i>Busta</i>	= numero della busta (o faldone).
- <i>Cognome e nome.</i>	
- <i>Genitori</i>	= cognome e nome dei genitori della condannata.
- <i>Coniugata con</i>	= cognome e nome del coniuge.
- <i>Reato</i>	= indicazione sommaria del reato commesso e per il quale è avvenuta la condanna come indicato sulla copertina del fascicolo.
- <i>Condanna</i>	= indicazione sommaria della con- danna comminata.



- *Data sentenza* = data della sentenza di condanna, include anche l'indicazione del tribunale che ha emesso il verdetto.
- *Anno di richiesta della grazia* = è l'anno registrato nell'*Inventario della Serie*.
- *Luogo di nascita* della condannata.
- *Data di nascita* della condannata = data di nascita nel formato ISO 8061 (*Data elements and intrecciate formats - Information interchange – Representation of dates and times*): AAAA-MM-GG.
- *Luogo di residenza* della condannata.
- *Professione* della condannata.
- *Stato civile* della condannata.
- *Figli* della condannata = numero di figli e se minorenni.
- *Istruzione* della condannata = livello di istruzione.
- *Precedenti penali* della condannata.
- *Beni patrimoniali* della condannata.
- *Titoli, onorificenze* della condannata.
- *Esposizione succinta del fatto* = si riporta integralmente quanto indicato nello "Specchietto per grazia" o se ne registrano gli elementi principali.
- *Note* = notazioni del ricercatore circa i contenuti del fascicolo e punti di attenzione.
- *Note 2* = notazioni del ricercatore relative ad aspetti procedurali<sup>1</sup>.

Nell'insieme considerati, il corpus documentale e il dataset da esso derivato consentono un tipo di analisi composita quantitativa e qualitativa. La documentazione presenta infatti diversi profili di interesse sia sul piano dei dati registrati, di tipo demografico, sociologico e giudiziario; sia sul piano dei contenuti, ricavabili direttamente nelle sentenze e negli "specchietti" e, diffusamente, nell'insieme degli atti raccolti. Nello specifico, si rammenta, la ricerca cerca di considerare le pratiche di grazia come una fonte per un'analisi sociologico-giuridica e criminologica attenta alla prospettiva di genere rispetto al periodo storico considerato.

Sul piano generale dell'analisi quantitativa, il corpus è interessante perché consente di ricavare una serie di dati di tipo socio-demografico, anche con un certo grado di dettaglio, su un campione sufficientemente esteso di casi tale da costituire una fonte di confronto con rilevazioni statistiche e demografiche generali sulla popolazione italiana.

Per la serie in esame, inoltre, interessante risulta la possibilità di integrarlo, per i dati disponibili, con il dataset delle grazie concesse disponibile in formato *open access* sul sito dell'Archivio Storico del Quirinale già citato, al fine di avere un censimento completo di tutte le pratiche di grazia nel

---

<sup>1</sup> Gli ultimi due campi di *Note* sono stati predisposti per la ricerca e, presentando appunti e notazioni di lavoro, non sono riportati nel dataset pubblicato.

periodo considerato, utile a una rilevazione di tipo socio-giuridico su vari aspetti: per esempio sia in ordine alle tipologie di reato che alla distribuzione geografica dei casi.

Sul piano di un'analisi qualitativa, più specificamente, riprendendo alcune osservazioni della storica Cecilia Nubola, i fascicoli di grazia sono una fonte rilevante per diversi motivi. Vi è, in primo luogo, la possibilità di studiare in chiave comparativa tipologie di reati e connessi processi e sentenze «relativi a più anni o decenni, avvenuti in luoghi e contesti sociali differenti». Vi è poi la possibilità di «ricostruire, almeno in parte, culture e mentalità, interpretazioni e giudizi sul crimine da parte di settori più allargati della società e un quadro maggiormente articolato del contesto familiare e sociale di omicidi e vittime». Non da ultimo, di osservare sia le «modalità di elaborazione del crimine» da parte del reo, della sua famiglia e della parentela, sia di considerare la sua condotta nei luoghi della detenzione alla base, in molti casi, di giudizi sulla personalità del condannato e sulle rifrazioni sociali del suo caso: elementi che conducono, infine, al rifiuto della grazia<sup>2</sup>.

#### **4. Un piccolo intreccio tra questioni procedurali e aspetti storico-archivistici**

Va notato che, sul piano procedurale, la sentenza 200/2006 di cui si è discusso in precedenza non faceva altro che riconoscere quanto decenni di pratica avevano già ampiamente messo in pratica e che anche i fascicoli considerati già consentono di vedere pienamente operativa. La sentenza precisava la «procedura istruttoria, attraverso l'indicazione delle diverse fasi in cui essa si articola (attivazione, a seguito di domanda, proposta o d'ufficio; svolgimento, con l'acquisizione dei pareri delle Autorità giudiziarie, delle osservazioni delle strutture penitenziarie, dall'atteggiamento delle persone offese ecc.; conclusione con la valutazione degli uffici tecnici del Ministero; espressione da parte del Ministro del proprio avviso»<sup>3</sup>.

Quanto precisato dalla sentenza si attaglia perfettamente, sulla base dei riscontri documentali effettuati, alla procedura così come fu messa in atto dal Presidente Einaudi e, plausibilmente, anche in seguito, sebbene non si

---

<sup>2</sup> C. Nubola, *Uomini che uccidono le donne. Processi e misure di clemenza in Italia tra anni '40 e '50*, «Genesis», XVIII, 2019, p. 106.

<sup>3</sup> E. Gallucci, *L'esercizio del potere di grazia dopo la sentenza n. 200-06 della Corte costituzionale*, «Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche», 8, 2017, pp. 521-566, p. 525.

sia appunto potuto verificare tale aspetto sulle carte dell'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica.

Il Ministro è invece titolare della fase istruttoria del procedimento (disciplinata dall'art. 681 c.p.p. e che prevede il parere delle Autorità giudiziarie: procuratore generale e, in caso di persona detenuta, anche in via domiciliare, o ammessa all'affidamento in prova, magistrato di sorveglianza), all'esito della quale deve formulare il suo avviso circa la concedibilità o meno della grazia. Una volta concessa la grazia o la commutazione della pena, il relativo decreto firmato dal Presidente della Repubblica viene trasmesso al Ministero per la controfirma ministeriale – con la quale viene attestata la regolarità della procedura istruttoria – e per l'inoltro al pubblico ministero competente per l'esecuzione<sup>4</sup>.

Come si è visto nell'analisi documentale dei fascicoli istruttori, la dimensione procedurale ha trovato poi sulle carte una diversa rappresentazione, molto meno pulita e ordinata di quanto sarebbe previsto in teoria. Le questioni procedurali, quindi, qui si intrecciano con questioni archivistiche poiché è apparso evidente, nel corso dell'indagine, che vi fosse una continuità tra i due fondi conservati negli archivi storici della Presidenza della Repubblica e Centrale dello Stato. La serie oggetto di studio, infatti, come si vede dal dataset, non è completa: ci sono dei salti nella numerazione dei fascicoli. Si evince che la numerazione delle pratiche ripartisse da 1 ogni anno e si può ipotizzare che i fascicoli mancanti siano finiti nell'Archivio Presidenziale in quanto conclusisi con un'istruttoria positiva e, quindi, con la clemenza presidenziale accordata.

Si tratta di una piccola questione, in definitiva, anche se interessante sotto il profilo ricostruttivo per la più adeguata comprensione, di tipo sociologico-storico, del funzionamento del particolare istituto della grazia nella prima Italia repubblicana. Un tema che potrà certamente essere meglio definito da ricerche future.

---

<sup>4</sup> E. Gallucci *L'esercizio del potere...*, cit., p. 528.

## 7. *Analisi quantitative su donne, reati e grazie*

di *Francesco Tibursi*

### 1. **Introduzione**

In questa sezione verrà svolta un'analisi quantitativa dei dati ricavati dal ricco, sebbene relativamente piccolo, nucleo archivistico oggetto della ricerca. Il *dataset* elaborato a partire dallo spoglio dei fascicoli ivi presenti ha offerto infatti una mole di dati che potremmo definire corposa, non tanto per la sua voluminosità, ma per la grande varietà di fattispecie in cui si articola. Il principale problema, dunque, è stato quello di definire, nelle categorie di dati selezionate per l'elaborazione del *dataset*, la giusta estensione delle voci relative ad ognuna di esse, per identificare degli insiemi sufficientemente inclusivi da rendere possibile un'omogeneizzazione dei dati, ma, allo stesso tempo, non diluire eccessivamente la peculiarità concettuale di alcuni aspetti già osservati in sede di spoglio.

Tale problema si è presentato in particolare per alcune categorie che, al loro interno, presentavano una casistica quasi "individuale", costringendo a un lavoro di interpretazione di tali voci al fine di poterle riunire in famiglie concettualmente e qualitativamente sensate. Ciò è vero in particolare per i dati rilevati sullo stato civile, sulla professione e sul patrimonio: per tali categorie, gli specchietti delle istanze di grazia presentavano un linguaggio estremamente vario, solo in alcuni casi riconducibile a differenti espressioni utilizzate per la medesima situazione; trattandosi infatti di fascicoli *individuali*, gli inquirenti hanno sovente cercato di rendere in modo più puntuale possibile i fatti da rappresentare, sicché il *dataset* nella sua prima revisione presentava un'autentica cornucopia di fattispecie. Nelle revisioni successive, si è dunque cercato di identificare delle sottocategorie capaci di raccogliere questa varietà in una tassonomia sufficientemente ordinata da consentirne un'analisi numerica. Riguardo alle categorie dei reati, inoltre, si è presentata altresì l'ulteriore difficoltà relativa alle varianti e alle attenuan-

ti dei reati (ad es., omicidio e tentato omicidio); in questo caso, si è cercato di riunire le voci entro la categoria generale (“omicidio”), demandando il problema delle attenuanti alla categoria relativa alla durata della pena, laddove possibile. Nelle singole sezioni saranno dettagliati gli aspetti più specifici e gli approcci utilizzati per singoli set di dati.

Raccolti questi dati, si è cercato di definire un profilo socio-demografico delle condannate, desunto dai dati così organizzati, al fine di offrire un sostrato empirico-quantitativo di base per ulteriori considerazioni di tipo concettuale e qualitativo. I dati sono stati raccolti in 4 macro-categorie, che fungono da articolazione delle sezioni del presente capitolo:

1. Tipologie di reato e loro rilevanza;
2. Tempo, luogo e durata della pena;
3. I profili delle condannate fra livello d’istruzione e stato di famiglia;
4. Condizione professionale e patrimoniale delle condannate.

Ogni sezione contiene, dunque, l’analisi dei dati cui si riferisce, cui si aggiungono alcune prime considerazioni qualitativo-concettuali che appaiono come possibili linee di tendenza dei dati medesimi.

Si chiuderà con alcune brevi considerazioni riassuntive di quanto emerso dall’analisi svolta.

## **2. Le tipologie di reato e la loro rilevanza**

Apriamo la nostra analisi con un breve accenno in merito ai reati commessi dalle donne facenti parte del campione, nonché all’anno in cui la sentenza contro di esse è stata emessa. Infatti, queste informazioni ci consentono di delineare in modo più preciso i contorni dei soggetti interessati, stabilendo una possibile relazione fra il tipo di crimine e il contesto sociale entro cui il profilo analizzato si inserisce.

In primo luogo, osserviamo i dati relativi alle tipologie di reato commesse. Osservando i dati presenti nella tab. 1, appare evidente la netta prevalenza dei reati di omicidio, procurato aborto e infanticidio, con valori pari rispettivamente al 57,4%, 13,1% e 9% del totale. Se invece osserviamo, nel grafico n. 1, la ricorrenza delle tipologie di reato, vi è una netta predominanza dei reati contro la persona – che includono, oltre ai tre sopra indicati, i reati di lesione e maltrattamenti – che insieme rappresentano una percentuale sul totale pari all’84,3%.

---

Tab. 1 – Richieste di grazia per reato commesso

Omicidio	263	57,4%
Estorsione	7	1,5%
Reato Politico	4	0,9%
Procurato aborto	60	13,1%
Lesioni	20	4,4%
Infanticidio	41	9,0%
Furto	21	4,6%
Falsificazione	10	2,2%
Falsa testimonianza	4	0,9%
Alterazione di stato civile	7	1,5%
Maltrattamenti	2	0,4%
Altro	6	1,3%
Non specificato	13	2,8%

Archivio Centrale di Stato, Fondo Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione generale Affari penali grazie e casellario, Ufficio Grazie – Pratiche di grazia relative a condanne di Corti di assise 1949-1955, INV. 19/14.1 (II).


Sono necessarie alcune notazioni di tipo metodologico: i reati indicati includono, infatti, tutte le variazioni di intensità e di grado di partecipazione. Questo significa che, ad esempio, la categoria “omicidio” include al suo interno il “tentato omicidio”, il “concorso in omicidio”, come anche l’“omicidio preterintenzionale” o l’“omicidio aggravato”. Si è dunque cercato, fin dove possibile, di ricondurre a unità le molteplici sfumature delle fattispecie normative, cercando di rappresentare l’infinita varietà della vita, se è vero che «il diritto non è altro che l’essere del rapporto umano, un essere necessitato, assoluto, l’unica terrena forma di conoscenza che a noi è dato di avere dell’essere»<sup>1</sup>. Inoltre, ci troviamo in questo caso di fronte a

---

<sup>1</sup> S. Satta, “La vita della legge e la sentenza del giudice”, in *Il mistero del processo*, Adelphi, Milano, 2013, p. 45.

reati come il procurato aborto e l'infanticidio, profondamente modificati dal nostro ordinamento<sup>2</sup>.

Graf. 1 - Ricorrenza dei reati per tipologie generali



Archivio Centrale di Stato, Fondo Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione generale Affari penali grazie e casellario, Ufficio Grazie - Pratiche di grazia relative a condanne di Corti di assise 1949-1955, INV. 19/14.1 (II)

La preminenza dei reati contro la persona sembra suggerire alcuni elementi che, sebbene diverranno più definiti in rapporto agli altri dati, consentono alcune preliminari osservazioni. Da una prima lettura dei dispositivi di sentenza conservati nei fascicoli relativi a casi di omicidio, assume una particolare rilevanza il fatto che, in numerosi di essi, il reato viene commesso “per causa d’onore” ovvero per motivi “moralì”. Si tratta di omicidi commessi da donne ai danni del “seduttore” a riparazione del proprio onore leso; oppure di delitti commessi contro il proprio marito o fidanzato sia in seguito a maltrattamenti, sia per liberarsi da tale rapporto, non di rado con lo scopo di stabilire una relazione con un altro soggetto. In questo

<sup>2</sup> Il procurato aborto veniva regolato dagli artt. dal 454 al 555 del c.p., abrogati poi dall’art. 22 della L. 194 del 22 maggio 1978; prevedeva, oltre le eventuali aggravanti o attenuanti, la pena della reclusione da 1 a 5 anni in caso venisse eseguito su donna consenziente, e da 7 a 12 anni su donna non consenziente. In caso di morte della donna, inoltre, le pene erano aumentate rispettivamente fino a 5-12 anni e 12-20 anni. L’infanticidio è invece attualmente oggetto di normazione nell’art. 578 del c.p., con una pena da 4 a 12 anni di reclusione, ma nella sua formulazione originaria era indirizzata a disciplinare i reati di infanticidio e omicidio d’onore, abrogati poi dalla L. 442 del 5 agosto 1981. I profili più problematici, oltre la durata del periodo “immediatamente dopo il parto” che distinguerebbe tale reato dall’omicidio, si legano invero alle cause della soppressione del neonato, dovute a “condizioni di abbandono materiale e morale”. È chiaro che tale definizione può esser soggetta a diverse sfumature di ordine morale ed etico, a seconda del contesto storico e sociale.

ambito trova spazio anche l'infanticidio che, sebbene costituisca fattispecie giuridica a sé, presenta caratteri affini all'omicidio proprio per il riferimento all'onore come movente.

L'elemento interessante appare essere la ricorrenza del tema dell'"onore" nonché il suo ruolo come movente del delitto, centrale nel dibattito dalla fine dell'800 fino agli anni '60-'70 del '900<sup>3</sup>. Rinviando ad una successiva sezione la disamina della questione<sup>4</sup>, è opportuno osservare un'importante differenza con la giurisprudenza attuale: nelle sentenze presenti nei fascicoli in esame i delitti definiti "per causa d'onore" coincidono spesso con fattispecie che, attualmente, in dottrina e in letteratura sarebbero definiti delitti "passionali"<sup>5</sup>. Queste due diverse classificazioni presentano dunque una fenomenologia simile, ma un'interpretazione differente in diversi contesti storici e sociali che, nel caso dell'onore, include una forte presenza di elementi sociali oltre che psicologici<sup>6</sup>.

Per quanto concerne invece il procurato aborto, si tratta di un reato tipicamente femminile: dalle carte risulta che più della metà di questi reati sono stati commessi da donne praticanti la professione di levatrice o, più raramente, di ostetrica, anche attraverso metodi "tradizionali" sedimentati nella cultura popolare e di carattere non scientifico<sup>7</sup>.

---

<sup>3</sup> Nello specifico, veniva regolato nel Codice Rocco dall'art. 587, oggi abrogato. Vi sono due elementi di particolare rilevanza riguardo al periodo in cui si collocano i fascicoli analizzati: in primo luogo, l'onore è una qualità puramente sociale, ma assume una rilevanza giuridica solo in epoca moderna e, in particolare, proprio durante il XIX secolo; sebbene dunque fosse ben affermata l'idea di una sanzione morale per gli atti contro l'onore, la sua formalizzazione razionale nell'ordinamento giuridico lo riconosceva come uno specifico meccanismo di ordinamento di una società governata – potremmo dire – da un tipo di potere legale-razionale (cfr. Algadi 1957). In secondo luogo, proprio a cavallo fra XIX e XX secolo, si cerca di fondare questo discorso in chiave biologica, identificando nella causa d'onore un movente che "attiva" qualità biologiche proprie del soggetto criminale (cfr. ad esempio R. Spina, *Origine sociale del delitto*, «Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie», 24, 94, Ottobre 1900, pp. 165-180.

<sup>4</sup> Cfr. qui il capitolo 8. La razionalità sociale dell'onore.

<sup>5</sup> Cfr. C. Nubola, *Uomini che uccidono le donne. Processi e misure di clemenza in Italia tra anni '40 e '50*, «Genesis», XVIII / 2, 2019, pp. 112, 119-121.

<sup>6</sup> Sul tema, cfr. E. Florian, *Delinquente e reato. Il reato come unità psicologica incarnata nel delinquente*, «Il Foro Italiano», 63, IV: Monografie e varietà, 1938, pp. 113/114-115/116; E. Sandrelli, *Il delitto di omicidio a causa d'onore*, Tipografia delle Mantellate, Roma, 1966; A. Migliaccio, I. Napolitano, *Donne violente e donne criminali a Napoli nelle fonti di polizia giudiziaria (1888-94)*, «Meridiana», 67, *Donne di mafia*, 2010, pp. 95-112.


<sup>7</sup> Cfr. G. Galeotti, *Storia dell'aborto. Una questione non solo di donne*, il Mulino, Bologna, 2003. Sul punto vedi qui il capitolo 9. Fattucchiere, maghe e le pratiche segrete delle donne.



### 3. Tempo, luogo e durata della pena

Consideriamo ora la distribuzione dei casi per anno di emissione di sentenza.

Graf. 2 - Distribuzione dei casi per anno di emissione della sentenza




Archivio Centrale di Stato, Fondo Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione generale Affari penali grazie e casellario, Ufficio Grazie - Pratiche di grazia relative a condanne di Corti di assise 1949-1955, INV. 19/14.1 (II)

Come è possibile osservare nel graf. 2, l'andamento dei valori ha una variazione regolare negli anni, con un deciso incremento nel 1948, 1949 e 1950; questi tre anni rappresentano, rispettivamente, il 9,2%, l'11,8% e il 13,5% del totale, coprendo nel loro complesso il 34,5% dei 458 casi considerati<sup>8</sup>. La concentrazione delle sentenze emesse negli anni osservati è suscettibile di diverse interpretazioni. Una prima è certamente riferibile al periodo di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione a seguito del

<sup>8</sup> Una notazione specifica va effettuata per i casi registrati nel dataset come "Non specificati", non riportati nel grafico, che assumono un valore piuttosto alto pari all'11,1%. Questo parametro riguarda quasi sempre pratiche di grazia ricevute ma non istruite, sia per l'effettiva non ricevibilità o istruibilità delle stesse, sia per gli eventi sopravvenuti che ne rendevano la prosecuzione non necessaria (in virtù di condoni della pena o amnistie, ad esempio). In questi casi, il fascicolo presenta una documentazione limitata al decreto di concessione della grazia condizionale o a semplici relazioni in merito ai motivi dell'impossibilità a procedere, omettendo documenti quali la sentenza o i pareri delle parti coinvolte nel procedimento. Questo dato non costituisce dunque un "vuoto" statistico ma, piuttosto, va considerato come elemento caratteristico e rilevante delle modalità di svolgimento del procedimento di concessione della grazia. Allo stesso tempo, non essendo statisticamente rilevante nel contesto di questo specifico set di dati, è stato omesso dalla rappresentazione grafica.

passaggio dal regime monarchico a quello repubblicano: è verosimile ipotizzare che tale picco sia imputabile in parte a un accumulo delle pratiche di grazia, dovuto all'impossibilità di istruirle e chiudere i procedimenti nella delicata fase di transizione, anche in considerazione dell'arresto di molte attività amministrative nel periodo bellico. Vi è, tuttavia, un possibile secondo elemento da considerare, la cui comprensione richiede l'osservazione comparata dei dati relativi alla distribuzione dei casi per anno di nascita delle richiedenti grazia, rappresentata nel successivo graf. 3.

Graf. 3 - Distribuzione dei casi per anno di nascita



Archivio Centrale di Stato, Fondo Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione generale Affari penali grazie e casellario, Ufficio Grazie - Pratiche di grazia relative a condanne di Corti di assise 1949-1955, INV. 19/14.1 (II)

Appare subito evidente una concentrazione dei casi nelle fasce temporali 1911-1920 (23,1% del totale) e 1921-1930 (24,5% del totale). Le richiedenti grazia nate in questo ventennio rappresentano dunque il 47,6% dei casi – quasi la metà, su di un arco temporale esteso dal 1864 al 1935<sup>9</sup>. Questo dato si combina a quanto emerso in merito alle tipologie di reati e agli anni della sentenza, aprendo una prospettiva problematica in merito al significato di tali dati e alla definizione del profilo demografico delle richiedenti grazia in questi anni.

Se infatti confrontiamo l'andamento dei grafici 2 e 3, appare chiaro che le richiedenti grazia furono condannate perlopiù in un'età compresa fra i 20 e i 30 anni; se poi accostiamo tale elemento alla tipologia prevalente di reato – reati contro la persona, con la specificazione della “causa d'onore” –

<sup>9</sup> Anche in questo caso la categoria “Non specificato” assume un valore rilevante, ovvero il 18,2%. Come nel caso del Grafico n. 2, ci troviamo nella quasi totalità delle volte di fronte a fascicoli relativi a istanze non istruite.

diviene possibile ipotizzare una specifica correlazione di tali elementi. Sembrerebbe infatti che la popolazione facente parte del campione analizzato corrisponda in buona parte a:

a) donne giovani, non ancora sposate, ma in un'età adatta a contrarre matrimonio secondo le tendenze del tempo;

b) donne sposate e adulte, ma non ancora definibili anziane, già collocate dunque in un contesto familiare-matrimoniale.

Il reato commesso per causa d'onore si collegherebbe con grande frequenza a tali condizioni, sia nel caso dell'uccisione del soggetto che impedi alle richiedenti grazia di "esser fatte donne oneste", sia nel caso di una riparazione dell'onore di fronte a fatti o comportamenti che ne ledevano l'integrità fisica e morale (violenze, tradimenti) o di un desiderio di sottrarsi alla relazione coniugale.

Un'ulteriore prospettiva su questi temi ci viene offerta dai dati relativi alla durata della pena per reato commesso nei casi osservati. Osserviamo la tab. 2, concentrando la nostra attenzione sui reati più rilevanti (omicidio, infanticidio e procurato aborto).

Il reato di omicidio vede concentrarsi il maggior numero di casi nelle categorie per i quali la pena era compresa fra i 5 e i 10 anni (76 casi) e fra i 10 e i 15 anni (62 casi), su di un totale di 458 fascicoli osservati; la terza categoria in ordine di rilevanza è quella per i casi puniti con una pena di oltre 20 anni. Nel caso dell'infanticidio la categoria più numerosa, con 17 casi, è quella delle condanne a meno di 3 anni di reclusione, mentre la seconda è quella delle pene comprese fra i 5 e i 10 anni, con 11 casi. Infine, osservando il procurato aborto, troviamo la maggior concentrazione di casi nella fascia compresa fra i 5 e i 10 anni (32 casi), seguita dalla categoria delle pene dai 3 ai 5 anni (16). Per comprendere questi dati è inoltre necessaria una precisazione: la pena regolare – senza aggravanti o attenuanti – per il reato di omicidio colposo prevedeva la reclusione per non meno di 20 anni; nel caso dell'infanticidio, era prevista la reclusione da 4 a 8 anni; per il procurato aborto, dai 4 ai 12 anni.

Questi elementi ci consentono di trarre alcune osservazioni fondamentali. Nel caso dei reati di omicidio e infanticidio, i casi osservati presentano delle pene inferiori a quanto previsto dal C.P., dunque nelle sentenze sono intervenute delle significative attenuanti. Per il reato di omicidio, ad esempio, le pene sono comprese per circa la metà dei casi fra i 5 e i 15 anni di reclusione, 5 di meno della pena minima per tale tipo di reato; l'infanticidio invece presenta addirittura una concentrazione dei casi nella categoria più bassa, con pene inferiori ai 3 anni – e sovente inferiori ai 2, per la precisio-

ne. Diverso il caso del procurato aborto, la cui maggioranza dei casi si concentra entro la durata regolare della pena prevista dal Codice.

*Tab. 2 – Distribuzione dei reati commessi per durata della pena*

<i>Etichette di riga</i>	<i>di fino a 3</i>	<i>a Da 3 a 5</i>	<i>Da 5 a 10</i>	<i>Da 10 a 15</i>	<i>Da 15 a 20</i>	<i>Oltre 20</i>	<i>Altro</i>	<i>Non Spec.</i>
Alterazione di stato civile	6	1						
Altro	3	2	1					1
Estorsione	3	1	3					1
Falsa testimonianza	3	1						
Falsificazione	2	5	2			1	1	
Furto	5	4	8	2			1	1
Infanticidio	17	3	11	3	1	3	1	2
Lesioni	12	5	1				1	1
Maltrattamenti				2				
Non specificato		1	2					14
Omicidio	16	14	76	62	23	49	11	12
Procurato aborto	5	16	32	3				4
Reato politico				3			1	

Archivio Centrale di Stato, Fondo Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione generale Affari penali grazie e casellario, Ufficio Grazie – Pratiche di grazia relative a condanne di Corti di assise 1949-1955, INV. 19/14.1 (II).

Ora, è chiaro che la presenza di attenuanti o aggravanti dipenda, in primo luogo, da fattori del tutto singolari, relativi alla specificità del caso individuale. Tuttavia, la frequente ricorrenza di tali tendenze – in particolare riguardo all’omicidio – consente di ipotizzare che vi sia, al di là del caso particolare, una tendenza generale nelle sentenze per tali reati che, lo ricordiamo, nella presente ricerca sono sempre commessi da donne. È dunque possibile pensare che vi siano specifici fattori alla base di tali ricorrenze, di origine forse sociale e di costume; in altri termini, la tendenza a ridurre la pena nei casi di omicidio e infanticidio potrebbe essere collegata proprio a una considerazione sul ruolo e la concezione della donna.


Un fattore potrebbe essere, ad esempio, l’idea – presente nella sensibilità comune e in diverse delle sentenze analizzate – per cui la donna sarebbe più facilmente preda delle emozioni, spinta dunque a comportamenti irrazionali tali da ridurre “l’intensità” del carattere volontario dell’omicidio. In alcuni giudizi, proprio la presenza di una palese premeditazione dell’omicidio costituisce al contrario un aggravante significativa, in considerazione del carattere specificamente razionale e lucidamente deliberato dell’atto delittuoso. Ancora più importanti però sono i criteri di tipo specificamente sociale. L’onore, di cui abbiamo già sopra parlato, è ad esempio un termine ricorrente, interpretato e messo in funzione all’interno dei giudizi in vario modo, ma sempre per indicare un’attenuante dovuta a ragioni di carattere specificamente sociale. Il caso più tipico, già sopra ricordato, è quello della giovane donna illibata, che “cede” la sua virtù in vista di una promessa di matrimonio che l’amato non mantiene, gettando un’onta, uno “stigma” sulla sua persona; l’omicidio dell’uomo cupido rappresenterebbe dunque un gesto, ancorché disperato, di riparazione della propria immagine sociale, rispondente dunque a logiche di costume e non a una cattiva volontà morale. Lo stesso si può dire per l’infanticidio, ove il caso più ricorrente è proprio quello della donna partoriente un figlio concepito al di fuori del matrimonio, che dunque sopprime l’infante nel tentativo di celare la propria condotta “riprovevole” o di realizzarne una terribile ricomposizione.

Nel caso del procurato aborto, i dati sono più difficili da interpretare: se infatti leggiamo la frequente assenza di attenuanti, confrontandola con quanto già osservato per gli altri due reati e considerando la particolare gravità sociale dell’aborto nella società italiana di quegli anni, sarebbe possibile ipotizzare una tendenza a punire severamente l’interruzione di gravidanza, dando corpo giuridico a specifici giudizi di costume e morali. Tuttavia, è pur vero che i giudizi non aggravano la pena in modo sostanziale ma, semplicemente, applicano la pena prevista dalla legge; l’ipotesi appena avanzata non perde in tal senso totalmente di valore, ma diviene meno cer-

ta, poiché i dati potrebbero altresì indicare una semplice applicazione senza variazioni della pena prevista.

Proseguiamo la nostra analisi osservando i dati relativi alla distribuzione del campione secondo il luogo di nascita e di residenza, presentata nel graf. 4.

Graf. 4 - Distribuzione dei casi per regione di nascita e di residenza



Archivio Centrale di Stato, Fondo Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione generale Affari penali grazie e casellario, Ufficio Grazie - Pratiche di grazia relative a condanne di Corti di assise 1949-1955, INV. 19/14.1 (II)

Le regioni che presentano i valori più alti sono la Campania e la Sicilia, con un numero di soggetti nati pari rispettivamente al 12,5% e al 11,1% e di residenti pari al 11,3% e 11,1%; seguono poi la Puglia (nati 8,7%, residenti 8,3%), il Lazio (nati 7,6%, residenti 8,1%), la Lombardia (nati 6,6%, residenti 7%) e la Calabria (nati 5,2%, residenti 7%). Le altre regioni si attestano su valori inferiori al 5%, con la Toscana, l'Emilia-Romagna e il Piemonte superiori al 4%.

Il primo aspetto da considerare è che, sebbene la concentrazione maggiore dei casi si abbia in tre regioni del meridione (Campania, Sicilia, Puglia), è pur vero che Lazio e Lombardia presentano comunque valori rilevanti, quantunque si attestino a quasi la metà rispetto alle prime tre; inoltre, la Calabria e le altre regioni del Meridione raggiungono valori inferiori, anche rispetto a regioni delle aree centrali e settentrionali del paese. Il livello di sviluppo economico sembrerebbe dunque un parametro non sufficiente a giustificare la distribuzione dei casi osservati, sebbene abbia certamente una sua rilevanza, considerando come il Mezzogiorno fosse una delle aree più povere del paese al tempo. Vi sono infatti almeno altri due fattori da considerare nell'interpretazione del graf. 4.

In primo luogo, le regioni con valori più elevati sono sempre quelle con una maggior densità demografica<sup>10</sup>. Questo appare evidente nel caso della Campania, del Lazio e della Lombardia, dove i casi considerati si concentrano perlopiù attorno ai grandi capoluoghi di Napoli, Roma e Milano. Inoltre, il livello di sviluppo economico di una regione deve sempre essere considerato in relazione al grado di concentrazione di tale sviluppo. Nel caso infatti che una regione presenti un alto livello di sviluppo, è pur possibile che questo si concentri solo in alcune aree o che riguardi solamente determinati gruppi sociali, lasciando vaste zone o parti della popolazione in una condizione di maggior povertà.

Il secondo aspetto da considerare è la ridotta variazione fra il numero dei nati e il numero di residenti nelle regioni: la differenza si attesta infatti attorno al punto percentuale, nella maggior parte dei casi inferiore all'1%, per la precisione. Questo sembra indicare l'assenza di una forte migrazione femminile negli anni considerati, ovvero la tendenza delle donne, qui oggetto del campione, a nascere e vivere nel medesimo posto. Certamente, si potrebbe anche ipotizzare la possibilità di una migrazione equamente distribuita fra le diverse aree del paese, con una tendenza "a somma zero", ma questa ipotesi appare invero più remota. Sebbene dunque si tratti di un campione più ridotto, nelle sue dimensioni e nella sua composizione, rispetto a osservazioni rivolte all'intera popolazione del paese, i dati sembrano confermare le linee di tendenza generali evidenziate dalla letteratura in merito<sup>11</sup>. Si nota nelle regioni meridionali un numero di nati leggermente maggiore dei residenti – in controtendenza rispetto a quanto riscontrato spostandosi verso nord. Ovviamente, tale dato deve essere soppesato alla luce delle eccezioni, in particolare l'Emilia-Romagna (con un numero di nati superiori ai residenti dello 0,6%) e la Calabria (con il valore dei residenti superiore ai nati dell'1,7%). Caso del tutto particolare la Sicilia, in

---

<sup>10</sup> Cfr. ISTAT, *Popolazione e società, sezione Popolazione*, «Serie storiche», <https://seriestoriche.istat.it/>, 2014.


<sup>11</sup> Sul tema, cfr. per un inquadramento generale del problema migratorio V. Cesareo, *La sfida delle migrazioni*, Vita e pensiero, Milano, 2015; inoltre cfr. fra gli altri S. Gallo, *Senza attraversare le frontiere. Le migrazioni interne dall'Unità a oggi*, Laterza, Roma-Bari, 2012; E. Garau, *Gli studi sull'immigrazione: il caso italiano*, «RiMe. Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea», 5, II, 2019, pp. 123-148.; P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi. Società e politica 1943-1988*, Einaudi, Torino, 1989, pp. 283 e sgg.; vedi anche Tavv. 2.11.1 e 2.3 in ISTAT, *Popolazione e società, sezione Popolazione*, cit. Si deve aggiungere, sempre in relazione a quanto osservato da Ginsborg, che lo sviluppo e le migrazioni interne sono strettamente collegate: l'espansione dell'industria al Nord e il conseguente aumento della ricchezza in tali aree è altresì collegato alla disponibilità di manodopera a basso costo, formata appunto dai migranti provenienti dal Meridione (P. Ginsborg, *Storia d'Italia...*, cit., p. 288).

cui tali dati corrispondono esattamente, quasi a indicare un'assenza di migrazione femminile<sup>12</sup>.

#### 4. I profili delle condannate fra livello d'istruzione e stato di famiglia

Spostiamoci ora al livello d'istruzione rappresentato nel graf. 5. Il dato di maggiore impatto, come evidente, è la presenza di un valore estremamente elevato di casi – pari al 52% – ove il livello d'istruzione risulta non specificato nel fascicolo; seguono poi, con un valore percentuale del 33%, i fascicoli relativi a donne aventi un livello d'istruzione elementare, di solito corrispondente al raggiungimento del 3° anno di scuola elementare. Troviamo poi un 12% di donne indicate come “analfabeta” nel corpus documentale osservato, cui si aggiunge un 3% di casi relativi a livelli d'istruzione superiori (scuola media inferiore, superiore e universitaria).

Graf. 5 - Distribuzione dei casi per livello d'istruzione



Archivio Centrale di Stato, Fondo Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione generale Affari penali grazie e casellario, Ufficio Grazie - Pratiche di grazia relative a condanne di Corti di assise 1949-1955. INV. 19/14.1 (II)


In questo caso, a differenza di quanto visto in precedenza, la categoria “Non specificato” include quasi sempre fascicoli ove il livello d'istruzione risulta rappresentato con la simbologia specifica per gli elementi su cui non vi è nulla da dichiarare (“/”, “-“ o in alcuni casi “~”), o in cui nella casella apposita dello “Specchietto di grazia” viene direttamente omessa ogni in-

<sup>12</sup> Analogamente a quanto precedentemente osservato, la categoria “Non specificato” riguarda fascicoli non istruiti, rinviati o non lavorati, dunque privi di informazioni dettagliate su questo o altri dati.



formazione. Considerando il tipo di dato in questione, è possibile ipotizzare con ragionevole certezza che si tratti di soggetti privi d'istruzione o comunque con un livello di scolarizzazione minimo (fino alle scuole elementari). Se è corretta questa ipotesi, tale categoria potrebbe essere eventualmente accorpata alle voci "Analfabeta" o "Elementare". Ciò non modifica in ogni caso il dato che qui emerge: le richiedenti grazia erano donne con un livello di scolarizzazione basso. Questo, ovviamente, corrisponde a quanto osservato dalle numerose ricerche sul livello d'istruzione dell'Italia pre- e post-bellica.

Graf. 6 - Distribuzione dei casi per stato civile



Archivio Centrale di Stato, Fondo Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione generale Affari penali grazie e casellario, Ufficio Grazia - Pratiche di grazia relative a condanne di Corti di assise 1949-1955, INV. 19/14.1 (II)

Nel graf. 6, a seguire, viene invece rappresentata la distribuzione dei casi secondo lo stato civile delle donne interessate.

Ciò che colpisce immediatamente l'osservatore è la vicinanza dei due valori principali, ovvero quello delle donne coniugate (36,7%) e delle donne nubili (29,9%), che in totale coprono il 66,6% dei casi. Queste percentuali trovano invero una conferma se interpretate in relazione a quanto sopra osservato in merito ai reati contro la persona, in particolare i casi di omicidio e infanticidio. Dalla lettura delle carte, risulta che la categoria "Nubile" contiene molto spesso casi di reati commessi contro il "seduttore", a riparazione dell'onore perduto assieme "alla propria virtù"; le donne coniugate, invece, risultano quasi sempre uxoricide sia per causa di maltrattamenti che a scopo di "dissoluzione" del vincolo matrimoniale. Si tratta dunque di situazioni in cui la grazia viene richiesta in relazione a violazioni

concernenti il proprio stato civile o familiare, a vario titolo. Un discorso a parte va invece fatto per le donne indicate come vedove: accade infatti spesso che si tratti di uxoricide, il cui stato civile viene tuttavia registrato nel fascicolo *ex post* reato, motivo per cui risultano vedove in relazione al delitto commesso.

Vi sono alcune osservazioni ulteriori da avanzare per le restanti categorie. *In primis*, la voce “separata” si riferisce a un numero limitato di casi riguardanti donne registrate come separate di fatto dal marito. Sebbene dunque sussistesse la possibilità della separazione legalmente riconosciuta – la quale non scioglieva le parti dal vincolo matrimoniale – sembrerebbe piuttosto ricorrere in questi casi un più semplice abbandono del tetto coniugale. *In secundis*, la categoria “Non specificato” appare qui di difficile interpretazione; non è infatti chiaro se questa informazione, riguardante il 17,47% dei casi, sia semplicemente stata omessa o se invece riguardi casi particolari come la separazione sopra indicata, o anche un’indecisione degli inquirenti di fronte a donne coniugate divenute vedove a causa dell’uxoricidio da queste commesso.

Quanto sopra osservato può essere ulteriormente avvalorato dai dati relativi ai reati commessi per stato civile delle condannate, rappresentati nella tab. 3.

Se prendiamo in esame, in primo luogo, il reato di omicidio, troviamo un numero molto elevato di casi per le donne coniugate e nubili, rispettivamente 89 e 88. Ciò conferma quanto poco sopra notato, ovvero il caso di omicidi commessi contro il marito violento o traditore, oppure il caso di condannate nubili contro il seduttore fedifrago. Rilevanti anche i casi di omicidio commesso da donne vedove (44) e i fascicoli in cui lo stato civile risulta “non specificato” (40): le vedove, come ipotizzato pocanzi, sovente sembrano essere donne coniugate che, a seguito dell’uxoricidio, vengono registrate nell’istruttoria della pratica di grazia come vedove, sebbene tale condizione derivi proprio dal reato commesso. I casi “non specificato” anche qui appaiono come di dubbia interpretazione, sebbene in alcuni fascicoli sembrerebbe che tale dicitura si riferisca a donne prive di una qualsiasi forma di relazione coniugale (dunque non sposate, né vedove o separate); si tratta però di casi circoscritti, non trattabili quali idealtipi statisticamente rilevanti a un’osservazione qualitativa.

Tab. 3 – Distribuzione dei reati per stato civile delle condannate

<i>Etichette di riga</i>	<i>Coniugata</i>	<i>Nubile</i>	<i>Separata consensualmente</i>	<i>Separata di fatto</i>	<i>Vedova</i>	<i>Non specificato</i>
Alterazione di stato civile	4	1			2	
Altro	3				3	1
Estorsione	3				1	4
Falsa testimonianza	2	1			1	
Falsificazione	4	1			1	5
Furto	6	5			3	7
Infanticidio	8	22			6	5
Lesioni	12	5				3
Maltrattamenti	1	1				
Non specificato		1				16
Omicidio	89	88	1	1	44	40
Procurato aborto	36	7		1	9	7
Reato politico		4				


Archivio Centrale di Stato, Fondo Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione generale Affari penali grazie e casellario, Ufficio Grazie – Pratiche di grazia relative a condanne di Corti di assise 1949-1955, INV. 19/14.1 (II).

Interessante è invece il caso dell’infanticidio, ove la maggioranza delle occorrenze (22, di contro alle 8 delle donne coniugate, secondo in ordine di grandezza) riguarda condannate nubili. Qui sembra confermata l’ipotesi per cui l’infanticidio coinvolga nella maggior parte dei casi giovani donne che, rimaste incinte al di fuori del matrimonio, compiono un gesto estremo con cui cercano di riparare la propria reputazione, o evitare che questa venga intaccata nascondendo il frutto di “illeciti amori”, come sovente si legge

nelle sentenze. Da ultimo, il caso del procurato aborto, invero meno rilevante riguardo a tale categoria: si tratta, infatti, di un reato che può commettere qualsiasi donna dotata delle cognizioni necessarie, a prescindere dal proprio stato civile. Si rileva, solamente a fini statistici, che il valore più alto si concentra nel caso di donne coniugate (36 casi), con ampio margine sulle altre voci.

Continuando ad osservare le questioni relative alla condizione familiare, ci concentriamo ora sui graff. 7 e 8, relativi alla presenza e alla composizione della prole.

Graf. 7 - Distribuzione casi per numero di figli




Archivio Centrale di Stato, Fondo Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione generale Affari penali grazie e casellario, Ufficio Grazie - Pratiche di grazia relative a condanne di Corti di assise 1949-1955, INV. 19/14.1 (II)

Partendo dal graf. 7 relativo al numero di figli, osserviamo una distribuzione piuttosto omogenea dei casi. In primo luogo le donne senza figli costituiscono il 48,47% del totale, mentre la restante parte segue una distribuzione progressivamente regolare, degradante dal numero minimo (1 figlio) fino alla categoria che annovera il numero massimo di figli rilevato (9). Le richiedenti grazia aventi un solo figlio coprono infatti il 18,1% dei casi, mentre ogni figlio aggiuntivo corrisponde a una percentuale inferiore di casi sino al minimo dello 0,2% per la categoria “9 figli”<sup>13</sup>. Il graf. 8 riguarda invece un dato più di dettaglio, ovvero la presenza di figli minori: anche in

<sup>13</sup> Qui le voci “Non specificato” sono residuali e riguardano i fascicoli ove compare in modo esplicito tale dicitura; data infatti la natura di queste informazioni, i casi ove non risultava indicato alcun dato (o dove comparivano le già rilevate simbolizzazioni grafiche per l’assenza di dati) sono stati interpretati come parte della categoria “Senza figli”. È altresì presente un solo caso residuale in cui è indicata la presenza di figli, ma non il numero.

questo dato si ha una distribuzione quasi esatta, con il 51,5% di fascicoli in cui è indicata la presenza di figli minori e il 48,5% di casi in cui non sono presenti<sup>14</sup>.

Graf. 8 - Presenza di figli minori



Archivio Centrale di Stato, Fondo Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione generale Affari penali grazie e casellario, Ufficio Grazie - Pratiche di grazia relative a condanne di Corti di assise 1949-1955, INV. 19/14.1 (II)

## 5. La condizione patrimoniale e professionale delle condannate

In ultimo consideriamo gli aspetti professionali e patrimoniali delle richiedenti grazia. Iniziando dal graf. 9, osserviamo la distribuzione dei casi per disponibilità patrimoniale delle donne oggetto di questo studio.

I dati qui rappresentati sembrano dare delle indicazioni piuttosto nette e inequivocabili: il 54,59% delle richiedenti grazia è indicato nei fascicoli come “Nullatenente”; per il 40,83% il dato è invece “Non specificato”.


---

<sup>14</sup> In merito a questi dati, sarebbe necessaria una verifica circa la relazione specifica fra la presenza o meno di figli – e il numero di questi – con lo stato civile e il tipo di reato commesso. Ad esempio, sarebbe possibile ipotizzare che i casi di donne senza figli coincidano per la maggior parte con i casi di omicidio nella persona del seduttore, ove solo in alcuni casi l’attentato all’onore si aggravava della presenza di un figlio, frutto del rapporto extraconiugale. Oppure che, laddove risultino donne con figli, i casi coincidano ben di frequente con le condannate per uxoricidio. Tuttavia, tali relazioni assumono pieno significato solamente in riferimento alla configurazione del caso specifico e al contesto in cui s’inseriscono. Potrebbero dunque essere identificate in modo puntuale attraverso un’analisi qualitativa dei contenuti presenti nel materiale documentale (in particolare le sentenze), ma non presentano una chiara evidenza di specifiche tendenze quantitative. Si deve inoltre considerare, sempre come profilo qualitativo, che la presenza o meno di figli – in particolare minori – potrebbe essere un parametro rilevante nella valutazione dell’istanza di grazia da parte delle autorità competenti.

Troviamo poi un numero esiguo di 21 casi che presentano indicazioni differenti, ovvero “povere condizioni” (8 casi, pari all’1,7%), proprietaria di terreni o fondi (7 casi, pari all’1,5%), “Discrete condizioni” (3 casi, 0,7%), e infine 3 casi rispettivamente di partecipazione ad attività imprenditoriale agricola, di piccola proprietà immobiliare e un “diverse” (ognuna pari allo 0,2%).

Una necessaria osservazione riguarda qui l’altissimo valore dei “non specificato”. L’interpretazione di tale dato è piuttosto semplice perché la mancata indicazione di una specifica condizione patrimoniale (o la sua simbolizzazione attraverso i segni grafici che più volte abbiamo incontrato) è con ogni probabilità riconducibile all’assenza di un patrimonio; pertanto, tali casi possono essere sussunti con ragionevole sicurezza nella categoria dei “Nullatenenti”.

Graf. 9 - Distribuzione dei casi per disponibilità patrimoniale



Archivio Centrale di Stato, Fondo Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione generale Affari penali grazie e casellario, Ufficio Grazia - Pratiche di grazia relative a condanne di Corti di assise 1949-1955. INV. 19/14.1 (II)

Questo tuttavia significherebbe che i casi in cui si rileva l’assenza di un patrimonio coprirebbero in totale il 95,4% del totale. Sebbene questo dato sia piuttosto netto e, soprattutto, ampiamente credibile<sup>15</sup>, è necessaria una precisazione. Nell’analisi dei fascicoli è emerso che le richiedenti grazia

<sup>15</sup> Cfr. C. D’Adda et al., *L’economia Italiana Dal Secondo Dopoguerra. Interpretazioni e Prospettive*, il Mulino, Bologna, 2004; C. Antonelli, *Innovazione tecnologica e sviluppo industriale nel secondo dopoguerra*, Laterza, Bari, 2007; M. Leone, *Le «Madri» della Ricostruzione italiana. 1945-1960*, QuiEdit, Verona, 2021. Cfr. anche ISTAT, «Serie storiche», relative agli anni 2010, 2011 e 2015, per le sezioni relative all’agricoltura, all’industria, al lavoro, ai consumi e al livello dei prezzi <https://seriestoriche.istat.it/>.

lavoravano in un piccolo fondo, procurandosene sostentamento, e abitavano una casa spesso sita proprio su di esso. Venendo indicate come “nullatenenti”, questo fatto conferma quanto osservato, tra altri, proprio da Ginsborg: l’Italia del II dopoguerra era ancora fortemente agricola e, soprattutto, caratterizzata da una presenza fortissima della mezzadria e, soprattutto nel Meridione, del latifondo. Solo con la Riforma agraria del 1950 questa tendenza andrà progressivamente a ridursi, soprattutto per opera della redistribuzione delle terre<sup>16</sup>.

Osserviamo infine i dati concernenti l’occupazione professionale delle richiedenti grazia, rappresentati nella tab. 4 e nel graf. 10.

In questo caso, data la presenza di casi ove compaiono indicate molteplici occupazioni, si è preferito trattare gli stessi risultati in due modi differenti: nella tab. 4 appaiono i dati raccolti secondo le categorie professionali presenti nei fascicoli (anche multiple, laddove necessario); mentre nel graf. 10 vengono raccolti per ricorrenza della singola professione all’interno del database, a prescindere dal riferimento allo specifico fascicolo.

Osservando la tab. 4, appare subito evidente la preminenza della categoria “Casalinga” che come voce a sé stante compare nel 44,5% dei fascicoli; la seconda categoria, anch’essa come voce singola, è invece quella di “Contadina”, presente nel 14,6% dei casi. Altre voci rilevanti, sebbene con valori ben inferiori, sono “Levatrice” e “Sarta”, entrambe al 3,1%, e “Domestica” con il 2,6%. Tutte le altre categorie rappresentano dati di rilevanza residuale<sup>17</sup>, da un punto di vista quantitativo, ma che assumono un peso qualitativo specifico: questo perché si tratta o di voci singole, ma relative a professioni meno sovente praticate, oppure a voci plurime, che indicano una professionalizzazione meno definita<sup>18</sup>.

Queste osservazioni consentono di trarre alcune prime considerazioni. Chiaramente, le donne considerate si dedicavano prima della condanna, nella maggioranza dei casi, all’attività di casalinga, dunque alla conduzione della casa e all’educazione dei figli, laddove presenti. Tuttavia, la rilevanza statistica della voce contadina non può essere sottovalutata, anche in considerazione del fatto che molti dei fascicoli riguardano donne residenti in aree meno urbanizzate, o comunque in centri minori.

---

<sup>16</sup> P. Ginsborg, *Storia d’Italia...*, cit., pp. 160 e ss.

<sup>17</sup> Una precisazione in merito alla professione di operaia: sovente infatti si tratta di donne registrate come “operaie agricole”, quindi maggiormente specializzate di una “contadina”, ma chiaramente prossime a questa per tipologia di occupazione.

<sup>18</sup> Cfr. ISTAT, *Sommario di statistiche storiche italiane (1861-1955)*, cit., Tav. 41 Sez. E, p. 100.

Il dato chiaramente lascia supporre che molte delle donne rientranti in questo 14,6% fossero anche impiegate come braccianti o mezzadre (cosa abbastanza frequente confermata dalla documentazione), ma si deve altresì considerare quanto detto poco sopra in merito alla disponibilità patrimoniale per la categoria “Nullatenente”.

*Tab. 4. – Occupazione delle richiedenti grazia*

Casalinga	204	44,54%
Non specificata	97	21,18%
Contadina	67	14,63%
Sarta	14	3,06%
Levatrice	14	3,06%
Domestica	12	2,62%
Operaia	9	1,97%
Casalinga / Contadina	7	1,53%
Commerciante	6	1,31%
Infermiera	4	0,87%
Casalinga / Operaia	3	0,66%
Casalinga / Levatrice	2	0,44%
Casalinga / Domestica	2	0,44%
Tabacchina	2	0,44%
Casalinga / Commerciante	2	0,44%
Zingara	1	0,22%
Operaia / Levatrice	1	0,22%
Impiegata	1	0,22%
Casalinga / Sarta	1	0,22%
Domestica / Sarta	1	0,22%
Operaia / Tabacchina	1	0,22%
Casalinga / Cameriera	1	0,22%



Casalinga / Cuoca	1	0,22%
Portinaia	1	0,22%
Parrucchiera	1	0,22%
Antiquaria	1	0,22%
Inabile	1	0,22%
Docente	1	0,22%
<b>Totale</b>	<b>458</b>	<b>100,00%</b>
(II)		

---

Archivio Centrale di Stato, Fondo Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione generale Affari penali grazie e casellario, Ufficio Grazie – Pratiche di grazia relative a condanne di Corti di assise 1949-1955, INV. 19/14.1 (II).


Tali osservazioni vengono confermate dalla ricorrenza delle singole occupazioni, rappresentate nel graf. 10, con l’aggiunta di ulteriori elementi. Qui la rilevanza numerica di alcune categorie viene sostanzialmente confermata: anche considerando tutte le professioni singolarmente, le voci “casalinga” e “contadina” rimangono le più frequenti, con rispettivamente il 46.6% e il 15,5%; a seguire, l’occupazione “levatrice” con il 3,6%, “sarta” e “domestica” entrambe al 3,3% e “operaia” al 2,9%. Questi dati confermano quali siano le principali occupazioni delle ricorrenti grazia e, potremmo dire, testimoniano della gerarchia che determinate professioni avevano nel piccolo universo femminile ritratto dalla presente ricerca.

Come sopra anticipato, una notazione di dettaglio va aggiunta in merito alla voce “levatrice”: questa, infatti, assume valori piuttosto bassi, apparentemente in contrasto con la rilevanza del reato di “Procurato aborto” nei fascicoli consultati. Si deve però considerare come la pratica abortiva, del tutto illegale al tempo, era sovente praticata da donne non praticanti la professione di ostetrica impiegando soluzioni “naturali”, “tradizionali” o legate a tradizioni popolari<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Da un punto di vista qualitativo, sono molto interessanti alcuni casi osservati in cui le donne praticanti l’aborto erano considerate “streghe” o “fattucchiere”, oppure in cui venivano utilizzati metodi che coinvolgevano l’uso di piante o medicinali naturali invece di strumenti meccanici o farmaci specifici: cfr. qui il capitolo 9. Fattucchiere, maghe e le pratiche segrete delle donne.

Graf. 10 - Ricorrenza tipologia di occupazione



Archivio Centrale di Stato, Fondo Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione generale Affari penali grazie e casellario, Ufficio Grazie - Pratiche di grazia relative a condanne di Corti di assise 1949-1955, INV. 19/14.1 (II)

## 6. Alcune osservazioni sui dati analizzati

L'analisi qui svolta offre una ricognizione quantitativa del piccolo, ma ricco e complesso nucleo archivistico. Indubbiamente il corpus documentale è limitato nella numerosità e questo può ridurre la rappresentatività statistica e determinare errori nelle stime rilevate. Per ovviare a questa possibile distorsione si è adottato il criterio di ricondurre le rilevazioni effettuate agli indici statistici generali per il periodo considerato. Questo riferimento, come evidenziato e discusso, ha consentito di offrire «un'immagine in piccolo ma senza distorsioni»<sup>20</sup> della popolazione femminile rappresentata. Inoltre, analisi condotte su piccoli dataset molto dettagliati offrono dei vantaggi specifici, primo fra tutti la possibilità di aprire una finestra su problemi o aspetti fondamentali, ma poco evidenti, che rischierebbero di sfuggire in un campione più ampio. Infine, si deve considerare che la presente analisi ha avuto come scopo di definire il profilo sociologico quantitativo delle condannate richiedenti la grazia negli anni 1949-1955, come base di riferimento per far emergere gli elementi d'interesse che il repertorio, del tutto particolare, qui analizzato offre per analisi più di dettaglio e qualitative.

Dall'analisi dei dati estrapolati dal dataset emergono alcuni elementi che possono fornire non delle risposte, quanto parametri utili a formulare do-

<sup>20</sup> P. Corbetta, *Metodologia e tecniche di ricerca sociale*, 2a ed., il Mulino, Bologna, 2014, p. 359.

mande teoriche e interpretative, cioè domande rivolte sia all'orizzonte generale del tessuto normativo proprio della società italiana del tempo, sia al tema più specifico della questione di genere.

Cominciando dalla sfera più esterna dell'esistenza di queste donne, quella della professione e del patrimonio, appare subito chiaro che le richiedenti grazia – nella maggioranza dei casi – provengono da una condizione di povertà, sebbene siano perlopiù in grado di contribuire con la propria attività all'economia familiare. Ciò emerge, com'è evidente, dall'assenza di disponibilità patrimoniale delle condannate, registrate nella maggior parte dei casi come nullatenenti. Tali osservazioni sembrano presentare una risonanza con quanto osservato in merito alla provenienza territoriale delle richiedenti grazia: i dati confermano infatti che la loro vita si svolse, in buona parte dei casi, nelle aree meno sviluppate del paese al tempo<sup>21</sup>.

Spostandosi su un livello più personale, queste considerazioni appaiono omogenee con quanto emerge dai dati relativi all'istruzione, con livelli di scolarizzazione da bassi a minimi; ma ancora più importante in questo senso sono i dati relativi all'occupazione professionale. Qui, infatti, emerge nettamente l'occupazione prevalentemente domestica dei soggetti osservati, non solo nella più generale occupazione come “casalinghe”, ma, in una prospettiva più ampia, in quelle attività che ruotano attorno al proprio domicilio – ad esempio la cura del fondo di pertinenza dell'abitazione e tutte le attività connesse. Inoltre, le professioni più o meno indipendenti dal contesto familiare (operaia, sarta, tabacchina fra le altre), assumono rilevanza statistica come attività secondarie, ovvero esercitate assieme ad attività “principali” di maggior peso (casalinga e contadina, soprattutto).

Come sopra osservato, il luogo d'elezione dell'esistenza femminile appare qui essere l'*oikos*, elemento coerente con la minor qualificazione lavorativa delle richiedenti grazia. Allo stesso tempo, è però rilevante, su di un piano personale, che l'assenza di una professionalizzazione specifica riduca le opportunità di occupazione, motivo per cui i casi osservati riguardano donne prevalentemente impegnate in attività domestiche e familiari. Nel caso poi di un'attività ben più specifica – anche tecnicamente – come la levatrice, questo elemento appare comunque confermato, trattandosi di un lavoro legato, in ogni caso, alla sfera familiare e femminile.

---

<sup>21</sup> Questo elemento quantitativo è invero confermato dalla considerazione qualitativa dei fascicoli: quasi tutte le donne incontrate in questi documenti vivono in zone rurali o nei sobborghi delle città; raramente presentano un'esistenza socialmente e culturalmente più urbanizzata, sebbene questo contesto fosse già in corso di trasformazione con i forti movimenti migratori del secondo dopoguerra.

La questione dei figli è invece più complessa. La suddivisione quasi equa dei casi fra donne aventi o meno figli sembra lasciare in sospeso il tema del ruolo della donna come totalmente dedicata alla casa e alla famiglia. Inoltre, la debole correlazione quantitativa del numero di figli con la tipologia di reato commessa non consente di definire un profilo “penale” chiaro sotto questo aspetto.

Questo elemento sarà ulteriormente approfondito nel successivo capitolo poiché, già a una prima disamina della documentazione, si può cogliere come sia la presenza che l’assenza di figli s’inseriscono, seppur in modo diverso, nel contesto relativamente omogeneo delle tipologie e dei moventi che caratterizzano i crimini per i quali viene richiesta la grazia: ci riferiamo alla questione del delitto per causa d’onore.

Il movente dell’onore ricorre infatti, nei contenuti delle sentenze e degli altri documenti presenti nei fascicoli, in relazione alla presenza di figli: figli illegittimi, nascituri di cui si cerca un riconoscimento familiare, a volte figlie gravide al di fuori del matrimonio le cui madri si risolvono all’infanticidio del futuro nipote per difendere, appunto, l’onore delle figlie. Invero, questo è forse l’aspetto più aperto e problematico che emerge dall’analisi. Il legame fra questione d’onore e genere è stato ampiamente osservato nella letteratura e va letto all’interno di una considerazione più ampia sui molteplici profili sociologici, giuridici e valoriali connessi a tale sentimento sociale. Inoltre, nello specifico dei fascicoli la questione dell’onore è del tutto preponderante da un punto di vista statistico, collegandosi in modo diretto ai reati, nonché agli elementi sociali ed economici sopra discussi che definiscono il contesto socio-culturale in cui vengono commessi. Potremmo dire che la questione di genere non si colloca *al centro* del tema dell’onore, ma piuttosto *al suo fianco*, offrendo una prospettiva specifica e singolarmente nitida su un problema che sembra riverberare come elemento essenziale dell’ordinamento sociale. La ricerca sembra suggerire la necessità di una problematizzazione del tema, ponendo i modelli e le aspettative di genere all’interno di una complessa stratificazione di cause. Certamente, l’onore si presenta come elemento trasversale e ricorrente dell’analisi, data la rilevanza dei fenomeni e dei fatti in cui emerge come elemento comune e, dunque, utile a una descrizione generale del fenomeno. Queste osservazioni offrono una chiave di lettura sufficientemente omogenea dei dati presentati, nonché una possibile lente interpretativa per un approccio di tipo qualitativo.

## Bibliografia di riferimento

- Antonelli C. (2007), *Innovazione tecnologica e sviluppo industriale nel secondo dopoguerra*, Laterza, Bari.
- Cesareo V. (2015), *La sfida delle migrazioni*, Vita e pensiero, Milano.
- Corbetta P. (2014), *Metodologia e tecniche di ricerca sociale*, 2a ed., il Mulino, Bologna.
- D'Adda C. et al. (2004), *L'economia Italiana Dal Secondo Dopoguerra. Interpretazioni e Prospettive*, il Mulino, Bologna.
- Florian E. (1938), *Delinquente e reato. Il reato come unità psicologica incarnata nel delinquente*, «Il Foro Italiano», 63», IV: Monografie e varietà, pp. 113/114-115/116.
- Galeotti G. (2003), *Storia dell'aborto. Una questione non solo di donne*, il Mulino, Bologna.
- Gallo S. (2012), *Senza attraversare le frontiere. Le migrazioni interne dall'Unità a oggi*, Laterza, Roma-Bari.
- Garau E. (2019), *Gli studi sull'immigrazione: il caso italiano*, «RiMe. Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea», 5, II, pp. 123-148.
- Ginsborg P. (1989), *Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi. Società e politica 1943-1988*, Einaudi, Torino.
- ISTAT (1958), *Istituto Centrale di Statistica. Sommario di statistiche storiche italiane (1861-1955)*, Roma.
- ISTAT (1976), *Istituto Centrale di Statistica. Sommario di statistiche storiche dell'Italia (1861-1975)*, Roma.
- ISTAT (2010), *Ambiente e agricoltura*, Serie storiche, <https://seriestoriche.istat.it/>.
- ISTAT (2014), *Popolazione e società, sezione Popolazione*, Serie storiche, <https://seriestoriche.istat.it/>.
- ISTAT (2015), *Industria e servizi*, Serie storiche, <https://seriestoriche.istat.it/>.
- ISTAT (2015), *Popolazione e società, sezione Giustizia, litigiosità e criminalità*, Serie storiche, <https://seriestoriche.istat.it/>.
- Leone M. (2021), *Le «Madri» della Ricostruzione italiana. 1945-1960*, QuiEdit, Verona.
- Migliaccio A., Napolitano I. (2010), *Donne violente e donne criminali a Napoli nelle fonti di polizia giudiziaria (1888-94)*, «Meridiana», 67, «Donne di mafia», pp. 95-112.
- Nubola C. (2019), *Uomini che uccidono le donne. Processi e misure di clemenza in Italia tra anni '40 e '50*, «Genesis», XVIII / 2, pp. 105-125.
- Sandrelli E. (1966), *Il delitto di omicidio a causa d'onore*, Tipografia delle Mantellate, Roma.
- Satta S. (2013), *Il mistero del processo*, Adelphi, Milano.

## 8. *La razionalità sociale dell'onore*

di *Francesco Tibursi*

### 1. **L'onore come categoria sociale e giuridica**

Nell'immaginario sociale e mediatico del nostro tempo, sembra sussista un legame specifico fra passioni e delitto: nelle pagine di cronaca, “delitto passionale” è una delle espressioni più ricorrenti; le pulsioni irrazionali costituiscono, in molte vicende giudiziarie, il movente per crimini di varia specie e forma. Quel che emerge da tali narrazioni sarebbe dunque un rapporto fra due elementi che, nella sua struttura, sembra corrispondere alla distinzione fra irrazionale e razionale; ovvero, l'atto criminoso come pura azione sarebbe originato da pressioni inconsce e puramente affettivo-emotive, di cui il delitto quale fattispecie giuridica rappresenterebbe invece la riduzione in forma razionale all'interno dell'ordinamento giuridico, sotto la specie del reato – dunque di un atto contrario alle norme.

Non è qui nostro scopo calarsi nella caleidoscopica casistica che lega fattispecie concrete a norme astratte; è sufficiente rilevare che tale relazione esiste nella percezione del delitto e, soprattutto, che in essa il reato quale categoria giuridica rappresenti una razionalizzazione del delitto come azione individuale, sullo sfondo di una necessità specificamente normativa e sanzionatoria e non puramente descrittiva o tassonomica. In altri termini, si potrebbe dire che il reato quale categoria sottragga il delitto alla sua caratterizzazione puramente individuale – radicata cioè nelle dinamiche e nelle cause inconsce proprie del singolo perpetratore – riconducendola al contesto e alle regole dei rapporti intersoggettivi, con intento altresì punitivo.

Il diritto non costituisce dunque il campo del puramente razionale ma, piuttosto, la sfera entro cui viene riconosciuta una razionalità sullo sfondo delle passioni, sotto la specie della valutazione della loro legittimità o meno. Vi sarebbero dunque passioni “razionali” – ovvero, passioni che rispondono a una qualche necessità generale propria della razionalità sociale

– e passioni prive di tale qualità o, addirittura, contrarie ad essa. Secondo una prospettiva weberiana, il diritto razionalizza le passioni contrastanti, positive o negative, attribuendo loro un valore generale, astratto e oggettivo, in risonanza con l'ordinamento sociale in cui si esprimono. Non sarebbe dunque corretto affermare che dove si trovi la ragione non vi sia affettività, cioè che i contenuti della razionalità siano per sé contrari alle passioni; in realtà, la ragione sembra avere un rapporto necessario con l'affettività e, sovente, i contenuti dei processi cognitivi e delle azioni sociali sono *non* razionali. Sempre riferendoci a Weber, basti ricordare come, dei quattro tipi ideali di azione sociale che questi individua, solo uno – l'agire razionale rispetto allo scopo – persegua un contenuto o un fine razionale attraverso mezzi altrettanto razionali<sup>1</sup>. Questo tipo di azione, certamente preponderante nelle società industriali, si affianca inoltre all'agire razionale rispetto al valore, dove mezzi razionali vengono utilizzati per garantire finalità la cui legittimità è tuttavia fondata su di una convinzione interiore o etica, radicata non nell'oggettività di un ordinamento cui affidiamo la regolazione della nostra vita associata, ma su contenuti di origine soggettiva, seppur condivisi.

Il quadro del rapporto fra razionalità e pulsioni interiori – o fra diritto e motivi personali di ogni azione giuridicamente rilevante – appare ben più sfumato e complesso della recisa dicotomia razionale / non razionale. L'ordinamento sociale raccoglie in sé le istanze provenienti dalla sfera delle passioni per collocarle all'interno di questo stesso ordinamento: entro le sfumature e le aporie di questa cornice deve dunque esser problematizzato il rapporto fra diritto e delitto.

Il fenomeno in cui più chiaramente si manifesta tale dinamica è l'onore: categoria di origine morale e sociale, come è noto essa ha avuto, fino a qualche decennio fa, una specifica rilevanza giuridica sotto la specie del "delitto d'onore". Come infatti osserva Nubola, nel suo studio su casi di femminicidio fra anni '40 e '50:

Secondo la giurisprudenza l'attenuante per «motivi di particolare valore morale e sociale» poteva essere applicata anche a delitti in cui fossero presenti la causa d'onore, il movente della gelosia, la vendetta, nel caso i giudici lo ritenessero opportuno. La seconda circostanza, nota come attenuante della provocazione, necessitava di due requisiti: lo stato d'ira che provocava nel soggetto un impulso irrefrenabile, e l'altrui fatto ingiusto. Lo stato d'ira implicava uno sconvolgimento emotivo tale da far scemare le capacità di autocontrollo. Riportato ai casi di femminicidio la sequenza dei fatti e delle emozioni risultava essere la seguente: una provocazione femminile scatenata-

---

<sup>1</sup> M. Weber, *Economia e società. I. Teoria delle categorie sociologiche*, Edizioni di Comunità, Torino, 1999, p. 34.

va l'ira (maschile); l'ira diminuiva (o annullava) la capacità di controllare i propri impulsi. Inevitabile conseguenza era il delitto<sup>2</sup>.

Il rapporto fra onore e passioni non è casuale, anzi, assume un'importanza centrale per comprendere proprio il rapporto fra diritto e delitto<sup>3</sup>. Molti casi di delitto d'onore ricadono in fattispecie che, nella dottrina e nel sentire sociale comune del nostro tempo, sarebbero classificate appunto come “delitti passionali”. Un uomo che uccide la propria moglie in virtù della difesa dell'onore suo e della propria famiglia compie un gesto che, da un lato, non può che esser definito “passionale” per l'assenza di radicamento all'interno di un principio di legittimità oggettivato; allo stesso tempo però, agisce rispondendo a una sollecitazione sociale, a un giudizio morale e ancor più di costume sulle azioni individuali contrarie al comune senso di decenza che informa una società. In tal senso, l'onore è un valore sociale e allo stesso tempo una passione che funge da movente per un comportamento delittuoso.

Non è un caso che nell'Art. 587 c.p., oggi abrogato, il delitto d'onore venga così configurato:

Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.

---

<sup>2</sup> C. Nubola, *Uomini che uccidono le donne. Processi e misure di clemenza in Italia tra anni '40 e '50*, «Genesis», XVIII, 2019, p. 112.

<sup>3</sup> Su questo punto, è bene sottolineare che il tema dell'onore è stato oggetto di una vastissima riflessione nella teoria di genere, in particolare in relazione al ruolo del patriarcato nella società. Tuttavia, nella presente sezione ci muoveremo su un percorso epistemologico parallelo: cercheremo di considerare l'onore, prima di tutto, come una funzione della razionalità sociale – da qui la razionalità dell'onore – che agisce sui ruoli e le funzioni sociali ricoperti dall'individuo. In tal senso, il tema del patriarcato non è, ovviamente, ininfluenza, ma costituisce piuttosto il *contenuto* del “materiale sociale” su cui l'onore va ad agire. Il ruolo della donna, quale moglie e madre, viene dunque assunto come elemento della rete di relazioni intersoggettive che, come vedremo, l'onore tende a regolare, ma non ci interogheremo specificamente sulle ragioni per cui la donna, in tale contesto, veniva inquadrata in tale ruolo. Ciò ovviamente apre la possibilità di una prospettiva di analisi che faccia convergere le due linee, mettendo in relazione l'onore, quale elemento specifico di razionalità sociale, con i contenuti e la genealogia specifici del modello patriarcale. Sul tema, cfr. quattro opere esemplari che consentono di delineare genealogicamente le coordinate del discorso: J.J. Bachofen, *Il Matriarcato*, Einaudi, Torino, 1988; J. Lussu, *Padre padrone padreterno*, Mazzotta, Milano, 1976; P. Bourdieu, *Il dominio maschile*, Feltrinelli, Milano, 1998; J. Butler, *Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell'identità*, Laterza, Bari, 2013.



Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 e 583 sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto dall'articolo.

L'onore entra in gioco quale specificazione del delitto, come possibile attenuante alla gravità dello stesso. Esso offre una misura sociale dell'intensità del delitto, nella direzione di una sua riduzione – anche sensibile – in virtù della rilevanza che tale atto assume in termini di costume; la medesima azione passionale presenta dunque una differente coloritura sociale in relazione alla presenza di tale categoria sociale.

In linea generale, si può affermare che il diritto razionalizzi le passioni in contrasto, per realizzare finalità e contenuti morali e soprattutto sociali. In tal senso, le azioni atte a riparare l'onore sono altrettanto affettive e passionali delle azioni che contro lo stesso vengono perpetrate dall'individuo, perseguendo finalità puramente soggettive; la loro differenza risiede nel differente rapporto che stabiliscono con l'ordinamento sociale. Del resto, l'onore di per sé costituisce un criterio di valutazione delle qualità sociali di un individuo: essere "onorevole" richiama l'integrità morale del soggetto, come un atto "a riparazione dell'onore" rappresenta il momento in cui si opera al fine di ricostituire la propria dignità lesa da fatti interni o esterni alla propria volontà.

L'onore è pertanto un fenomeno sociale e giuridico centrale, almeno in determinati contesti storici: di contro all'azione individuale, esso riconosce una valenza morale di carattere generale del sentimento di offesa, da cui scaturisce una rarefazione degli effetti giuridici scaturiti dalle azioni (delittuose) in risposta all'offesa stessa, a favore di colui che subisce la lesione dell'onore. Questo concetto commisura socialmente l'efficacia della sanzione giuridica. Tale operazione di misurazione e valutazione della sanzione non è nemmeno un processo lineare, a causa della natura poliedrica dell'onore stesso. Esiste certamente, infatti, un onore che regola i rapporti intersoggettivi generali, identici per l'intera estensione della società: a questi però si affiancano relazioni d'onore sorte da contesti più ristretti, quali la famiglia, l'amicizia, la professione, i rapporti commerciali. Tutte queste differenziazioni dell'onore producono una stratificazione dello stesso, in cui traspare la complessità della struttura sociale e dei processi normativi che operano al suo interno. Si consideri come, in fondo, queste diverse "sfere" o "strati" dell'onore non solo sono distinti, ma potenzialmente in conflitto fra loro: gli obblighi d'onore sorti nell'attività professionale pos-

sono, ad esempio, confliggere con quelli di origine amicale o familiare. Proprio per questo esisteva una fattispecie come il delitto d'onore, il cui scopo era conciliare la natura illegittima della violenza o finanche dell'omicidio con l'obbligo d'onore che i rapporti familiari o coniugali ponevano all'individuo.

Questo aspetto veniva colto molto chiaramente da Georg Simmel nella sua riflessione sulle cerchie sociali:

Quanto questa coesione sia stretta può essere misurato verificando se e in quale grado una tale cerchia ha elaborato un particolare "onore" in modo tale che la perdita o l'offesa dell'onore di un suo membro venga sentita da ogni altro membro come una menomazione del proprio, oppure se la consociazione possiede un onore collettivo-personale, le cui vicende si riflettono nel senso dell'onore di ciascun membro. Con la creazione di questo specifico concetto di onore (onore familiare, onore dell'ufficiale, onore commerciale ecc.) tali cerchie si assicurano l'atteggiamento conforme allo scopo da parte dei loro membri particolarmente nel campo di quella differenza specifica in virtù della quale esse si differenziano dalle cerchie sociali più vaste, cosicché le regole coercitive dell'atteggiamento corretto di fronte a questa, cioè le leggi statali, non contengono alcuna determinazione per quella. Per il fatto che cerchie particolari, che si possono anche incontrare in una singola persona, si creano particolari onori, e che la cerchia più vasta elabora un concetto di onore più astratto, più generale, il quale differisce da quello più ristretto di certe cerchie particolari, ma con tutto ciò vale ancora per i membri di queste ultime, le complicazioni delle norme dell'onore diventano simboli delle diverse cerchie.<sup>4</sup>

È chiaro che l'onore ha perso la sua originaria rilevanza nella nostra civiltà e in primis la sua forza di principio morale e norma sociale; sicché, l'esempio del delitto d'onore sarebbe difficile da paragonare alle fattispecie di reato che oggi incontriamo nelle vicende giudiziarie. Eppure, proprio la specificità dell'onore all'interno del contesto temporale in cui si colloca illumina, simbolicamente, lo specifico rapporto fra diritto e irrazionale. Da questa prospettiva storica è possibile forse cogliere la natura di questa relazione, in comparazione anche alla perdita di rilevanza che proprio l'onore subisce nell'evoluzione sociale avvenuta nel XX secolo.

---

<sup>4</sup> G. Simmel, "Le cerchie sociali", in P. Alferj e E. Rutigliano (a cura di), *Georg Simmel. Ventura e sventura della modernità. Antologia degli scritti sociologici*, Bompiani, Milano, 2003, p. 338.

## 2. Metodologia, obiettivi e oggetto d'analisi

Il presente saggio ha come obiettivo l'analisi di alcuni casi selezionati dalla serie archivistica oggetto di studio del presente volume, relativi a crimini commessi per causa d'onore, al fine di far emergere come l'utilizzo giuridico del concetto di onore riconosca allo stesso una specifica razionalità sociale, la quale si attiva in rapporto al governo delle passioni e degli impulsi individuali.

Un aspetto importante da considerare è il tipo di fascicoli selezionati. Il nucleo archivistico analizzato è, infatti, lo stesso cui attinge Nubola nel proprio lavoro; tuttavia, questa si concentra sui casi di crimini commessi da uomini nei confronti di donne, dunque a reati assimilabili, secondo la semantica attuale, a femminicidi. Al contrario, nella ricerca ci si concentra invece sui casi di crimini commessi da donne, le quali richiedevano in seguito grazia senza ottenerla. Questa scelta ha, nelle more del presente lavoro, degli specifici effetti a livello metodologico: sebbene infatti, da un punto di vista giuridico, l'onore costituisca una categoria valida egualmente fra i generi, nei giudizi in merito ai delitti d'onore rientrano delle considerazioni di ordine sociale che producono differenziazioni a seconda del genere del reo.

Si badi bene, non si vuol dire che il giudizio verso le donne sia *tout court* più severo; piuttosto, le specifiche considerazioni in merito al ruolo della donna nel contesto storico-sociale considerato – in qualità di madre, prima di tutto, e in ogni caso di moglie e curatrice della casa – rendono evidenti nei giudizi emessi le peculiari caratteristiche dell'onore quale categoria sociale, nonché le tensioni che in esso si manifestano.

Si consideri infatti che il periodo sotto osservazione è in effetti un periodo di transizione, ancora legato a una figura tradizionale di famiglia e di donna ma che, al contempo, apre lentamente a un cambiamento del ruolo della donna nella società italiana del tardo dopoguerra, sino a raggiungere il suo massimo con i movimenti femministi degli anni '60 e '70<sup>5</sup>. In tal senso,

---

<sup>5</sup> Sul tema, in primo luogo, cfr. la nota precedente sul patriarcato. In secondo luogo, si deve precisare che il fondo archivistico preso in esame si focalizza su di una finestra temporale ben circoscritta, dal 1949 al 1955: tale periodo vide, da un lato, la persistenza di una concezione ancora tradizionale della donna e della famiglia; dall'altro, però, fu anche un periodo di transizione, in cui si iniziavano a preparare lentamente quelle trasformazioni che diverranno un problema esplicito negli anni '60 e '70. In effetti, l'orizzonte temporale del progetto originario di ricerca avrebbe dovuto estendersi fino al 1977, affrontando anche il problema di queste trasformazioni. Come in precedenza specificato, l'impossibilità di accedere alla documentazione successiva al 1955 ha imposto un orizzonte di riflessione meno esteso. Si deve aggiungere infine che il ruolo sociale dell'onore viene a perdere di forza

i casi analizzati forniscono degli esempi significativi di come la razionalità sociale dell'onore contribuisse a regolare i rapporti intersoggettivi – e le passioni che al loro interno si scatenavano – sotto la forma di una struttura normativa quale il dispositivo di sentenza con cui il giudizio veniva emesso.

Dal punto di vista strettamente metodologico, nel presente saggio si analizza una selezione di fascicoli particolarmente rilevanti, dato il loro carattere esemplare per la centralità del tema dell'onore, nonché per le dinamiche peculiari e significative che caratterizzano gli eventi delittuosi ivi narrati. I casi sono analizzati singolarmente per farne emergere i temi e gli aspetti peculiari; questo sempre tenendo le singole esperienze in relazione allo sfondo generale del problema ivi affrontato. Ciò verrà realizzato attraverso uno studio qualitativo dei documenti contenuti nei fascicoli in oggetto – in particolar modo le sentenze – con l'obiettivo di:

1. Analizzare il contenuto delle sentenze e comprendere la struttura della narrazione e della ricostruzione dei fatti, nonché la loro significazione giuridica.
2. Analizzare la descrizione del reato e l'uso del lemma “onore” al suo interno, al fine di comprendere la semantica giuridica e sociale entro cui gli eventi delittuosi vengono interpretati dai soggetti coinvolti (autorità inquirenti, testimoni, altri soggetti comparenti nei diversi documenti del fascicolo, etc.);
3. Raccogliere questi elementi per porli in relazione al modo in cui, a livello di costume, interagiscono con il contesto sociale in cui i fatti si svolgono, con particolare attenzione al significato sociale che dunque assumono, alla luce di quanto rilevato, il ruolo della donna e l'onore quale categoria sociale.

Si cercherà infine di trarre alcune brevi considerazioni conclusive, utili a definire se e in quali modalità la categoria dell'onore assuma una specifica razionalità sociale per il tramite della mediazione giuridica.

---

proprio negli anni '60 e '70 del XX secolo, con l'abolizione infine del delitto d'onore nel 1981, che porta via con sé tutte le norme sull'onore che incontreremo proprio nei casi qui analizzati. In un certo senso, si potrebbe sostenere che il ruolo sociale dell'onore verrà sostituito da un criterio di regolazione dei rapporti basato piuttosto su di un criterio funzionale: criterio, dunque, di razionalità più pura rispetto a quella pur presente nelle dinamiche dell'onore. Indichiamo qui dunque un ulteriore, possibile percorso di ricerca, che analizza il passaggio dalla razionalità sociale dell'onore alla razionalità sociale della funzione, un percorso che tuttavia tracciamo dai confini presenti di questo lavoro.

### 3. L'onore tra *negotium* e *folia*

Il primo caso che osserviamo riguarda l'omicidio commesso da Maria Donata N. a danno di suo marito, Marino B., nell'agosto del 1948<sup>6</sup>. È un fascicolo interessante proprio per il sovrapporsi in esso di elementi contraddittori e, potremmo dire, per la scarsa chiarezza che questa produce, a causa del sovrapporsi di elementi distinti nel configurare la fattispecie criminosa. Presumibilmente agli inizi degli anni '40 (la data non è specificata nel fascicolo) Maria Donata N. conobbe il giovane Marino B., di origini pugliesi, ma di stanza durante il servizio militare a Luras, Sardegna, luogo natale e di residenza della condannata. In quegli anni il soldato sedusse la giovane ragazza sarda, venendo introdotto altresì alla casa di questa «militando ricchezze e nobiltà di parentado». Tanto fu, che la donna rimase incinta e, nel 1942, i due si sposarono; rimasero in Sardegna sino al 1945, data del congedo di Marino B., quando l'uomo condusse la sposa al proprio paese natale di Serracapriola. Qui, Maria Donata N. scoprì che la propria dimora non era affatto nobile, ma una modesta casa di contadini, non dissimile da quella di provenienza, motivo per cui – mossa dalla delusione per la menzogna e per l'assenza degli “agi decantati” – ritornò poco dopo a Luras, presso la propria famiglia. Nel 1947 la sposa ritornò tuttavia a Serracapriola, per richiedere al marito di onorare quantomeno i propri obblighi coniugali; questi, però, aveva iniziato nel frattempo una relazione con altra donna, sicché l'accoglienza nei confronti della rea non fu ospitale. Nel 1948, infatti, l'avvocato della stessa presentò domanda di separazione personale. Proprio in quei giorni Maria Donata N. si recò presso la caserma dei Carabinieri di Serracapriola, chiedendo al comandante della stazione di tentare una mediazione verso il marito; tuttavia, quando questi si presentò alla soglia della caserma, la rea esplose al suo indirizzo tre colpi di pistola, uccidendolo.

Il primo aspetto da considerare di questa vicenda è l'evidente ruolo dell'onore nel configurare la vita coniugale dei due sposi e nell'omicidio con cui si conclude: l'onore della condannata come persona, di fronte alla società, per il carattere fraudolento della seduzione subita e della successiva evoluzione del suo matrimonio – il tradimento del B. con un'altra donna, altrettanto ignara della situazione; l'onore della famiglia della N., convinta di aver concluso «un buon matrimonio» per la propria figlia. Si specifica che, in questo caso, non si può propriamente parlare di matrimonio di convenienza. Certo è, del resto, che le considerazioni di tipo materiale-

---

<sup>6</sup> Archivio Centrale dello Stato, Inv. 19/14.1 (II), B. 626, F. 400, N. Maria Donata.

economico giocano un ruolo secondo l'idea per cui la vittima avrebbe rappresentato "un buon partito".

L'onore dunque, in questo caso, configura una serie di rapporti e di vincoli, poi vanificati dalla frode del B. Non avendo "onorato" i propri impegni, questi viene a trovarsi in debito rispetto alla N. e alla sua famiglia. In primo luogo, infatti, la menzogna del seduttore produsse un "negozio matrimoniale" i cui termini, essendo fraudolenti, collocano questi in una posizione di minorità rispetto alla famiglia della condannata. Per tale motivo la donna si sentì legittimata ad abbandonare il tetto coniugale – oltre ovviamente alla delusione personale che certamente doveva averla investita. Rilevante, in questo senso, è come le carte del fascicolo sottolineino che non andò via da sola, ma che fu il fratello di lei a venirla a prendere e a riportarla a Luras. In seguito, cercando comunque di ricostituire il nucleo familiare, la N. andava a chiedere al B. di adempiere ai propri doveri – cosa che questi, come abbiamo visto, non ebbe alcuna intenzione di fare. Nella sentenza, in merito alla richiesta di mediazione al Comandante della stazione dei Carabinieri di Serracapriola, si rileva come la rea chiese a questi «di interporre per indurre bonariamente il marito a riconciliarsi con lei o, almeno, a corrispondere un sussidio per i loro due figli». Dunque, il debito formatosi doveva esser assolto direttamente, ricostituendo la situazione familiare precedente, o almeno con un equivalente risarcimento economico, sotto la forma di un sostegno alla famiglia stessa per la crescita dei figli.

Come abbiamo visto, infine, al momento dell'incontro la N. sembra abbia valutato che l'unico modo di saldare tale debito fosse con un prezzo in sangue, da cui si risolse all'atto delittuoso.

Nella sentenza e nelle altre carte del fascicolo, si sottolinea altresì come in sede di interrogatorio Maria Donata N. avesse dichiarato come fosse stata ingiuriata gravemente dal marito durante i loro incontri del '47-'48 finalizzati a ottenere una riconciliazione. Lo stesso sarebbe accaduto al momento del delitto, ove il B. avrebbe insultato duramente la coniuge avendola vista nel pianerottolo di accesso alla stazione dei Carabinieri, dove la N. lo attendeva. Come gli inquirenti osservarono, il fatto che la N. fosse in possesso di una pistola indica, tuttavia, una forma di premeditazione, tale da non rendere le ingiurie un'attenuante sufficiente.

È interessante notare come, inoltre, proprio gli inquirenti rovescino la questione dell'onore, nelle valutazioni dell'operato della N.:

Senza scendere nelle minuzie dei dissidi famigliari [...] si avverte che – in sostanza – la N., diventata moglie del B., non seppe adattarsi e rassegnarsi al suo destino, se non i doveri di sposa, dovevano parlare in lei quelli di madre.

Essa non avrebbe dovuto, per nessun motivo, disertare il tetto coniugale, avrebbe dovuto abbracciare la sua croce, senza ribellione, per non disgregare la compagine familiare (B. 626, F. 400).

L'onore così produce un rapporto di debito del B. nei confronti della N. e della di lei famiglia; debito che, agli occhi dei suoi "creditori", diviene sempre più insolvibile. Allo stesso tempo, dall'altro lato, l'onore definisce però degli obblighi specifici della N. in qualità di moglie e madre, obblighi da cui questa non avrebbe dovuto sottrarsi pur nelle giuste rivendicazioni avanzate. L'onore diviene dunque l'origine di un rapporto sociale di reciprocità e di scambio, che esige un'equivalenza in ciò che le parti offrano l'una all'altra – sebbene, come si evince dal fascicolo, siano di non facile determinazione i termini esatti di tale negozio, utili a valutare la gravità del reato emerso da questi stessi rapporti.

A tutto ciò si aggiunge un altro fattore, di carattere ben diverso: la "follia" della condannata. Nel primo interrogatorio, questa parla infatti – subito dopo aver detto delle ingiurie subite, a quanto pare – della «visione di un fantasma che la perseguitava». Manifesta inoltre la paura di venir aggredita e uccisa dal marito, per cui si sarebbe risolta al gesto delittuoso. La perizia psichiatrica accerterà un vizio parziale di mente, dovuto in sostanza a una forma di ipertiroidismo unito a fattori di tipo non biologico. Nella sentenza, facendo seguito alla suddetta valutazione, si osserva del delitto che «rappresenta la scarica nervosa di emozioni ed esasperazioni lungamente accumulate e represses», con radice nella «psicopatia» di cui era affetta, e che «costei appartiene a famiglia tarata [...] (malattia del padre e pazzia del fratello)». Per tali motivi, oltre la condanna a dieci anni e otto mesi, la sentenza prevedeva il ricovero in casa di cura e custodia per almeno 3 anni: proprio quest'ultima pena sarà oggetto di richiesta di grazia, nonché la libertà vigilata di 3 anni da eseguirsi dopo la degenza.

È difficile valutare se alla base del delitto vi siano principalmente le condizioni della condannata o le pressioni sociali dovute al proprio onore leso. È però importante osservare come, nella dinamica degli eventi, la "follia" di Maria Donata N. costituisca una cassa di risonanza per le questioni "d'onore" che animano le azioni di tutti i soggetti coinvolti. Allo stesso tempo, l'onore è il fertile terreno in cui le «emozioni e le esasperazioni lungamente accumulate e represses» si raccolgono, come in una camera a pressione, intensificandosi sino a contribuire alla scelta delittuosa. Vi è come una circolarità fra i due elementi, ove follia e onore si catalizzano a vicenda. Il processo razionale con cui l'onore, in qualità di funzione sociale, definisce il negozio coniugale funge da trampolino per la parabola delle

passioni violente e la fragile emotività che animeranno la N. Allo stesso tempo, però, sono proprio queste passioni a porre le basi di legittimità per l'articolarsi del processo sociale in cui si definiscono i termini del rapporto d'onore nel caso specifico. L'onore, in questo senso, diviene punto di giunzione fra razionalità e irrazionalità nel sociale.

#### 4. La distruzione dell'onore

Il secondo fascicolo cui volgiamo la nostra attenzione riguarda l'omicidio commesso da Pasqualina C. verso la persona del suo seduttore, Angelo M., di professione dottore<sup>7</sup>. La condannata, nel 1945, si recò diverse volte allo studio della vittima, a causa di alcuni disturbi persistenti; in una di queste visite, nel febbraio dello stesso anno, il Dott. M. abusò sessualmente della C., la quale – da quanto ella stessa narrò agli inquirenti – perse i sensi e, riavutasi, non si avvide immediatamente dell'accaduto, supponendo che non fosse avvenuto un completo rapporto. Tuttavia, venendole a mancare il ciclo mestruale, Pasqualina C. si recò da un altro medico che accertò una gravidanza al quinto mese. Scioccata, la madre della condannata difese l'onore intatto della figlia, ignara dell'accaduto, sicché fu avanzata l'ipotesi di altra patologia. In quei giorni, la C. si recò dal Dott. M. nuovamente, riportando la diagnosi del medico di famiglia. Angelo M., tranquillizzandola, le disse che doveva avere solo del liquido nell'addome, eliminabile con un semplice intervento. È qui che il Dott. M. sottopose, in modo non consensuale, la donna a una procedura di aborto, cui ella si sottrasse non appena si rese conto di cosa stesse accadendo. Pasqualina C., a seguito di questi fatti, chiese ad Angelo M. di riparare, almeno economicamente, al grave torto subito entro dieci giorni; essendo questi fidanzato in modo ufficiale con un'altra donna, si rifiutò. Dall'inutile attesa del termine maturò l'intento omicida che la C. pose in essere nel settembre del 1945 esplodendo due colpi di pistola all'indirizzo di Angelo.

Come nel caso precedente, l'onore gioca il ruolo della misura di equivalenza nel rapporto fra delinquente e vittima. Tuttavia, nel caso di Maria Donata N. esso fungeva da criterio "economico", razionale, utile a soppesare il "costo" dell'offesa subita. In questo fascicolo, invece, la sua rilevanza risiede negli aspetti morali e, ancor più, nel conseguente ruolo di parametro con cui mitigare la gravità del reato, all'interno della logica del procedimento giudiziario.

---

<sup>7</sup> Archivio Centrale dello Stato, Inv. 19/14.1 (II), B. 602, F. 1431, C. Pasqualina.



I fatti, di per sé, hanno la chiarezza data dalla semplicità: Pasqualina C. subisce un grave offesa alla propria persona e – ovviamente – al proprio onore; talmente gravi da rendere ai suoi occhi legittimo un risarcimento da pagarsi col sangue, davanti al rifiuto della vittima di assumersi la responsabilità delle proprie azioni. L’oggetto specifico della vendetta non riguardava la pura offesa subita, ma, con maggior rilevanza, la perdita della propria “virtù” al di fuori di un rapporto coniugale, o comunque di coppia. Non si vuol dire che l’offesa personale dovuta alla violenza non abbia inciso sulla maturazione della volontà di soddisfare la propria vendetta; è però rilevante come nella ricostruzione offerta *pubblicamente* agli inquirenti, nonché nelle successive valutazioni di questi e del giudice in sentenza, l’aspetto relativo alla deflorazione della C. e alla gravidanza fuori del matrimonio costituissero il reale contenuto della lesione dell’onore. L’aspetto sociale dell’onore dunque non riguardava la semplice offesa personale, ma il ruolo della donna quale potenziale madre e moglie – ruolo che viene dimidiato per la condannata dalla perdita della verginità. Certamente, la rabbia per la violenza sessuale ebbe un ruolo nelle azioni di Pasqualina C., ma nella ricostruzione giudiziale dei fatti – che, ricordiamolo, si svolge attraverso l’interazione di tutte le parti coinvolte, imputata compresa – tale rabbia appare più come la giusta cassa di risonanza per un’offesa riguardante *in primis* la propria onorevolezza sociale, appunto, come donna.

Interessante come la parte civile, con il ruolo di accusa e per la difesa della vittima, introdurrà nel dibattimento l’elemento di una possibile relazione della C. con altro uomo, di cui sarebbe rimasta gravida, preservando così l’onore della vittima e attribuendo il massimo peso al reato: la C. avrebbe ucciso Angelo M. per sviare i sospetti dalla “reale” illecita relazione. Il giudice riterrà tali fatti poco credibili, sia per l’insufficienza di prove e gli elementi a favore, invece, della versione della rea; sia perché non risultò logico che la condannata avesse rivolto la propria violenza verso il Dott. M. invece che sul giovane, presunto seduttore, cui avrebbe dovuto rivolgere la propria richiesta di soddisfazione o, in mancanza di ciò, la propria vendetta. Su questo passaggio, leggiamo nella sentenza:

La tesi si appalesa altresì assurda per la considerazione che non si spiegherebbe il motivo per cui la C. resa gravida d’altri, che non fosse il Dott. M., si dovesse rivolgere, per la riparazione dell’offesa del suo onore, a costui che ella sapeva prossimo alle nozze con una distinta signorina di Delianova [...].

Or la parte civile velatamente vorrebbe indicare nel giovane S. proprio perché costui proveniva dal ceto sociale della C. e si era arricchito congrua-

mente attraverso il commercio e l'industria, non aveva vincoli sentimentali di sorta e si presentava altresì come un giovane di attraente prestanta fisica. Perché, dunque, C., sedotta e resa gravida da S., non avrebbe dovuto rivolgere a costui la sua legittima richiesta nella speranza di vederla esaudita, e preferì al colpevole lo innocente dottore M.? (B. 602, F. 1421)

L'intervento della parte civile è dunque teso a difendere il buon nome del Dott. M., con particolare considerazione per la sua estrazione sociale, ben diversa da quella di Pasqualina C. L'onore, come noto, assume anche un ruolo nella strutturazione dell'ordinamento sociale, ove classi qualificate da un censo maggiore e una professione più prestigiosa sarebbero infatti connotate da un'aura di onorevolezza ben diversa dagli strati più popolari della società. Il Dott. M., in qualità di medico e già avviato verso un matrimonio con donna appartenente alla medesima estrazione sociale, non poteva divenir oggetto di una simile onta – sia per la gravità morale dell'atto, sia per il comportamento “disdicevole” per la propria classe sociale, nei confronti tra l'altro di una donna di umile provenienza.

L'onore, potremmo dire, funge altresì da criterio di traduzione dei rapporti sociali fra classi differenti, regolandone le interazioni e bilanciandone gli squilibri. Proprio per questo, il giudice attribuirà una particolare gravità morale all'offesa subita dalla C. tale da indurlo a moderare la pena dall'ergastolo – cui sarebbe stata condannata alla luce della premeditazione dell'omicidio – a 10 anni e 8 mesi di reclusione:

Tutti gli elementi, cronologico, ideologico o psicologico si colgono luminosamente nelle parole della donna, che sono lo specchio della sua anima prima e dopo il delitto.

L'omicidio, aggravato per la premeditazione, va però attenuato per la duplice circostanza del medico di particolare valore morale e della provocazione.

La narrativa che precede identifica la spinta criminosa sull'offesa all'onore, per la quale la donna ha agito. Sedotta, resa gravida, C. Pasqualina si vide perduta nella sua dignità di donna e di futura madre: pregò il Dott. M. di escogitare un mezzo per la tutela del suo onore; ne ebbe un reciso rifiuto che culminò nell'insulto del baratro della sua perdizione sorge l'idea del delitto.

Il sentimento dell'onore, specie per il nostro popolo, è indubbiamente uno dei motivi di particolare valore morale cui fa riferimento l'art. 62 N° I C.P. esso rientra in quella moralità che l'ordinamento giuridico riconosce e tutela (B. 602, F. 1421).

Lo stesso giudice dunque collegava direttamente la mitigazione della sentenza a questioni di carattere squisitamente morali; soprattutto, identificava nell'ordinamento giuridico stesso una disposizione che attribuisse carattere normativo – sotto la specie dell'attenuante al reato – alla rilevanza

morale di fatti che operino una distruzione dell'onore. Questo dissolversi dell'onore sembra dunque il tema ricorrente in questa vicenda, non solo della condannata, che per tali motivi maturava l'intento criminoso, ma anche della vittima.

Come osservazione conclusiva, è utile rilevare come nella cartella biografica allegata al fascicolo, compilata secondo procedura dal Ministero di Grazia e Giustizia raccogliendo le informazioni fornite dalla questura locale, Pasqualina C. godesse di «scarsa reputazione» nel sentimento della comunità locale, a seguito dei fatti. Inoltre, vi è allegata la lettera della parte lesa, nella persona del padre della vittima, che non solo non concedeva il perdono «a colei che con mistificazioni di ogni genere è riuscita a trarre in inganno l'umana giustizia», ma

chiede ancora una volta giustizia per il delitto che tanto ha scosso la coscienza di tutti gli abitanti del luogo i quali, nell'immediatezza del fatto criminoso, con moto spontaneo, sono insorti tentando di linciare la donna che ora osa implorare la sovrana clemenza (B. 602, F. 1421).

Non vi è modo qui di verificare che tali fatti siano effettivamente accaduti e in che misura. Quanto riportato nella lettera sopra citata offre però un'indicazione molto chiara dell'*animus* con cui la vicenda fu percepita dalla comunità e dalle parti, ove l'onore delle due parti venne irrimediabilmente macchiato, spezzato e dissolto nella dinamica criminosa che, per quanto ci è dato sapere, arrivò a coinvolgere la condannata e la vittima in una medesima spirale.

## 5. La pubblicità dell'onore

Il successivo fascicolo che ci accingiamo ad analizzare riguarda l'omicidio perpetrato nel 1948 da Viola S. ai danni del suo amante, Raffaele T.<sup>8</sup>. Qui è subito da notarsi come, secondo la ricostruzione dei fatti, l'omicidio non sarebbe stato intenzionale, poiché la S. avrebbe solo cercato di spaventare la vittima per indurla a riallacciare i rapporti con lei.

La relazione amorosa fra S. e T. ebbe inizio attorno al 1940, come una normale relazione di coppia, senza particolari difficoltà; in tale periodo, Viola S. era operaia conserviera, mentre il T. versava in condizioni di maggior difficoltà economica. Stringendo da subito una relazione molto forte, la S. si adoperò ad aiutare il proprio amante, con cui conviveva *more ux-*

---

<sup>8</sup> Archivio Centrale dello Stato, Inv. 19/14.1 (II), B. 714, F. 2281, S. Viola.

*rio*, avviando una fiorente attività illegale di contrabbando di generi alimentari (siamo nel periodo bellico). Quando tuttavia Raffaele T. si trovò in acque migliori, grazie all'attività illecita iniziata con la sua compagna, iniziò a distanziarsi da questa, sino ad abbandonarla, portando con sé tutti i risparmi maturati dai proventi del contrabbando e iniziando una relazione con un'altra donna. S. Viola si trovò, dunque, di nuovo sola e in condizioni di grave miseria, in contrasto, invece, con la condizione del suo ex amato, il quale aveva avviato una propria attività con le somme guadagnate in precedenza ed era in procinto di convolare a nozze con la nuova fidanzata.

Questi, in sintesi, i fatti che indussero Viola S. a usare la violenza per costringere il T. a tornare sui propri passi, riparare i torti subiti e iniziare nuovamente una relazione con lei. Nelle carte processuali, inoltre, si aggiunge che le perizie mediche svolte e le testimonianze raccolte dimostrarono come Raffaele T. avesse abusato della S., sia fisicamente che psicologicamente, aggiungendo dunque tale elemento allo stato di prostrazione in cui la condannata versava alla fine della relazione. Nella sentenza si fa riferimento anche a una perizia psichiatrica da cui risulterebbe un parziale vizio di volontà di Viola S. dovuto a precedenti patologie («alienazione mentale») manifestatesi già nel 1947 con comportamenti violenti, di «delirio e irrequietezza». Non è un caso che il giudice disporrà, a pena scontata, il ricovero in casa di cura e custodia per almeno 3 anni, seguita dalla libertà vigilata. Le successive relazioni del direttore della casa di cura attesteranno il «dileguamento» della «psicopatia» della condannata, lasciando intendere che gli episodi psicotici fossero legati alla sua precedente condizione, ormai risolta (B. 714, F. 2281).

La peculiare situazione di prostrazione di Viola S. è l'elemento fondamentale utile a soppesare in sentenza la gravità del reato. Il giudice terrà conto della condizione mentale instabile della condannata, nonché del carattere preterintenzionale del delitto, il cui scopo probabilmente non sarebbe dovuta essere la morte del T. Questi elementi condurranno a una pena sensibilmente ridotta di sette anni e un mese di reclusione, oltre al ricovero e alla libertà vigilata (quest'ultima oggetto della richiesta di grazia, rigettata). Tali attenuanti vengono inquadrate come elementi di carattere personale-soggettivo e solo in parte legate alla valenza sociale della lesione dell'onore.

Nelle pagine conclusive della sentenza, leggiamo infatti:

Tutto quanto sopra, che necessariamente si è dovuto esporre minutamente, dimostra a pieno il comportamento del T. ingiusto dal lato affettivo e dal lato umanitario e che determinò nella T. [non è chiaro se la S. qui venga chiamata col cognome del T. per un refuso o per rappresentarla quale co-

niuge *de facto*, N.d.A.] l'idea della vendetta, che esplose con quel colpo di pistola.

La S. sfruttata, vilipesa, percossa, ferita, abbandonata nella miseria dal T.; che pur tanto le doveva e tante promesse le aveva fatto, non resistette più e colpì il T.

La sua azione violenta fu quindi indubbiamente determinata dal fatto ingiusto del suo ex amante.

La difesa ha, però, ecceduto nella sua richiesta di attenuante.

Difatti non ricorrono gli estremi per poter concedere quella di avere agito la S. per motivi di particolare valore morale o sociale. La sua relazione era ormai nota a tutti.

I litigi e le conseguenti denunce avevano reso di pubblica ragione i dissidi tra i due e i motivi di essi. La S. non aveva più valori etici da tutelare (B. 714, F. 2281).

In questo passaggio il giudice opera una distinzione essenziale, che definisce tutto il senso della sentenza: viene infatti introdotto un ulteriore elemento per la nostra riflessione sull'onore, ovvero il suo carattere specificamente pubblico e sociale. Secondo il ragionamento sviluppato in sentenza, infatti, il meccanismo della questione d'onore non entrerebbe in funzione per una semplice offesa alla persona, ma piuttosto nel momento in cui tale offesa assumesse un carattere *pubblico*, ovvero noto e condiviso nella comunità, attraverso uno specifico atteggiamento che *renda visibile socialmente l'offesa stessa sul piano sociale*. Non trattandosi di materia puramente morale, ma, più precisamente, di una questione relativa al costume, la questione d'onore riguarderebbe uno spazio sociale e intersoggettivo non limitato al solo rapporto delle parti coinvolte; esigerebbe, dunque, che l'offesa privata venga riconosciuta socialmente o, quantomeno, che si rispecchi in un giudizio della società stessa o nelle regole di costume con cui questa regola le azioni dei soggetti al proprio interno.

Proprio seguendo tale ragionamento, il giudice in questo caso poteva da un lato riconoscere la grave, anzi gravissima offesa personale come attenuante; dall'altro, però, riduceva la portata di tale attenuazione per l'assenza di un carattere pubblico dell'offesa stessa, muovendo dalla constatazione che Viola S. «non aveva più valori etici da tutelare» a causa del suo atteggiamento sociale in merito. Nei casi precedentemente analizzati, infatti, sia Maria Donata N. che Pasqualina C. avevano offerto ben chiara e pubblica prova, sul piano sociale, dell'offesa subita e della loro volontà di ottenere riparazione. Al contrario, Viola S. avrebbe palesato questo intento solo verso il T. e la propria famiglia, ma, pubblicamente, avrebbe mantenuto per quasi 10 anni un contegno di normalità nei confronti della relazione con questi tale da configurare allo sguardo della società l'immagine di un

rapporto in sé equilibrato. Da questa prospettiva, poco rilevano i torti subiti dalla condannata, né l'eventuale riservatezza che questa abbia voluto mantenere in merito: perché l'onore possa attivarsi quale meccanismo di scambio, compensazione, retribuzione, equilibrio, è necessario che l'offesa divenga nota a livello sociale. Senza tale elemento pubblico e condiviso, l'onore come meccanismo sociale non può esser richiamato né con funzione di riconoscimento sociale delle proprie pretese, né con funzione giudiziaria all'interno del processo; al punto che il giudice, per tenere conto delle offese morali personali subite dalla S., deve separarle da quelle di carattere pubblico afferenti al costume, dunque relative al carattere sociale dell'onore e, nel caso specifico, illegittime. La mancata manifestazione della propria repulsione rispetto ai comportamenti lesivi del T., dunque, trascinava la posizione di Viola S. nel generale disonore morale che caratterizzava la loro relazione amorosa, inficiandone la pretesa sociale di attenuazione della pena.

L'onore, pertanto, presenta in questo tipo di casi un carattere necessariamente pubblico e non solo genericamente sociale.

## **6. A sangue freddo: le ambiguità dell'onore**

Il caso che ora poniamo in discussione è piuttosto particolare, a causa di alcuni caratteri non chiaramente definiti relativi al contenuto delle volontà delle parti e una generale ambiguità proprio in merito al tema dell'onore. Si tratta dell'omicidio perpetrato nel 1945 da Leonarda M., assieme a sua madre Grazia T., contro la persona di Martino S.<sup>9</sup>. Questi, tre anni prima, avrebbe abusato sessualmente della giovane Leonarda, impiegata assieme alla madre nella masseria di proprietà della vittima.

Il primo elemento interessante, che subito appare visibile, è il lungo tempo che separa il fatto posto a movente del crimine dall'esecuzione materiale dello stesso. Secondo le carte processuali, le due donne in questo periodo si erano accordate con Martino S. per un compenso a riparazione dell'offesa, a quanto pare in denaro, frumento e biancheria: la volontà omicida sarebbe maturata quando Martino decise di non mantenere più l'impegno.

Si tratterebbe dunque, con relativa chiarezza, di una vendetta a sangue freddo, eppure la ricostruzione dei fatti assume un carattere fumoso sia per

---

<sup>9</sup> Archivio Centrale dello Stato, Inv. 19/14.1 (II), B. 643, F. 1624, M. Leonarda e T. Grazia.

la difficoltà di provarne la certezza, sia per le dichiarazioni contraddittorie delle condannate, di cui appariva difficile dimostrare la veridicità o meno. In una prima versione, la madre Grazia T. dichiarò che ad uccidere il S. furono entrambe, a causa della sua «inadempienza» rispetto agli obblighi assunti. Davanti al pretore, tuttavia, sempre la Grazia T. dichiarò che l'idea dell'omicidio fosse sorta in lei, mentre la figlia avrebbe partecipato solo materialmente; la madre dichiarò altresì che tutto ciò accadde pochi mesi prima dell'omicidio e che Martino S. si sarebbe offerto di compensare il danno, cosa che la T. avrebbe rifiutato come offesa. La figlia Leonarda non confermò tale versione. Si ebbe poi una terza versione dei fatti in cui Grazia T. non avrebbe avuto alcun ruolo nell'omicidio, commesso invece dalla figlia in uno scatto d'ira dovuta, fra le altre cose, alla richiesta di S. di avere nuovamente un rapporto sessuale con lei.

Per tutte queste versioni, risultavano diversi fatti a conferma o disconferma, sicché il giudice, in sede processuale, si attestò sulla ricostruzione più plausibile logicamente, a partire dai pochi fatti confermati in modo chiaro e dai molti invece molto più dubbi: la violenza carnale sarebbe avvenuta in effetti molto tempo prima, in ragione della quale la madre avrebbe richiesto a Martino S. una compensazione che, venendo infine negata a partire dal 1945, diede vita all'intento delle due donne di un progetto omicida.

Sulla base di tali ricostruzioni e risultanze processuali, la responsabilità della figlia verrà infine grandemente ridimensionata, anche in considerazione del parziale vizio di volontà accertato dal professionista incaricato. Leonarda M. viene dunque condannata a una pena di 9 anni e 4 mesi di reclusione, seguiti da almeno 3 anni di ricovero in casa di cura e custodia; mentre Grazia T. è condannata a 14 anni di reclusione, più 3 anni di libertà vigilata.

L'incertezza dei fatti, in sé stessa, ha rilevanza soprattutto dal punto di vista giudiziario per le dinamiche processuali in atto. Tuttavia, questa narrazione circonvoluta e con diverse ombre ha una specifica importanza per la nostra analisi perché introduce un elemento di ambiguità in merito alla funzione sociale e giuridica dell'onore. È chiaro, anche dai pochi passaggi qui riportati, che nella relazione fra la vittima e la coppia di donne criminali sia proprio l'ambiguità della narrazione ad assumere un peso centrale. Leonarda M. e Grazia T. rivendicavano infatti nei confronti di S. il grave torto subito dalla giovane, che pregiudicò la sua dignità personale e, come è chiaro, il suo onore di donna come futura sposa o madre. Tuttavia, nei casi precedenti abbiamo trovato uomini divenuti vittime, ma, allo stesso tempo, perpetratori di una violenza verso le condannate di cui non erano nemmeno disposti a riconoscere il carattere di offesa o di violazione. Qui, invece,

Martino S. sembrerebbe non aver negato affatto il proprio comportamento, attraverso la corresponsione di una sorta di vitalizio a risarcimento per l'abuso, sebbene non si possa parlare di ammissione di colpevolezza.

Il fatto che l'omicidio avvenga dopo così tanto tempo diluisce dunque la rilevanza dell'onore, anche a fronte di un movente in cui tale fattore avrebbe giocato, sì, un ruolo essenziale. In modo in parte simile al caso precedente, il comportamento sociale reiterato – sebbene non reso pubblico – avrebbe deposto a favore di una sorta di accettazione, da parte delle donne, dello stato di cose. Non si vuol dire con ciò che il vitalizio pagato da S. compensasse per l'abuso, ma che, agli occhi dell'onore come fattore sociale e di costume, la sensibilità del tempo avrebbe probabilmente assimilato tale stato di cose a una parziale composizione della diatriba, ove dunque l'onore poteva fungere da attenuante della gravità del reato solo in misura ridotta. A ciò si aggiunge la narrazione incerta dei fatti, soprattutto da parte delle due donne, che non consente una lettura chiara dell'accaduto.

Il problema dunque è che, a seconda della diversa prospettiva sui fatti, la medesima vicenda poteva essere inquadrata in modo differente entro la prospettiva dell'onore, con maggior o minore vantaggio per le parti.

E così fu, tanto che il giudice concesse le attenuanti per la gravità dell'offesa, ma nella forma di attenuanti generiche, senza esprimersi in modo più diffuso come abbiamo visto accadere nei casi precedenti e senza assumere una posizione del tutto netta a favore o contro la posizione delle condannate:

Devesi però accordare alle giudicabili l'attenuante generica, giacché la condotta del S., che dopo aver goduto della M., dopo aver promesso di venire incontro ai bisogni della stessa, si sottraeva a quell'obbligo morale, improvvisamente assunto, fanno ritenere alla Corte che siano da applicarsi le attenuanti generiche (B. 643, F. 1624).

Sul tema dell'onore vi è dunque un'incertezza del Tribunale che configura una riduzione della condanna meno accentuata che in altri casi; solo il vizio formale di mente consentirà alla M. di veder la durata della propria pena ridotta a meno di 10 anni. L'impressione è che vi sia stata una sorta di uso strumentale della narrazione, al fine di “costruire” una configurazione del rapporto d'onore a favore delle condannate. Con questo, si badi bene, non vi è intenzione di esprimere un giudizio sul contegno delle due donne; piuttosto, si rileva come l'onore, nella sua dimensione pubblica e sociale, si muova in una sfera di razionalità in cui una logica appunto strumentale – o strategica se si vuole – può divenire uno degli elementi determinanti nella



definizione del rapporto di onore e di offesa all'interno della dinamica del fatto delittuoso.

La razionalità sociale dell'onore è insomma un fattore di composizione dell'offesa la cui intelligibilità dipende, massimamente, dalla chiarezza delle passioni e dei sentimenti che veicola e traduce nel campo sociale, in rapporto ai costumi che ne fungono da misura. Qualora le passioni siano "fredde", come nel caso di una vendetta consumata al di fuori della rabbia per la violenza subita, emerge con più forza l'ambiguità dovuta al punto di vista da cui si osservano gli eventi. Come è noto, la verità processuale non è la semplice manifestazione positiva di fatti evidenti, ma la ricostruzione *ex post* di tali fatti, nel quadro che emerge dall'intreccio e dal confronto delle prospettive sull'accaduto delle parti in causa. Qualora queste non agiscano in quella sincerità indotta dall'immediatezza di un atto passionale e irrazionale, l'evidenza positiva dei fatti si mostra per la sua natura: un'apparenza di oggettività, prodotta dalle narrazioni parziali che di questi fatti, inevitabilmente, si dispone. L'onore, come la verità processuale, non è esente da tale ambiguità.

Rimangono, infatti, diverse domande su questa vicenda: chi è stato effettivamente a concepire il gesto criminoso? In che proporzione esatta si può distribuire la responsabilità dello stesso? Quale sentimento e atteggiamento Martino S. ebbe in realtà – cosa di grande rilevanza proprio per una valutazione in tema di onore – nei confronti di Leonarda M.? La richiesta di risarcimento si configurava come un ricatto o come una legittima pretesa?

Ovviamente, non c'è una risposta a tali domande, ma la loro presenza conferma il carattere peculiare di questo caso nella sua capacità di mostrare le potenziali ambiguità dell'onore.

## 7. L'immagine sociale dell'onore

L'ultimo caso che osserviamo riguarda l'uccisione da parte di Maria B., nel 1951, del neonato dalla stessa partorito due giorni prima<sup>10</sup>. La donna intrattenne una relazione amorosa con il proprio vicino Domenico S., coniugato, residente nel medesimo condominio in cui la condannata viveva con la propria famiglia. Da quanto accertato in modo inconfutabile, il bimbo fu soppresso per asfissia e abbandonato in luogo isolato, dove fu rinvenuto; il reato fu denunciato con lettera anonima, da cui ebbero inizio le indagini in merito.

---

<sup>10</sup> Archivio Centrale dello Stato, Inv. 19/14.1 (II), B. 699, F. 1675, B. Maria.

Usiamo sopra l'espressione "uccisione" perché, in questo fascicolo, il problema principale è quale tipo di reato possa essere imputato alla B. – omicidio o infanticidio – e tale scelta assume una particolare rilevanza, in primo luogo, proprio per il ruolo dell'onore; in secondo luogo, per le differenti versioni offerte da Maria B. e Domenico S. dei fatti, versioni che presentano una posizione molto diversa delle due parti proprio in tema di onore.

La tesi sostenuta dalla B. è la seguente: ella rimase incinta di S. il quale era perfettamente informato della gravidanza e della sua paternità. Il giorno del parto, questi avrebbe preso il nascituro appena venuto alla luce, portandolo via con sé per nascondere il frutto dei suoi «illeciti amori»; la puerpera non avrebbe dunque saputo più nulla della sorte del neonato. Domenico S., invece, sosteneva che, sì, fosse a conoscenza della gravidanza e della propria paternità, ma che non abbia avuto alcun ruolo nella soppressione del nascituro; egli, infatti, avrebbe confessato alla moglie il fatto, convincendola ad adottare il piccolo come proprio figlio per riparare all'atto immorale compiuto nei confronti di questa e di Maria B. A tal uopo, egli in effetti si recò dall'Ufficiale dello Stato civile per denunciare la nascita, sebbene in data successiva all'arrivo della lettera anonima presso il comando dei Carabinieri e l'inizio delle relative indagini.

Versioni ben differenti, dunque, corredate dal fatto che non esistevano prove evidenti di chi fosse l'effettivo esecutore dell'omicidio. L'unico elemento era una testimonianza secondo cui la B., assieme alla sorella Irene, erano state viste la mattina dopo la sera presunta del parto allontanarsi in calesse e recarsi nel luogo in cui, poi, fu rinvenuto il «cadaverino».

Davanti alle poche certezze, in sede di processo di I grado il giudice tenterà una ricostruzione dei fatti in cui, a partire dalla testimonianza poco sopra riportata, il reato doveva essere in primo luogo imputato a Maria B.; la sorella Irene verrà invece scagionata per mancanza di prove. Si osserverà inoltre come il comportamento di Domenico S. non apparisse di specchiata trasparenza: diversi vicini di casa testimonieranno che la di lui moglie fece non poco rumore una volta scoperto il rapporto fedifrago, lasciando intendere che ella non avesse accettato in verità l'idea di accogliere il nuovo nato in casa. Soprattutto, però, si avanzò l'ipotesi per cui il S. avrebbe semplicemente cercato di nascondere al pubblico il figlio naturale o almeno di costruirsi un alibi. Ciò si deduceva dal fatto che avesse denunciato la nascita non ai Carabinieri, ma all'Ufficiale dello Stato civile, per farlo registrare come proprio figlio legittimo; inoltre, dopo tale dichiarazione, il S. sparì per otto giorni, allontanandosi dalla propria residenza.

L'aspetto centrale si trova tuttavia nella definizione del reato e della pena: il giudice infatti, muovendosi dal fatto che la B. fosse già madre di due

figli naturali e che la sua gravidanza non fosse un mistero per la comunità locale, valuterà l'insussistenza delle condizioni per imputare il reato d'infanticidio, optando per il caso ben più grave di omicidio premeditato:

Nella specie, avuto riguardo alle circostanze tutte di persona e di fatto, deve escludersi la esistenza della causa di onore. È accertato che la B. non era nuova ad amori illeciti, aveva già partorito due volte e le due bambine erano da lei state affidate a due famiglie del luogo che le hanno allevate e le curano, il che è notorio in paese; la relazione col S. non era stata completamente tenuta celata, tant'è vero che la moglie di lui ne venne a conoscenza e i vicini attribuivano a lui – come egli stesso ammette – la gravidanza, questa neppure era stata perfettamente occultata se è vero che i vicini di casa avevano avuto occasione di rilevarne i segni evidenti. Solo nell'ultimo periodo la B. si era mostrata in pubblico il meno possibile. Orbene se salvare l'onore vuol dire qui occultare il disonore della madre, conservare l'opinione dell'onestà di lei, è evidente che tutte le volte in cui non ci è disonore da occultare o una buona fama da conservare, non possa invocarsi la causa d'onore. La B. non nuova ad illecite relazioni amorose, il cui frutto ne è continua testimonianza nel paese in cui ella vive, non ebbe cura di occultare la sua gravidanza e ben sapeva che la sua illecita relazione col S. era un fatto palese; tali circostanze autorizzano a ritenere che il delitto fu commesso per sopprimere un testimone permanente della colpa, per liberarsi di un peso, non già per salvare l'onore (B. 699, F. 1675).

Questo passaggio racchiude molti degli aspetti dell'onore sinora incontrati. Esso è misura della responsabilità negli atti commessi, sia davanti al costume che, in senso normativo, di fronte alla legge; ma soprattutto l'onore, come nei due casi precedenti, ha un carattere eminentemente pubblico e sociale: ciò che rileva non è semplicemente il fatto in sé, né in primo luogo il suo contenuto morale; ciò che conta è il modo in cui tale fatto viene conosciuto e riconosciuto dalla società stessa. Non è la disonestà, il disonore in sé a costituire una mancanza, ma in primo luogo il fatto che di tale disonestà non venga cercata una pubblica riparazione, né un "occultamento" a prova della consapevolezza di quanto tale atto fosse contrario proprio al costume e al ruolo, in questo caso di madre. Non rileva infatti l'onestà, ma «l'opinione dell'onestà» secondo il giudice, consapevole dunque di come il criterio della causa d'onore sia legato al riconoscimento sociale dell'onore stesso, nonché della sua eventuale lesione. L'atteggiamento disinvolto della B. lascerebbe invece intendere l'assenza di una tale richiesta di riconoscimento, sicché l'onore non poteva intervenire in tale fattispecie<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Il tema del celare l'accaduto allo sguardo dell'onore è un tema ricorrente, come abbiamo visto. Un caso interessante è anche quello di D.M. Adelia che presenta similitudini

A ciò si aggiungeva il reato di calunnia, per aver accusato Domenico S. dell'omicidio e di soppressione di cadavere; si riconoscevano però le attenuanti generiche per la generale buona condotta della B. nella propria esistenza. Ne risultava una pena complessiva di anni 21 e mesi 4 di reclusione.

Un anno dopo, tuttavia, in sede di appello, la Corte di Assise del tribunale di II grado stravolse la sentenza, reinterpretando proprio il ruolo dell'onore nella valutazione dell'entità del reato. Pur riconoscendo la colpevolezza di Maria B. si riformula infatti così la fattispecie del crimine:

Ma sussiste la invocata causa di onore. È vero che ella precedentemente aveva dato alla luce altri due figli illegittimi, ma non risulta che fosse una prostituta ed avesse perduto ogni stima e considerazione nel suo paese; è una donna giovane, e risulta che cercava con ogni mezzo di occultare questa ultima gravidanza, derivata dai congiungimenti carnali col S. Quindi la sua onorabilità non era del tutto compromessa, e pertanto, non si può non ritenere che ella abbia ucciso il bambino per salvare la residua sua onorabilità: anche in questi casi sussiste la causa di onore, che a norma di legge attenua la uccisione di un neonato immediatamente dopo il parto, e di conseguenza il delitto a lei ascritto deve essere degradato nell'infanticidio, di cui alla prima parte dell'articolo 578 Codice Penale, mantenendosi inoltre nei suoi riguardi le attenuanti già concesse dai primi giudici (B. 699, F. 1675).

Ora, l'aspetto importante del giudizio in appello è che non modificò il concetto di onore espresso in I grado; piuttosto, ne alterò l'applicazione al caso specifico, dando rilevanza a elementi differenti e modificando il peso di quelli posti precedentemente in rilievo. La B. certamente ha avuto due figli naturali, ma ciò non era sufficiente secondo tale interpretazione ad attribuirle una personalità immorale: non avrebbe ella infatti perduto del tutto la "stima" e la "considerazione" della comunità, per cui la degradazione dell'onore rilevata in I grado non corrispondeva al pubblico sentire nei confronti della condannata. Inoltre, i tentativi di nascondere la gravidanza indicavano il riconoscimento, appunto, di un onore da preservare o da riparare, cui non può essere attribuito il peso delle sue precedenti esperienze extra-matrimoniali. A ciò si aggiungeva, in altra parte, come l'atteggiamento del

---

con quello ivi analizzato. Si tratta anche qui di un infanticidio per causa d'onore, in cui la madre dopo aver commesso il delitto nasconde il corpo del neonato sotto il letto, per evitare l'esposizione del «frutto dell'illecito amore». Qui compaiono due elementi interessanti: in primo luogo, la presenza (come per altri casi osservati) di molteplici versioni dei fatti offerte dalla condannata, per attuare il "nascondimento" del proprio "disonore"; in secondo luogo, il fatto che in sede di istruttoria D.M. Adelia cercherà di non rivelare il nome del suo amante per difenderlo. Non è chiaro se ciò riguardi solamente l'onore dello stesso oppure un suo eventuale coinvolgimento nel reato (B. 716, F. 2345, anno 1955).

S. non consentisse di escludere una pressione di questi nei confronti di Maria B., al fine di tutelare la propria posizione e il proprio matrimonio. Per tali motivi, la Corte d'Appello ritenne di dover convertire la pena in infanticidio per causa d'onore, mantenendo la calunnia, e riducendo la pena a 8 anni di reclusione.

Come già osservato, sussisterebbe dunque un legame specifico fra onore e pubblicità, un carattere dell'“onestà” così intesa che si lega all'immagine sociale che di essa si offre. Di questa immagine si possono avere diverse figure che dipendono non solo dalle azioni delle parti in causa, ma, altresì, dal punto di vista sociale di chi le osserva. In entrambe le sentenze il caso di Maria B. vede delle Corti impegnate, nel tentativo di dar senso giuridico e sociale a un fatto di diritto, a formulare una valutazione di tipo sociale, di costume, da porre a fondamento del giudizio. Ma le immagini che ne emergono assumono configurazioni non solo diverse, ma quasi opposte, secondo un'ambivalenza dell'onore che qui, tuttavia, non origina dalla narrazione delle parti, ma dalle apparenze possibili dei fatti medesimi.

## **8. Brevi considerazioni conclusive**

In questa breve riflessione siamo partiti dall'ipotesi per cui sussista una specifica razionalità sociale dell'onore all'interno del contesto storico-sociale analizzato; inoltre, abbiamo assunto come proprio attraverso il diritto tale razionalità trovi una sua concreta espressione. I fascicoli che abbiamo preso in considerazione ci offrono alcuni esempi – nel senso stretto per cui sono casi esemplari del problema che rappresentano nella propria fattispecie – che non solo chiariscono questo punto, ma ne offrono una chiave interpretativa fondamentale attraverso il concetto di pubblicità. L'onore non incarnerebbe dunque una razionalità sociale nel suo semplice porsi come criterio normativo, sia giuridico che sociale, ma per il fatto di agire sopra e attraverso l'immagine sociale proiettata da un determinato fatto nella sfera del costume.

Ripercorriamo brevemente gli aspetti salienti emersi dall'analisi dei casi:

1. L'onore si pone come meccanismo di misurazione, equiparazione e valutazione delle pretese di soddisfazione delle parti, con lo scopo di realizzare una compensazione o un risarcimento davanti a un'offesa. Questa logica negoziale ha primariamente in oggetto la reintegrazione della propria reputazione, ma può altresì concretarsi in uno scambio avente ad oggetto un valore materiale. Lo abbiamo visto nel caso di Maria Donata N. e di Leonarda M.

2. L'onore sembrerebbe agire misurando lo iato fra l'immagine sociale proiettata dagli atti dei soggetti e la natura del ruolo o della funzione sociale cui tali atti afferiscono. In questo senso parliamo di "pubblicità dell'onore" che, come abbiamo visto, ricorre in forme diverse in tutti i casi osservati.

3. Tale immagine sociale non è univoca, ma assume un carattere ambiguo, paradossale, poiché dipende da come viene a proiettarsi nella sfera sociale dei costumi, in cui viene soppesata, e dal modo in cui viene percepita dalla comunità o, nel campo giudiziario, dai giudici. La definizione dell'onorabilità è un processo che cerca di raggiungere una riduzione omogenea, per quanto possibile, di tali immagini e del rapporto che fra loro stabiliscono, al fine di renderne i risultati fungibili, ad esempio, in campo giudiziario.

Il tema della pubblicità dell'onore è dunque il fulcro attorno a cui ruota il problema della sua razionalità sociale. L'onore non avrebbe a che fare con la dignità della persona o, più precisamente, i suoi contenuti non coinciderebbero con essa se non per una parte. La dignità di un individuo permane sempre, per sua natura, aderente alla condizione propria del singolo, che definisce in tal senso una sfera la cui tutela attiene, da un punto di vista etico, al valore della persona in quanto *unicum*; nonché alla soggettività giuridica e all'inviolabilità dei diritti individuali, da un punto di vista giuridico. L'onore sembrerebbe invece insistere su di una sfera pertinente, invero, alla condizione sociale dell'individuo, cioè ai legami che lo collocano all'interno di una rete intersoggettiva di rapporti, legami che possono consistere di diritti e obblighi.

Le due sfere – la dignità e l'onore – rappresentano due insiemi che non si escludono, ma la cui coesistenza e complicazione non sono affatto necessarie in ogni fattispecie.

Se Simmel ha ragione nell'asserire che l'onore costituisce un momento di identità e di autoriconoscimento di una classe sociale, pure esso contribuisce a definire i confini delle funzioni sociali che ogni classe si assume, nonché delle sotto-funzioni che si possono rilevare al suo interno. Ed è proprio lo scarto fra queste funzioni e il contenuto *sociale* delle azioni poste in essere dai soggetti a essere il terreno in cui l'onore svolge il suo compito di giudizio: giudizio in merito a modi e, soprattutto, alla proporzione con cui un comportamento possa ritenersi adeguato, secondo costume, a un dato modo di essere sociale; giudizio che commisura il grado di lesione dell'onore proprio in relazione alla sproporzione fra l'immagine sociale di un agire individuale e la sfera funzionale di applicazione di questa stessa azione. Per questo motivo Simmel può asserire, come abbiamo visto, che la

lesione dell'onore di un membro di una cerchia o di un ceto viene percepito come menomazione dal *corpus* collettivo in causa nella sua interezza.

Riprendendo l'affermazione di Ehrlich secondo cui il diritto è «regola dell'agire»<sup>12</sup> – dove il diritto è *in primis* proprio costume e consuetudine – allora potremmo dire che l'onore sia il meccanismo di razionalità sociale atto a operare concretamente tale regolazione. E ciò è tanto più vero se consideriamo il significato giuridico che proprio l'onore ha assunto per il nostro ordinamento in un determinato contesto storico-sociale. Per questo ha senso parlare di una razionalità sociale dell'onore: esso definisce un campo di oggettivazione dell'azione individuale e del valore in figure che si proiettano nella sfera del costume; figure disincarnate, ma, come un'ombra, legate da un rapporto di corrispondenza e specularità con la condizione puramente soggettiva dell'individuo. Il muoversi e l'interagire di queste figure pone in essere una valutazione sociale del soggetto da cui promanano e, soprattutto, si producono effetti concreti su di esso anche in forma giuridica.

Sarebbe dunque corretto dire, in conclusione, che fra onore e dignità – o valore – della persona esiste sempre una porzione, seppur minima, di sovrapposizione; ma è nello scarto fra queste due dimensioni che si misurano gli effetti regolativi, sia sociali che giuridici, che la razionalità dell'onore produce.

## Bibliografia di riferimento

- Bachofen J.J (1988), *Il Matriarcato*, Einaudi, Torino.
- Bourdieu P. (1998), *Il dominio maschile*, Feltrinelli, Milano.
- Butler J. (2013), *Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell'identità*, Laterza, Bari.
- Ehrlich E. (1976), *I fondamenti della sociologia del diritto*, Giuffrè, Milano.
- Giardini F. (2017), *Che cosa resta dell'onore? Perché ne abbiamo ancora bisogno*, il Mulino, Bologna.
- Leonini L., Maraffi M. (2021), *Onore, prestigio, reputazione*, Libritalia.net, Vibo Valentia.
- Lussu J.(1976), *Padre padrone padreterno*, Mazzotta, Milano.
- Mubi Brighenti A. (2016), *Onore, sacro, intensità : per una sociologia del timotico*, «Sociologia degli individui», Vol. 56 n. 2, FrancoAngeli, Milano, pp. 43-57.
- Nubola C. (2019), *Uomini che uccidono le donne. Processi e misure di clemenza in Italia tra anni '40 e '50*, «Genesis», XVIII / 2, pp. 105-125.
- Savi V. (1895), *Il matrimonio secondo una evolucionista*, «Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie», 7, 28 (Aprile), pp. 549-566.

---

<sup>12</sup> E. Ehrlich, *I fondamenti della sociologia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1976, pp. 26-27.

- Simmel G. (2003), "Le cerchie sociali", in P. Alferj e E. Rutigliano (a cura di), *Georg Simmel. Ventura e sventura della modernità. Antologia degli scritti sociologici*, Bompiani, Milano, pp. 309 e ss.
- Spina R. (1900), *Origine sociale del delitto*, «Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie», 24, 94 (Ottobre), pp. 165-180.
- Weber M. (1999), *Economia e società. I. Teoria delle categorie sociologiche*, Edizioni di Comunità, Torino.



# 9. Fattucchiere, maghe e le pratiche segrete delle donne

di Dario Altobelli

## 1. Introduzione

Nelle pratiche di grazia riguardanti donne condannate si trovano alcuni casi che rinviano, nei contenuti e negli scenari evocati dagli incartamenti, a orizzonti culturali di lunga durata. Ci si riferisce, nello specifico, a testimonianze relative a omicidi e fatti delittuosi in ragione di una prossimità o di una diretta o indiretta implicazione delle persone coinvolte con pratiche magiche, saperi occulti, forze soprannaturali. Si tratta certamente di casi residuali, minimi ed eccezionali nel corpus analizzato, e pur tuttavia proprio per questo di particolare interesse. Essi attestano la persistenza di quadri socio-culturali e simbolici di tipo magico all'interno di una Nazione avviata, dopo il Fascismo, sulla via di una modernizzazione che diventerà sempre più incessante e ampia negli anni.

Il contesto di quell'Italia è, probabilmente, inquadrato tutt'oggi in modo insuperabile dai primi lavori di Ernesto de Martino che a queste persistenze e resistenze di culture tradizionali nel cuore della modernità avrebbe dedicato tutti i suoi lavori. Si era, negli anni intorno alla metà del Novecento, nel tramonto di un "mondo magico" nel quale si era svolto, e ancora si svolgeva, un «dramma storico» consistente, nel linguaggio demartiniano, in una esposizione della persona alla «dissoluzione dell'esserci», al «rischio della presenza», a una minaccia potente come "crisi" esistenziale che continuamente esponeva l'individuo alla fine, alla dissoluzione psichica, alla morte, nella forma della perdita dell'anima e della perdita del mondo<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> A titolo di esempio si ricordano almeno, quasi agli estremi cronologici della sua opera: E. de Martino, *Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003; *La fine del mondo. Contributo all'analisi delle apocalissi culturali*, a cura di C. Gallini e M. Massenzio, Einaudi, Torino, 2002.

Un mondo magico che l'etnologo campano ritrovava intatto e ancora profondamente influente in un Sud Italia che, ragioni ampiamente acquisite sul piano storiografico, rappresentava quel tratto di *resistenza* innata e popolare all'egemonia delle politiche unitarie, delle logiche capitalistiche e della cultura borghese e scientifica, ancora testimoniata con insuperabile maestria da tante opere oggi un po' dimenticate, ma fondamentali per capire quell'Italia, fra cui quelle di Carlo Levi, Rocco Scotellaro, Danilo Dolci e altri fino a Pier Paolo Pasolini<sup>2</sup>. Ambienti culturali, contesti sociali, mondi simbolici e territori materiali su cui gli studi antropologici italiani si sarebbero esercitati a lungo, in tutto il territorio nazionale e non solo nel Meridione, individuando le linee di continuità e di frattura e gli effetti persino perversi sul piano culturale determinati dal contatto tra tali mondi tradizionali e le forze del capitalismo e della modernità trionfanti.

Ora, questo contesto trovava nell'esperienza e nel vissuto delle donne caratterizzazioni e definizioni sue proprie, dialoganti con la sfera culturale più generale e con quella maschile in particolare, ma autonomamente dislocate in tempi e spazi, in saperi e pratiche che si snodano nel tempo della storia al femminile, della storia delle donne.

Fra le figure di rilievo in questo contesto, si trovano le levatrici e quelle donne depositarie di metodi tradizionali di cura, mediante erbe, sostanze naturali e fino a includere pratiche magiche e divinatorie, che, in particolare per quanto qui interessa, erano ancora, nel primo Novecento ma anche nei decenni del secondo dopoguerra, figure sociali che recavano in sé la memoria viva e operativa di conoscenze e tradizioni profonde e risalenti. Si tratterà, pertanto, di tenere ben presente il quadro socio-culturale all'interno del quale rileggere alcuni casi dal repertorio rilevandone i punti salienti che intersecano traiettorie biografiche individuali con la storia sociale portando in superficie, sia pure nella luce opaca delle pratiche di grazia, i resti di mondi

---

<sup>2</sup> C. Levi, *Cristo si è fermato a Eboli*, Einaudi, Torino, 1963; R. Scotellaro, *L'uva puttana. Contadini del Sud*, Laterza, Roma-Bari, 2022; D. Dolci, *Banditi a Partinico*, Laterza, Bari 1955; di P.P. Pasolini si ricorderà la sua costante attenzione per le forme culturali popolari dal mondo friulano di nascita per arrivare al Meridione. Come noto, proprio sulla scorta delle opere di de Martino e di Levi, Pasolini girerà *Il Vangelo secondo Matteo* nel territorio dei Sassi di Matera il cui panorama ambientale e antropologico era, nel suo sguardo, espressione dell'autenticità della Palestina del tempo di Gesù. In ultimo, si vedano i suoi interventi raccolti in *Saggi sulla letteratura e sull'arte*, 2 voll., a cura di W. Siti e S. De Laude, Mondadori, Milano, 1999. Sul piano socio-antropologico, in un'ampia letteratura, si ricordano le opere di A.M. Cirese, *Cultura egemonica e culture subalterne. Rassegna degli studi sul mondo popolare tradizionale*, Palumbo, Palermo, 1973; L.M. Lombardi Satriani, *Il silenzio, la memoria e lo sguardo*, Sellerio, Palermo, 1983; per la storia economica del sud Italia gli studi di M. Rossi-Doria, *Scritti sul Mezzogiorno*, Einaudi, Torino, 1982: solo alcuni riferimenti fra molti altri possibili.

culturali destinati alla marginalizzazione estrema, ma forse mai definitivamente scomparsi.

## 2. La pratica dell'aborto: fra tradizioni culturali e scienza medica

Il tema delle donne rappresentate come maghe, fattucchiere e streghe si interseca in primo luogo con una pratica tipicamente femminile: l'aborto, che nel periodo analizzato costituiva ancora un reato penale di particolare gravità. Nel dibattito pubblico tale pratica è stata principalmente inquadrata come una tecnica medica, esercitata alle spalle del divieto normativo che la colpiva e vissuta nell'opinione pubblica anche come atto simbolico di emancipazione femminile. Tuttavia, nel contesto storico-sociale specifico della serie archivistica qui osservata, l'aborto viene con una certa frequenza a sovrapporsi con pratiche di medicina naturale, metodi tradizionali di interruzione della gravidanza colorite spesso da un folklore magico-rituale, di cui le donne sarebbero le depositarie. Quindi, si rende necessaria una breve riflessione su questo reato, per inquadrarlo all'interno del problema più generale oggetto di questo capitolo.

Una prima notazione di tipo quantitativo: dal dataset in formato open link data delle pratiche di grazia concesse, presente nell'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica (<https://www.quirinale.it/page/provclpe#n2>), risultano concesse dal Presidente Einaudi 22 grazie per casi di procurato aborto. Al contrario, nella serie archivistica studiata presso l'Archivio Centrale dello Stato, risultano 60 fascicoli per casi analoghi in cui la grazia non è stata concessa<sup>3</sup>. Dunque, su di un totale di 82 fascicoli per procurato aborto trattati negli anni della Presidenza Einaudi, il 26,8% dei casi vede una concessione della grazia, mentre al restante 73,2% viene negata. L'ipotesi che si può avanzare è quella di una generale propensione a considerarlo un reato di tale gravità da rendere la grazia meno frequente. Purtroppo però per verificare tale ipotesi sarebbe necessario visionare il contenuto dei fascicoli conservati presso il Quirinale, in particolare nella parte dell'istruttoria preliminare svolta dal Ministero e quindi del Decreto emesso infine dal Presidente: senza un confronto di questi dati con quanto presente nei fascicoli conservati nell'ACS, tale ipotesi deve al momento rimanere tale.

Si deve inoltre considerare che nel dibattito pubblico in merito, prolungatosi come noto sino all'abrogazione delle norme sull'aborto nel 1978, le

---

<sup>3</sup> Archivio Centrale dello Stato, Inv. 19/14.1 (II), di cui si è detto ampiamente nel corso del testo, da cui sono tratte tutte le fonti archivistiche qui citate.

pratiche abortive venivano interpretate principalmente dal punto di vista medico; e lo stesso appare perlopiù evidente nei fascicoli qui oggetto di osservazione, dove le condannate sono di solito definite “levatrici”, talvolta “ostetriche”. Questo elemento offre un primo dato socio-demografico relativo alle donne che popolano i fascicoli in oggetto: si trattava spesso di persone praticanti la professione di levatrice od ostetrica in forme riconosciute; ovvero, dotate di una qualifica pubblica atta ad offrire tali specifiche prestazioni mediche. Tale osservazione viene confermata da un dettaglio: la richiesta di grazia in caso di condanna per procurato aborto, di frequente, riguarda non tanto la pena principale quanto l’interdizione dalla professione. Ciò viene giustificato, nei casi pertinenti, con il fatto che tale divieto avrebbe privato queste donne del loro principale mezzo di sostentamento, condannandole di fatto a una vita priva di un sostentamento economico derivante dal lavoro<sup>4</sup>.

Se ciò è vero in molti casi, vi sono altrettante numerose situazioni in cui la condannata, definita comunque “levatrice”, non esercitava tale professione, ma era semplicemente una persona versata nell’esercizio di queste pratiche, cui usualmente ci si rivolgeva nelle comunità locali (o di zona, nei contesti urbani) per interrompere una gravidanza.

Se prendiamo il testo del “Codice Rocco”, agli artt. dal 545 al 548, così viene definito il reato di procurato aborto:

Art. 545. *Aborto di donna non consenziente*. Chiunque cagiona l’aborto di una donna, senza il consenso di lei, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Art. 546. *Aborto di donna consenziente*. Chiunque cagiona l’aborto di una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all’aborto. Si applica la disposizione dell’articolo precedente: 1. se la donna è minore degli anni quattordici, o, comunque, non ha capacità d’intendere o di volere; 2. se il consenso è estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero è carpito con inganno.

Art. 547. *Aborto procuratosi dalla donna*. La donna che si procura l’aborto è punita con la reclusione da uno a quattro anni.

Art. 548. *Istigazione all’aborto*. Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato preveduto dall’articolo precedente, istiga una donna incinta ad abortire,

---

<sup>4</sup> Più precisamente, si deve osservare come nel caso di levatrici professionali le sentenze quasi sempre associano la pena detentiva con l’interdizione dalla professione: l’uso immorale delle proprie competenze non renderebbe deontologicamente possibile l’esercizio di tale lavoro dopo aver commesso il reato in oggetto. Allo stesso tempo, quasi tutte le richieste di grazia in tali fattispecie riguardano anche o addirittura specificamente il condono dell’interdizione.

somministrandole mezzi idonei, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Queste norme, facenti parte di una sezione nel Codice intitolata significativamente “Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe”, definisce le due figure di possibile reità, professionale e non, a partire da una valutazione sull’immoralità o l’improbità del reato stesso, senza nessuna distinzione nel caso esso venisse commesso nell’esercizio di una specifica competenza legalmente riconosciuta o meno. Non è un caso che entrambe le fattispecie nelle sentenze vengano accomunate da un elemento, ovvero la presenza o meno di un compenso per la prestazione fornita.

Ad esempio, nel fascicolo relativo a P. Cesarina, invero condannata per concorso in aborto, nella sentenza viene narrato come

La L., [...] col proposito di interrompere la gravidanza, si era confidata con la sua amica P. Cesarina, che l’aveva accompagnata in casa di certa R., la quale si era impegnata a fare le opportune pratiche per un compenso complessivo di L. 15.000, di cui solo L. 10.000 erano state effettivamente versate in due volte (B. 500, F. 179).

Nel fascicolo riferentesi a D.B. Caterina, all’interno dello “specchietto”, l’*esposizione succinta del fatto* specifica invece «che la D.B aveva provocato l’aborto alla C. soltanto dietro ripetuta richiesta della C. stessa e non aveva ricevuto per la sua opera alcun compenso» (B. 644, F. 1647).

Questo non significa, però, che la presenza o meno del compenso fosse il parametro essenziale per la definizione del reato. Tale elemento non era infatti nemmeno indicato all’interno delle norme penali sopra citate come criterio centrale di valutazione del crimine commesso, né nelle norme subito successive afferenti alla medesima sezione del Codice. Tuttavia, esso compare nelle sentenze, da un lato, come dato utile a confermare il fatto che la pratica abortiva venisse praticata con continuità, a partire da un competenza specifica, legalmente riconosciuta o meno; dall’altro lato, esso funge da criterio di aggravante o attenuante morale del reato, per la presenza dello scopo di lucro (sebbene, come osservato, non costituisca aspetto specifico delle norme qui in oggetto).

L’aspetto del compenso contribuisce così a definire la figura della donna “levatrice” come praticante non occasionale di queste “manovre abortive”; ovvero, come un tipo sociale specifico, definito per il fatto di essere depositario in modo unico di una determinata conoscenza. Ritorna dunque il tema di pratiche “segrete” delle donne: pratiche mediche, tradizionali o

talvolta magiche, tutte però accomunate dal fatto di essere specificamente attribuite alla donna, e solo alla donna attribuibili, in modo esclusivo.

Su questo punto si apre l'accostamento, o meglio si dipana l'intreccio, che lega il tema dell'aborto con la figura della donna "fattucchiera". Il carattere unicamente e totalmente femminile dell'aborto lo colloca in uno spazio di rappresentazioni sociali in cui la donna appare come il luogo in cui hanno sede pratiche vietate; pratiche illegali, immorali che in casi particolari o estremi sono indicate come "malefiche" o "diaboliche". Qui risiede un punto di riflessione fondamentale per definire sociologicamente la devianza, non solo limitatamente in senso criminale, in connessione con il dispositivo *sex/gender system* formulato da Gayle Rubin di cui si è discusso nel capitolo 5<sup>5</sup>. È evidente che tutto uno spettro di devianza femminile non è altro che il prodotto del dispositivo che, su specifiche caratteristiche e prerogative del sesso femminile, ha costruito rappresentazioni negative, stigmatizzanti, e quindi "legittimamente" perseguibili in modi e forme storicamente determinati, ma strutturalmente ripetute nel tempo e nello spazio.

Infatti, se leggiamo la questione nelle more del dibattito sull'aborto, con particolare attenzione alla fase storica più prossima all'abolizione delle norme sopra citate, appare in realtà molto chiara la differenza di questo reato dalle tradizioni folkloriche che legano la donna alla stregoneria. Eppure, permane non di rado un sedimento, anche in tale riflessione orientata a principi razionali e politicamente avvertiti, secondo cui il femminile sarebbe lo spazio in cui si depositano pratiche provenienti da forme di vita sociali legate a una rappresentazione magica della natura e ancor più dei rapporti intersoggettivi che implicano, al loro interno, proprio tale natura. Come, ad esempio, si pone nel caso della procreazione.

Non sarà lo scopo di questo lavoro ricostruire l'evoluzione del reato di aborto da forma di pratiche magiche, da "fattura", a pratica medica clandestina; né descrivere l'evoluzione della donna detentrica di una sapienza vietata da "strega" a "levatrice illegale". Un simile lavoro richiederebbe infatti un'analisi specifica che si estenderebbe ben oltre i confini temporali definiti dal set di dati su cui si è svolta la ricerca. Solo estendendo l'orizzonte dell'analisi verso gli anni '60 e '70, e problematizzando in modo profondo la questione, sarebbe forse possibile seguire una simile prospettiva.

Tuttavia, queste brevi considerazioni permettono di cogliere con chiarezza come, nel perimetro storico-sociale in cui si colloca il materiale do-

---

<sup>5</sup> G. Rubin, "The Traffic in Women: Notes on the 'Political Economy' of Sex", in R.R. Reyter (ed.), *Toward and Anthropology of Women*, Monthly Review Press, New York and London, 1975, pp. 157-210.

cumentale analizzato, esista una continuità fra la “strega” e la “levatrice” all’interno delle rappresentazioni culturali e dei ruoli sociali delle donne<sup>6</sup>. Come è stato puntualmente osservato per le levatrici

Queste donne, custodi di una scienza segreta in relazione al loro essere in grado di dare la vita e di amministrare la morte, erano guardate al contempo dalla società con stima e terrore, necessarie per la vita della comunità, ma non perfettamente integrate in essa. L’ambivalenza è riconducibile al fatto che la levatrice era deputata non solo ai riti della vita ma anche a quelli della morte, poiché a parte gli aborti e le nascite, era addetta anche alla preparazione dei defunti per la sepoltura<sup>7</sup>.

Si tratta quindi certo di figure ben distinte, che però condividono il medesimo piano di appoggio: la rappresentazione della femminilità come luogo del segreto, se si vuole dell’indicibile e, per questo, di pratiche alla fine vietate in società rette da principi androcentrici, maschili, patriarcali. Questa sensibilità appare infatti non solo nell’immaginario collettivo, ma anche in quello del linguaggio giuridico degli inquirenti, che sovente nelle sentenze osservate collegano in modo continuo e naturale le due figure: quasi che la scienza stessa, praticata nel “segreto” del femminile, assuma necessariamente un carattere magico e irrazionale.

Ad esempio, nel fascicolo relativo a C. Maria Luca (B. 512, F. 927), che più avanti si analizzerà nello specifico, la condannata viene a più riprese definita «megera», «fattucchiera», moralmente qualificata da «facili costumi». In altri fascicoli, si incontrano donne praticanti l’aborto a cui saranno attribuite pratiche divinatorie. Nell’incartamento relativo a T. Anna (B. 529, F. 2026) si ha addirittura un caso di procurato aborto, del tutto comune nelle pratiche svolte, ma che assume un tono sovranaturale per il semplice fatto che l’operazione fu fatta a casa di una «cartomante» amica della rea: elemento sufficiente, nella narrazione della sentenza, per attribuire alla vicenda una tonalità “magica” in cui la pratica proibita diviene subito somigliante a una fattura.

Questi attributi non sono inoltre esclusivi delle donne “streghe”, anzi, in molti casi le carte dell’istanza di grazia riportano come la condannata avesse la reputazione pubblica di “maga” o simili, anche qualora si trattasse di levatrici professioniste. Ciò indica per altro verso quanto fosse forte nell’immaginario sociale l’associazione di una pratica come l’aborto a cognizioni di tipo tradizionale, magico e rituale; ed è importante sottolineare

---

<sup>6</sup> Un riferimento sarà offerto, come si vedrà, da M. Bettini, *Nascere. Storie di donne, madri ed eroi*, Einaudi, Torino, 2018, eBook.

<sup>7</sup> G. Galeotti, *Storia dell’aborto*, il Mulino, Bologna, 2010, eBook.

come in sentenza tale elemento, sebbene epurato di una sensibilità strettamente folklorica, divenga sovente un fattore di valutazione morale, utile alla definizione in giudizio della pena. Del resto, è stato altresì osservato in precedenza nel volume come la valutazione della reputazione morale e sociale della condannata nella propria comunità – nonché la possibile ricezione di una concessione alla stessa della grazia – costituisca uno degli elementi decisivi per l'esito dell'istruttoria svolta dal Ministero di Grazia e Giustizia.

A ciò si aggiunge, infine, la presenza nei casi osservati di alcune pratiche abortive naturali, le quali sembrano derivare da tecniche mediche tradizionali spesso somiglianti, per i materiali e il "rituale" della procedura, a fatture o magie. Nel fascicolo di P. Giuseppa (B. 447, F. 807), ad esempio, l'aborto veniva praticato con l'utilizzo di una piuma di pollo; in quello relativo a G. Pietra (B. 547, F. 513), invece, era realizzato con l'impiego di un mazzetto di prezzemolo. In molti altri casi, si affianca all'utilizzo di strumenti meccanici di origine medica e di farmaci la somministrazione di "intrugli" atti a favorire l'aborto, o la consumazione di cibi e bevande specifici atti al medesimo scopo. Queste forme di medicina naturale, come è ben noto, testimoniano di un retaggio storicamente sedimentato di tipo magico ed esoterico. Il fatto che non sempre si sostituiscano, ma che si affianchino a strumentazioni biomediche non fa che contribuire ulteriormente alla sovrapposizione dell'"incantesimo" arcaico sull'elemento tecnoscientifico moderno.

Dunque, sia da un punto di vista soggettivo, la natura "magica" del femminile, che oggettivo, la commistione di forme tradizionali e scientifiche nelle pratiche abortive e, più in generale, di cura, la figura della levatrice estende il proprio orizzonte al di là della mera pratica abortiva, per venir raccolta in una più ampia, generale figura di donna "fattucchiera", dedita a quelle pratiche "segrete" cui solo una donna poteva aver accesso. L'aborto stesso potrà assumere talvolta il carattere di fattura o incantesimo; intrecciandosi, in alcuni casi, ad altre fattispecie penali all'interno di vicende criminose tutte caratterizzate in vario modo dal tema della magia, dell'occulto e di pratiche "proibite".

### **3. I casi di studio: levatrici e fattucchiere**

Nel repertorio, oltre quelli citati, altri quattro sono in particolare i casi individuati che meglio di altri consentono di riflettere su questi temi.



Il primo concerne Maria Santina F. (B. 458, F. 1522). Nata il 29 ottobre 1864, a 82 anni, il giorno 7 novembre 1946 a Castelnuovo Garfagnana (LU), si rende autrice, in concorso con altre due donne, di un «procurato aborto di donna consenziente aggravato». Per questo reato la Corte di Assise di Lucca la condanna il 15 aprile 1948 a 6 anni di reclusione.

Nello “Specchietto per Grazia Sovrana” si riporta il suo stato civile di “vedova”, la professione di “casalinga”, la presenza di due figli maggiorenni e la condotta morale “mediocre”. I motivi che sottostanno alla richiesta di grazia sono che «è pentita del fallo commesso al quale fu indotta dalla più squallida miseria», aggiungendo che «è vecchia e ammalata». Mentre «la diretta parte lesa è deceduta», si registra, «la madre P. Alina (coimputata) concede il proprio perdono».

Vi sarebbero in tal senso «circostanze favorevoli all'accoglimento dell'istanza»: l'età «avanzatissima» di 85 anni, le «miserie condizioni economiche» e, aspetto sempre decisivo, l'«indifferenza nel pubblico per un atto di clemenza». Di contro, stanno la «gravità del reato» e la «recidiva specifica». Il parere espresso dal Pubblico Ministero di Firenze, il 10 settembre 1949, è, come sovente in tutto il repertorio analizzato, «contrario».

L'aspetto interessante sorge nelle *pieghe* dell'incartamento. Già condannata in precedenza, il 17 dicembre 1934, per procurato aborto, nel “foglio di richiesta notizie” inviato dalla Procura di Lucca al Comando della Stazione dei Carabinieri di Castelnuovo Garfagnana, alla voce “Condotta morale”, i militari scrivevano: «Viveva facendo un po' da fattucchiera predicendo il futuro con il giuoco [sic] detto “degli spilli”. / Di scarsa moralità». Il fascicolo, però, non offre altra documentazione né fonti sul punto che consentano di approfondire l'elemento che rimane in tal modo unicamente di tipo informativo e testimoniale<sup>8</sup>.

Di cosa si trattava, quindi, rispetto a un giuoco degli spilli per predire il futuro? Nel cercare di trovare informazioni su questa pratica, si è ritrovata una fonte che, sebbene meriterebbe approfondimenti e verifiche che qui non è possibile svolgere, sembra offrire qualche elemento plausibile per inquadrarla. *Agomanzia* o *spillomanzia* sono i nomi di una mantica femminile diffusa in molti paesi del mondo. Testimoniata dall'Antico Egitto e dall'Asia Minore fino al Giappone del 1600, essa si ritrova

---

<sup>8</sup> Ultimo particolare da segnalare nel fascicolo: l'atto di procurato aborto è stato determinato da motivi legati all'onore della donna rimasta incinta. Sul tema dell'onore in queste carte, considerato in un profilo socio-antropologico e giuridico più ampio, si veda in questo volume il capitolo 8. La razionalità sociale dell'onore.

in Bretagna ai primi del secolo scorso [1800 N.d.A.], in uso presso le levatrici di campagna. Sembra che persino Madame de Thèbe, la celebre veggente della Belle Époque, in casi particolari, si avvalessse dell'esperimento degli spilli d'oro sopra un vassoio d'argento per confermare i suoi fatali pronostici, e così pure usasse togliere il malocchio ai suoi regali interroganti mediante 24 aghi, suddivisi in varie lunghezze e peso<sup>9</sup>.

Sembra così che, per ragioni che qui rimarranno non chiarite e da indagare, nella provincia di Lucca negli anni Trenta del Novecento vi fossero in uso pratiche di divinazione di origini antiche, diffuse nel mondo, e detenute proprio dalle levatrici a confermarne il complesso e ricco profilo culturale e simbolico unito a una pratica manuale delicata e intima sul corpo delle donne.

Il secondo caso riguarda Maria Lucia C. (B. 512, F. 927)<sup>10</sup>. È questo un caso di «aborto continuato procurato» che causa la morte di Giuseppa D.G., consenziente alla pratica abortiva praticatale, di cui «si sapeva che, per quanto nubile, aveva già avuto un figlio, poi deceduto, e che facilmente concedeva i suoi favori».

In merito al caso, la Procura di Avellino chiede informazioni alle autorità di pubblica sicurezza: il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di S. Angelo dei Lombardi (AV), competente sul territorio, e il relativo Questore.

Il primo di questi, il giorno 21 aprile 1951, riferisce che la condannata è «coniugata ed ha tre figli minorenni». Di professione «casalinga», ella «non possiede beni di fortuna». Colpisce, in particolare, l'ampiezza della descrizione della *condotta morale*.

Pessima condotta morale, in quanto ha a suo carico, oltre a quelli citati nel contesto del presente modulo, altri precedenti penali. È donna di facili costumi e notoriamente conosciuta come fattucchiera ed empirica [sic] ostetrica, attività quest'ultima che ha svolto in Andretta e nei paesi limitrofi sin dal 1934. Dava volentieri asilo a donne di malaffare nella propria casa, mercé compenso in danaro e generi alimentari. Il marito S. Francesco trovandosi detenuto nelle carceri giudiziarie di S. Angelo dei Lombardi dovendo scontare circa 5 anni di reclusione per reati contro il patrimonio.

A questo si aggiunge che «non ha due figlie, bensì tre, tutte ricoverate in istituti di beneficenza: la prima di anni 12 a Bagnoli a Napoli, le altre due di 10 e 9 anni a S. Angelo dei Lombardi. Tale ricovero avvenne pochi mesi dopo l'arresto della C.». Non di minore peso l'opinione circa l'impressione

---

<sup>9</sup> Y. Yaria, S. Barbaglia, *Il libro del mistero*, Rizzoli, Milano, 1983, p. 82.

<sup>10</sup> Nel fascicolo non c'è però lo "Specchietto".

che l'atto di clemenza potrebbe produrre nell'opinione pubblica: «Un eventuale atto di clemenza produrrebbe cattiva impressione in pubblico, ove sono ben ricordati i gravi delitti commessi dalla C., la quale, unitamente al marito, costituivano un'oppressione per A.». Concludendo che «la parte lesa, cioè la sorella della giovane da lei uccisa per procurarle l'aborto, non è stata risarcita di alcun danno ed espressamente interpellata, ha risposto che non intende concederle il suo perdono».

Non diversamente si legge nel prospetto offerto dal Questore una settimana dopo, il giorno 27 aprile 1951. Anch'egli riporta che la condotta morale è pessima «in quanto ha a suo carico, oltre quelli di cui all'oggetto, altri precedenti penali. È donna di facili costumi, notoriamente conosciuta come fattucchiera». Per quanto riguarda le figlie minori, sono «tutte ricoverate in Istituti di beneficenza, la prima di anni 12, a Bagnoli di Napoli, le altre due di anni 10-9 a S. Angelo dei Lombardi. La C. – prosegue il Questore – non fu mai di buon esempio alle figlie, le quali vennero subito ricoverate dopo l'arresto della madre».

Nel prosieguo si ribadiscono i motivi contrari alla concessione della grazia. Ove fosse concessa, «si produrrebbe in pubblico cattiva impressione, in quanto son ben ricordati i misfatti della stessa, la quale, unitamente a suo marito, costituivano quasi un incubo per le persone di sana moralità». A completare il quadro, «la parte lesa, cioè la sorella della giovane uccisa dalla C., nell'atto di procurarle l'aborto, non è stata risarcita di alcun danno. Interpellata, ha dichiarato che non intende concedere alcun perdono».

In questa documentazione procedurale emerge il ritratto di una donna rappresentata con toni certamente negativi in cui l'elemento della *fattucchieria* emerge come aspetto secondario, ma coerente con l'identità di una persona di scarsa moralità e capace di impressionare negativamente, con le sue condotte, l'opinione pubblica.

Nel fascicolo si trovano altri elementi interessanti ricavabili dalla copia di sentenza del 1 dicembre 1950. In essa l'imputata è definita «megera» e ricorre il riferimento al fatto che fosse «ritenuta anche fattucchiera» nel contesto di una rappresentazione che la ritrae come soggetto anche pericoloso in unione di un marito «pregiudicato della peggiore risma». Dalla testimonianza di Angelina D.G., parente della deceduta, emerge un ulteriore fatto che ricollega la vicenda all'impiego di pratiche magiche:

narrò che 10, 15 giorni prima della morte della D.G. [Giuseppina] si erano recate in casa sua la D.G. Giuseppina e la C. e dicendo di dovere andare al piano superiore perché quest'ultima doveva fare la fattura alla prima per il fidanzato [...]. Ivi si trattennero lì 10 minuti e poi discesero. Alla sera,

quando si recò a dormire al piano superiore notò che il letto era in parte disfatto ed un cuscino non era al suo posto.

Nella sentenza si specifica poi meglio questo fatto riportando che Angelina in serata «alla stanza superiore trovò che un cuscino del letto era stato spostato e messo in mezzo al letto stesso, il quale era in parte ammaccato, per cui ritenne che qualcuno vi si fosse disteso sopra».

Ancora, la reticenza iniziale di Angelina si giustificava col fatto che «ebbe timore che la C., donna scaltra e vendicativa (era ritenuta fattucchiera) potesse dare del male a lei ed ai suoi figli, e si decise a parlare soltanto dopo l'arresto di lei». Inoltre, sempre con riferimento alla C., si rileva che «non fu possibile interrogare detta teste ripetutamente in modo a farla cadere in contraddizioni perché soggetto nervoso e sovente viene colta da convulsioni».

Il caso è interessante, anche se, come si evince dalle carte, l'elemento magico tradizionale non emerge pienamente né sembra acquisire una particolare rilevanza nel dibattito. Tuttavia, esso è ancora una volta ben presente e, come detto, rinvia direttamente a una più risalente tradizione che lega le figure delle levatrici e ostetriche tradizionali a donne dotate di poteri magici.

Su questo tema si è in anni recenti soffermato in un libro affascinante Maurizio Bettini<sup>11</sup>. Lo studioso, che indaga il tema con particolare riferimento alle culture classiche greca e latina, ma in una prospettiva squisitamente antropologica, osserva come su questo argomento

il pregiudizio etnocentrico si presenta simile a quello che a volte impedisce ai medici occidentali di comprendere il valore delle *birth attendants* nelle culture tradizionali, e contro cui varie ricerche nel campo della medicina sociale hanno recentemente cercato di reagire. Questo atteggiamento potrebbe spingerci a considerare le antiche *maïai* e *obstetrices* quali semplici “donne di mezza età o anziane, analfabete per mancanza di un'educazione regolare, che praticano l'ostetricia come occupazione part-time”. Donne che hanno scelto questa attività per “motivi di tradizione familiare, vocazione soprannaturale, esperienza onirica...”, insomma delle levatrici non professionali, simili a quelle che ancora si incontrano in tanti paesi diversi da quelli occidentali. Personaggi che possono essere spesso rispettati, persino temuti, non solo per le proprie capacità tecniche ma anche per il possesso di poteri esoterici<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> M. Bettini, *Nascere. Storie di donne...*, cit.

<sup>12</sup> M. Bettini, *Nascere. Storie di donne...*, cit.

Rispetto a tale impostazione, a parere dello studioso, occorre invece descrivere le modalità con cui la stregoneria si mischi esplicitamente con le pratiche segrete delle donne andando a costituire una figura paradigmatica di lunga durata. Occorre infatti

dire che questa doppia immagine della levatrice, donna che porta salvezza alla madre o furia malefica che distrugge la vita del bambino, corrisponde abbastanza bene a quella che abbiamo già evidenziato sopra a proposito delle levatrici antiche, sia umane che divine: fin dal Mondo Antico, infatti, la rappresentazione che della levatrice ci viene data suscita l'immagine di una figura duplice, ambigua, soggetta a scivolare nel mondo della magia ovvero a restare entro i limiti del comportamento lecito. Questo semplice fatto mostra quanto sia improprio sostenere che il legame fra magia e levatrici inizi solo con l'epoca moderna. Certi modelli culturali sono molto più antichi e radicati di quanto una considerazione storica limitata potrebbe far credere. Il momento della nascita, proprio per il suo carattere di esperienza estrema, dolorosa, a rischio di morte, evoca superstizioni e terrori di ogni genere: allo stesso modo in cui il misterioso mondo della partoriente, precluso agli uomini e lasciato alla cura delle donne per le donne, suscita nei maschi sospetti e paure. Ecco allora che in una cultura, la quale conosce la magia come orizzonte possibile per le esperienze di vita, la donna che opera nel mondo della partoriente può assumere facilmente i contorni della maga<sup>13</sup>.

La questione è stata perfettamente inquadrata da Alessandra Gizzi, per il periodo storico di nostro interesse, in uno studio dedicato appunto alle “segrete manovre delle donne” in cui ha messo in luce gli investimenti politici e simbolici, culturali e materiali promossi dal regime fascista nell'avviare un disciplinamento della professione di ostetrica nel segno di una modernizzazione che tendeva a limitare e, sempre più, a emarginare le pratiche tradizionali legate alla gestazione e al parto<sup>14</sup>. Il regime non fece altro che avviare un processo che sarebbe continuato senza interruzioni con il successivo ordinamento democratico e che va inquadrato, più propriamente, all'interno dell'affermazione del paradigma biomedico in Occidente. Nella contrapposizione drastica tra «nuove ostetriche», depositarie di preparazione scientifica, e «vecchie megere» ma anche «libere esercenti»<sup>15</sup>, il regime agiva esattamente secondo principi in base ai quali avrebbe agito un governo democratico. La questione di una normalizzazione delle pratiche medi-

---

<sup>13</sup> M. Bettini, *Nascere. Storie di donne...*, cit.

<sup>14</sup> A. Gizzi, *Le segrete manovre delle donne. Levatrici in Italia dall'Unità al Fascismo*, Bink, Roma, 2006. Vedi anche in prospettiva storica più estesa C. Pancino, *Il bambino e l'acqua sporca. Storia dell'assistenza al parto dalle mammane alle ostetriche (secoli XVI-XX)*, FrancoAngeli, Milano 1984.

<sup>15</sup> A. Gizzi, *Le segrete manovre...*, cit., p. 51

che riguardava in questo caso aspetti culturali specificamente femminili, arrivando con il Fascismo fino alla condanna al confino per coloro che persistevano in pratiche divenute ormai illecite.

Tutta la vicenda non è altro che un paragrafo del più generale processo di razionalizzazione strumentale e tecnica dell'ambito medico promosso nella civiltà occidentale. Tale razionalizzazione non concerneva soltanto la statuizione positiva e normativamente vincolante di conoscenze e attività stabilite scientificamente, impartite e diffuse in modo ufficiale in percorsi formativi abilitanti alla professione, ma anche la definizione di nuovi quadri di professionalizzazione. Il caso in esame è parte di un processo più generale con il quale in definitiva si realizza l'affermazione dello Stato moderno e dei suoi apparati nei termini che oggi appaiono come "naturali": si partorisce in ospedale e, sovente, mediante induzione tecnoscientificamente mediata del parto, all'interno di reparti governati da medici-chirurghi – generalmente uomini – in cui lo spazio d'azione delle ostetriche – in prevalente se non assoluta maggioranza donne – a favore di parti "naturali" è sempre più ridotto e marginale. Ma non vi dubbio, come anche stiamo vedendo in questi documenti, che non poteva bastare e non fu sufficiente una mera attività regolamentatoria per eliminare con un colpo di spugna pratiche e saperi vigenti da millenni riguardanti direttamente il corpo e la psiche delle donne.

In tal senso, riprendendo Bettini, possiamo osservare che

Parlando di scienza femminile, colpisce anzi il fatto che nella cultura europea successiva l'equazione fra la strega e la levatrice derivi in buona parte dal fatto che la levatrice era depositaria di una sua scienza particolare, e che questa scienza poteva facilmente essere rovesciata in conoscenza stregonesca. Anche questo tipo di legame fra la strega e la levatrice, insomma, quello stabilito attraverso il possesso di una scienza temuta e in genere ignota agli uomini, è di quelli di lunga durata<sup>16</sup>.

Una *scienza femminile* che aveva ancora un chiaro significato politico quale espressione di *forme di vita sociali* al cui interno le donne potevano muoversi, certo anche a rischio della vita, per rispondere a quelle istanze materiali e culturali, affettive e simboliche che nessuno Stato e nessun ordinamento giuridico poteva riconoscere<sup>17</sup>. E alla luce di queste condizioni

---

<sup>16</sup> M. Bettini, *Nascere. Storie di donne...*, cit.

<sup>17</sup> Nella prospettiva storica sino all'età moderna, cfr. E. Berriot-Salvatore, "Il discorso della medicina e della scienza", in G. Duby, M. Perrot (a cura di), *Storia delle donne in Occidente. Dal Rinascimento all'età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1991, pp. 352-395.

va considerata la concezione stessa di aborto per quelle donne in quel preciso contesto storico e culturale.

Con gli occhi di oggi può apparire inadeguato – per qualcuno persino aberrante – servirsi di assistenza o cura, parlando di aborto. Eppure la frequenza degli aborti spontanei, dovuti a sforzi eccessivi o alle condizioni di lavoro, e l'inevitabilità del ricorso all'interruzione di gravidanza in assenza di altri metodi di controllo della fertilità, permettevano alle donne dell'epoca una sostanziale mancanza di senso di colpa, testimoniata dal linguaggio. Le espressioni come “pulita” o “sbrogliata” che si ritrovano nei verbali di polizia o nelle testimonianze rimandano soprattutto al senso di una liberazione o al ripristino di una situazione di normalità fisiologica, come “tirar giù il sangue fermo”<sup>18</sup>.

Da questo punto di vista, Gizzi rileva il ruolo di “mediatrici sociali” assolto dalle levatrici negli anni della difficile transizione da forme di attività libere e tradizionali, fondate su pratiche e ruoli millenari, e le nuove esigenze della modernità avanzante già con il Fascismo. Ma alcuni motivi simbolici erano connessi a prospettive storico-culturali più generali che Bettini ricorda con precisione come il fatto «che la levatrice sia tanto colei che fa nascere i bambini quanto colei che procura gli aborti, naturalmente, è un tratto di carattere trans-culturale che pertiene stabilmente alle funzioni della levatrice». O ancora, «un analogo discorso vale per la possibilità di procurare aborti: la levatrice, lo sappiamo, è tanto colei che fa nascere i bambini quanto colei che ne procura la perdita»<sup>19</sup>.

Si recuperano così proprio qui motivi attestati in molte tradizioni culturali e nel folklore e di cui le carte d'archivio offrono, sebbene nella prospettiva opaca e grigia dei linguaggi burocratici e giuridici, riflessi interessanti e significativi<sup>20</sup>.

#### 4. I casi di studio: pericolose fattucchiere o malate di mente?

Gli altri due casi considerati conducono in territori vicini, ma non coincidenti con quelli delle levatrici considerati sinora.

---

<sup>18</sup> A. Gizzi, *Le segrete manovre...*, cit., p. 65.

<sup>19</sup> M. Bettini, *Nascere. Storie di donne...*, cit.

<sup>20</sup> Si vedano, ad esempio, per gli studi italiani, G. Cocchiara, “Come si nasce. Le Vergini-Madri nella novellistica popolare e nella storia delle religioni”, in *Il paese di Cuccagna e altri studi di folklore*, Boringhieri, Torino, 1965, pp. 13-53; e “Sopravvivenze delle credenze primitive sulla maternità nelle tradizioni popolari”, in *Preistoria e folklore*, Sellerio, Palermo, 1978, pp. 34-40.

Con il primo caso della “fattucchiera” Teresa M. uccisa a colpi di scure da Silvia B. si entra, ora, in un orizzonte socio-culturale nel quale l’orrore si confonde con pregiudizi e credenze di origini remote. Questa la “esposizione succinta del fatto” riportata nello “Specchietto per revoca misura di sicurezza”:

La B. il 2/12/1946 in frazione Rival di Salabertano, in stato di seminfermità mentale, colpiva ripetutamente al capo, con una scure, M. Teresa ved. Bertoldo mentre si trovava in cima alla scala di casa sua, facendola ruzzolare in fondo alla scala stessa, ove decedette per le lesioni riportate e per frattura del cranio. Poscia in concorso col marito, S. Eugenio ed il figlio, S. Emilio, nascondevano il cadavere dell’uccisa in un bosco poco lontano da casa loro (B. 555, F. 1001).

Condannata alla pena di «anni 9, mesi 6 di reclusione, interdizione dai p.u. e legale durante la pena, assegnata a casa di cura», beneficiaria di una misura di indulto con riduzione di 3 anni della pena, la richiesta di grazia venne presentata più volte dalla condannata, dal figlio Emilio e dal marito Eugenio, per chiedere una revoca anticipata della misura di sicurezza detentiva, senza però mai trovare accoglimento. Nelle parole del figlio, la madre è descritta come «amante della famiglia, non badava a sacrifici, onesta e indefessa lavoratrice, spese tutta la sua vita per il bene nostro e ritornando alla libertà ne farà certamente tesoro».

Pareri positivi erano espressi anche dal Sindaco del Comune di Salabertano (TO) «per sua personale conoscenza» e da altre autorità interpellate, fra cui il Parroco del paese: tutti affermano che la B. non aveva mai dato segni di squilibrio mentale.

Come si legge in tutto il fascicolo, così si esprime anche la nota della Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino, il 29 luglio 1954, in merito alle nuove istanze per la revoca della misure di sicurezza:

Il fatto è una manifestazione paurosa di pregiudizio primordiali e di credenze ataviche, che la vita fra i silenzi delle alte montagne ha ribaditi in modo tale da assumere sostanza di “misticismo diabolico” secondo l’espressione della sentenza di condanna.

Due figli curati dalla fattucchiera e morti; il terzo, non curato dalla fattucchiera s’ammala, e la B. uccide la medicastra convinta ormai che sia l’influsso malefico di lei a condannare a morte la terza creatura, che per fortuna invece guarisce.

«Episodio pietosissimo», aggiunge il Procuratore generale,



ma tale da indurre a prudenza nel rimettere in circolazione anzitempo donna consimile che, fisicamente defedata com'è oggi, e quindi meno resistente a simili subiettivi impulsi di superstizione, potrebbe domani dar luogo a nuovi episodi di sangue.

Già l'anno prima, il 9 ottobre 1953, dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino si trasmetteva una istanza di grazia del figlio della condannata osservando che «il caso è pietosissimo trattandosi di una montanara incolta e primitiva che aveva affidato ad una vecchia fattucchiera due suoi figliuoli ammalati, i quali ne morirono. Visto poi che un terzo figliuolo, ammalato pure lui, non guariva anzi peggiorava, venuta a diverbio con la fattucchiera la uccise con dieci colpi di accetta».

Ma «quale fu il movente della sua tragica azione?». Si legge nella copia della sentenza di condanna della Corte di Assise di Torino:

Esso balza evidente dai precedenti rapporti intercorsi fra l'imputata e la vittima.

Questa, dedita alle pratiche di medicastra fattucchiera aveva curato due figli della B.; venuti a morte, la B. stessa ed un altro figlio, tutt'ora vivente, senza aver raggiunto benefici tangibili effetti della sua opera non disinteressata. Di qui evidentemente era sorto un sordo rancore della imputata verso la M., aumentata forse da questioni di interesse, in quanto quella forniva a questa le erbe di montagna necessarie, per la sua abusiva e ciarlatanesca professione, i rancori che erano esplosi nella tragica sera del fatto e si era estrinsecata in una aspro diverbio, testimoniato dalle deposizioni del C. Mario, e dal S. Emilio (inutile eccepire che il primo non abbia potuto percepire il diverbio se fu presentato dal secondo). Onde le violenze della B.; alle cui decisione delittuosa non fu forse estranea la convinzione che la medicastra avesse con le sue male arti ravvisata a danno dei suoi figli ed in danno suo le influenze malefiche del diavolo.

Dal punto di vista della Corte, però, le credenze relative a capacità malefiche della M. vanno ricondotte a categorie nosologiche psichiatriche.

Esaltando fino all'assurdo tale convinzione di un potere occulto del diavolo e delle sue efficienze determinate al delitto; la difesa ha sostenuto che la B., uccidendo la M., abbia agito in stato di totale infermità di mente, in contrasto con la tesi del P.M., che abbia invece ucciso con piena capacità di intendere e di volere.

La Corte di fronte alle opposte conclusioni crede di attenersi alla via di mezzo, a quella cioè indicata dal perito psichiatrico, il quale nel suo responso affermò che la giudicabile deve considerarsi semi inferma di mente a senso dell'art. 89 C.P. in quanto compì il delitto in uno stato di turbamento psichico determinato da influenza derivante da strani convincimenti intonati a un misticismo diabolico-spirito cause in lei di uno stato di infermità

temporanea interessante soprattutto la capacità di volere. Non si nasconde la Corte che il Giudizio del perito, intonato ad una eccessiva benevolenza verso la imputata favorita anche dalle informazioni avute dalle suore-madre delle carceri propensa a vedere nella B. una squilibrata, ma non mai una pazza o una alienata (vedi depos. al dibattimento) possa prestare qualche lato alle critiche sollevate contro lo stesso dal Proc. generale, il quale osservò che in sostanza l'esperto non aveva ritrovato nella donna elementi oggettivi a precisi – né dal lato somatico né da quello mentale – per classificarla come ammalata di una delle tante infermità prese in considerazione della psichiatria.

Disse bensì che essa aveva presentato qualche indizio di una sindrome depressiva ed un accenno di delirio, sintomi se che da principio esso aveva considerato per una eventuale conclusione di totale infermità di mente la decisero, dopo maturo esame, a concludere, come confermò all'udienza tra una tale infermità mentale.

Come si vede, la sfera folklorica e popolare di credenze e rappresentazioni soprannaturali, intese come sfondo e contesto culturale e simbolico dell'agire dell'imputata, sarebbero nel dibattimento ricondotte a più controllabili e razionali orizzonti di diagnosi psichiatrica. Decadrebbe l'elemento socio-culturale di matrice collettiva per fare spazio al fattore psicopatologico individuale. Si tratta di una questione molto complessa sul piano di una considerazione generale nella quale, retrospettivamente, è opportuno far giocare tutta una serie di conoscenze che maturavano e sarebbero maturate proprio negli anni dei casi qui considerati e sempre più successivamente<sup>21</sup>. Le risultanze processuali attestano un problema di non facile soluzione sin nella sua impostazione valutativa fra il contesto socio-culturale e la diagnosi personale dell'imputata.

Infatti, questa curvatura nell'impostazione del processo non sembra offrire maggiori certezze sul piano probatorio e quindi decisionale, e ciò emerge proprio in sentenza. Non a caso, è esattamente sull'infermità mentale o meno della B. che si snoderà l'attribuzione di responsabilità piena alla omicida. Emerge, dalle carte, un dibattito contraddittorio nel quale la credenza nel demonio si contestualizza nel quadro socio-culturale e materiale contadino come assolutamente appropriato e coerente, mentre però ta-

---

<sup>21</sup> Certamente impossibile anche solo una rassegna bibliografica adeguata al problema. Valga qui ricordare le classiche impostazioni, quasi coeve ai casi qui studiati, offerte dalla etnopsichiatria di G. Devereux, *Saggi di etnopsichiatria generale*, Armando, Roma, 1978; il modo in cui ancora E. de Martino e la sua équipe, che includeva G. Jervis e L. Jervis-Comba, affrontava la questione nel caso delle donne "morse dalla taranta" in *La terra del rimorso. Contributo a una storia religiosa del Sud*, il Saggiatore, Milano, 1961.

le elemento si manifesta come espressione di una patologia psichiatrica in un contesto culturale opposto al primo, cioè quello borghese e colto.

Osserva il Collegio che il timore e la persuasione della B. di essere posseduta dal demonio manifestata fortemente anche prima del delitto, se a quanto pare, era ricorso alla benedizione di padre Salesiano di Ouba, ma accampata solo timidamente nel secondo interrogatorio subito, dopo lo omicidio, da parte del Mar.Ilo Carab. e decisamente protestata, con sospetta intenzione mistificatoria, in numerosissime scritti dopo le visite fattele dal perito psichiatrico, non debba essere considerata in una persona ignorante, vissuta sempre segregata dal mondo fra i monti solitari, come un'idea fissa ed ossessionante, indice di un reale turbamento psichico, anziché solo una manifestazione di una mentalità rozza di ignoranti, la quale dava corpo a realtà a pregiudizio radicale comunicalmente nel volgo. La stessa concezione religiosa, dell'esistenza di una forza malefica in contrasto con quella benefica della divinità, può aver favorito nella B. le persuasioni di essere dominata dal demonio o di un intervento del demonio nella morte dei suoi figli (quale per una ammissione, non aveva mai attribuito all'opera della M.), come cosa, diremo così quasi naturale per la sua personalità di peccatrice, sia pure per il suo abbandono ad un fiducia verso la fattucchiera.

Onde si deve ammettere che tale sua convinzione, che in una persona istruita ed evoluta potrebbe essere espressione di un'idea delirante ed ossessiva, capace di determinare abnormemente le sue azioni in determinate circostanze, sia da considerarsi quasi normale in lei e non indice di una incipiente tanto meno radicale infermità mentale (cons. Oswald Bumke – Trattati di psichiatria I pag. 199).

E quindi, alla fine, la Corte si esprimerà per una colpevolezza completa e «l'esclusione assoluta di un'infermità di mente totale da scriminarla a senso dell'art. 88 C.P.» in ragione degli atti successivi al delitto fra cui l'occultamento del cadavere in correità con il figlio e il marito, le dichiarazioni fornite ai Carabinieri e la dinamica stessa dell'omicidio efferato.

Né è da trascurarsi la sua destrezza nel gabellare come solo un flusso diabolico quel rimorso che sentiva per l'azione volontariamente compiuta e della quale percepiva tutta la sua responsabilità, pur valutando come possibile che nella sua ignoranza credesse di aver ceduto alla forza demoniaca sia difetto di fede nella divinità.

Ancora si ritorna dopo nel dispositivo di sentenza sulla «vendetta contro la M. per quegli attriti sorti per la credula inefficacia delle cure prestate e l'assurda loro, forse, creduta, potenza diabolica e forse anche per ragioni economiche».

La B. espia la pena della reclusione il 6 giugno 1953 a seguito della concessione dell'indulto, ma poi deve essere condotta per concluderla al manicomio giudiziario di Aversa. Il direttore alienista Giovanni Amati il 25 giugno 1954 si dichiara favorevole a liberarla, ma non si capisce dalle carte quale sia la conclusione della vicenda.

Il caso di Silvia B. in cui l'assassinata "fattucchiera" risulta un mero personaggio di sfondo rispetto all'omicida trova eco in un'altra storia dove però il quadro si amplia alla dimensione di un ritratto di vicinato in ambito contadino (B. 605., F. 1662). Questa l'esposizione in sintesi dei fatti:

La F. in concorso coi figli Vittorio e Clarice convinti tutti che cagione dei mali e dei lutti, che da qualche tempo affliggevano la loro famiglia, fosse tale P. Giuseppina, spinti alla esasperazione per la avvenuta morte del loro congiunto L. Guglielmo, si portarono armati nella casa della P. per ucciderla, ma non avendola trovata, si scagliarono contro il di lei marito G. Gino colpendolo ripetutamente con coltelli e con la roncola riducendolo in fin di vita. Il G. soccombette poche ore dopo il fatto.

Fascicolo interessantissimo, relativo a un omicidio contro una "fattucchiera" che avrebbe gettato il malocchio sulla famiglia della rea, sotto richiesta di un loro vicino di fondo per questioni relative a diritti di servitù e passaggio. La sentenza è molto dettagliata e riporta tutti gli elementi d'interesse relativi alla superstizione a movente dei fatti – dettagli affascinanti e macabri assieme, il marito della condannata giunge addirittura al suicidio, cosa che invero ne scatena l'azione omicida. I due figli, Vittorio e Clarice, saranno condannati ad anni 14 e 7, senza premeditazione e con vizio parziale di mente. La principale imputata, invece, non sarà considerata perseguibile per vizio totale di mente ed internata quindi in manicomio: l'istanza di grazia riguarda la revoca di tale misura di sicurezza. La grazia sembrerebbe alla fine non concessa, ma il frontespizio del fascicolo è alquanto caotico nelle notazioni manoscritte che attestano l'iter procedurale nel tempo. I giudizi della Direzione dell'Istituto di detenzione sono all'inizio negativi, poi aprono a un parere favorevole alla revoca della misura.

Dalla Sentenza emessa dalla Corte di Assise di Bologna si può ricostruire la miserabile ed efferata vicenda di rapporti materiali intersecati con credenze condivise su poteri soprannaturali e forze malvagie agite nel tessuto della vita quotidiana.

A Tiola di Castello di Serravalle si erano creati dissapori tra due famiglie, quella di Guglielmo L. e quella di Clelia T., in ragione del passaggio di quest'ultima sul fondo del quale i L. erano mezzadri. Pur avendo impedito alla T. il passaggio, essi ritennero che questa si era "rivolta a tale P. Giusep-

pina, moglie di G. Gino, perché essa valendosi di certi suoi pretesi influssi malefici cagionasse danni ad essi L. medesimi.

Così, tutto ciò che avvenne in casa L., dopo quei fatti dai più banali incidenti ai fatti più gravi e luttuosi, fu dai L. attribuito all'opera malefica della P.; a colpe di costei furono, infatti, addebitati i guasti della macchina da cucire, l'inconscio fermarsi della sveglia, la moria delle galline, la scomparsa del latte dalle mucche, il non volere i vitelli poppare, certi dolori misteriosi del L. Vittorio, le rotture del fidanzamento e certi affannosi malesseri della L. Clarice, e poi anche la disperazione e la morte in guerra di altri due figli del L. Guglielmo, Renato e Giovanni.

I L. fermi in questa loro convinzione, che tutti i loro mali, provenissero dalla P. Giuseppina, si rivolsero a chiromanti, tra cui certo M. Pietro di Luminasio di Marzabotto, che aveva fama di mago. Costui confermò che sui L. imperava il malocchio di persona che possedeva il "libro del comando", ed allora i L. decisero di affrontare la situazione per indurre la P. a desistere del suo maleficio nei loro confronti.

Secondo la loro superstizione il primo mezzo da tentare era quello di provocare l'entrata in casa loro della P., poiché, ritenevano, "che se si riesce a far venire in essa la strega che opera il maleficio, questo cessa d'incanto".

Entrata la P. in casa, viene affrontata dai L., ma essa si professa innocente e finisce lì. I L. ritornano da M. e questo li avverte che "se non volevano morire tutti essi dovevano invece liberarsi di lei".

Essi vanno quindi in casa della P. e la minacciano con armi da taglio. La questione finì lì, ma a seguito di una notte tormentata dai pensieri, il giorno dopo, quando era "pronta la polenta per la colazione", Guglielmo L. fu trovato impiccato a una trave del fienile. "Questo fatto fu la causa ultima che determinò la tragedia".

La F. incitò i figli Vittorio e Clarice a seguirla armi alla mano per fare giustizia. Mentre la P. si era recata dal vicino Giuseppe V. per esporgli gli ultimi avvenimenti e desiderio ad andare dai Carabinieri, la F. e i figli entrarono in casa sua e si accanirono sul marito Gino G. colpendolo ripetutamente al capo, alle braccia e alle mani e fu lasciato morente.

C'è in questa vicenda dolorosa e tragica tutta la potenza di una realtà sociale miserabile, difficile da districare attraverso carte in definitiva povere di elementi in ragione del loro carattere sintetico e dispositivo. E tuttavia, chiaro emerge il motivo socio-culturale di un orizzonte condiviso di credenze in forze occulte, in persone capaci di evocare tali forze o di contrastarle efficacemente e azioni che possano interrompere o porre fine alla catena di disgrazie ritenute artatamente provocate. Il delitto efferato pone certamente in luce il ruolo preminente delle donne nella dinamica innescata: sono infatti i mariti a morire, l'uno per suicidio e l'altro assassinato. Emergono, sullo sfondo delle rappresentazioni giudiziarie, immagini di donne capaci di convogliare forze emozionali profonde al punto di coinvolgere altre persone, a partire dai figli nel caso della condannata, fino ad altre per-

sone in cerchie vicine e più distanti. Si può riconoscere, in queste rappresentazioni, il senso culturale di forme di vita permeate da credenze e tradizioni ancora molto forti in quegli anni al punto di poter decidere o comunque influire tragicamente sul destino di più persone.

Da notare peraltro il fatto che, in assenza di prove, veniva assolto con formula piena il M. Pietro «dedito pure ai sortilegi» che era stato chiamato in causa dai L. per arginare e contrastare le arti malefiche della P. Difficile qui poter capire meglio in assenza delle carte processuali, ma certo questa figura è perfettamente coerente con il quadro sociale e culturale rilevabile, sebbene ne rimanga alla fine del tutto escluso sul piano giudiziario.

Il fascicolo presenta, invece, anche documenti relativi ai figli correi della condannata che contribuiscono a una più chiara definizione del quadro familiare, sociale e culturale. Vi si trova quindi il figlio Vittorio condannato a

anni 14 di reclusione ed anni 3 di casa di cura per omicidio volontario in danno di certo G. Gino perpetrato non già per un cieco istinto di violenza o di brutale malvagità, ma per un senso putativo di difesa da pretese stregonerie dalle quali si sarebbe sentito tragicamente perseguitato, come è facile apprendere dalla stessa sentenza e dall'incarto processuale (Istanza di grazia dell'avv. Scipione G. per Vittorio L., 9 gennaio 1953).

Dal punto di vista del dibattimento, però, la dimensione culturale più ampia in cui molti dei protagonisti di questo caso sembrano partecipare è riconducibile alla sfera patologica individuale. La perizia stabilisce che la F. «è affetta da paranoia originaria persecutoria» tradita proprio nel dibattimento dalla convinzione della sua «attività di strega». Riconosciuto quindi il «vizio grave di mente», se ne dispone il «ricovero in un manicomio giudiziario».

È, invece, pacifica risultanza che nessuna anormalità distingueva i coniugi P. Giuseppina e G. Gino; essi erano ben visti dalla popolazione e dediti al lavoro; la P. è stata riconosciuta di ottimi costumi, religiosa e non dedita a pratiche di sortilegio.

In conseguenza, deve dichiararsi non doversi procedere contro la F. per vizio totale di mente, ma disporsi però per il suo ricovero in un manicomio giudiziario.

Come quello della “fattucchiera” Teresa M. uccisa da Silvia B. prima discussa, anche questo caso mostra bene come le questioni evocate rispetto a un piano di pratiche e di saperi, di conoscenze e di attività connesse a orizzonti culturali di tipo tradizionale magico-rituale non sempre agissero allo stesso modo tanto nel contesto sociale in cui avveniva il reato quanto

nel dibattito processuale. In particolare per quest'ultimo, che non è possibile ricostruire nel suo svolgimento, ma solo recepire nel dispositivo conclusivo che offre un riassunto di quanto dibattuto e delle risultanze processuali, si registra sovente la comunicazione sul piano epistemico di considerazioni che oscillano tra una comprensione, in senso lato sociologicamente e antropologicamente orientata, dei contesti culturali e una loro definizione, centrata sulla persona, in termini di nosologia psicopatologica. Di fatto tali documenti danno una perfetta rappresentazione sia di un processo di progressiva *traduzione razionalizzata* delle forme della "crisi della presenza", come le definiva de Martino, nel linguaggio medico-psichiatrico, sia però di una persistenza duratura di forme socio-culturali risalenti variamente riaffioranti nel tempo e nello spazio, forse mai definitivamente superate dai quadri tecnoscientifici e strumentali sempre più imperanti nell'Italia che da quegli anni in poi si avviava verso la modernizzazione industriale e culturale, la società dei consumi e dello spettacolo.

#### 4. Conclusioni

La considerazione dei casi presentati ha offerto un quadro complesso e dalle molteplici sfaccettature, ma in linea di massima coerente rispetto a quanto si sosteneva all'inizio. Sebbene si tratti di casi percentualmente minimi, pure essi attestano, per le vie di procedimenti giudiziari, il permanere di concezioni irrazionali all'interno del tessuto socio-culturale del Paese. E non potrebbe essere altrimenti: proprio questo "ritardo" o questa "arretratezza", come veniva considerata nella prospettiva dell'avanzare trionfale del progresso, era l'oggetto di attenzioni e di studi di notevoli figure intellettuali del Paese come anche avveniva all'estero negli altri contesti nazionali.

Indubbiamente l'elemento di maggiore interesse è l'aver individuato una connessione, che si sbaglierebbe a limitare a epoche remote o a società extraoccidentali, tra le donne e la sfera magico-rituale proprio nell'ambito delle conoscenze e delle pratiche relative al parto e all'aborto, più in generale alla cura del corpo e dell'anima (o psiche) da parte di donne per altre donne. Qui risiede probabilmente una delle espressioni più profonde, intime e fondamentali di una solidarietà femminile interna al mondo delle donne sostanziata da linguaggi e gesti, da silenzi e vaticini, da cui gli uomini erano e dovevano essere esclusi. Questi mondi culturali inevitabilmente minacciati e infine sconfitti, unitamente alle condizioni materiali in cui trovavano coerente espressione, ritornano nelle carte di pratiche di grazia non concesse a estrema testimonianza, così, di un duplice processo di nega-

zione storica. Nessun perdono facile per donne latrici di saperi e pratiche esoteriche, nascoste, segrete, precipuamente femminili e nessuna tolleranza per forme di vita sociale e orizzonti culturali e simbolici lontani e contrari ai panorami tecnicizzati dell'industrializzazione, del consumismo e, quindi, della globalizzazione<sup>22</sup>. Questioni amplissime che, evidentemente, non costituiscono altro che lo sfondo di più prosaiche vicende criminali e giudiziarie che restano, però, come piccoli monumenti a dare testimonianza di processi storici complessi di cui il presente è erede in forme talvolta consapevoli, molto più spesso del tutto inconsapevolmente.

## Bibliografia di riferimento

- Berriot-Salvatore E. (1991), "Il discorso della medicina e della scienza", in G. Duby, M. Perrot (a cura di), *Storia delle donne in Occidente. Dal Rinascimento all'età moderna*, Roma-Bari, Laterza, pp. 352-395.
- Bettini M. (2018), *Nascere. Storie di donne, donnole, madri ed eroi*, Einaudi, Torino, eBook.
- Cirese A.M. (1973), *Cultura egemonica e culture subalterne. Rassegna degli studi sul mondo popolare tradizionale*, Palumbo, Palermo.
- Cocchiara G. (1965), "Come si nasce. Le Vergini-Madri nella novellistica popolare e nella storia delle religioni", in *Il paese di Cuccagna e altri studi di folklore*, Boringhieri, Torino, pp. 13-53.
- Cocchiara G. (1978), "Sopravvivenze delle credenze primitive sulla maternità nelle tradizioni popolari", in *Preistoria e folklore*, Sellerio, Palermo, pp. 34-40.
- De Martino E. (1961), *La terra del rimorso. Contributo a una storia religiosa del Sud*, il Saggiatore, Milano.
- De Martino E. (2002), *La fine del mondo. Contributo all'analisi delle apocalissi culturali*, a cura di C. Gallini e M. Massenzio, Einaudi, Torino.
- De Martino E. (2003), *Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo*, Bollati Boringhieri, Torino.
- Devereux G. (1978), *Saggi di etnopsichiatria generale*, Armando, Roma, 1978
- Dolci D. (1955), *Banditi a Partinico*, Laterza, Bari.
- Galeotti G. (2010), *Storia dell'aborto*, il Mulino, Bologna, 2010, eBook.
- Gizzi A. (2006), *Le segrete manovre delle donne. Levatrici in Italia dall'Unità al Fascismo*, Biblink, Roma, 2006.
- Illich I. (2013), *Genere. Per una critica storica dell'uguaglianza*, Neri Pozza, Vicenza.
- Levi C. (1963), *Cristo si è fermato a Eboli*, Einaudi, Torino.

---

<sup>22</sup> Uno studio generalmente poco citato e senza dubbio "controcorrente" rispetto alle interpretazioni prevalenti sul tema è quello di I. Illich, *Genere. Per una critica storica dell'uguaglianza*, Neri Pozza, Vicenza, 2013, che si segnala anche per una particolare concezione del concetto di "genere" stesso.



- Lombardi Satriani L.M. (1983), *Il silenzio, la memoria e lo sguardo*, Sellerio, Palermo.
- Pancino C. (1984), *Il bambino e l'acqua sporca. Storia dell'assistenza al parto dalle mammane alle ostetriche (secoli XVI-XX)*, Franco Angeli, Milano.
- Pasolini P.P. (1999), *Saggi sulla letteratura e sull'arte*, 2 voll., a cura di W. Siti e S. De Laude, Mondadori, Milano.
- Rossi-Doria M. (1982), *Scritti sul Mezzogiorno*, Einaudi, Torino.
- Rubin G. (1975), "The Traffic in Women: Notes on the 'Political Economy' of Sex", in R.R. Reyter (ed.), *Toward and Anthropology of Women*, Monthly Review Press, New York and London, pp. 157-210.
- Scotellaro R. (2022), *L'uva puttanella. Contadini del Sud*, Laterza, Roma-Bari.
- Yaria Y. , Barbaglia S. (1983), *Il libro del mistero*, Rizzoli, Milano.

## Bibliografia generale

- Adler F. (1975), *Sisters in Crime. The rise of the new female criminal*, McGraw-Hill, New York.
- Adler F., Simon R. (eds.) (1979), *Criminality of deviant women*, Houghton Mifflin, Boston, Mass.
- Agamben G. (1995), *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Einaudi, Torino.
- Altobelli D. (2019), *L'utile e il ragionevole. Saggio su Cesare Lombroso*, Mimesis, Milano, 2a ed.
- Altobelli D. (2020), *Lineamenti di una sociologia storica del carcere*, «Sociologia. Rivista Quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali», LIV, 1, pp. 149-157.
- Altobelli D., Tibursi F. (2023), “Parere contrario”. *Profili sociologici di donne richiedenti la grazia (1949-1955)*, «Sociologia del diritto», 2/2023, pp. 35-67, DOI: <https://doi.org/10.54103/1972-5760/21816>, open access.
- Agostini F., Monti F., Girotti S. (2011), *La percezione del ruolo materno in madri detenute*, «Rivista di Criminologia», *Vittimologia e Sicurezza*, 3.
- Algadi Z. (1957), *Infanticidio per causa d'onore*, «Belfagor», 12, 2 (31 marzo), pp. 210-212.
- Ambroset S. (1984), *Criminologia femminile: il controllo sociale*, Unicopli, Milano.
- Ambrosini G. (1992), “Grazia”, ad vocem in *Digesto delle Discipline Penali*, VI, UTET, Torino, pp. 44-47.
- Angelozzi, G., Casanova C., (2014), *Donne criminali. Il genere nella storia della giustizia*, Patron, Bologna.
- Antonelli C. (2007), *Innovazione tecnologica e sviluppo industriale nel secondo dopoguerra*, Laterza, Bari.
- Arru A., Caglioti D.L., Ramella F., a cura di, (2008), *Donne e uomini migranti. Storie e geografie tra breve e lunga distanza*, Donzelli, Roma.
- Bachofen J.J (1988), *Il Matriarcato*, Einaudi, Torino.
- Beccaria C. (2017), *Dei delitti e delle pene*, eBook, Castelvecchi, Roma.
- Bentham J. (2011), *Selected writings*, S.G. Engelmann (ed.), Yale University Press, New Haven, eBook.
- Bourdieu P. (1998), *Il dominio maschile*, Feltrinelli, Milano.
- Butler J. (2013), *Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell'identità*, Laterza, Bari.
- Bettini M. (2018), *Nascere. Storie di donne, donnole, madri ed eroi*, Einaudi, Torino.

- Bin R., Brunelli G., Pugiotto A., Veronesi P. (2006), *La grazia contesa. Titolarità ed esercizio del potere di clemenza individuale*, Giappichelli, Torino.
- Bowker G.C., Baker K., Millerand F., Ribes D. (2010), "Toward Information Infrastructure Studies: Ways of Knowing in a Networked Environment", in Hunsinger J., Klastrup L., Allen M. (a cura di), *International Handbook of Internet Research*, Springer, Dordrecht-Heidelberg-London-New York, pp. 97-118.
- Camerini G. (1992), "Grazia (profili penali e processuali)", ad vocem in *Digesto delle Discipline Penalistiche*, VI, UTET, Torino, pp. 47-53.
- Campelli E., Faccioli F., Giordano V., Pitch T. (1992), *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Feltrinelli, Milano.
- Canetti E. (1989), *Massa e potere*, Bompiani, Milano, ed. or. 1960.
- Cavina M. (2011), *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Laterza, Roma-Bari.
- Carbonnier J. (2012), *Sociologie juridique*, Presses Universitaires de France, Paris, 2004; trad. it. *Sociologia giuridica*, traduzione e introduzione di F. Cuculo, G. Gappichelli, Torino.
- Carucci P. (2003), *Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione*, Carocci, Roma.
- Cencetti G. (1939), *Il fondamento teorico della dottrina archivistica*, «Archivi», VI, pp. 7-13.
- Cesareo V. (1987), *Socializzazione e controllo sociale. Una critica alla concezione dell'uomo ultrasocializzato*, FrancoAngeli, Milano.
- Cesareo V. (2015), *La sfida delle migrazioni*, Vita e pensiero, Milano.
- Cherchi L. (2020), *La natura del potere di grazia e gli effetti della sentenza n. 200 del 2006 nella prassi presidenziale*, «Amministrazione in Cammino. Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione a cura del Centro di Ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet"» 20 maggio 2020, pp. 15-16.
- Chesney-Lind M. (1973), *Judicial enforcement of the female sex role: the family court and the female delinquent*, «Issues in Criminology», 8, 2, pp. 51-69.
- Chesney-Lind M. (1977), *Judicial paternalism and the female status offender. Training women to know their place*, «Crime and Delinquency», 23, pp. 121-130.
- Corbetta P. (2014), *Metodologia e tecniche di ricerca sociale*, 2a ed, il Mulino, Bologna.
- Cowie J., Cowie V., Slater E. (1968), *Delinquency in Girls*, Heinemann, London.
- D'Adda C. et al. (2004), *L'economia Italiana Dal Secondo Dopoguerra. Interpretazioni e Prospettive*, il Mulino, Bologna.
- Daigle L.E. (2018), *Victimology. The Essentials*, SAGE, Thousand Oaks, CA, 2nd ed.
- Daly K., Chesney-Lind M. (1988), *Feminism and criminology*, «Justice Quarterly», 5, pp. 497-538.
- De Martino E. (2002), *La fine del mondo. Contributo all'analisi delle apocalissi culturali*, a cura di C. Gallini e M. Massenzio, Einaudi, Torino.
- De Martino E. (2003), *Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo*, Bollati Boringhieri, Torino.
- Devereux G. (1978), *Saggi di etnopsichiatria generale*, Armando, Roma.

- Doerner W.G., Lab S.P. (2012), *Victimology*, Elsevier, Burlington, MA, 6th ed.
- Dolci D. (1955), *Banditi a Partinico*, Laterza, Bari.
- Duranti L. (1997), *The Archival Bond*, «Archives and Museum Informatics», 11, pp. 213-218, <https://doi.org/10.1023/A:1009025127463>.
- Elias N. (1939), *Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen*, 2 vols., Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1997; trad. it. *Il processo di civilizzazione*, il Mulino, Bologna, 1988.
- Emerson Dobash R., Dobash R.P. (1992), *Women, violence and social change*, Routledge, London-New York.
- Ehrlich, E. (1976), *I fondamenti della sociologia del diritto*, Giuffrè, Milano.
- Einaudi, L. (2007), *Le politiche per l'immigrazione in Italia dall'Unità a oggi*, Laterza, Roma-Bari.
- Fadda M.L. (2012), *Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico*, «Diritto penale contemporaneo», 20 settembre 2012, [Online] Consultabile all'indirizzo:<https://archiviopdc.dirittopenaleuomo.org/d/1717-differenza-di-genere-e-criminalita-alcuni-cenni-in-ordine-ad-un-approccio-storico-sociologico-e-cri> (data di accesso:13 settembre 2023).
- Farge A. (1989), *Le goût de l'archive*, Editions du Seuil, Paris.
- Ferraris M. (2005), *Dove sei? Ontologia del telefonino*, Bompiani, Milano.
- Ferraris M. (2009), *Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce*, Laterza, Roma-Bari.
- Ferri, E. (1928), *Principii di diritto criminale, Delinquente e delitto nella scienza, legislazione, giurisprudenza: in ordine al Codice Penale vigente, progetto 1921, progetto 1927*, UTET, Torino.
- Florian E. (1938), *Delinquente e reato. Il reato come unità psicologica incarnata nel delinquente*, «Il Foro Italiano», 63, IV: Monografie e varietà, pp.113/114-115/116.
- Foucault M. (1990), *Bisogna difendere la società. Dalla guerra delle razze al razzismo di stato*, Ponte alle Grazie, Firenze.
- Foucault M. (1993), *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino.
- Foucault M. (1996), *La volontà di sapere. Storia della sessualità I*, Feltrinelli, Milano, ed. or. 1976.
- Galeotti G. (2010), *Storia dell'aborto*, il Mulino, Bologna, 2010, eBook.
- Gallo S. (2012), *Senza attraversare le frontiere. Le migrazioni interne dall'Unità a oggi*, Laterza, Roma-Bari.
- Gallucci E. (2017), *L'esercizio del potere di grazia dopo la sentenza n. 200-06 della Corte costituzionale*, «Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche», 8, pp. 521-566.
- Garau E. (2019), *Gli studi sull'immigrazione: il caso italiano*, «RiMe. Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea», 5, II, pp. 123-148.
- Giardini F. (2017), *Che cosa resta dell'onore? Perché ne abbiamo ancora bisogno*, il Mulino, Bologna.
- Gilliland A.J., McKemmish S., Lau A.J. (eds.), (2017), *Research in the Archival Multiverse*, Monash University Publishing, Clayton.
- Ginsborg P. (1989), *Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi. Società e politica 1943-1988*, Einaudi, Torino.

- Gizzi A. (2006), *Le segrete manovre delle donne. Levatrici in Italia dall'Unità al Fascismo*, Biblink, Roma, 2006.
- Heise M. (2003), *Mercy by the Numbers: An Empirical Analysis of Clemency and its Structure*, «Cornell Law Faculty Publications», 732, published in «Virginia Law Review», 89, 2, pp. 239-310, [Online] Consultabile all'indirizzo: <https://doi.org/10.2307/3202434>, <https://scholarship.law.cornell.edu/facpub/732/> (Data di accesso:13 settembre 2023).
- Hoffman-Bustamante D. (1973), *The nature of female criminality*, «Issues in Criminology», 8, 2, pp. 117-136.
- Illich I. (2013), *Genere. Per una critica storica dell'uguaglianza*, Neri Pozza, Vicenza.
- ISTAT (1958), *Istituto Centrale di Statistica. Sommario di statistiche storiche italiane (1861-1955)*, Roma.
- ISTAT (1976), *Istituto Centrale di Statistica. Sommario di statistiche storiche dell'Italia (1861-1975)*, Roma.
- ISTAT (2010), *Ambiente e agricoltura*, Serie storiche, <https://seriestoriche.istat.it/>.
- ISTAT (2014), *Popolazione e società, sezione Popolazione*, Serie storiche, <https://seriestoriche.istat.it/>.
- ISTAT (2015), *Industria e servizi*, Serie storiche, <https://seriestoriche.istat.it/>.
- ISTAT (2015), *Popolazione e società, sezione Giustizia, litigiosità e criminalità*, Serie storiche, <https://seriestoriche.istat.it/>.
- von Jhering R. (1972), *Lo scopo del diritto*, Einaudi, Torino.
- Kant I. (1956), “La dottrina generale del diritto”, in *Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto*, UTET, Torino, pp. 423-567.
- Kelsen H. (1982), *Il primato del parlamento*, Giuffrè, Milano.
- Klein D. (1973), *The Etiology of Female Crime. A review of the Literature*, «Issues in Criminology», 8, pp. 3-30.
- Lachmann R. (2013), *What is Historical Sociology?*, Polity, Malden, MA, 2013.
- Lange M. (2017), *Comparative-Historical Sociology: A Multi-Method, Combinatorial Approach*, in K. Korgen (ed.), *The Cambridge Handbook of Sociology: Core Areas in Sociology and the Development of the Discipline*, pp. 153-161, Cambridge University Press, Cambridge, doi:10.1017/9781316418376.016.
- Larkin B. (2013), *The Politics and Poetics of Infrastructure*, «Annual Review of Anthropology», Vol. 42, pp. 327-343, consultabile online su <https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-092412-155522> (data di accesso 24 novembre 2023).
- Latour B. (2002), *La fabrique du droit*, La Découverte, Paris.
- Leonard E. (1982), *Women, crime and society. A critique of theoretical criminology*, Longman, New York.
- Leone M. (2021), *Le «Madri» della Ricostruzione italiana. 1945-1960*, QuiEdit, Verona.
- Leonini L., Maraffi M. (2021), *Onore, prestigio, reputazione*, Libritalia.net, Vibo Valentia.
- Levi C. (1963), *Cristo si è fermato a Eboli*, Einaudi, Torino.

- Loconsole M. (2019), *Laws and sexual prejudices in the Italian positivist culture: murderous mothers and the education to infanticide*, in «Studi sulla Formazione», 22, pp. 355-374.
- Lombardi Satriani L.M. (1983), *Il silenzio, la memoria e lo sguardo*, Sellerio, Palermo.
- Lombardi Satriani L.M. (1994), *La stanza degli specchi*, in *La stanza degli specchi*, Meltemi, Roma, pp. 17-34.
- Lombroso C., Ferrero G. (1893), *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, L. Roux e C., Torino-Roma.
- Lussu J. (1976), *Padre padrone padreterno*, Mazzotta, Milano.
- Maiello V. (2007), “Grazia (Dir. pen.)”, ad vocem in *Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore*, Il Sole 24 Ore, Milano, pp. 198-204.
- Mantovani G. (2018), *Donne ristrette*, Ledizioni LediPublishing, Milano.
- Marotta G. (1987), *La criminalità femminile in Italia*, Commissione Nazionale Pari Opportunità, Roma.
- Marotta G. (1989), *Donne, criminalità e carcere*, EUROMA, Editrice universitaria di Roma La Goliardica, Roma.
- McEvoy K., L. Mallinder (2012), *Amnesties in Transition: Punishment, Restoration, and the Governance of Mercy*, «Journal of Law and Society», 39(3), pp. 410-440, consultabile all’indirizzo <https://doi.org/10.1111/j.1467-6478.2012.00591.x> (data di accesso: 23 novembre 2023).
- Mead M. (1967), *Sesso e temperamento in tre società primitive*, il Saggiatore, Milano.
- Merton R.K. “Studi di sociologia della scienza”, in *Teoria e struttura sociale*, 3 voll., il Mulino, Bologna, 1976, vol. 3, pp. 937-1085.
- Migliaccio A., Napolitano I. (2010), *Donne violente e donne criminali a Napoli nelle fonti di polizia giudiziaria (1888-94)*, «Meridiana», 67, *Donne di mafia*, pp. 95-112.
- Millman M. (1975), *She Did it All For Love: A Feminist View of the Sociology of Deviance*, «Sociological Inquiry», 45, 2-3, pp. 251-279, DOI 10.1111/j.1475-682x.1975.tb00338.x.
- Ministero dell’Interno (2021), *Donne e criminalità. Analisi dei reati commessi dalle donne e della detenzione femminile negli Istituti Penitenziari*, su [https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-09/donne\\_e\\_criminalita.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-09/donne_e_criminalita.pdf) (cfr. anche il commento ministeriale su <https://www.interno.gov.it/it/notizie/delittuosita-femminile-donne-continuano-commettere-meno-reati-uomini>) (data di accesso 24 novembre 2023).
- Morris A. (1987), *Women, crime and criminal justice*, Basil Blackwell, New York.
- Mubi Brighenti A. (2016), *Onore, sacro, intensità : per una sociologia del timotico*, in «Sociologia degli individui», Vol. 56 n. 2, Franco Angeli, Milano, pp. 43-57.
- Naffne N. (1987), *Female Crime. The construction of women in criminology*, Allen and Unwin, Sidney (ed. 2016).
- Norton N. (2018), *The Persistence of Pardons and the End of Attainder Moral Explanations, Relational Facts, and Institutional Forms*, «European Journal of Sociology», 59, 1, pp. 91-118, consultabile all’indirizzo doi: 10.1017/S0003975618000061 (data di accesso: 23 novembre 2023).

- Novak A. (2016), *Comparative Executive Clemency. The Constitutional Pardon Power and the Prerogative of Mercy in Global Perspective*, Routledge, London-New York.
- Nubola C. (2001), *Supplications between Politics and Justice: The Northern and Central Italian States in the Early Modern Age*, «IRSH», 46, Supplement, pp. 35-56, consultabile all'indirizzo DOI: 10.1017/S0020859001000323 (data di accesso: 23 novembre 2023).
- Nubola C. (2011), "Giustizia, perdono, oblio. La grazia in Italia dall'età moderna ad oggi", in K. Härter, C. Nubola (a cura di), *Grazia e giustizia. Figure della clemenza fra tardo medioevo ed età contemporanea*, il Mulino, Bologna, pp. 11-42.
- Nubola C. (2019), *Uomini che uccidono le donne. Processi e misure di clemenza in Italia tra anni '40 e '50*, «Genesis», XVIII / 2, pp. 105-125.
- Núñez Paz M.A. (2015), "La donna" delinquente. Un percorso storico-teorico, in *Diritto penale contemporaneo*, 11 dicembre 2015, [Online] Consultabile all'indirizzo <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/4348-la-donna-delinquente-un-percorso-storico-teorico> (Data di accesso: 13 settembre 2023).
- Oakley A. (1985), *Sex, Gender and Society*, Gower/Maurice Temple Smith, Aldershot.
- Pancino C. (1984), *Il bambino e l'acqua sporca. Storia dell'assistenza al parto dalle mammane alle ostetriche (secoli XVI-XX)*, FrancoAngeli, Milano.
- Parsons T., Bales F.R. (1974), *Famiglia e socializzazione*, Mondadori, Milano.
- Pasolini P.P. (1999), *Saggi sulla letteratura e sull'arte*, 2 voll., a cura di W. Siti e S. De Laude, Mondadori, Milano.
- Passerini L. (1992), "Donne, consumo e cultura di massa", in G. Duby, G., Perrot a cura di, *Storia delle donne. Il Novecento*, a cura di F. Thebaud, Laterza, Roma-Bari, pp. 373-392.
- Pavone C. (1970), *Ma è poi tanto pacifico che l'archivio rispetti l'istituto?*, «Rassegna degli Archivi di Stato», XXX, pp. 145-149.
- Penzo Doria G. (2017), "Affari, attività e procedimenti amministrativi delle università italiane", in G. Penzo Doria (a cura di), *I procedimenti amministrativi delle università italiane*, Edizioni Università di Trieste, Trieste, pp. 137-169.
- Pisani M. (2006), *Dossier sul potere di grazia*, II ed., CEDAM, Padova.
- Pisani M. (2007), *Grazia e giustizia*, Giuffrè, Milano.
- Pollak O. (1977), *The Criminality of Women*, Greenwood Press, Westport.
- Pratesi A. (1987), *Genesi e forme del documento medievale*, Jouvence, Roma.
- Rescigno P. (1978), *Il Presidente della Repubblica. Comm. della Cost.*, Branca, Bologna-Roma.
- Rizzo T.L. (1998), *Il potere di grazia del Capo dello Stato dalla Monarchia alla Repubblica*, in «Rivista della Guardia di Finanza», n. 2/98, pp. 581-647.
- Romagnosi G.D. (1842), *Genesi del diritto penale* - Quarta edizione pratese, V. IV, del Guasti, Prato.
- Romano S. (1946), *Principii di diritto costituzionale generale*, Giuffrè, Milano.
- Rossi-Doria M. (1982), *Scritti sul Mezzogiorno*, Einaudi, Torino.
- Rubin G. (1975), "The Traffic in Women: Notes on the 'Political Economy' of Sex", in R.R. Reyter (ed.), *Toward and Anthropology of Women*, Monthly Review Press, New York and London, pp. 157-210.

- Ruckman Jr. P.S. (2012), *The Study of Mercy: What Political Scientists Know (and Don't Know) About the Pardon Power*, 9 U. St. Thomas L.J. 783, consultabile all'indirizzo <https://ir.stthomas.edu/ustlj/vol9/iss3/7/> (data di accesso: 23 novembre 2023).
- Sandrelli E. (1966), *Il delitto di omicidio a causa d'onore*, Tipografia delle Mantellate, Roma.
- Satta S. (2013), *Il mistero del processo*, Adelphi, Milano.
- Savi V. (1895), *Il matrimonio secondo una evolucionista*, «Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie», 7, 28 (Aprile), pp. 549-566.
- Scotellaro R. (2022), *L'uva puttanello. Contadini del Sud*, Laterza, Roma-Bari.
- Sebba L. (1977), *The Pardoning Power A World Survey*, «The Journal of Criminal Law and Criminology», 68, 1, pp. 83-121.
- Sicliari M. (2004), *Concessione della grazia e controfirma ministeriale (a proposito di due recenti proposte di riforma)*, «Associazione Italiana dei Costituzionalisti», *Materiali*, consultabile all'indirizzo [https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old\\_sites/sito\\_AIC\\_2003-2010/materiali/anticipazioni/grazia\\_e\\_controfirma/index.html](https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003-2010/materiali/anticipazioni/grazia_e_controfirma/index.html) (data di accesso 24 novembre 2023).
- Simmel G. (2003), "Le cerchie sociali", in P. Alferj, E. Rutigliano (a cura di), *Georg Simmel. Ventura e sventura della modernità. Antologia degli scritti sociologici*, Bompiani, Milano.
- Simmel G. (2001), *I problemi della filosofia della storia*, Marietti 1820, Genova.
- Simon R. (1975), *Women and crime*, Lexington Books, Lexington, Mass.
- Skarpelis A. (2019), *Life on File: Archival Epistemology as Theory*, «Trajectories - Newsletter of the ASA Comparative and Historical Sociology Section», vol. 30, n. 2-3, Winter/Spring 2019, pp. 23-29, pp. 23-24, consultabile all'indirizzo <http://chs.asa-comparative-historical.org/wp-content/uploads/2019/05/Trajectories-Winter-Spring-2019.pdf> (data di accesso 24 novembre 2023).
- Smart C. (1977), *Women, crime and criminology. A feminist critique*, Routledge and Kegan Paul, Boston, Mass.
- Smit F., Glaudemans A., Jonker R. (eds.) (2017), *Archives in Liquid Times*, Stichting Archief Publicaties, 's-Gravenhage.
- Spina R. (1900), *Origine sociale del delitto*, «Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie», 24, 94 (Ottobre), pp. 165-180.
- Star S.L., Ruhleder K. (1996), *Steps toward an ecology of infrastructure: Design and access for large information spaces*, «Information Systems Research», 7 (1), pp. 111-134.
- Stoler A.L. (2009), *Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense*, Princeton University Press, Princeton, NJ.
- Stronati, M. (2009), *Il governo della 'grazia'. Giustizia sovrana e ordine giuridico nell'esperienza italiana (1848-1913)*, Giuffrè, Milano.
- Thomas W.I. (1967), *The Unadjusted Girl*, Harper & Row, New York.
- Treves R. (2004), *Sociologia del diritto. Origini, ricerche, problemi*, Einaudi, Torino.
- Udofa I. (2018), *The Abuse of Presidential Power of Pardon and the Need for Restraints*, «Beijing Law Review», 9, 113-131, consultabile all'indirizzo DOI 10.4236/blr.2018.92008 (data di accesso: 23 novembre 2023).



- Urpis O. (2008), “Genere e ruoli sociali, due modelli interpretativi a confronto: Talcott Parsons e Margaret Mead”, in G. Paolin, T. Tonchia (a cura di), *Donne, Politica e Istituzioni*, «Quaderno 2008», EUT, Trieste, pp. 68-79.
- Vedder C., Sommerville, D. (1973), *The delinquent girl*, Charles C. Thomas Publisher, Springfield.
- Verreycken K. (2019), *The power to pardon in late medieval and early modern Europe: New perspectives in the history of crime and criminal justice*, «History Compass», consultabile all’indirizzo <https://doi.org/10.1111/hic3.12575> (data di accesso: 23 novembre 2023).
- Vezzadini S. (2012), *Per una sociologia della vittima*, FrancoAngeli, Milano.
- Yaria Y., Barbaglia S. (1983), *Il libro del mistero*, Rizzoli, Milano.
- Walklate S. (ed.) (2018), *Handbook of Victims and Victimology*, London & New York, 2nd ed.
- Walsham A. (2016), *The social history of the archive: Record-keeping in early modern Europe*, «Past & Present», 230 (suppl. 11), pp. 9-48. <https://doi.org/10.1093/pastj/gtw033>.
- Weber M. (1999), *Economia e società. I. Teoria delle categorie sociologiche*, Edizioni di Comunità, Torino.
- Wilson J.K. (ed.) (2009), *The Praeger Handbook of Victimology*, Praeger, Santa Barbara, CA.
- Zagrebel'sky G. (1992), “Grazia (dir. cost.)”, ad vocem in *Enciclopedia del diritto*, XIX, Milano, Giuffrè, Milano, pp. 757-770.

# Vi aspettiamo su:

**[www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it)**

per scaricare (gratuitamente) i cataloghi delle nostre pubblicazioni

DIVISI PER ARGOMENTI E CENTINAIA DI VOCI: PER FACILITARE  
LE VOSTRE RICERCHE.



Management, finanza,  
marketing, operations, HR

Psicologia e psicoterapia:  
teorie e tecniche

Didattica, scienze  
della formazione

Economia,  
economia aziendale

Sociologia

Antropologia

Comunicazione e media

Medicina, sanità



Architettura, design,  
territorio

Informatica, ingegneria

Scienze

Filosofia, letteratura,  
linguistica, storia

Politica, diritto

Psicologia, benessere,  
autoaiuto

Efficacia personale

Politiche  
e servizi sociali



**FrancoAngeli**

La passione per le conoscenze

Copyright © 2024 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835164548

Questo   
LIBRO

 ti è piaciuto?

---

**Comunicaci il tuo giudizio su:**  
[www.francoangeli.it/opinione](http://www.francoangeli.it/opinione)



VUOI RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI  
SULLE NOSTRE NOVITÀ  
NELLE AREE CHE TI INTERESSANO?



ISCRIVITI ALLE NOSTRE NEWSLETTER

SEGUICI SU:



**FrancoAngeli**

La passione per le conoscenze

Copyright © 2024 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835164548

# FrancoAngeli

## a strong international commitment

Our rich catalogue of publications includes hundreds of English-language monographs, as well as many journals that are published, partially or in whole, in English.

The **FrancoAngeli**, **FrancoAngeli Journals** and **FrancoAngeli Series** websites now offer a completely dual language interface, in Italian and English.

Since 2006, we have been making our content available in digital format, as one of the first partners and contributors to the **Torrossa** platform for the distribution of digital content to Italian and foreign academic institutions. **Torrossa** is a pan-European platform which currently provides access to nearly 400,000 e-books and more than 1,000 e-journals in many languages from academic publishers in Italy and Spain, and, more recently, French, German, Swiss, Belgian, Dutch, and English publishers. It regularly serves more than 3,000 libraries worldwide.

*Ensuring international visibility and discoverability for our authors is of crucial importance to us.*

---

## FrancoAngeli



torrossa  
Online Digital Library



**CONSULTATE IL NOSTRO CATALOGO SU WEB**

**www.  
francoangeli.it**

- Gli abstract e gli indici dettagliati di oltre **12.000 volumi** e 30.000 autori.



- I sommari dei fascicoli (a partire dal 1990) di oltre 90 riviste.

- La newsletter (via e-mail) **delle novità**.

- Il calendario di tutte le **iniziative**.

- La possibilità di **e-commerce** (per acquistare i libri o effettuare il download degli articoli delle riviste).

- Il **più ricco catalogo** specializzato consultabile in modo semplice e veloce.

- **Tutte le modalità di ricerca** (per argomento, per autore, per classificazione, per titolo, full text...) per individuare i libri o gli articoli delle riviste.



- FrancoAngeli è la **più grande biblioteca specializzata** in Italia.



- Una gamma di proposte per soddisfare le esigenze di aggiornamento degli studiosi, dei professionisti e della **formazione universitaria e post-universitaria**.

Il libro presenta i risultati di una ricerca sociologico-giuridica, in prospettiva storica, riguardante l'esercizio del potere di grazia da parte del Presidente della Repubblica Italiana. Incentrata su documentazione archivistica, mediante una metodologia di tipo sia quantitativo che qualitativo con taglio interdisciplinare, la ricerca si focalizza sulle procedure riguardanti specificamente donne condannate richiedenti la grazia nei primi anni dell'Italia repubblicana.

Nella prima parte del volume si presentano i principali temi teorici considerati e si discutono gli aspetti metodologici affrontati e applicati; nella seconda parte si presentano i risultati delle analisi. L'insieme dei contributi e degli studi presentati consente di delineare un quadro storico-sociale in cui sono presenti diverse forze sociali, culturali e valoriali in interazione tra loro che riguardano il potere sovrano e il diritto, il tema del genere e l'immagine della donna, sullo sfondo di una nazione che, nel transito dal regime fascista alla democrazia, si avviava verso una compiuta modernizzazione pur mantenendo ampi tratti socio-culturali risalenti e di lunga durata. Completa il volume il dataset della ricerca messo a disposizione della comunità degli studiosi.

**Dario Altobelli** è professore associato in Sociologia generale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti e Pescara. È dottore di ricerca in Etnoantropologia e in Sociologia, entrambi i titoli conseguiti presso l'Università "Sapienza" di Roma. I principali terreni di ricerca e studio sono il pensiero utopico, la storia delle scienze umane e sociali, temi di sociologia giuridica e della devianza, declinati in chiave storica e concettuale, questioni inerenti la tecnoscienza e il capitalismo. Tra le pubblicazioni più recenti: con F. Tibursi, *"Parere contrario". Profili sociologici di donne richiedenti la grazia (1949-1955)*, «Sociologia del diritto», 2/2023; *L'eredità del presente. Capitalismo, forme di vita, utopia*, Mimesis, Milano, 2023.

**Francesco Tibursi** è docente a contratto in Sociologia giuridica presso l'Università Niccolò Cusano di Roma. Collabora con le cattedre di Sociologia giuridica e Storia delle dottrine politiche della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione dell'Università "Sapienza". Ha conseguito il Dottorato di ricerca in Studi politici presso l'Università "Sapienza" di Roma. I suoi campi di ricerca sono la sociologia giuridica, la teoria sociale e politica e la teoria critica. Tra le pubblicazioni più recenti: *Democrazia come produzione del sociale*, Mimesis, Milano, 2023.